

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XIV)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	21
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	22
GIUSTIZIA (II)	»	105
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	119
DIFESA (IV)	»	133
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	145
FINANZE (VI)	»	188
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	199
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	221
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	224
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	249
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	259
AFFARI SOCIALI (XII)	»	267

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	273
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	284
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	294
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	314
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	324
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	325
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	»	327
<i>INDICE GENERALE</i>	»	328

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, sugli effetti del Trattato di Lisbona sulle forme di interazione tra livello statale e regionale nella fase discendente ed ascendente di definizione delle decisioni adottate a livello comunitario (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	3
---	---

AUDIZIONI

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI. — Interviene il ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto.

La seduta comincia alle 13.35.

Audizione del ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, sugli effetti del Trattato di Lisbona sulle forme di interazione tra livello statale e regionale nella fase discendente ed ascendente di definizione delle decisioni adottate a livello comunitario.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Antonino LO PRESTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante

la trasmissione diretta sul sito *Internet* della Camera dei deputati e la trasmissione televisiva differita sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il ministro Raffaele FITTO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Doris LO MORO e Antonino LO PRESTI, *presidente*.

Il Ministro Raffaele FITTO fornisce quindi ulteriori precisazioni e risposte.

Antonino LO PRESTI, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'interno, Roberto Maroni, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (COM(2010)61 def.) (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, del regolamento, e conclusione) ... 4

AUDIZIONI

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO, indi del vicepresidente Roberto ZACCARIA, indi del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro dell'interno Roberto Maroni.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Ministro dell'interno, Roberto Maroni, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (COM(2010)61 def.).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, del regolamento, e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta

sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Roberto MARONI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Sandro GOZI (PD), Roberto ZACCARIA (PD), Mario TASSONE (UdC), Gianclaudio BRESSA (PD), Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), Isabella BERTOLINI (PdL) e Maria Piera PASTORE (LNP).

Il ministro Roberto MARONI risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, ringrazia il ministro Maroni per il suo intervento. Dichiarando conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riforma delle professioni. C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti, C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Anna Teresa Formisano, C. 2239 Mantini e C. 3131 Buttiglione (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3131 Buttiglione</i>)	5
ALLEGATO (<i>Documento depositato dal relatore per la Commissione giustizia, onorevole Maria Grazia Siliquini</i>)	8

SEDE REFERENTE

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente della II commissione Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.35.

Riforma delle professioni.

C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti, C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Anna Teresa Formisano, C. 2239 Mantini e C. 3131 Buttiglione.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3131 Buttiglione*).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti, rinviato l'11 giugno 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prima di fare il punto sull'iter legislativo dei provvedimenti in esame, avverte che alle proposte di legge C. 3 di iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Anna

Teresa Formisano, C. 2239 Mantini è stata abbinata la proposta di legge C. 3131 Buttiglione.

Per quanto attiene all'esame finora svolto dalle Commissioni, ricorda che il 18 marzo scorso si è conclusa l'indagine conoscitiva in relazione ai provvedimenti in materia di riforma delle professioni, avviata il 20 ottobre 2009. Nel corso dell'indagine sono stati sentiti i rappresentanti sia delle professioni riconosciute che di quelle non riconosciute. Inoltre sono stati sentiti esperti della materia, i rappresentanti del CNEL e di enti previdenziali privati. Ora spetta alle Commissioni riunite di portare a sintesi tutte le diverse e in alcuni casi complesse questioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva, al fine poi di consentire ai relatori ovvero eventualmente ad un Comitato ristretto di formulare una proposta di testo base.

Maria Grazia SILIQUINI (PdL), *relatore per la II Commissione*, ricorda che le Commissioni hanno iniziato l'iter della riforma delle professioni nel giugno del 2009: è quindi trascorso quasi un anno.

Nel corso di 11 mesi sono state svolte approfondite audizioni, raccogliendo le riflessioni e le analisi degli esponenti di tutte le categorie professionali, oltre ai rappresentanti del CNEL e del relatore della direttiva europea qualifiche, onorevole Stefano Zappalà. Poiché è da un anno che pende l'iter in Parlamento, ravvisa la necessità di giungere in tempi congrui ma brevi, all'approvazione della stessa in Commissione. Proprio dall'attento studio e disamina di tutte le audizioni avvenute, si trae il convincimento della necessità di procedere a formulare un testo finalizzato a dare una seria e profonda riforma alle professioni regolamentate che, oggi, vedono iscritti 2.100.000 professionisti, oltre a 350.000 esercenti le professioni sanitarie non mediche, comprensive di quelle già organizzate in collegi e altre già costituite in ordini professionali con la legge n. 43 del 2006 (approvata il 1° febbraio 2006 su impulso del ministero dell'università, che aveva dato delega al governo, che negli anni 2006-2008 non l'ha esercitata, creando un vuoto legislativo). La riforma, che è richiesta unitariamente da tutti gli esponenti degli ordini (area sanitaria, giuridica e tecnica), deve essere finalizzata a dare soprattutto nuovi strumenti e regole per le professioni intellettuali, in piena armonia con la direttiva europea 2005/36; strutture organizzative (modello di società *ad hoc*); strumenti di sostegno economico (normalmente previsti solo per le altre categorie), e quant'altro possa servire al professionista intellettuale nei prossimi decenni. Quanto sopra premesso, tenuto altresì conto dei numeri relativi alle professioni emergenti non ordinistiche, oggi riunite in associazioni, che sono di gran lunga minori essendo 222.486 (tanti sono i soggetti con partita iva iscritti alla gestione separata INPS). Si riconosce il loro pieno diritto ad una legge che li «inquadri» con criteri e regole nuove, onde porre fine allo stato attuale di vera e propria «jungla» (ove si trovano, ad esempio, professionisti senza titolo e senza abilitazione, che svolgono professioni «fotocopia» di professioni ordini-

stiche); regole nuove che potrebbero, ad esempio, prevedere un inquadramento a livello regionale o camerale. Questa legge si ritiene sia opportuno venga formulata ed elaborata in maniera autonoma, trattandosi di due mondi assolutamente distinti, per i quali devono valere regole diverse.

Nella qualità di relatore per la II Commissione (competente perché la riforma investe gli ordini e i collegi che sono sottoposti alla vigilanza del ministero della giustizia), deposita pertanto una ipotesi di testo della riforma delle professioni intellettuali, che potrà essere utile per la elaborazione in tempi brevi di una proposta di testo unificato (*vedi allegato*).

Monica FAENZI (Pdl), *relatore per la X Commissione*, accoglie con favore l'iniziativa della collega Siliquini, ricordando di avere manifestato, sin dall'inizio dell'esame dei provvedimenti in oggetto, perplessità sull'opportunità di trattare congiuntamente le professioni ordinistiche e quelle non ordinistiche. Sottolinea quindi la necessità di valutare con particolare attenzione le disposizioni comuni, che si riferiscono ad entrambe le tipologie di professioni.

Pierluigi MANTINI (Udc) riservandosi di approfondire il documento depositato dall'onorevole Siliquini, valuta comunque con favore il complesso delle proposte di legge di iniziativa parlamentare. Concorda sulla necessità di una legge che detti pochi principi fondamentali e che dia un quadro aggiornato, consentendo le opportune abrogazioni e delegificazioni, potenziando in tal modo l'autonomia regolamentare. Sottolinea l'importanza di coinvolgere il Governo nell'esame parlamentare, auspicando che lo stesso si pronunci in modo chiaro e inequivoco.

Carlo MONAI (IdV) evidenzia l'urgenza di provvedere alla regolamentazione delle nuove professioni, anche tenendo conto della competenza normativa concorrente delle regioni, molte delle quali hanno già

intrapreso delle importanti iniziative di sostegno.

Anna ROSSOMANDO (PD) ricorda come il ciclo di audizioni sia stato lungo e articolato e come sia giunto il momento di prendere decisioni importanti su come procedere nell'esame. A nome del proprio gruppo, si riserva di intervenire in modo

più approfondito dopo avere esaminato il documento depositato dal relatore per la II Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

Riforma delle professioni. (C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti, C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Anna Teresa Formisano, C. 2239 Mantini e C. 3131 Buttiglione).

DOCUMENTO DEPOSITATO DAL RELATORE PER LA COMMISSIONE GIUSTIZIA, ONOREVOLE MARIA GRAZIA SILIQUINI

« RIFORMA DELLE PROFESSIONI
INTELLETTUALI »

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle professioni intellettuali, stabilendone i principi fondamentali, in attuazione degli articoli 35, 38 u.c. e 117 della Costituzione, e nel rispetto della normativa comunitaria.

2. Per professione intellettuale si intende l'attività, anche organizzata in forma associata o societaria, diretta al compimento di atti ovvero alla prestazione di servizi e di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e in via prevalente con lavoro intellettuale, per la quale è richiesto un titolo di studio universitario o equipollente avente valore legale, il superamento dell'esame di Stato di cui all'articolo 33, comma 5 della Costituzione e l'iscrizione in un albo professionale.

2-bis. Sono equipollenti, in base al comma 2 del presente articolo, i titoli e le formazioni professionali in precedenza equiparati a quelli universitari.

3. È professionista intellettuale colui che esercita una professione intellettuale

di cui al precedente comma, anche se in forma subordinata o parasubordinata.

4. Il professionista intellettuale è tenuto all'aggiornamento e alla formazione permanente secondo i criteri sanciti dal proprio ordinamento professionale.

5. Le norme della presente legge costituiscono principi generali degli ordinamenti professionali e possono essere modificate o derogate solo in virtù di modifica o abrogazione espressa.

ART. 2.

(Attività professionali).

1. L'attività professionale è distinta dall'attività d'impresa. Essa si svolge nel rispetto delle norme deontologiche, a tutela del soggetto nell'interesse del quale la prestazione è resa e secondo i principi della personalità, dell'indipendenza e della responsabilità individuale diretta o comunque concorrente del professionista che svolge effettivamente la prestazione in presenza di società tra professionisti.

2. La legge determina le professioni intellettuali, definendone gli ordinamenti. Gli ordinamenti definiscono le competenze professionali sulla base del titolo di studio e dell'esame di Stato, nonché le attività professionali esercitabili dagli iscritti all'albo, con specifica indicazione di quelle eventualmente riservate.

ART. 2-bis.

(*Professionisti dipendenti*).

1. I professionisti dipendenti esercitano la professione in conformità alle disposizioni della presente legge, fatte salve le incompatibilità connesse alla tipologia dell'impiego.

2. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative mansioni, ai sensi di quanto previsto dagli ordinamenti professionali.

3. I professionisti dipendenti pubblici sono soggetti alle norme deontologiche, definite ai sensi degli ordinamenti professionali, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

ART. 3.

(*Ordini professionali*).

1. Gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, sottoposti alla vigilanza del Ministero della giustizia e sono preposti alla vigilanza sugli iscritti agli albi professionali nel rispetto dei principi individuati nella presente legge.

1-bis. Agli Ordini professionali non si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I Collegi professionali già istituiti all'entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di Ordini e sono soggetti alla medesima normativa.

2. Fatti salvi gli Ordini e Collegi professionali istituiti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di nuovi Ordini è subordinata alla necessità di tutelare rilevanti interessi generali nello svolgimento

di attività caratterizzate da asimmetrie informative e dal rischio di danni sociali conseguenti a prestazioni non adeguate.

3. Gli Ordini professionali hanno autonomia patrimoniale e finanziaria e determinano la propria organizzazione mediante appositi regolamenti, nel rispetto della presente legge.

ART. 4.

(*Accorpamenti degli Ordini professionali esistenti*).

1. Il Ministro della Giustizia, nell'esercizio della sua funzione di alta vigilanza, su istanza dei Consigli Nazionali interessati, previa deliberazione dei rispettivi Congressi, propone al Governo l'accorpamento degli ordini e collegi esistenti.

2. Ciascun ordine, istituito con l'accorpamento, può comprendere professioni diverse purché attinenti alla medesima area e purché i relativi titoli per l'accesso siano conseguiti a seguito di formazione e tirocinio della medesima durata.

A ciascun ordine corrisponde un albo. Non sono ammesse sezioni riservate a soggetti in possesso di titoli di livello inferiore.

3. Dopo che si è provveduto alla ridefinizione e all'accorpamento degli ordini e collegi esistenti, con regolamento, sono stabiliti i titoli di laurea che consentono l'accesso ai relativi Ordini.

4. Sono fatti salvi i diritti maturati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dagli iscritti nei registri dei tirocinanti, da coloro che hanno iniziato il percorso formativo di accesso alle professioni, nonché dagli iscritti agli ordini e collegi professionali esistenti. Questi, su proposta dei rispettivi consigli nazionali, previa deliberazione dei rispettivi congressi, sono iscritti negli ordini risultanti dalla ridefinizione e dall'accorpamento. È rispettato il principio della parità dei titoli assimilabili, equipollenti ed equiparati.

5. È soppressa la sezione «B» degli Ordini. Gli iscritti a tale sezione sono iscritti nell'Ordine corrispondente al rispettivo titolo.

ART. 5.

(Accesso alla professione).

1. L'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

2. Fermo restando il possesso del titolo di studio previsto, per l'abilitazione all'esercizio di una professione intellettuale è prescritto un esame di Stato, al quale si accede previo espletamento del tirocinio professionale.

3. In casi eccezionali, la legge può prevedere una preventiva determinazione del numero di coloro che possono conseguire l'abilitazione all'esercizio di particolari attività professionali, che comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni. In tali casi l'accesso alla professione si consegue mediante il ricorso a procedure di evidenza pubblica.

4. La disciplina del tirocinio si conforma a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. È dovuto al tirocinante un equo compenso, avente natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Il relativo importo è fiscalmente detraibile dal professionista quale costo sostenuto per l'attività professionale. Al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali. La durata del tirocinio non può essere superiore a due anni.

4-bis. Secondo quanto previsto da ciascun ordinamento, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale (o specialistica). Il tirocinio, laddove l'ordinamento professionale lo consenta, può essere svolto in parte mediante la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione degli esami di

Stato, o all'estero, in ambito comunitario, sotto la responsabilità di un soggetto abilitato all'esercizio di professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali.

4-ter. Il tirocinio può essere svolto, secondo quanto previsto da ciascun ordinamento e comunque sempre sotto la responsabilità di un professionista, anche presso amministrazioni e società che svolgono attività nel settore di riferimento della professione. Il professionista che accoglie presso il suo studio il tirocinante deve essere iscritto all'albo e avere una adeguata anzianità di iscrizione. Con una formazione universitaria o di riconosciuto valore equipollente si accede soltanto alla professione di riferimento.

5. L'esame di Stato è disciplinato con regolamento del Ministro di Giustizia, sentiti gli Ordini interessati, garantendo l'uniforme valutazione dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e delle attitudini necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale. Le prove per l'esame di Stato devono essere uniformi sul territorio nazionale. Nelle commissioni giudicatrici non più della metà dei commissari, tra cui il presidente, è designata dall'Ordine territoriale tra gli iscritti agli albi con adeguata anzianità di iscrizione.

ART. 6.

(Tariffe).

1. Il professionista è tenuto a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.

2. Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico, avuto riguardo alle tariffe stabilite con decreto del Ministro della Giustizia nell'interesse generale.

È possibile pattuire anche compensi in deroga alle tariffe.

3. Le tariffe professionali sono stabilite ogni triennio, su proposta dei rispettivi consigli nazionali, sentito il Consiglio di Stato, e indicano i livelli minimi e massimi, non vincolanti in caso di determinazione consensuale avvenuta ai sensi del comma che precede.

4. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale di compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa anche nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto del Ministro della Giustizia.

5. Per professioni che non hanno una tariffa stabilita dalla legge, il compenso per la prestazione deve essere stabilito su accordo delle parti con determinazione consensuale scritta all'atto del conferimento dell'incarico, o, in difetto, dal giudice, anche arbitrale.

6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che stabiliscono tariffe, aliquote, tabelle di compensi e corrispettivi per attività professionali per materie ovvero per settori determinati.

ART. 7.

(Pubblicità informativa all'utenza).

1. Il professionista può pubblicizzare il proprio nome, titolo e albo di appartenenza, le materie o i settori di attività prevalente, le eventuali specializzazioni conseguite nonché la ragione sociale della società tra professionisti di cui fa parte. E' proibita ogni forma pubblicitaria comparativa, ingannevole, enfatica o comunque non compatibile con l'immagine e il decoro della professione esercitata.

2. Gli Ordini professionali, con i regolamenti di cui all'articolo 3, attuano i principi del comma 1 stabilendo i parametri di correttezza dell'informazione pubblicitaria.

ART. 8.

(Assicurazione obbligatoria).

1. Il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

2. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Gli estremi della polizza collettiva di cui al comma 5 o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l'Ordine territoriale.

3. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta l'apertura del procedimento disciplinare a carico del professionista. Gli ordinamenti professionali stabiliscono le sanzioni disciplinari applicabili a seguito dell'accertamento delle violazioni.

4. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente articolo possono essere negoziate, in convenzione per i propri iscritti, dagli Ordini di appartenenza e da enti previdenziali dei professionisti.

5. I Consigli Nazionali possono provvedere a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale, uniformi per tutti gli iscritti all'Albo, con oneri a carico del proprio bilancio. L'impresa assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun professionista di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese. Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, sentiti i Consigli Nazionali, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive di ciascuna categoria professionale.

ART. 9.

(Agevolazioni e incentivi).

I provvedimenti che introducono agevolazioni o incentivi diretti a favorire la ricerca, lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, devono essere diretti anche ai soggetti che esercitano attività professionali, sia in forma individuale sia associata. In ogni caso, l'importo dei costi sostenuti dal professionista per la partecipazione a corsi di formazione o eventi formativi, riconosciuti ai fini della formazione permanente, è fiscalmente detraibile per l'intero ammontare, limitatamente al raggiungimento del numero minimo di crediti annuali richiesto dai singoli ordinamenti.

ART. 9-bis.

(Casse di previdenza).

1. Gli enti di previdenza obbligatori per i professionisti, già disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, pur perseguendo finalità pubblicistiche, mantengono autonomia normativa e gestionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato.

2. Possono essere accorpati esclusivamente tra loro su decisione dei rispettivi organi deliberativi, ma solo per comprovate esigenze di efficienza e sicurezza nell'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto.

CAPO II

STRUTTURA DEGLI ORDINI

ART. 10.

(Organi degli Ordini professionali).

1. Gli Ordini professionali sono organizzati territorialmente secondo i loro ordinamenti professionali.

2. Gli organi di governo degli Ordini professionali a livello territoriale sono:

- a) il consiglio dell'ordine territoriale;
- b) il presidente.

3. Il consiglio dell'ordine territoriale è eletto dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea e dura in carica quattro anni. Le modalità elettorali sono stabilite in ciascun ordinamento professionale. Gli ordinamenti professionali definiscono le modalità per la nomina del Presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere.

4. I bilanci dell'Ordine territoriale sono sottoposti al controllo del collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica quattro anni scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il collegio dei revisori è eletto dagli iscritti all'albo riuniti in assemblea e dura in carica quattro anni. I componenti del collegio dei revisori non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

5. Gli organi di governo degli Ordini professionali a livello nazionale sono:

- a) il consiglio nazionale;
- b) il presidente;
- c) il comitato esecutivo;
- d) l'assemblea generale;

6. Il consiglio nazionale è eletto dai consigli locali e resta in carica per quattro anni. Le modalità elettorali sono stabilite in ciascun ordinamento professionale. Gli ordinamenti professionali definiscono le modalità per la nomina del Presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere.

7. Gli ordinamenti professionali possono prevedere l'istituzione di un comitato esecutivo composto dal presidente e da due a quattro membri designati dal consiglio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti. Le funzioni attribuite al comitato esecutivo sono definite con regolamento adottato dal Consiglio Nazionale.

8. I bilanci del Consiglio Nazionale sono sottoposti al controllo del collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi

e due supplenti, che durano in carica quattro anni scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il collegio dei revisori è eletto dai Presidenti degli Ordini territoriali riuniti in assemblea. I componenti del collegio dei revisori non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

ART. 11.

(Funzioni del Consiglio Nazionale).

1. Il Consiglio Nazionale rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti nell'albo e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti.

2. Al consiglio nazionale sono affidate le seguenti funzioni:

- 1) l'adozione di un regolamento per:
 - a) la definizione della propria organizzazione e degli affari di propria competenza;
 - b) la proposizione del regolamento di cui all'articolo 3 comma 3;
 - c) la tenuta e l'aggiornamento periodico degli albi;
 - d) la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione agli albi;
 - e) la certificazione attestante la qualificazione professionale e controllo sulla permanenza dei requisiti di iscrizione agli albi;
 - f) la formazione professionale e l'alta formazione, d'intesa con le università;
 - g) la disciplina della pubblicità professionale;
 - h) l'esercizio dell'azione disciplinare da sottoporre all'approvazione del Ministro della Giustizia.
- 2) La determinazione della misura degli oneri associativi a carico degli iscritti agli Ordini territoriali destinati alle spese di organizzazione e funzionamento;

3) l'adozione del codice di deontologia professionale;

4) la deliberazione delle nomine e delle designazioni in ambito nazionale;

5) l'emanazione di direttive generali e la definizione di obiettivi, priorità e programmi relativi all'attività di formazione e aggiornamento professionale;

6) la formulazione di pareri sui progetti di legge e di regolamenti che interessano la professione;

7) il coordinamento e la promozione dell'attività dei Consigli degli ordini territoriali per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento della categoria;

8) la vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli degli ordini territoriali;

9) la formulazione di pareri in merito alla riunione degli ordini territoriali e alla loro separazione;

10) la definizione di livelli minimi di qualità delle principali prestazioni professionali, anche d'intesa con altri Consigli Nazionali di professioni appartenenti alla medesima area;

11) la decisione in via amministrativa avverso le deliberazioni dei Consigli degli ordini territoriali in tema di iscrizione e cancellazione all'albo e all'elenco speciale, in materia disciplinare e sui ricorsi in materia elettorale;

12) la formulazione della proposta al Ministro della Giustizia delle tariffe professionali;

13) ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

ART. 11-bis.

(Funzioni dei Consigli degli Ordini territoriali).

1. Il Consiglio dell'ordine territoriale rappresenta istituzionalmente, a livello lo-

cale, gli iscritti nell'albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali.

2. Gli Ordini territoriali esercitano le seguenti funzioni:

a) provvedono alla tenuta degli albi, al loro aggiornamento e alla verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione;

b) determinano la misura degli oneri associativi a carico degli iscritti agli Ordini territoriali destinati alle spese di organizzazione e funzionamento;

c) formulano proposte o pareri nei confronti degli organi di livello nazionale;

d) al fine del mantenimento dei requisiti per l'esercizio della professione degli iscritti, attraverso l'obbligo della formazione continua, provvedono all'accreditamento, all'organizzazione e al controllo dei percorsi formativi di aggiornamento obbligatori, nel rispetto dei regolamenti adottati dal Consiglio Nazionale, organizzando appositi corsi, anche di intesa con università e istituzioni o associazioni scientifiche e culturali. Per l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento i consigli degli Ordini possono promuovere la costituzione di fondazioni anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati. In ogni caso l'organizzazione dei corsi non costituisce esercizio di attività commerciale;

e) esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

f) curano l'organizzazione degli uffici e la gestione del personale dipendente;

g) promuovono o resistono alle liti con l'eventuale potere di conciliare e transigere;

h) formulano i pareri in materia di liquidazione degli onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;

i) svolgono le altre funzioni previste dagli ordinamenti professionali e da altre disposizioni di legge o regolamentari.

ART. 12.

(Assemblea generale).

1. Il congresso nazionale è l'assemblea generale di ogni professione organizzata in Ordine. Essa favorisce la partecipazione della categoria professionale alla vita politica, sociale ed economica del Paese, onde garantire in ogni sede l'indipendenza e l'autonomia dei professionisti.

2. L'assemblea generale è formata dai delegati eletti in ciascun Ordine territoriale in proporzione al numero degli iscritti.

3. L'assemblea generale delibera sul codice deontologico e sui regolamenti proposti dal Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 11.

4. L'assemblea generale è convocata, si celebra e delibera ogni anno. I singoli ordinamenti professionali, prevedono le modalità di formazione dello statuto e del regolamento dell'assemblea generale.

ART. 13.

(Assemblea locale).

1. L'assemblea locale è composta da tutti gli iscritti all'Ordine locale.

2. L'assemblea locale elegge il consiglio dell'Ordine locale, approva annualmente i bilanci presentati dal consiglio dell'Ordine locale e delibera sulle altre questioni attribuitegli ai sensi dell'ordinamento professionale.

CAPO III

CONTROLLO DEONTOLOGICO E AMMINISTRATIVO

ART. 14.

(Funzione disciplinare e consigli di disciplina).

1. Gli ordinamenti professionali prevedono l'istituzione di organi a livello terri-

toriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Gli ordinamenti professionali definiscono i requisiti per la nomina a membro degli organi nazionali e territoriali di disciplina.

2. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme stabilite dai regolamenti formulati dal Consiglio Nazionale e approvati dal Ministro della Giustizia, le quali devono assicurare il diritto dell'incolpato a conoscere le violazioni che gli sono contestate, a prendere cognizione ed estrarre copia dei documenti che formano il fascicolo, a nominare come difensore un avvocato ovvero anche un collega del proprio Ordine professionale, a presentare memorie a discolta, ad essere personalmente sentito durante l'udienza della commissione e in generale rispettare il principio del contraddittorio e del giusto procedimento.

3. Non sono ammesse sanzioni diverse dalle seguenti:

a) l'ammonizione, che consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;

b) la censura, che consiste in una nota di biasimo resa pubblica;

c) la sospensione, che consiste nell'inibizione dall'esercizio della professione per un periodo massimo di diciotto mesi;

d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall'albo.

4. I ricorsi avverso le decisioni dell'organo territoriale di disciplina sono proposti innanzi all'organo nazionale di disciplina.

5. L'illecito disciplinare si prescrive in cinque anni.

ART. 15.

(Controllo sugli atti degli Ordini professionali e sugli organi degli Ordini professionali).

1. La vigilanza sull'attività e la gestione degli Ordini professionali è affidata al Ministro della giustizia.

2. Al fine di cui al comma 1, le deliberazioni concernenti l'approvazione dei regolamenti sono inviate entro quindici giorni dall'approvazione al Ministro della giustizia, che formula eventuali osservazioni o la richiesta di riesame entro un mese dal ricevimento. Il decorso del termine senza inoltro di tali osservazioni o richieste vale quale assenso.

3. I consigli territoriali degli Ordini professionali possono essere sciolti con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del consiglio nazionale dell'Ordine, quando compiono atti di grave e persistente violazione della legge e per impossibilità di funzionamento.

4. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un commissario straordinario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

ART. 16.

(Consiglio nazionale delle professioni intellettuali).

1. Il Consiglio nazionale delle professioni ne esprime la rappresentanza istituzionale e coordina gli indirizzi espressi dai Congressi nazionali delle singole professioni attraverso i rispettivi organismi rappresentativi, al fine di valorizzare la rilevanza sociale ed economica delle professioni intellettuali, favorendone la partecipazione all'organizzazione politica, sociale ed economica del Paese.

2. Il Consiglio nazionale delle professioni è formato da un rappresentante designato, secondo le proprie regole statutarie, dall'organismo di rappresentanza di ciascuna professione. Nella sua prima seduta il Consiglio nazionale delle professioni, convocato e presieduto dal consigliere più anziano, adotta a maggioranza

un regolamento per la definizione della propria organizzazione, determina il contributo annuale a carico degli Ordini nazionali per le spese necessarie al proprio funzionamento e all'esercizio delle sue funzioni, indi elegge le cariche previste dal regolamento.

3. Il Consiglio nazionale delle professioni deve essere consultato qualora il Governo o il Parlamento intendano consultare le parti sociali.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E DELEGA AL GOVERNO

ART. 17.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad apportare, con appositi decreti legislativi, le modifiche agli ordinamenti professionali vigenti nel rispetto delle indicazioni contenute nella presente legge. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione dei pareri vincolanti dei Consigli Nazionali delle professioni esistenti, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

2. Il parere dei Consigli Nazionali è reso entro 60 giorni dal ricevimento dello schema di decreto legislativo.

ART. 18.

(Delega al governo).

1. Entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare appositi decreti legislativi che disciplinino l'esercizio delle professioni intellettuali in forma associata,

societaria e multidisciplinare uniformandosi ai principi indicati nei commi seguenti. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) prevedere che i professionisti intellettuali, anche se iscritti a Ordini professionali diversi, possano costituire tra loro società con lo scopo di organizzare stabilmente in comune l'esercizio delle rispettive prestazioni professionali ovvero associazioni temporanee per il compimento di incarichi determinati;

b) prevedere che l'attività dei soci sia soggetta alla disciplina vigente per l'esercizio delle professioni intellettuali delle singole professioni e che nel conferimento dell'incarico affidato alla società si debba indicare specificamente il professionista o i professionisti che devono curarne l'esecuzione;

c) prevedere che la società tra professionisti non sia soggetta a fallimento;

d) prevedere che presso ogni Ordine professionale sia tenuto un registro delle società professionali e che quando la società sia formata da professionisti iscritti ad albi diversi, essa venga iscritta in ognuno di essi.

e) prevedere la cancellazione di diritto dal registro delle società professionali tenuto presso l'Ordine, qualora la società rimanga priva di soci dotati dell'abilitazione per l'iscrizione nell'albo professionale,

f) prevedere l'iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;

g) prevedere che al professionista non sia consentito di esercitare l'attività professionale in forma individuale e di partecipare a più società tra professionisti; che tuttavia più società tra professionisti possono riunirsi in associazione temporanea per il compimento di incarichi determinati;

h) prevedere che la società tra professionisti sia soggetta alla vigilanza disciplinare e deontologica degli Ordini professionali cui è iscritta, i quali determinano le sanzioni da applicarsi alle condotte censurabili e che se la violazione commessa dal professionista sia ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del professionista concorra con quella degli amministratori della società.

i) prevedere che le società tra professionisti non abbiano diritto di elettorato, attivo e passivo, nelle elezioni dei consigli locali e nazionali e che non possa essere eletto più di un socio della medesima società nel consiglio locale o nel consiglio nazionale per ogni Ordine professionale presso cui è iscritta la società;

l) prevedere che l'attività professionale svolta in forma societaria dia luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per l'attività individuale; che i contributi di carattere integrativo siano dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista in relazione agli utili conseguiti; che ai fini fiscali il reddito della società semplice tra professionista sia determinato in base all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed imputato a ciascun socio, in proporzione agli utili conseguiti;

m) prevedere che nell'associazione temporanea i rapporti interni tra i professionisti siano regolati da atto scritto antecedente l'assunzione dell'incarico indicante l'opera o il mandato da eseguire, il criterio di distribuzione dei proventi e il professionista mandatario verso il commit-

tente; che nell'associazione temporanea tra professionisti non vi è costituzione di un patrimonio comune, ma ciascun associato risponde personalmente verso i terzi delle obbligazioni assunte per il compimento dell'opera professionale e che tutti i professionisti associati sono personalmente e illimitatamente responsabili nei confronti del committente per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico;

n) prevedere che la società tra professionisti agisca sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci, ovvero di uno o più soci seguito dalla locuzione « ed altri », debba contenere l'indicazione del tipo di società tra professionisti prescelto e che l'indicazione del nome di un socio non possa essere mantenuta dopo la cessazione della sua appartenenza alla società;

o) prevedere la possibilità di costituire società di professionisti secondo lo schema della società in nome collettivo (S.T.P.), con le seguenti caratteristiche peculiari: a) i soci della società tra professionisti devono essere iscritti in albi professionali; b) i diritti di partecipazione alla società tra professionisti possono essere ceduti per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo; c) in caso di morte di uno dei soci, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi abbiano i requisiti professionali richiesti e vi acconsentano; d) l'incarico professionale conferito alla società tra professionisti può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta; e) la società deve informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l'incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, professionale richiesta; f) il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti; g) la società risponde in via diretta con il suo patri-

monio, ma il socio o i soci incaricati dal committente sono personalmente e illimitatamente responsabili verso di lui per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico; *h*) in difetto della comunicazione prevista dalla precedente lettera *e*) sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i soci; *i*) per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attività professionale rispondono inoltre personalmente e illimitatamente tutti i soci, ai sensi dell'articolo 2291 del codice civile;

p) prevedere la possibilità di costituire società di professionisti secondo lo schema della società di lavoro professionale (S.L.P.), con le seguenti caratteristiche peculiari: *a*) qualora gli ordinamenti non lo vietino, possono partecipare soggetti non professionisti; *b*) è ammessa la società di lavoro professionale uni personale; *c*) per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle norme sulla società semplice; *d*) la società acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nella sezione speciale relativa alle società tra professionisti di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96; *e*) i soci professionisti conferiscono la loro opera intellettuale per tutta la durata della società. L'obbligo di conferimento ha ad oggetto la prestazione di lavoro intellettuale del socio. In ciascun esercizio sociale, i soci sono tenuti a conferire la loro opera professionale, secondo le modalità stabilite dagli amministratori. Salvo diversa pattuizione, il valore del conferimento dell'opera intellettuale è determinato dai soci concordemente e ad esso è commisurata la partecipazione agli utili. L'adempimento dell'obbligo di conferimento dei soci professionisti si ha mediante l'effettuazione della prestazione di lavoro intellettuale a favore della società. Gli amministratori valutano il conferimento dell'opera dei soci al termine dell'esercizio sociale e propongono ai soci la percentuale di partecipazione agli utili; *f*) i compensi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale dei soci, resa contestualmente sia ai clienti in esecuzione dell'incarico ricevuto, che alla società in esecuzione dell'obbligo di conferimento

della loro opera intellettuale, costituiscono crediti della società. Al termine dell'esercizio sociale, i conferimenti di opera intellettuale, che non hanno fatto ancora sorgere crediti a favore della società, costituiscono prestazioni intellettuali in corso di esecuzione e vengono valutati dagli amministratori; *g*) oltre all'obbligo del conferimento dell'opera intellettuale, il contratto sociale può stabilire l'obbligo dei soci, o di alcuni di essi, di effettuare conferimenti accessori in denaro, crediti, beni in natura o prestazioni di servizi. Il conferimento accessorio può consistere anche nel nome del professionista o nell'apporto di clientela. Possono essere conferiti, altresì, uno o più studi professionali; *h*) se il socio non esegue il conferimento dell'opera intellettuale, secondo le modalità stabilite dagli amministratori, e se tale inadempimento si protrae per oltre sei mesi, anche non continuativi di uno stesso esercizio sociale, gli altri soci, su proposta degli amministratori, possono deliberarne l'esclusione dalla società; *i*) i soci non professionisti hanno l'obbligo di conferire in società somme di denaro, crediti o beni in natura oppure prestazioni tecniche; *l*) il socio in mora nel conferimento non può esercitare il diritto di voto; *m*) nella società di lavoro professionale per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. Ciascun socio professionista è personalmente e illimitatamente responsabile, in solido con la società, per i danni causati dall'attività professionale da lui svolta in attuazione dell'oggetto sociale. Qualora il fatto determinante la responsabilità sia ricollegabile esclusivamente alle direttive impartite dalla società, risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Se non è individuabile il socio professionista che ha causato il danno rispondono la società e tutti i soci personalmente ed illimitatamente; *m*) i creditori di obbligazioni sociali per danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale non possono pretendere, anche se la società è in liquidazione, il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale; *n*) per le obbligazioni sociali relative a danni derivanti dall'eserci-

zio dell'attività professionale, che abbiano causato la riduzione o la perdita del patrimonio della società o la sua insolvenza, il socio, che ha eseguito la prestazione professionale che ha causato il danno, è responsabile verso gli altri soci e gli altri creditori sociali del danno che ha cagionato, limitatamente alla riduzione del patrimonio netto della società o alla sua perdita; o) i creditori di obbligazioni sociali diverse da quelle relative a danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, i quali risultino insoddisfatti, anche parzialmente, dalla esecuzione sui beni sociali, possono esercitare l'azione di responsabilità verso gli amministratori della società che abbiano agito intenzionalmente a danno dei creditori sociali. I soci, che sono responsabili verso i creditori sociali, possono intervenire nel procedimento civile instaurato contro la società. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato nei confronti dei soci, che possono proporre appello contro di essa; p) la partecipazione ad una società di lavoro è incompatibile con la partecipazione ad altra società di lavoro intellettuale salvo espresso consenso di tutti i soci, professionisti e non; q) le quote di partecipazione alla società dei soci professionisti non sono trasferibili a terzi. Le quote di partecipazione alla società dei soci non professionisti sono trasferibili a terzi, salva diversa pattuizione nel contratto sociale. La quota di partecipazione agli utili connessa ai conferimenti accessori effettuati dai soci professionisti e dai soci non professionisti non può essere superiore al 25 per cento. La quota di partecipazione agli utili connessa al conferimento dell'opera dei soci è determinata dagli amministratori in relazione al conferimento dell'opera effettuato; r) i soci decidono con la maggioranza dei voti determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, salvo diversa pattuizione; s) l'amministrazione della società non può essere affidata a persone diverse dai soci professionisti della società. Salvo diverso patto, l'amministrazione della società spetta a ciascun socio professionista disgiuntamente dagli altri; t) la

rappresentanza della società verso i terzi e in giudizio spetta ai soci amministratori, disgiuntamente tra loro, a meno che l'atto costitutivo non disponga diversamente. La rappresentanza della società non può essere affidata a persone diverse dai soci professionisti della società; u) l'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. La società deve informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l'incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. Il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi. In difetto di scelta, la società prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato comunica al cliente il nome del socio o dei soci incaricati. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. In difetto della comunicazione prescritta, per le obbligazioni sociali per danni derivanti dalla prestazione professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società, sono responsabili illimitatamente tutti i soci. La prestazione professionale è svolta direttamente dal singolo professionista, secondo le regole, anche deontologiche, della professione di appartenenza; v) i crediti della società, derivanti dall'esercizio dell'attività professionale dei soci, sono crediti di lavoro intellettuale di cui all'articolo 2751-bis n. 2 del codice civile; w) il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore. La partecipazione sociale non può formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro e pignoramento; x) il risultato di esercizio è determinato con il criterio di cassa, salvo per quanto attiene agli ammortamenti, ai costi per i canoni di *leasing* e agli accantonamenti per trattamento di fine rapporto di

lavoro dipendente. Qualora l'esercizio sociale chiuda in perdita, i soci eseguono i versamenti necessari per la integrale copertura della perdita nella stessa misura in cui partecipano agli utili. Fino a che ciascun socio non abbia coperto la quota di perdita d'esercizio a lui imputata in base al rendiconto, gli amministratori non erogano al socio acconti sugli utili in corso di maturazione. I crediti dei soci verso la società per gli utili da distribuire derivanti dai conferimenti d'opera intellettuale, sono assimilati ai crediti di lavoro di cui all'articolo 2751, *bis* n. 2) del codice civile. Il credito del socio professionista verso la società per gli utili da distribuire può essere pignorato dal creditore particolare del socio fino ad un ammontare massimo di un quinto. Il credito del socio non professionista verso la società per gli utili da distribuire ha natura chirografaria; y) il socio che non esegue la prestazione professionale a favore della società al cui conferimento si è obbligato con il contratto sociale, è escluso dalla società. Non può essere escluso dalla società il socio professionista che, pur non avendo effettuato i versamenti a copertura della sua quota di partecipazione alle perdite, continui a lavorare per la società, conferendo la sua opera professionale. In tal caso, egli non avrà diritto agli acconti sugli utili e

non potrà percepire gli utili dopo l'approvazione del rendiconto, fino a che non avrà coperto la quota di perdita a lui spettante; z) i crediti della società derivanti dalle prestazioni professionali rese alla clientela sono soggetti al contributo integrativo eventualmente dovuto alla Cassa di Previdenza di appartenenza di ciascun professionista incaricato della prestazione. La società vanta un diritto di rivalsa nei confronti della clientela per il contributo integrativo applicato. È vietata la rinuncia alla rivalsa.

q) è ammessa la costituzione di associazioni tra professionisti per l'esercizio in comune della professione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1 della Legge 1 febbraio 2006, n. 43, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati all'articolo 4 della medesima legge.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Nomisma SpA, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00276 Realacci, 7-00284 Garofalo e 7-00305 Monai sulla adozione di misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico	21
---	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 maggio 2010.

Audizione dei rappresentanti di Nomisma SpA, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00276 Realacci, 7-00284 Garofalo e 7-00305 Monai sulla adozione di misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
SEDE REFERENTE:	
Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri	22
Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	31
SEDE REFERENTE:	
Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Emendamenti testo unificato C. 82-A Stucchi ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	30
AVVERTENZA	30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 18 maggio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 11.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO, indi del vicepresidente Roberto ZACCARIA, indi del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza

del Consiglio Aldo Brancher e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 11.30.

Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che per il gruppo Lega Nord Padania è entrato a far parte del Comitato permanente per i pareri il deputato Pierguido Vanalli in sostituzione del deputato Raffaele Volpi.

La Commissione prende atto.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio 2010.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al disegno di legge in esame, raccolti nel fascicolo in distribuzione (*vedi allegato*). Fa presente che alcune delle proposte emendative presentate – comprese alcune di grande rilievo e interesse – risultano inammissibili, in quanto vertenti su materie che non appaiono riconducibili a quelle del provvedimento, ovvero in quanto prive di adeguata copertura finanziaria.

Ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 123-*bis* del regolamento, ferme restando le regole generali in materia di inammissibilità, di cui all'articolo 89 del Regolamento medesimo, devono ritenersi inammissibili le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concernono materia estranea al loro oggetto, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate come definiti dalla legislazione contabile.

Al riguardo ricorda altresì che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Per quanto concerne i profili finanziari, ricorda che la citata disposizione dell'articolo 123-*bis* del regolamento comporta che alle proposte emendative riferite al presente provvedimento debba applicarsi l'obbligo di compensatività degli effetti finanziari.

Alla luce di tali criteri, rileva che risultano inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

gli articoli aggiuntivi Ria 20.01 e 21.01 che intervengono sulla materia dell'elezione del presidente di provincia stabilendo nuove modalità rispetto al sistema vigente nonché in materia di incompatibilità (Ria 21.01); l'articolo aggiuntivo Tassone 24.04 che introduce la possibilità di presentare una mozione di sfiducia costruttiva con riferimento al presidente di provincia ed al sindaco; l'articolo aggiuntivo Favia 24.03 che reca nuove norme in materia di incompatibilità per i componenti delle giunte; l'articolo aggiuntivo Tassone 24.05 che interviene in materia di limite del doppio mandato per l'elezione alla carica di sindaco;

gli articoli aggiuntivi Cavallaro 28.04, Vanalli 28.05, Antonino Foti 28.06 e 28.07, Schirru 28.08 che intervengono – con norme di dettaglio – sulle modalità di accesso alla carica di segretario comunale e su profili di carattere organizzativo che attengono alla loro assegnazione;

gli emendamenti Codurelli 10.9, 10.10 e 10.11 e gli articoli aggiuntivi Volpi 13.02 e Lanzillotta 13.03 che recano disposizioni riguardanti la città di Campione d'Italia.

Risultano inoltre inammissibili per carenza di compensazione le seguenti proposte emendative: l'emendamento 8.31 Quartiani; l'emendamento 10.9 Codurelli, già dichiarato inammissibile per estraneità di materia; l'articolo aggiuntivo 16.01 Giovanelli; l'emendamento 28.03 Ciccanti.

Avverte inoltre che risulta inammissibile l'emendamento 3.28 Lo Monte in quanto, sopprimendo le province, si pone in contrasto con l'articolo 114 della Costituzione.

Infine, intende precisare che sono stati considerati ammissibili gli emendamenti Favia 1.12 e gli articoli aggiuntivi Giova-

nel 1.02, Ciccanti 1.03 nel presupposto che il funzionamento del Comitato ivi previsto possa essere garantito utilizzando le risorse strumentali, finanziarie e di personale disponibili a legislazione vigente.

Sono stati considerati ammissibili gli emendamenti Lanzillotta 2.34, Calderisi 2.36, Vassallo 2.37 nel presupposto che rapporti finanziari tra lo Stato agli enti locali che verranno definiti con i provvedimenti di attuazione del federalismo fiscale tengano conto dell'attribuzione delle nuove funzioni ai comuni in materia di gestione dei servizi scolastici.

È stato considerato ammissibile l'articolo aggiuntivo Conte 4.03 nel presupposto che l'istituzione della Conferenza permanente del Lazio, ivi prevista, non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed il finanziamento della Conferenza stessa sia a valere sulle risorse della regione Lazio e dei relativi enti locali.

È stato considerato ammissibile l'articolo aggiuntivo Cavallaro 11.01 nel presupposto che gli enti ivi richiamati garantiscano il funzionamento degli uffici, organi o commissione in questione la cui istituzione peraltro è facoltativa avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

È stato considerato ammissibile l'articolo aggiuntivo Giovanelli 13.01 nel presupposto che il funzionamento della Conferenza ivi prevista possa essere assicurato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

È stato considerato ammissibile l'emendamento Rosso 14.4 nel presupposto che l'attuazione della delega secondo le finalità recate dall'emendamento non implichi la costituzione di nuove province.

È stato considerato ammissibile l'emendamento Conte 14.16 nel presupposto che il riequilibrio finanziario previsto nell'emendamento sia raggiunto nell'ambito delle risorse previste dalla normativa vigente.

Sono stati considerati ammissibili gli emendamenti Tassone 16.2 e Giovanelli 16.3 nel presupposto che l'istituzione del difensore civico e il finanziamento della

sua attività sia effettuato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

È stato altresì considerato ammissibile l'articolo aggiuntivo 23.01 del Governo nel presupposto che siano forniti, anche nell'ambito di una successiva relazione tecnica, dati ed elementi di valutazione idonei a dimostrare l'assenza di effetti finanziari a carico delle amministrazioni pubbliche di provenienza dei soggetti collocati fuori ruolo o in aspettativa.

È stato altresì considerato ammissibile l'emendamento Ciccanti 29.6 nel presupposto che il servizio di *auditing* interno possa essere svolto a valere sulle risorse umane e finanziarie degli enti interessati, senza compromettere il necessario rispetto dei vincoli di bilancio del patto di stabilità interno, cui gli enti in questione sono soggetti.

Avverte infine che l'emendamento Cavallaro 10.8 non è riferibile al testo dell'articolo 10 e non sarà quindi posto in votazione.

Mario TASSONE (UdC) intende svolgere alcune considerazioni con riguardo alla dichiarazione di inammissibilità riferita al proprio articolo aggiuntivo 24.04, che introduce la possibilità di presentare una mozione di sfiducia costruttiva con riferimento al presidente di provincia ed al sindaco.

In proposito, pur non intendendo entrare nel merito delle valutazioni di ammissibilità effettuate dal presidente, ricorda che nel corso dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 588, da lui presentata, recante « modifica all'articolo 52 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia », era stata prospettata l'opportunità di affrontare tale tematica nell'ambito del provvedimento in esame. Ci si trova invece di fronte ad una dichiarazione di inammissibilità, nonostante l'esame della suddetta proposta di legge fosse stato sospeso proprio al fine di poter

discutere la questione nell'ambito della più ampia tematica del disegno di legge sulla carta delle autonomie (C. 3118).

Si chiede quindi se, nel prosieguo dell'iter, vi sia la possibilità di individuare una diversa formulazione del proprio articolo aggiuntivo, eventualmente da parte del relatore cui è consentito presentare emendamenti anche oltre il termine, così da poter affrontare la materia.

Raffaele VOLPI (LNP) intende esprimere alcune perplessità sulla valutazione di inammissibilità effettuata con riferimento al proprio articolo aggiuntivo 13.02 che – analogamente all'articolo aggiuntivo Lanzillotta 13.03 – reca disposizioni riguardanti la città di Campione d'Italia.

Non comprende, infatti, quale possa essere una sede più idonea per affrontare tali profili se non nell'ambito di un disegno che riguarda gli enti locali. Le stesse considerazioni riguardano gli articoli aggiuntivi presentati con riferimento alla figura del segretario comunale.

Ferma restando l'opportunità di una discussione e di una valutazione nel merito delle suddette proposte emendative, esprime quindi il proprio dissenso rispetto alla dichiarazione di inammissibilità formulata dal presidente.

Paolo FONTANELLI (PD) esprime perplessità per la dichiarazione di inammissibilità, per carenza di compensazione, dell'articolo aggiuntivo Giovanelli 16.01. La proposta emendativa istituisce l'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali. Considerato che l'anagrafe in questione rientra nel progetto di informatizzazione e modernizzazione telematica della pubblica amministrazione già previste dall'ordinamento, non si vede quali sarebbero i costi aggiuntivi dell'intervento proposto.

Pierluigi MANTINI (UdC) ritiene che la dichiarazione di inammissibilità per estraneità di materia degli articoli aggiuntivi Ria 20.01 e 21.01 confermi che non vi è reale disponibilità, da parte della maggioranza, a riordinare l'attuale « giungla »

amministrativa e a discutere del ruolo delle province. Le proposte emendative in questione propongono un modello alternativo di provincia a Costituzione invariata basato sull'elezione in secondo grado: non si vede, a suo giudizio, perché dovrebbero essere inammissibili in un provvedimento che riforma l'ordinamento degli enti locali.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che andrebbe posta al Presidente della Camera una questione relativa alla correttezza del ricorso allo strumento del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per un provvedimento di riforma a contenuto ordinamentale. Il ricorso a tale strumento da parte del Governo determina infatti un regime di ammissibilità degli emendamenti del tutto peculiare e non giustificato a fronte di un provvedimento con tale contenuto: in particolare, non appare giustificata l'inammissibilità per carenza di copertura finanziaria. Ritiene inoltre che il vaglio di ammissibilità esercitato dalla presidenza sugli emendamenti riferiti al provvedimento in esame sia stato, soprattutto sotto il profilo della materia, ingiustificatamente più severo e restrittivo di quello esercitato sugli emendamenti presentati all'altro disegno di legge collegato discusso dalla Commissione in queste settimane (C. 3209-bis) e attualmente all'esame dell'Assemblea.

David FAVIA (IdV) esprime perplessità per la dichiarazione di inammissibilità del suo articolo aggiuntivo 24.03, che interviene in materia di composizione delle giunte provinciali e comunali, stabilendo alcune incompatibilità. Ritiene che si tratti di una materia della quale non si possa dire che non sia direttamente affrontata dal provvedimento in esame. Invita pertanto la presidenza ad un ripensamento al riguardo.

Donato BRUNO, *presidente*, considerato che alcuni gruppi hanno chiesto di poter seguire l'informativa urgente del Governo in Assemblea sul grave attentato in Afghanistan nel quale due militari italiani

sono rimasti uccisi ed altri due feriti. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta, riservandosi di rispondere alle questioni testé poste in relazione alle dichiarazioni di inammissibilità.

La seduta termina alle 12.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 13.15.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

Donato BRUNO, *presidente*, con riguardo alle questioni poste nella seduta antimeridiana da alcuni deputati in relazione alla dichiarazione di inammissibilità di taluni emendamenti, fa presente che l'articolo aggiuntivo Giovanelli 16.01 – sul quale erano stati evidenziati profili di inammissibilità per carenza di compensazione – potrà essere considerato ammissibile purché venga riformulato prevedendo una clausola di invarianza degli oneri che consenta, in questa fase, di reconsiderarlo come ammissibile per quanto attiene al rispetto dei criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o

minori entrate come definiti dalla legislazione contabile.

Per quanto riguarda invece le proposte emendative dichiarate inammissibili per estraneità di materia, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame è finalizzato a dare attuazione alla lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, con esclusivo riguardo alla parte che attribuisce alla legislazione esclusiva statale la definizione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.

In tale quadro, il provvedimento reca misure per razionalizzare le modalità di esercizio delle funzioni, per favorire l'efficienza e l'efficacia nonché per ridurre i costi. Il disegno di legge si articola in dieci Capi che riguardano, rispettivamente, i principi generali, le funzioni fondamentali degli enti territoriali e le funzioni amministrative degli enti locali, la razionalizzazione – sotto il profilo degli ambiti territoriali e delle relative funzioni – delle province e degli uffici decentrati dello Stato, la soppressione di enti ed organismi, la composizione e le attribuzioni degli organi degli enti locali, alcune norme in materia di piccoli comuni, la figura del direttore generale degli enti locali e disposizioni in materia di controlli.

Alla luce di tali considerazioni, e come già evidenziato nella seduta di questa mattina, fa presente che le proposte emendative che affrontano la materia elettorale e delle incompatibilità investono una tematica di assoluto rilievo la quale, proprio per la sua complessità ed importanza, necessita di un approfondimento in una sede propria che consenta di esaminare, in un unico contesto, tutti i profili che attengono ai procedimenti elettorali.

Il disegno di legge in esame interviene invece in materia di organi degli enti locali con i soli articoli contenuti al Capo VI che modificano unicamente la composizione numerica dei consigli comunali e provinciali, delle giunte comunali e provinciali e recano talune disposizioni che attengono alle attribuzioni dei consigli ed alla delega di funzioni da parte del sindaco.

Rileva pertanto che gli articoli aggiuntivi Ria 20.01 e 21.01, che intervengono con disposizioni analitiche modificando l'intero procedimento elettorale che riguarda il presidente della provincia e le cause di incompatibilità, investono una materia – quella elettorale – ulteriore rispetto alla materia della composizione dei consigli e delle giunte provinciali, affrontata dal disegno di legge in esame.

Analogamente, l'articolo aggiuntivo Favia 24.03, che prevede specifiche norme sull'incompatibilità dei componenti delle giunte, investe una materia non direttamente affrontata dal provvedimento in esame e che attiene più propriamente alla materia elettorale *lato sensu* intesa.

Rileva che le stesse considerazioni valgono per l'articolo aggiuntivo Tassone 24.04 il quale, introducendo la possibilità di presentare una mozione di sfiducia costruttiva con riferimento al presidente di provincia ed al sindaco, investe la tematica dello scioglimento del consiglio con tutte le questioni che attengono più propriamente alla materia elettorale.

A loro volta, gli articoli aggiuntivi Volpi 13.02 e Lanzillotta 13.03, che recano disposizioni riguardanti la città di Campione d'Italia, intervengono con disposizioni riferite ad un solo comune – seppure dotato di particolari caratteristiche sotto il profilo istituzionale, valutario e doganale – nell'ambito di un provvedimento che attiene a profili ordinamentali e di carattere generale e si propone di dettare la cornice di riferimento per lo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dalla Costituzione.

Ribadisce, in conclusione, la valutazione di ammissibilità in precedenza enunciata richiamando l'articolo 123-*bis* del regolamento che, ferme restando le regole generali in materia di inammissibilità di cui all'articolo 89 del Regolamento medesimo, fa presente che devono ritenersi inammissibili le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concernono materia estranea al loro oggetto, ovvero contrastano con i criteri per l'in-

troduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate come definiti dalla legislazione contabile.

Oriano GIOVANELLI (PD) preso atto di quanto testè evidenziato dal presidente, riformula il proprio articolo aggiuntivo 16.01 (*vedi allegato*).

Donato BRUNO, *presidente relatore*, esprime il parere di competenza sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati con riferimento agli articoli da 1 a 13, riservandosi di esprimere successivamente il parere sulle restanti proposte emendative.

In particolare, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 Giovanelli, invita al ritiro dell'emendamento 1.2 Favia, propone l'accantonamento dell'emendamento 1.3 Lanzillotta, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 1.4 Ciccanti, nonché degli identici emendamenti 1.5 Naccarato e 1.6 Rosso. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.7 Calderisi. Sull'emendamento 1.8 Lanzillotta esprime parere favorevole limitatamente al comma 2 e parere contrario sulla restante parte. Invita al ritiro dell'emendamento 1.9 Ciccanti, esprime parere contrario sull'emendamento 1.10 Ciccanti, propone l'accantonamento dell'emendamento 1.11 Giovanelli. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.12 Favia e sugli articoli aggiuntivi 1.0.1 Giovanelli, 1.0.2 Giovanelli e 1.0.3 Ciccanti.

Esprime parere contrario sull'emendamento 2.1 Ciccanti, invita al ritiro dell'emendamento 2.2 Stasi, esprime parere contrario sull'emendamento 2.3 Favia. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 2.4 Calderisi a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole: « spettanti alle » con le seguenti: « delle ». Esprime parere contrario sugli emendamenti 2.5 Tassone e 2.6 Cavallaro, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.7 Bosi, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.8 Quartiani e 2.9 Favia. Invita al ritiro dell'emendamento 2.10 Tassone, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.11 Giovanelli, 2.12

Bosi, sugli identici emendamenti 2.13 Donadi e 2.14 Tassone, nonché sugli emendamenti 2.15 Cavallaro e 2.16 Favia. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti 2.17 Tassone e 2.18 Donadi, invita al ritiro dell'emendamento 2.19 Tassone, propone l'accantonamento degli emendamenti 2.20 Cavallaro, 2.22 Giovanelli e 2.23 Quartiani, nonché degli identici emendamenti 2.21 Favia e 2.24 Tassone, esprime parere contrario sull'emendamento 2.25 Cavallaro, propone l'accantonamento degli identici emendamenti 2.26 Donadi, 2.27 Tassone, 2.28 Giovanelli e dell'emendamento 2.29 Lanzillotta, invita al ritiro dell'emendamento 2.30 Tassone, esprime parere contrario sull'emendamento 2.31 Favia, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.32 Vanalli, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.33 Lanzillotta, 2.34 Lanzillotta, 2.35 Giovanelli, 2.36 Calderisi, 2.37 Vassallo, 2.38 Favia, 2.39 Giovanelli, 2.40 Ciccanti, 2.41 Tassone, sugli identici emendamenti 2.42 Favia e 2.43 Tassone, 2.44 Calderisi, 2.45 Favia, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.46 Calderisi, invita al ritiro dell'emendamento 2.47 Bosi, esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1 Ria, 3.2 Ciccanti e 3.3 Stasi, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.4 Calderisi a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole: « spettanti alle » con le seguenti: « delle ». Esprime parere contrario sull'emendamento 3.5 Calderisi, invita al ritiro dell'emendamento 3.6 Favia, esprime parere contrario sull'emendamento 3.7 Calderisi riservandosi comunque un'ulteriore valutazione, esprime parere favorevole 3.8 Calderisi, esprime parere contrario sugli emendamenti 3.9 Calderisi, 3.10 Calderisi, 3.11 Calderisi e 3.12 Calderisi, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.13 Calderisi, esprime parere contrario sugli emendamenti 3.14 Calderisi, 3.15 Calderisi, 3.16 Calderisi, 3.17 Lanzillotta, 3.18 Calderisi, 3.19 Lanzillotta, 3.20 Calderisi, 3.21 Lanzillotta, 3.22 Lanzillotta, 3.23 Lanzillotta, 3.24 Calderisi, 3.25 Lanzillotta 3.26 Naccarato e 3.27 Rosso nonché sull'articolo aggiuntivo 3.0.1 Stasi.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1 Stasi e 4.2 Ciccanti, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.3 Calderisi a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole: « spettanti alle » con le seguenti: « delle ». Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi 4.0.1 Ciccanti e 4.0.2 Lanzillotta, 4.0.3 Conte, esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1 Tassone e 5.2 Calderisi, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.3 Calderisi, esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1 Favia, 6.2 Favia e 6.3 Ciccanti, invita al ritiro dell'emendamento 6.4 Lanzillotta, esprime parere contrario sull'emendamento 6.5 Tassone, invita al ritiro dell'emendamento 6.6 Calderisi, esprime parere contrario sugli emendamenti 6.8 Stasi, 6.7 Favia, esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1 Giovanelli purché riformulato nei termini che proporrà, esprime parere favorevole sull'emendamento 7.2 Calderisi, esprime parere contrario sull'emendamento 7.3 Giovanelli, esprime parere favorevole sull'emendamento 7.4 Lanzillotta purché riformulato nei termini che proporrà, invita al ritiro dell'emendamento 8.1 Favia, esprime parere contrario sugli emendamenti 8.2 Quartiani, 8.3 Ciccanti, 8.4 Bosi, 8.5 Tassone, 8.6 Giovanelli, 8.7 Ciccanti, 8.8 Tassone, 8.9 Favia, 8.10 Donadi, 8.11 Tassone, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 8.12 Volpi, 8.13 Giovanelli, 8.14 Lanzillotta, nonché sugli identici emendamenti 8.15 Dal Lago e 8.16 Calderisi, esprime parere contrario sugli emendamenti 8.17 Calderisi, 8.18 Stasi, 8.19 Stasi, 8.20 Stasi, 8.21 Ciccanti, 8.22 Favia, 8.23 Ciccanti e 8.24 Vannucci. Sull'emendamento 8.25 Vannucci esprime una valutazione favorevole in linea di principio occorrendo tuttavia una riflessione ulteriore che conduca ad una eventuale nuova formulazione, esprime parere contrario sull'emendamento 8.26 Vannucci, propone di accantonare l'emendamento 8.27 Ciccanti, esprime parere contrario sugli identici emendamenti 8.28 Favia, 8.29 Tassone, sugli emendamenti 8.30 Vannucci, 8.31 Quartiani, 8.32 Ciccanti, 8.33 Favia, 8.34

Stasi, 8.35 Tassone. Esprime parere favorevole limitatamente alla lettera *b*) per quanto riguarda l'emendamento 8.36 Ciccanti esprimendo parere contrario sulla lettera *a*), esprime parere contrario sugli emendamenti 8.37 Stasi, 8.38 Favia, 8.39 Favia, invita al ritiro dell'emendamento 8.40 Calderisi, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 8.0.1 Tassone, esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1 Ciccanti e 9.2 Stasi, esprime parere favorevole sull'emendamento 9.3 Ciccanti, esprime parere contrario sugli emendamenti 9.4 Stasi e 9.5 Stasi, esprime parere favorevole sull'emendamento 9.6 Favia se riformulato nei termini che proporrà, esprime parere favorevole sull'emendamento 9.7 Calderisi a condizione che siano sostituite le parole « non sia anteriore » con la seguente: « corrisponda ». Esprime parere contrario sull'emendamento 9.8 Ciccanti, esprime parere favorevole sull'emendamento 10.1 Calderisi, esprime parere contrario sull'emendamento 10.2 Tassone, invita al ritiro dell'emendamento 10.3 Vanalli, esprime parere favorevole sull'emendamento 10.4 Calderisi, invita al ritiro dell'emendamento 10.5 Favia in quanto già ricompreso in precedenti emendamenti, esprime parere contrario sull'emendamento 10.6 Ciccanti, esprime parere favorevole sull'emendamento 10.7 Calderisi purché la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni coincida con la data del trasferimento effettivo delle risorse; esprime parere contrario sull'emendamento 11.1 Donadi, nonché sugli identici emendamenti 11.2 Stasi, 11.3 Giovanelli e sull'emendamento 11.4 Fallica. Esprime parere favorevole sull'emendamento 11.5 Calderisi, esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 11.6 Calderisi purché la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni coincida con la data del trasferimento effettivo delle risorse, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo 11.01 Cavallaro, esprime parere contrario sugli emendamenti 12.1 Stasi, 12.2 Stasi, 12.3 Favia, 12.4 Favia, 12.5 Calderisi pur essendo disponibile ad un approfondimento, esprime parere contrario sugli emenda-

menti 12.6 Stasi, 12.7 Giovanelli, 12.8 Favia, 12.9 Favia, esprime parere favorevole sull'emendamento 12.10 Calderisi, esprime parere contrario sull'emendamento 12.11 Favia, invita al ritiro dell'emendamento 12.12 Favia in quanto vi è già la previsione dell'articolo 12, comma 1, lettera *a*), esprime parere contrario sugli identici emendamenti 12.13 Bosi e 12.14 Favia, esprime parere favorevole sull'emendamento 12.15 Stasi purché riformulato nel senso di prevedere che sia garantito che non vi siano ulteriori costi per la gestione del personale e degli organi della rappresentanza politica; esprime parere favorevole sull'emendamento 12.16 Calderisi purché la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni coincida con la data del trasferimento effettivo delle risorse, invita al ritiro dell'emendamento 12.0.1 Calderisi, esprime parere contrario sull'emendamento 13.1 Tassone, esprime parere favorevole sull'emendamento 13.2 Giovanelli limitatamente alle lettere *a*) e *d*) parere contrario sulle lettere *b*) e *c*); esprime parere favorevole sull'emendamento 13.3 Dal Lago, invita al ritiro dell'emendamento 13.4 Marchi e dell'emendamento 13.5 Calderisi, esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.6 Calderisi e 13.7 Calderisi, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo 13.0.1 Giovanelli.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello del relatore, riservandosi di valutare le riformulazioni, preannunciate dal relatore, che saranno proposte.

Giuseppe CALDERISI (PdL), con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, su taluni dei quali il presidente e relatore si è riservato di esprimersi in un secondo momento, ritiene che alcuni di essi siano effettivamente meritevoli di riflessione. Si riferisce in particolare ad alcuni emendamenti che tendono a prevenire l'insorgenza di conflitti di competenza tra regioni ed enti locali nei casi in cui le regioni non esercitano in proprio talune funzioni ad esse conferite ma le abbiano attribuite agli enti locali.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 18 maggio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.40.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

Emendamenti testo unificato C. 82-A Stucchi ed abb. (Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI (PdL), presidente relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e gli emendamenti 1.10, 2.10, 2.11, 3.10, 3.11, 4.10 della Commissione, nonché il subemendamento Borghesi 0.2.11.1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

Emendamenti C. 3209-bis-A.

ALLEGATO

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (C. 3118 Governo ed abb.).**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 114 con le seguenti: dagli articoli 5 e 114.

1. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lettera p) aggiungere le seguenti: e dell'articolo 118 della Costituzione.

1. 2. Favia, Donadi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La identificazione delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, la loro attribuzione ai diversi livelli di governo locale e la loro riorganizzazione è operata sulla base del criterio della semplificazione e specializzazione delle funzioni sulla base del criterio generale di attribuire ai comuni le funzioni connesse all'erogazione dei servizi di prossimità direttamente erogati ai cittadini e alle imprese e alle province e città metropolitane la programmazione, regolazione e gestione dei servizi a rete e delle reti di servizi che richiedano una connessione e integrazione sovracomunale al fine di rendere più efficiente ed efficace l'organizzazione e gestione dei servizi medesimi. Ciascuna fun-

zione è attribuita in via esclusiva ad un solo livello di governo al fine di rendere responsabile e controllabile ciascun ente per i risultati conseguiti, eliminare duplicazioni e sovrapposizioni funzionali e organizzative nonché ridurre i costi complessivi delle amministrazioni pubbliche.

1. 3. Lanzillotta.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, sono individuate e trasferite le restanti funzioni amministrative.

1. 4. Ciccanti.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto delle peculiarità del territori montani al sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione.

*** 1. 5.** Naccarato.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto delle peculiarità del territori montani al sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione.

*** 1. 6.** Rosso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La presente legge e i decreti legislativi emanati in base alle deleghe ivi

previste sono inderogabilmente attuati in conformità con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita, nonché in conformità con la disciplina del patto di stabilità interno, assicurando la coerenza tra le funzioni individuate e trasferite e la dotazione delle risorse umane, strumentali, organizzative e finanziarie.

1. 7. Calderisi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I comuni e le province organizzano le proprie funzioni secondo i principi della programmazione delle attività e della pianificazione degli interventi e le gestiscono sulla base dei principi di efficienza e di economicità, nel rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio e di mantenimento della stabilità finanziaria di lungo periodo, di controllo e verifica dei risultati dell'azione amministrativa secondo i principi e le modalità indicati dalle leggi 196/2009 e 15/2009. Le funzioni relative all'erogazione di servizi e prestazioni ai cittadini ed alle imprese sono esercitate in modo da semplificare le procedure, garantire trasparenza e facilità di accesso.

2. I comuni, le province e le città metropolitane organizzano le rispettive funzioni valorizzando, in applicazione del principio di sussidiarietà, l'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e per l'erogazione di servizi e prestazioni di interesse pubblico.

All'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere da a) fino ad e).

1. 8. Lanzillotta.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: La presente legge aggiungere le seguenti: in coerenza con l'obiettivo di razionalizzare le funzioni ed eliminarne le duplicazioni.

1. 9. Ciccanti.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) la soppressione di enti e organismi che operano in ambito statale, regionale e locale con l'obiettivo che le funzioni da questi esercitate spettino ad uno degli enti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione »;

b) *sopprimere le lettere e) e f).*

1. 10. Ciccanti.

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: dei consigli e e le parole: di consiglieri e.

1. 11. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Autonomia normativa e organizzativa dei comuni e delle province).

1. L'autonomia normativa e organizzativa dei comuni e delle province è finalizzata ad assicurare l'espletamento del ruolo e dei compiti di ciascun ente territoriale assicurandone l'efficiente funzionamento e l'esercizio delle funzioni di competenza. Essa comprende:

a) la potestà sull'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni;

b) la programmazione e la pianificazione delle funzioni spettanti;

c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;

d) la gestione finanziaria e contabile;

e) l'informazione, la statistica e la raccolta ed elaborazione dei dati;

f) il controllo interno;

g) l'assunzione e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale;

h) la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere da a) a g); all'articolo 3, comma 1, sopprimere le lettere da a) a f) e, alla lettera g), le parole da: la vigilanza e il controllo nelle aree funzionali di competenza e; all'articolo 8, sopprimere il comma 2 e, dal comma 3 del medesimo articolo, la parola g).

1. 01. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Graziano, Vassallo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Comitato tecnico paritetico per l'attuazione del federalismo amministrativo).

1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di cui al Capo II e al Capo IV, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un Comitato tecnico paritetico per l'attuazione del federalismo amministrativo, di seguito denominato « Comitato », formato da 14 componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma della Costituzione.

2. Partecipano alle riunioni del Comitato un rappresentante tecnico della Ca-

mera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

3. Il Comitato opera nell'ambito della Conferenza unificata e svolge i seguenti compiti: monitoraggio del federalismo istituzionale e amministrativo; raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione degli articoli 117, secondo comma e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge; monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali.

4. Il Comitato trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, e ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.

1. 02. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

È istituito entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso la Conferenza Unificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato paritetico di 12 componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma della Costituzione designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Anci e dall'Upi. Il Comitato svolge i seguenti compiti: moni-

toraggio del federalismo istituzionale e amministrativo; raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione degli articoli 117, secondo comma e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali e locali. Il Comitato verifica lo stato di attuazione della legge e il rispetto dei termini previsti dalla legge, riferendo periodicamente alla Conferenza Unificata.

È riconosciuta all'Anci e all'Upi, in quanto associazioni maggiormente rappresentative, la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale rispettivamente dei comuni e delle città metropolitane all'Anci e delle province all'Upi, anche al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione.

* 1. 03. Ciccanti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

3. È istituito, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso la Conferenza Unificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato paritetico di 12 componenti, composto per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma della Costituzione designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Anci e dall'Upi. Il Comitato svolge i seguenti compiti: monitoraggio del federalismo istituzionale e amministrativo; raccolta ed analisi della legislazione dei provvedimenti statali relativi all'attuazione degli articoli 117, secondo comma e dell'articolo 118 della Costituzione, raccolta ed analisi della legislazione e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione della presente legge; monitoraggio del riordino degli enti di amministrazione centrale e periferica statale e degli enti e agenzie statali, regionali

e locali. Il Comitato verifica lo stato di attuazione della legge e il rispetto dei termini previsti dalla legge, riferendo periodicamente alla Conferenza Unificata.

È riconosciuta all'Anci e all'Upi, in quanto associazioni maggiormente rappresentative, la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale rispettivamente dei comuni e delle città metropolitane all'Anci e delle province all'Upi, anche al fine di assicurare la costante applicazione del principio di leale e reciproca collaborazione.

* 1. 04. Favia, Donadi.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Ferma restando la programmazione regionale, sono funzioni fondamentali dei comuni:

a) la normazione sulla programmazione e lo svolgimento delle funzioni;

b) la programmazione e la pianificazione delle funzioni spettanti;

c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;

d) il controllo interno;

e) la gestione finanziaria e contabile;

f) la vigilanza ed il controllo nelle aree funzionali di competenza;

g) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

h) il coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;

i) la realizzazione di processi di semplificazione amministrativa nell'accesso alla pubblica amministrazione ai fini della localizzazione e realizzazione di attività produttive;

j) le funzioni in materia di edilizia, compresa la vigilanza e il controllo territoriale di base;

k) la gestione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;

l) la partecipazione alla pianificazione urbanistica, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio;

m) l'attuazione, in ambito comunale delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;

n) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali a la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di pertinenza dell'ente;

o) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;

p) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali, l'erogazione ai cittadini delle relative prestazioni, nell'ottica di quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma della Costituzione;

q) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino alla istruzione secondaria di primo grado;

r) la gestione e la conservazione di teatri, musei, pinacoteche, raccolte di beni storici artistici e bibliografici pubblici di interesse comunale e di archivi comunali;

s) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;

t) l'accertamento, per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;

u) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'esple-

tamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;

v) la titolarità delle funzioni in materia anagrafica o la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione.

2. 1. Ciccanti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Il comune è ente a fini generali nell'ambito dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza previsti dall'articolo 114 della Costituzione.

In particolare, anche ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 48, ferma restando la programmazione regionale, sono funzioni fondamentali dei comuni.

2. 2. Stasi.

Al comma 1, alinea, premettere il seguente periodo: Fermo restando il riconoscimento ai comuni della titolarità di tutte le funzioni amministrative non conferite dalla legge statale o regionale ad altri livelli di governo in applicazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza previsti dall'articolo 118 della Costituzione e.

2. 3. Favia, Donadi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Ferma restando la programmazione regionale *con le seguenti:* Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento spettanti alle regioni.

2. 4. Calderisi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: la programmazione regionale *con le seguenti:* l'autonomia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. 5. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: la programmazione regionale aggiungere le seguenti: ed il principio della competenza generale ed originaria delle autonomie comunali.

2. 6. Cavallaro.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: spettanti, in qualità di enti autonomi dotati di propri statuti e muniti di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. 7. Bosi, Tassone.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) la promozione dello sviluppo economico del territorio comunale.

2. 8. Quartiani, Miglioli, Dal Moro, Margiotta, Braga, Pedoto, Mariani, Froner, Gnechi, Ferrari, Rigoni, Colaninno, De Pasquale, Tidei, Cavallaro, Vannucci, Esposito, Fedi, D'Antona, Brandolini, Codurelli, Farinone, Bucchino, Narducci, Motta, Laganà Fortugno, Graziano.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) la titolarità, la regolazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di competenza.

2. 9. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: ad esclusione della gestione dei servizi pubblici a carattere economico.

2. 10. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) la promozione dello sviluppo economico del territorio comunale.

2. 11. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) promozione dello sviluppo economico del territorio.

2. 12. Bosi, Ciccanti, Tassone.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) la programmazione, il coordinamento e la regolazione delle attività commerciali e dei pubblici servizi, nonché il coordinamento degli orari di accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati.

***2. 13.** Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) la programmazione, il coordinamento e la regolazione delle attività commerciali e dei pubblici servizi, nonché il coordinamento degli orari di accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati.

***2. 14.** Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: coordinamento aggiungere la seguente: e la vigilanza.

2. 15. Cavallaro.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche attraverso gli sportelli unici;

2. 16. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) i compiti in materia di servizi relativi al catasto dei terreni e al catasto edilizio urbano.

***2. 17.** Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) i compiti in materia di servizi relativi al catasto dei terreni e al catasto edilizio urbano.

***2. 18.** Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: in materia di aggiungere le seguenti: urbanistica e di.

2. 19. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: di base.

2. 20. Cavallaro.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

l-bis) i compiti in materia di servizi relativi al catasto dei terreni e al catasto edilizio urbano;

2. 22. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente lettera:

l-bis) la gestione del catasto edilizio urbano e dei terreni;

2. 23. Quartiani, Miglioli, Dal Moro, Margiotta, Braga, Pedoto, Mariani, Froner, Gneccchi, Ferrari, Rigoni, Colaninno, De

Pasquale, Tidei, Cavallaro, Vannucci, Esposito, Fedi, D'Antona, Brandolini, Codurelli, Farinone, Bucchino, Narducci, Motta, Laganà Fortugno, Graziano.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) l'organizzazione delle attività di gestione dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

*** 2. 21.** Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) l'organizzazione delle attività di gestione dai rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.

*** 2. 24.** Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) la pianificazione urbanistica, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio nel quadro degli indirizzi regionali.

2. 25. Cavallaro.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) la regolazione e la pianificazione urbanistica di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la compartecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

***2. 26.** Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) la regolazione e la pianificazione urbanistica di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la compartecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

***2. 27.** Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) la regolazione e la pianificazione urbanistica di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la compartecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

***2. 28.** Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, lettera m) sostituire le parole: la partecipazione alla con la seguente: la.

2. 29. Lanzillotta.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: pianificazione urbanistica aggiungere le seguenti: sovracomunale o di area vasta.

2. 30. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) attuazione di interventi relativi alla gestione del demanio marittimo, fluviale e lacuale in ambito comunale.

2. 31. Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera o), sostituire la parola: competenza con la seguente: pertinenza.

2. 32. Vanalli.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

2. 33. Lanzillotta.

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

r) l'organizzazione e gestione degli asili nido, l'organizzazione e gestione dei servizi scolastici.

2. 34. Lanzillotta.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: scolastici, comprese sino alla fine della lettera con le seguenti: relativi agli asili nido e alle scuole dell'infanzia.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera r), sostituire le parole: di secondo grado con le seguenti: di primo e secondo grado.

2. 35. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole da: compresi fino alla fine della lettera, con le seguenti: dagli asili nido fino all'istruzione secondaria di secondo grado.

Conseguentemente: all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera r).

2. 36. Calderisi.

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: fino all'istruzione secondaria di primo grado con le parole: fino all'istruzione secondaria di secondo grado.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera r), con la seguente: la programmazione dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria di secondo grado.

2. 37. Vassallo.

Al comma 1, lettera s) premettere le parole: la programmazione e la gestione dei beni e dei servizi culturali,.

2. 38. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, lettera s) sostituire le parole: la gestione e con le seguenti: la programmazione e la gestione dei beni e dei servizi culturali e.

2. 39. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera s) dopo la parola « gestione » aggiungere la seguente, « la valorizzazione »;

b) dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

s-bis) la gestione, la valorizzazione e la conservazione dei beni ambientali di interesse comunale;

c) alla lettera z) aggiungere, in fine, le parole: ed elettorali.

2. 40. Ciccanti.

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: illeciti amministrativi aggiungere le seguenti: anche in materia edilizia.

2. 41. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: polizia amministrativa sono aggiunte le seguenti: , sicurezza urbana.

***2. 42.** Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera v), dopo le parole: polizia amministrativa sono aggiunte le seguenti: , sicurezza urbana.

***2. 43.** Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, sopprimere la lettera z).

2. 44. Calderisi.

Al comma 1, sostituire la lettera z), con la seguente:

z) la gestione dei registri di Stato civile e i compiti in materia elettorale e dei sistemi informativo-statistici automatizzati in collegamento con il sistema statistico nazionale.

2. 45. Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera z) aggiungere, in fine, le parole: nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

2. 46. Calderisi.

Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

z-bis) cogestione del catasto edilizio urbano e dei terreni.

2. 47. Bosi, Ciccanti.

ART. 3.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sostituire l'articolo 14 con il seguente.

ART. 14.

1. Le province e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi.

2. Le funzioni derivanti dalla soppressione di cui al comma 1, vengono trasferite ai comuni.

3. I comuni territorialmente contigui possono costituire tra loro liberi consorzi al fine di esercitare le funzioni fondamentali di carattere amministrativo, organizzativo ed istituzionale.

3. 28. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Funzioni fondamentali delle province).

1. Ferma restando la programmazione regionale, spettano alle province, quali enti di area vasta, le funzioni generali di coordinamento e di pianificazione strategica finalizzata allo sviluppo socio-economico-territoriale dell'area medesima, nei seguenti settori:

a) nel settore « sviluppo economico, sociale e delle attività produttive » in particolare:

1) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale nonché l'attuazione degli interventi per lo sviluppo delle imprese;

2) la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle attività culturali e sportive;

3) l'adozione di programmi di intervento nei settori economico, sociale e culturale, che richiedano una progettazione ed una attuazione unitaria a livello provinciale, anche attraverso il coordinamento delle proposte dei comuni;

4) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il lavoro e dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria superiore;

5) la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) nel settore « territorio, ambiente e infrastrutture » in particolare:

1) la pianificazione territoriale di coordinamento, la programmazione e gestione integrata, degli interventi per la difesa del suolo, delle coste, delle opere idrauliche e del demanio idrico;

2) attuazione delle attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile, di prevenzione di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali, nonché attuazione dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;

3) la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il controllo degli interventi di bonifica, della gestione e del commercio degli stessi rifiuti, nonché il controllo degli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche;

4) la viabilità provinciale; la pianificazione di bacino del traffico e la programmazione, progettazione, gestione e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano; la regolazione della circolazione stradale inerente la viabilità provinciale;

2. La provincia assicura, altresì, funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, delle quali sia necessario garantire, in ossequio al principio di sussidiarietà, l'unitarietà d'esercizio in ambito sovra comunale, ferme restando le competenze di gestione e amministrazione dei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, da esercitare in coerenza con gli indirizzi emanati a livello provinciale.

3. I comuni, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, costituiscono in via ordinaria le conferenze di programmazione, nelle materie di propria competenza, avvalendosi degli uffici provinciali.

4. Il personale adibito alle funzioni provinciali ridotte o sopresse è posto in quiescenza alla scadenza del contratto di lavoro e il relativo posto è soppresso dalla pianta organica. In via transitoria può essere distaccato presso altri Comuni del territorio provinciale previa intesa tra gli enti interessati.

3. 1. Ria, Moffa.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Funzioni fondamentali delle Province).

1. Fermo restando la programmazione regionale, le funzioni fondamentali delle Province sono:

a) la normazione sull'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni;

b) la pianificazione e la programmazione delle funzioni spettanti;

c) l'organizzazione generale dell'amministrazione e la gestione del personale;

d) la gestione finanziaria e contabile;

e) il controllo interno;

f) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito sovramunicipale;

g) la vigilanza ed il controllo nelle aree funzionali di competenza e la polizia locale;

h) l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni ed alle forme associative;

i) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;

j) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

k) l'attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile; la prevenzione di incidenti connessi ad attività in-

dustriali; l'attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;

l) funzioni in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonché le relative funzioni di autorizzazione e controllo;

m) la tutela e la gestione, per gli aspetti di competenza, del patrimonio ittico e venatorio;

n) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché le funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;

o) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

p) la programmazione l'organizzazione a la gestione dei servizi scolastici, compresa l'edilizia scolastica, relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;

q) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego;

r) la programmazione, organizzazione e gestione delle attività di formazione professionale in ambito provinciale, compatibilmente con la legislazione regionale e i vincoli comunitari;

s) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico del territorio provinciale.

3. 2. Ciccanti.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. La provincia è ente a fini generali nell'ambito dei principi di sussidiarietà,

differenziazione e adeguatezza previsti dall'articolo 114 della Costituzione.

In particolare, anche ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 8, ferma restando la programmazione regionale, sono funzioni fondamentali delle province.

3. 3. Stasi.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: Ferma restando la programmazione regionale, *con le seguenti:* Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento spettanti alle regioni.

3. 4. Calderisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3. 5. Calderisi.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di competenza provinciale.

3. 6. Favia, Donadi.

Al comma 1, alla lettera f) aggiungere, in fine, le parole: secondo quanto previsto dalla legge regionale.

3. 7. Calderisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3. 8. Calderisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

3. 9. Calderisi.

Al comma 1, alle lettere i) e l) aggiungere in fine le seguenti parole: ove effettivamente previsto dalla legge regionale.

3. 10. Calderisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

3. 11. Calderisi.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

3. 12. Calderisi.

Al comma 1, lettera m) premettere le parole: nell'ambito dei piani nazionali e regionali di protezione civile:.

3. 13. Calderisi.

Al comma 1, lettera m) sopprimere le parole da: l'attività di previsione *fino a:* attività industriali.

3. 14. Calderisi.

Al comma 1, lettera m) aggiungere, in fine, le parole: ove effettivamente previsto dalla legge regionale.

3. 15. Calderisi.

Al comma 1, lettera n) sopprimere le parole da: la tutela *fino a:* ed elettromagnetiche;.

3. 16. Calderisi.

Al comma 1, lettera n) sopprimere le parole: per gli aspetti di competenza *e le parole:* a livello provinciale.

3. 17. Lanzillotta.

Al comma 1, lettera n) dopo la parola: elettromagnetiche *aggiungere le seguenti:* secondo quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore.

3. 18. Calderisi.

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: per gli aspetti di competenza.

3. 19. Lanzillotta.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

3. 20. Calderisi.

Al comma 1, la lettera p), dopo le parole: trasporto pubblico locale aggiungere le parole: nonché l'organizzazione e gestione delle procedure di gara per l'affidamento della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale su tutto il territorio provinciale e nell'ambito dei comuni compresi nella provincia;

3. 21. Lanzillotta.

Al comma 1, alla lettera p) aggiungere la seguente lettera:

pp) la pianificazione e regolazione dei servizi pubblici locali a rete di carattere idrico, energetico e ambientale sull'intero territorio provinciale e nell'ambito dei comuni compresi nella provincia ivi compresa l'organizzazione e gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi nonché la pianificazione delle reti dei servizi di carattere sociale. Tali finzioni sono esercitate garantendo il coinvolgimento degli utenti nella determinazione e nella verifica degli standard di qualità dei servizi erogati;

3. 22. Lanzillotta.

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

r) l'edilizia scolastica per tutti i gradi di istruzione;

3. 23. Lanzillotta.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

3. 24. Calderisi.

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: compatibilmente con con le seguenti: sulla base degli indirizzi della.

3. 25. Lanzillotta.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 2. Per circoscrizioni provinciali montane, alle funzioni di cui al comma 1, vanno aggiunte le funzioni ed attribuzioni seguenti;

a) funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali;

b) opere di prevenzione e di pronto intervento per calamità pubbliche di competenza dei servizi forestali;

c) titolarità e gestione dei demanio idrico e della polizia idraulica relativamente ai corsi d'acqua di tutte le categorie;

d) utilizzazione delle acque pubbliche, ad esclusione dell'utilizzazione delle acque pubbliche a scopo idroelettrico;

e) titolarità e gestione del libro fondiario e catasto provinciale;

f) tutela e gestione delle foreste, ivi comprese le foreste demaniali;

g) tutela e gestione dei parchi naturali;

h) funzioni ordinamentali ed amministrative in materia di agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

i) funzioni di promozione e valorizzazione turistica del territorio;

i) tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale e popo-

lare ». Agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica ».

3. 26. Naccarato.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 2. Per circoscrizioni provinciali montane, alle funzioni di cui al comma 1, vanno aggiunte le funzioni ed attribuzioni seguenti:

a) funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali;

b) opere di prevenzione e di pronto intervento per calamità pubbliche di competenza dei servizi forestali;

c) gestione del demanio idrico e della polizia idraulica relativamente ai corsi d'acqua di tutte le categorie;

d) titolarità e gestione del libro fondiario e catasto provinciale;

e) tutela e gestione delle foreste;

f) tutela e gestione dei parchi naturali;

g) funzioni ordinamentali ed amministrative in materia di agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

h) funzioni di promozione e valorizzazione turistica del territorio;

i) tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale e popolare;

l) agricoltura, foreste, patrimonio zootecnico ed ittico ».

3. 27. Rosso.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis. 1. La legge regionale determina gli ambiti territoriali ottimali per

la gestione delle funzioni previste nei precedenti articoli 2 e 3, anche attraverso la concertazione tra enti territoriali di livello diverso, al fine di coordinare i rispettivi interventi e favorire l'integrazione con le organizzazioni espressioni della collettività locale.

2. La legge regionale può delegare, con principi e criteri definiti, l'attività di cui al primo comma alle province.

Conseguentemente:

all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: lettere da a) a f), aggiungere le seguenti: che non siano state disciplinate dall'articolo 3-bis;

al medesimo articolo 8, comma 6, sopprimere il primo periodo.

3. 01. Stasi.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le funzioni fondamentali delle città metropolitane sono previste dalla legge organica di disciplina delle stesse.

4. 1. Stasi.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Funzioni fondamentali delle Città metropolitane).

1. Ferma restando la programmazione regionale, le funzioni fondamentali delle Città metropolitane sono:

a) le funzioni delle Province, di cui all'articolo 3;

b) l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

c) l'azione sussidiaria e il coordinamento tecnico-amministrativo dei Comuni;

d) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

e) la mobilità e la viabilità metropolitana;

f) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;

g) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

4. 2. Ciccanti.

Al comma 1, sostituire le parole: Ferma restando la programmazione regionale, *con le seguenti:* Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento spettanti alle regioni.

4. 3. Calderisi.

Dopo l'articolo 4, è inserito un articolo 4-bis.

ART. 4-bis.

1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le Regioni, nell'esercizio della competenza legislativa nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali, possono attribuire le stesse alla Provincia se titolare il Comune o al Comune se il titolare è la Provincia, previo accordo con ANCI e UPI regionali, in quanto associazioni maggiormente rappresentative, e gli enti interessati, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni. Le Regioni assicurano a tal fine il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse. Sono fatte salve le modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali dei Comuni, Province e Città

metropolitane così come previste dalla legge n. 42 del 2009.

4. 1. Ciccanti.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo:

ART. 4-bis.

Il Governo promuove, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione la soppressione delle province insistenti su ambiti territoriali nei quali sia istituita la città metropolitana.

4. 02. Lanzillotta.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-ter.

(Istituzione della Conferenza permanente del Lazio).

1. A decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, ai sensi dell'articolo 24, comma 9, della legge 5 maggio 2009, n. 42, restano comunque ferme le funzioni e le risorse finanziarie attribuite alle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

2. Al fine di garantire la più ampia cooperazione nell'esaminare le materie e i compiti di interesse comune alla città metropolitana di Roma capitale, alle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e alla regione Lazio, può essere istituita, d'intesa tra la regione, le predette province e la città metropolitana, la Conferenza permanente del Lazio.

3. La Conferenza è presieduta dal Presidente della regione Lazio o, per sua delega, dal Presidente di una delle province della medesima regione, ad esclusione del Presidente della città metropolitana di Roma capitale.

4. Alla Conferenza partecipano, oltre al Presidente, i Presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ed il

Presidente della città metropolitana di Roma capitale. Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati a partecipare membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

5. La Conferenza è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta ciascun presidente membro. »

4. 03. Conte.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza).

1. Le regioni assicurano il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse tra gli enti locali interessati. Sono fatte salve le modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42.

5. 1. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al primo periodo sostituire le parole: previo accordo con gli enti interessati con le seguenti: previa consultazione degli enti interessati.

5. 2. Calderisi.

Al terzo periodo, dopo le parole: trasferimento dei beni e delle risorse inserire le

seguenti: finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

5. 3. Calderisi.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Favia, Donadi, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Disciplina delle funzioni fondamentali).

1. La disciplina delle modalità di esercizio delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge spetta allo Stato o alle Regioni, nelle materie di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione.

Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo 8 sopprimere le parole: Modalità di.

6. 2. Favia, Donadi, Borghesi.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4 non possono essere esercitate da enti o agenzie statali e regionali. Non possono altresì essere esercitate da enti e agenzie di enti locali diversi da quelli cui sono attribuite le medesime funzioni fondamentali.

2. In via residuale, al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, il buon andamento e l'adeguatezza nell'esercizio delle funzioni fondamentali, la disciplina regionale assicura i necessari strumenti di programmazione, indirizzo e coordinamento, anche prevedendo i casi nei quali l'esercizio di specifici compiti e

attività rientranti nelle funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitati dalla Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà e per ragioni di unitarietà, previo accordo con ANCI e UPI regionali e le Province interessate e, nel caso di provvedimenti non a valenza generale, in accordo con gli enti interessati, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni.

6. 3. Ciccanti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

I Decreti legislativi adottati in attuazione della legge 42/2009 determinano i fabbisogni finanziari delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane sulla base della riorganizzazione delle funzioni derivante dall'attuazione della presente legge.

6. 4. Lanzillotta.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* o dalla legge regionale, secondo il *con le seguenti:* nel rispetto del;

b) *sopprime le parole:* commi secondo, terzo e quarto.

6. 5. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al primo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: privilegiando le forme associative dei comuni.

6. 6. Calderisi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché dal regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.

6. 8. Stasi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Restano ferme le disposizioni vigenti relative alle modalità di finanziamento delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province che prevedono prioritariamente l'attribuzione di compartecipazioni a tributi erariali, tributi propri e finanziamenti perequativi.

6. 7. Favia, Donadi.

ART. 7.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: esercitate da *con le seguenti:* attribuite ad.

7. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Cessa in ogni caso qualsiasi forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni del comma 1 e sono nulli gli atti di esercizio delle suddette funzioni.

7. 2. Calderisi.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Le funzioni fondamentali e proprie delle province vengono trasferite interamente alle rispettive città metropolitane al momento della loro costituzione.

7. 3. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Sono soppressi di diritto gli enti, le società per azioni, le agenzie dello Stato

operanti in materie diverse da quelle indicate dall'articolo 117, comma secondo della Costituzione. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con Decreto del Presidente del Consiglio a carattere ricognitivo sono elencanti gli enti, le società e le agenzie che risultano soppressi per effetto del presente comma. È fatto divieto a province, comuni e città metropolitane partecipare o in qualsiasi forma finanziare enti, società e agenzie operanti in materie diverse da quelle rientranti nelle funzioni rispettivamente assegnate a ciascun livello di governo dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

7. 4. Lanzillotta.

ART. 8.

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. All'unione di comuni è affidato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in particolare delle:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e di refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e dei piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

2. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.

3. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

8. 1. Favia, Donadi, Borghesi.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. Le Regioni disciplinano con proprie leggi quali delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 2 vanno esercitate obbligatoriamente in forma associata da parte dei comuni in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e dell'articolo 44 della Costituzione.

8. 2. Quartiani, Miglioli, Dal Moro, Margiotta, Braga, Pedoto, Mariani, Froner, Gnechi, Ferrari, Rigoni, Colaninno, De Pasquale, Tidei, Cavallaro, Vannucci, Esposito, Fedi, D'Antona, Brandolini, Codurelli, Farinone, Bucchino, Narducci, Motta, Laganà Fortugno.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la lettera u).

Conseguentemente, sopprimere le parole da: mediante fino alla fine del comma.

8. 3. Ciccanti.

Al comma 2, dopo le parole: la natura aggiungere le seguenti: morfologica del territorio e.

8. 4. Bosi, Ciccanti.

Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

8. 5. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che, nell'ambito delle loro competenze, applicano il principio di adeguatezza in connessione a quelli di sussidiarietà e di differenziazione, le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 2, comma 1, lettere l), m), n), o), p), q), r), t), u), v) e z), sono obbligatoriamente esercitate in forma associata attraverso le unioni di comuni, nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Ogni comune può partecipare soltanto ad una unione di comuni. Le unioni dei comuni possono essere costituite esclusivamente per l'espletamento di funzioni comunali.

3-bis. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3-ter. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 3, le funzioni fondamentali di cui al comma 3 devono essere esercitate attraverso forme associative comunali anche nelle zone montane, nei comuni con una popolazione sino a 1.000 abitanti. Alle unioni dei comuni montani vengono inoltre attribuite le funzioni delle comunità montane previste dall'articolo 28 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ogni comune delle aree montane può partecipare soltanto ad una forma associativa comunale obbligatoria delle zone montane.

Conseguentemente abrogare il comma 7 del medesimo articolo e sopprimere l'articolo 17.

8. 6. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le funzioni fondamentali dei comuni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere g), j), k), n), t), s) e quelle relative al catasto sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni fino a 3000 abitanti. Le funzioni fondamentali di cui al primo periodo possono essere esercitate in forma associata dagli altri comuni. La Regione, previo accordo con ANCI e UPI regionali in quanto associazioni maggiormente rappresentative, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni, può prevedere ulteriori funzioni da esercitare in forma associata.

8. 7. Ciccanti.

Al comma 3, sopprimere le seguenti lettere: l), o), q), r), t), u) e z); e sostituire il numero: 3000 con il seguente: 5000.

8. 8. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 3 sopprimere le seguenti lettere: l), o), q), r), t), u) e z).

8. 9. Favia, Donadi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 abitanti con le seguenti: 10.000 abitanti. Sono fatte salve le forme associate di comuni che non raggiungono la soglia indicata, purché costituite da almeno dieci enti.

8. 10. Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 3, sostituire la parola: 3000 con la seguente: 5000 e dopo la parola: abitanti aggiungere le seguenti: territorial-

mente contigui entro un raggio di 15 chilometri.

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

8. 11. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 3 sostituire la parola: 3.000 con la seguente: 5.000.

***8. 12.** Volpi, Dal Lago.

Al comma 3 sostituite la parola: 3.000 con la seguente: 5.000.

***8. 13.** Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 3, sostituire la parola: 3000 con la parola: 5000.

***8. 14.** Lanzillotta.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: fino a 3.000 abitanti aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei Comuni il cui territorio non è limitrofo a quello di altri Comuni.

****8. 15.** Dal Lago, Volpi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: fino a 3.000 abitanti aggiungere le seguenti: esclusi i Comuni il cui territorio non è limitrofo a quello di altri Comuni.

****8. 16.** Calderisi.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che la legge regionale stabilisca un limite di popolazione superiore.

8. 17. Calderisi.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

8. 18. Stasi.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: secondo quanto disposto con atto di programmazione provinciale.

8. 19. Stasi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La provincia, previa diffida, si sostituisce agli enti comunali che non abbiano provveduto all'esercizio delle funzioni fondamentali nei termini previsti dal precedente comma 3, anche nominando apposito commissario *ad acta* che provveda alla costituzione delle previste unioni di comuni.

8. 20. Stasi.

Al comma 5 sopprimere il secondo periodo.

8. 21. Ciccanti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 3, la Regione, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previo accordo con l'ANCI regionale, in quanto associazione maggiormente rappresentativa dei Comuni, salve le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, fermo restando quanto stabilito nei commi 2 e 3 del presente articolo, definisce programmi di riordino istituzionale territoriale, in materia di gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali: *a)* definizione, mediante processi di riordino territoriali concertati con gli enti territoriali interessati, di ambiti adeguati per l'esercizio in forma associata delle

funzioni individuate dal comma 3 da parte dei Comuni aventi popolazione pari o non superiore ai 3 mila abitanti, in attuazione dei principi di economicità, di efficienza, di contenimento delle spese, di efficacia ed adeguatezza territoriale; *b)* valorizzazione della gestione associata attraverso il modello delle Unioni di Comuni, quale unico ente locale avente base associativa, e valorizzazione dei processi di fusioni a carattere volontario; *c)* semplificazione, riduzione e razionalizzazione delle forme e modalità di gestione associata di funzioni da parte dei Comuni. Nell'ambito della normativa regionale i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.

8. 22. Favia, Donadi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La Regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua previo accordo con ANCI e UPI regionali in quanto associazioni maggiormente rappresentative, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni dei Comuni di cui all'articolo 2, comma 1 lettere da *g)* a *u)*, secondo i principi di economicità, efficienza o di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dai commi 2 e 3. Nell'ambito della normativa regionale i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. Resta fermo che tale disposizione non trova applicazione per i comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

8. 23. Ciccanti.

Al comma 6 dopo le parole: dimensione territoriale ottimale aggiungere le seguenti: e l'area geografica specifica entro la quale ciascun gruppo di comuni inferiore a

3.000 abitanti ha l'obbligo di associare le funzioni.

8. 24. Vannucci.

Al comma 6 dopo le parole: dimensione territoriale ottimale aggiungere le seguenti: e omogenea per area geografica.

8. 25. Vannucci, Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 6 dopo le parole: dalla stessa normativa aggiungere le seguenti: rimanendo in capo ai comuni medesimi la scelta della forma di associazione.

8. 26. Vannucci, Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Salvo quanto previsto dalle leggi regionali, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione e l'Unione di Comuni. Ogni comune può fare parte di una sola Unione di Comuni. Le Unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli Comuni.

8. 27. Ciccanti.

Al comma 7, sopprimere le parole da: Salvo fino a: regionali.

***8. 28.** Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 7, sopprimere le parole: Salvo quanto previsto dalle leggi regionali.

*** 8. 29.** Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Laddove la regione prevede la comunità montana, questa svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da g) a z) per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. I comuni compresi nella comunità montana non possono far parte di altre forme associative.

8. 30. Vannucci.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. L'articolo 32 del testo unico è sostituito dal seguente:

« 1. Le forme associative dei comuni, stabili e strutturate, per l'esercizio obbligatorio di funzioni fondamentali e per lo svolgimento di servizi comunali sono costituite dall'unione di comuni e, per la peculiarità dei territori montani, dalla comunità montana quale unione di comuni montani, enti locali a disciplina regionale salvo quanto previsto dal presente articolo. Ogni comune può partecipare soltanto a una unione di comuni.

2. Le forme associative di cui al comma 1 svolgono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Alla comunità montana è attribuita anche la funzione riguardante la tutela e la promozione della montagna in applicazione dell'articolo 44 della Costituzione. Esse hanno un presidente, un organo consiliare e un organo esecutivo costituiti dai rappresentanti eletti dai comuni che le costituiscono tra i propri amministratori in carica.

3. Il sistema di elezione degli organi, la loro composizione e la costituzione delle unioni di comuni e delle comunità montane sono disciplinati dalla legge regionale.

4. Le unioni di comuni e le comunità montane hanno autonomia statutaria e potestà regolamentare. Ad esse si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riferimento allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

5. A decorrere dall'anno 2011 i fondi erariali ordinari a favore delle comunità mon-

tane, di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono trasferiti alle regioni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con i Ministeri dell'economia e per i rapporti con le regioni, d'intesa con la Conferenza unificata, da adottarsi entro il 31 dicembre 2010, che ne determina la ripartizione per regione.

8. 31. Quartiani, Miglioli, Dal Moro, Margiotta, Braga, Pedoto, Mariani, Froner, Gnechi, Ferrari, Rigoni, Colaninno, De Pasquale, Tidei, Cavallaro, Vannucci, Esposito, Fedi, D'Antona, Brandolini, Codurelli, Farinone, Bucchino, Narducci, Motta, Laganà Fortugno, Graziano.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. L'Unione è l'ente locale associativo dei comuni finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. La regione, tenendo conto della specificità dei territori montani disciplina l'Unione dei comuni, previo accordo con ANCI e UPI regionali in quanto associazioni maggiormente rappresentative, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole regioni sulla base dei seguenti principi:

a) gli organi dell'Unione, formati da amministratori in carica dei comuni associati, sono di norma tre, il Presidente deve essere scelto tra i sindaci dei comuni associati, l'esecutivo tra i componenti delle giunte dei comuni associati;

b) l'Unione ha autonomia statutaria o potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

Salvo quanto previsto dal presente comma, la disciplina delle Unioni è di competenza regionale.

Sono abrogati gli articoli 32 e 33 del T.U.E.L.

8. 32. Ciccanti.

Al comma 8, lettera a), capoverso, comma 3, sopprimere le parole: secondo un sistema di rotazione periodica e dopo le parole: che la giunta sia composta esclusivamente dai sindaci inserire le seguenti: o assessori.

Conseguentemente, dopo il capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente:

3-bis. Al presidente dell'Unione di comuni possono essere delegate le funzioni di cui all'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione.

8. 33. Favia, Donadi.

Al comma 8, lettera a), capoverso, comma 3, sopprimere le parole: e prevede che la giunta sia composta esclusivamente dai sindaci dei comuni associati.

8. 34. Stasi.

Al comma 8, lettera a), capoverso 3, dopo le parole: che la giunta sia composta esclusivamente dai sindaci inserire le seguenti: o assessori.

8. 35. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 8, lettera a) capoverso comma 3, sostituire la parola: eletti con la seguente: nominati e sostituire le parole: a quello con le seguenti: alla metà di quello.

8. 36. Ciccanti.

Al comma 8, lettera a) capoverso comma 3, dopo la parola: garantendo aggiungere le seguenti: attraverso il voto limitato ad un solo consigliere.

8. 37. Stasi.

Al comma 8 sopprimere la lettera b).

8. 38. Favia, Donadi.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per le Unioni e le fusioni tra comuni sono previste forme premiali di incentivazione fiscale, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 12 lettera f) della legge n. 42 del 2009.

8. 39. Favia, Donadi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Alle unioni di comuni si applicano gli articoli 50, limitatamente ai commi 5 e 6, e 54 del testo unico degli enti locali relativamente all'esercizio delle funzioni di cui alle lettere t) e z) dell'articolo 2, nonché gli articoli 141, 142 e 143 del medesimo testo unico.

8. 40. Calderisi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Per i comuni ad alta valenza turistica, in luogo della classificazione sulla base della popolazione residente, si applica il dato delle presenze medie stagionali, al fine di una più esatta definizione del dimensionamento strutturale, organizzativo e finanziario dell'Ente.

8. 01. Tassone, Bosi.

ART. 9.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle

città metropolitane individuate dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, su proposta dei Ministri dell'interno, per i rapporti con le regioni e per le riforme per il federalismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto:

a) le funzioni amministrative da conferire alle regioni e agli enti locali, nelle materie dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

b) le funzioni amministrative da conferire alle regioni, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, ai fini del successivo conferimento agli enti locali;

c) l'individuazione delle funzioni che rimangono in capo allo Stato.

9. 1. Ciccanti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

9. 2. Stasi.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: territoriali con la seguente: pubblici.

9. 3. Ciccanti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole; città metropolitane.

9. 4. Stasi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9. 5. Stasi.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali attraverso il trasferimento, la riallocazione o l'unificazione delle funzioni e delle strutture esistenti ad un unico livello di governo sulla base di criteri di omogeneità, di complementarità e di organicità.

9. 6. Favia, Donadi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) prevedere inderogabilmente che la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 non sia anteriore a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane necessarie al loro esercizio.

9. 7. Calderisi.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Ai fini dell'attuazione della lettera b), del comma 1, del presente articolo, il Governo è delegato ad adottare, nello stesso termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per l'individuazione e il trasferimento alle Regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo stesso alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo o quarto, della Costituzione.

5-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma precedente il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) conferire a livello diverso da quello statale le funzioni per le quali non occorre assicurare l'unitarietà di esercizio;

b) riordinare e semplificare le strutture organizzative dell'amministrazione statale diretta, indiretta o strumentale,

limitandole a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni che continuano ad essere esercitate dallo Stato, anche al fine di eliminare le sovrapposizioni ed altresì per favorire la sussidiarietà orizzontale nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione.

5-quater. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per i rapporti con le Regioni, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i ministri competenti per materia, si provvede, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, alla determinazione, al trasferimento o alla ripartizione tra le Regioni dei beni e delle risorse umani, finanziarie e strumentali connesse all'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 117, III comma della Costituzione e alla lettera *b*) del comma 1 del presente articolo.

9. 8. Ciccanti.

ART. 10.

Ai commi 1 e 2, dopo le parole: risorse aggiungere le seguenti: finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

10. 1. Calderisi.

Al comma 2, sostituire le parole: entro dodici mesi dalla medesima data con la seguente: contestualmente.

10. 2. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 3, sostituire le parole: risorse strumentali con le seguenti: risorse umane, finanziarie e strumentali.

10. 3. Vanalli.

Al comma 3, dopo le parole: risorse aggiungere le seguenti: finanziarie, umane, organizzative e.

10. 4. Calderisi.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: , sopprimendo e accorpendo strutture, enti intermedi, agenzie od organismi comunque denominati titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con le funzioni fondamentali allocate ai comuni e alle province.

10. 5. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: sulla base di apposita relazione tecnica e previa intesa con l'ente locale medesimo.

10. 6. Ciccanti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di cui al presente articolo è inderogabilmente subordinata all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, necessarie all'esercizio delle medesime.

10. 7. Calderisi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I regolamenti assicurano la trasparenza mediante adeguate forme di pubblicità degli atti e dei procedimenti amministrativi con particolare riferimento a quelli aventi ad oggetto l'affidamento di incarichi professionali e di consulenza, esperimenti di procedure per l'affidamento di somministrazioni di beni e servizi per l'appalto di opere pubbliche e di procedure concorsuali per la selezione di personale anche a tempo determinato e per l'affidamento di incarichi di collaborazione di qualunque natura, tipica o atipica nell'ambito dei profili previsti dalla

legge. È fatto comunque obbligo di pubblicità degli atti avente il contenuto di cui sopra.

10. 8. Cavallaro.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

Alle entrate del comune di Campione d'Italia derivanti dalle gestioni di cui al regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, convertito dalla legge 8 maggio 1933, n. 505, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

10. 9. Codurelli, Braga.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

Al comma 37, dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: « ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro ».

10. 10. Codurelli, Braga.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

A decorrere dall'anno 2008 le somme assegnate al comune di Campione d'Italia ai sensi dell'articolo 7-bis della legge 31 marzo 2005, n. 43 possono essere utilizzate anche per finanziare i maggiori costi per il personale statale operante in Campione d'Italia gravanti sul bilancio del comune stesso. Conseguentemente, è ridotto in misura corrispondente il contributo attribuito al Comune di Campione d'Italia, di cui al comma 37 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448.

10. 11. Codurelli, Braga.

(Inammissibile)

ART. 11.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ferme restando le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta dei Ministri per i rapporti con le Regioni e per le riforme per il federalismo, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto l'individuazione delle funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato che devono essere trasferite a Comuni, Province e Regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.

11. 1. Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 1, dopo le parole: presenta alle Camere aggiungere le seguenti: entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

* **11. 2.** Stasi.

Al comma 1, dopo le parole: presenta alle Camere aggiungere le seguenti: entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

* **11. 3.** Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 2, sostituire le parole: sentiti i con le seguenti: nonché dei.

11. 4. Fallica.

Al comma 2, dopo la parola: umane aggiungere la seguente: organizzative.

11. 5. Calderisi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo è inderogabilmente subordinata all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, necessarie all'esercizio delle medesime.

11. 6. Calderisi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

Gli statuti comunali e provinciali e i regolamenti adottano procedure e metodi, anche mediante l'istituzione di appositi uffici ed organi e di commissioni elette dal Consiglio comunale o provinciale, con la partecipazione obbligatoria di tutte le minoranze, che garantiscono l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione, che consentano la segnalazione, a chiunque vi abbia interesse, di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi nell'operato dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e nell'esercizio delle attività di gestione e di amministrazione nonché il riesame di atti e procedimenti verso i quali siano state proposte doglianze motivate.

11. 01. Cavallaro.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: diciotto mesi.

12. 1. Stasi.

Al comma 1, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: dodici mesi.

12. 2. Stasi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: stipulati nei consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti con le seguenti: stipulati con l'ANCI e l'UPI, e le relative articolazioni territoriali, e adottati dai Consigli delle Autonomie, ove istituiti.

12. 3. Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: regolandone le modalità d'esercizio.

12. 4. Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e definendone la programmazione e il coordinamento all'interno del territorio regionale.

12. 5. Calderisi.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: previa fiducia.

12. 6. Stasi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3, alinea premettere le seguenti parole: « Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge »;

b) Dopo il comma 3 inserire il seguente: « 3-bis. Qualora le regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 3, il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. »

12. 7. Giovanelli, Bressa, Amici, Fontanelli, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: proprie leggi inserire le seguenti: entro lo stesso termine previsto nel comma 1.

12. 8. Favia, Donadi.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: stipulati nei Consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti con le seguenti: stipulati con l'ANCI e l'UPI, e le relative articolazioni territoriali, e adottati dai Consigli delle Autonomie, ove istituiti.

12. 9. Favia, Donadi.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: relative risorse aggiungere le seguenti: finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

12. 10. Calderisi.

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

12. 11. Favia, Donadi.

Al comma 3 lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge.

12. 12. Favia, Donadi.

Sopprimere il comma 4.

* **12. 13.** Bosi, Ciccanti.

Sopprimere il comma 4.

* **12. 14.** Favia, Donadi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il riordino dell'associazione comunale avviene senza ulteriori costi per la gestione

del personale e degli organi della rappresentanza politica rispetto a quello sostenuto dagli enti che ne fanno parte.

12. 15. Stasi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del presente articolo ad un ente diverso da quello che la esercita alla data dell'atto di conferimento è inderogabilmente subordinata all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, necessarie all'esercizio delle medesime.

12. 16. Calderisi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. All'articolo 2, comma 6, della legge n. 42 del 2009 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « La relazione tecnica allegata allo schema del successivo decreto legislativo evidenzia le modalità con le quali sono stati calcolati e determinati i costi, i fabbisogni standard e i dati che sono stati utilizzati come riferimento ».

12. 01. Calderisi.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 1. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: ventiquattro con le seguenti: diciotto;

b) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: formale, terminologico e sostan-

ziale con le seguenti: informale e terminologico;

c) al comma 1, sopprimere la lettera c);

d) al comma 3 sostituire le parole: « diciotto » con le seguenti: « dodici ».

13. 2. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

« a-bis) revisione delle disposizioni contenute nel testo unico nelle parti in cui contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

a-ter) adeguamento delle disposizioni del testo unico alla legislazione successiva alla data di entrata in vigore del medesimo testo unico; »

13. 3. Dal Lago, Volpi.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« b)-bis. Revisione della normativa vigente relativa alle indennità degli assessori comunali e provinciali tale da aumentare l'efficienza dei processi decisionali assicurando la qualità dell'azione politica e amministrativa, anche con riferimento alla riduzione del numero degli assessori prevista dall'articolo 21 della presente legge ».

13. 4. Marchignoli, Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c)-bis. identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe

effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.

13. 5. Calderisi.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

13. 6. Calderisi.

Al comma 3, dopo le parole comma 2, aggiungere le seguenti: un decreto legislativo recante.

13. 7. Calderisi.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis. (Delega al Governo per la disciplina della Conferenza Stato-Autonomie territoriali). 1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le riforme per il federalismo, per i rapporti con il Parlamento, per la semplificazione normativa e dell'economia e finanze, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Conferenza fra lo Stato e le Autonomie territoriali, quale sede di confronto, concertazione e attuazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114, secondo comma della Costituzione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le funzioni e i compiti della Conferenza Stato – Autonomie ter-

ritoriali, valorizzandone il ruolo di raccordo tra i livelli di governo al fine di integrare le politiche pubbliche e razionalizzare e semplificare i processi decisionali riguardanti interessi regionali e locali;

b) prevedere secondo criteri di razionalizzazione e semplificazione i casi e le modalità di espressione dei pareri;

c) prevedere, secondo criteri di semplificazione, razionalizzazione e uniformità, le tipologie e gli atti di competenza della Conferenza diversi dai pareri e le relative modalità di adozione;

d) disciplinare, secondo modalità che favoriscono la leale collaborazione, l'organizzazione e il funzionamento della Conferenza anche con riguardo alla fissazione dei lavori e dell'ordine del giorno e alla trattazione delle questioni;

e) prevedere l'articolazione della Conferenza in due sezioni, rispettivamente per la trattazione delle tematiche che hanno interesse esclusivamente regionale o locale, ferma restando la previsione che l'organo si riunisca ordinariamente in seduta plenaria;

f) prevedere le modalità elettive per la formazione della rappresentanza delle autonomie locali in seno alla Conferenza;

g) introdurre la previsione di commissioni o gruppi di lavoro stabili, articolati per materie, aventi il compito di istruire le questioni e deliberare in via definitiva, ferma restando la possibilità di rimettere la questione alla Conferenza;

h) stabilire modalità procedurali per consentire che la manifestazione della volontà della Conferenza sul provvedimento normativo sia completa, anche con riguardo alla posizione del Governo in ordine ai pareri espressi dalle Autonomie territoriali ».

13. 01. Giovanelli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro dell'interno e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il Comune di Campione d'Italia secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenimento delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria;

b) disciplina della composizione degli organi comunali e dei relativi compensi, nonché la possibilità di conferire dal sindaco le funzioni di direttore generale al segretario.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del bilancio del Comune di Campione d'Italia.

13. 02. Volpi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il Comune di Campione d'Italia secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenimento delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria;

b) disciplina della composizione degli organi comunali e dei relativi compensi, nonché facoltà di attribuire al segretario generale le funzioni del direttore generale.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del bilancio del Comune di Campione d'Italia.

13. 03. Lanzillotta.

(Inammissibile)

Sopprimerlo.

14. 1. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi.

Sostituire i commi da 1 a 3 con il seguente:

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere costituite nuove province.

14. 2. Giovanelli, Bressa, Amici, Fontanelli, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, sostituire le parole: sentite le Province e la Regione interessate *con le seguenti:* sentita la Regione interessata.

14. 3. Rosso.

Al comma 1, sostituire le parole: per la razionalizzazione delle province e la riduzione del numero delle circoscrizioni provinciali *con le seguenti:* per la razionalizzazione e la revisione su scala nazionale delle attuali circoscrizioni provinciali in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta, tenendo conto delle peculiarità dei territori montani, ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione.

14. 4. Rosso.

Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: tenendo conto delle peculiarità dei territori montani ai sensi dell'articolo 44, secondo comma della Costituzione.

14. 5. Caparini, Dal Lago, Volpi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

4. All'articolo 21 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) in accordo alle finalità di cui al secondo comma dell'articolo 44 della Costituzione, per territori montani, in deroga a quanto previsto alla lettera e) del presente comma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 100.000 abitanti, il numero dei comuni non deve essere inferiore a 30, l'estensione territoriale deve risultare pari o superiore a 1.000 kmq ed i nuovi capoluoghi devono distare almeno 40 km da quelli preesistenti.

14. 6. Naccarato.

Al comma 2, alla lettera a) dopo la parola: popolazione aggiungere le seguenti: comunque non inferiore a 200.000 abitanti.

14. 7. Lanzillotta.

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: e comunque con popolazione non inferiore a 200 mila abitanti.

14. 8. Ciccanti.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: popolazione inserire le seguenti: non inferiore a 200.000 abitanti.

14. 9. Calderisi.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ferma restando la valorizzazione degli elementi storici e culturali che hanno caratterizzato la formazione del territorio provinciale;

14. 10. Stasi.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) riconoscimento del ruolo della provincia quale ente a fini generali con compiti di gestione e coordinamento di area vasta;

14. 11. Stasi.

Al comma 2, sopprimere le lettere c), d), e) ed f).

14. 12. Stasi.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: della Provincia o delle Province interessate.

14. 13. Rosso.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , al fine di realizzare le maggiori economie di scala;

14. 14. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

g) adozione, per circoscrizioni provinciali montane, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, di opportuni criteri di flessibilità normativa che, in attuazione dei principi costituzionali (articolo 118) di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, tengano conto delle peculiarità di tali territori, fra cui la bassa densità demografica ed il fenomeno della piccola municipalità distribuita su ampie estensioni territoriali, introducendo precisi ed inderogabili criteri relativi al numero minimo di abitanti, all'estensione territoriale, al numero dei comuni ed alla distanza tra capoluoghi di provincia;

h) previsione, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione, che per circoscrizioni provinciali montane, la provincia si configuri come il solo livello, plurifunzionale, volto a garantire l'esercizio associato delle funzioni che i singoli comuni non sono in grado di svolgere singolarmente ed a favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;

i) previsione, in caso di circoscrizioni provinciali montane, della non obbligatorietà di istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici e della soppressione di tutti gli altri enti, agenzie od organismi, comunque denominati, intermedi fra Comuni e Regione nel rispetto delle previsioni di cui al comma 2, lettera h);

l) ai fini di cui al comma 2, lettere g), h) ed i), e dell'articolo 3, comma 2, sono considerate circoscrizioni provinciali montane, le circoscrizioni in cui il 90 per cento

dei Comuni sia considerato montano in accordo alle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2.

14. 15. Rosso.

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

f-bis) prevedere il riequilibrio delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni delle province della regione Lazio, in considerazione della specificità dei relativi territori, in quanto contigui all'area della città metropolitana di Roma capitale.

14. 16. Conte.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: trasmissione con la seguente: assegnazione.

14. 17. Favia, Donadi, Borghesi.

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 1. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

(Delega al Governo in materia di prefetture – uffici territoriali del Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;

c) individuazione delle amministrazioni dello Stato escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustificano, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;

d) revisione della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture – uffici territoriali del Governo, con conseguente individuazione di un nuovo ambito territoriale ottimale, coincidente con la circoscrizione regionale, e localizzazione della sede della prefettura nel capoluogo della Regione;

e) riordino delle funzioni delle prefetture – uffici territoriali del governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;

f) mantenimento in capo alle prefetture – uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento, in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;

g) mantenimento in capo alle prefetture-uffici territoriali del governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera *f)*; trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere *e)*, sono conferite le relative funzioni;

h) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni di cui alla lettera *c)* che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità

di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;

i) accorpamento, nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, come riordinata ai sensi della lettera *d)*, delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera *h)*;

l) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera *h)*, della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;

l) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura – ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;

m) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture – uffici territoriali del Governo entro un congruo termine stabilito dai decreti legislativi di cui al presente articolo;

n) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle prefetture – uffici territoriali del Governo, quali commissari *ad acta* nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera *m)*;

o) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per la semplificazione normativa, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

15. 2. Dal Lago, Stracquadanio, Volpi, Vanalli, Pastore.

Al comma 1 premettere i seguenti:

01. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le Prefetture, quali uffici periferici dell'amministrazione civile dell'Interno, di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 30 Luglio 1999, n. 300.

02. Entro sei mesi dal medesimo termine di cui al precedente comma 1 le funzioni svolte dalle Prefetture nel territorio di competenza, previa intesa tra i rappresentanti degli enti locali ed il dicastero competente, sono trasferite alle Questure, ai comuni, alle province.

15. 3. Donadi, Borghesi, Favia.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: diciotto mesi.

15. 4. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: qualora compatibili con le funzioni riconosciute quali funzioni fondamentali ai sensi degli articoli 2 e 3.

15. 5. Stasi.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

***15. 6.** Rosso.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

***15. 7.** Naccarato.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: circoscrizione provinciale inserire le seguenti: risultante dalla razionalizzazione ai fini della massima economia di scala.

15. 8. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

15. 9. Stasi.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

15. 10. Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 1, lettera o) sopprimere le parole da: dell'adozione fino a: stabilisca.

15. 11. Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: trasmissione con la seguente: assegnazione.

15. 12. Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

15. 14. Stasi.

Al comma 1, lettera m), dopo la parola: amministrazioni aggiungere le seguenti: statali.

15. 15. Stasi.

ART. 16.

Sopprimere gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

16. 1. Stasi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

(Difensori civici comunali).

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:

« 1. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad istituire il servizio del difensore civico che, allo scopo di garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recepire le indicazioni o di rigettarle con deliberazione motivata.

3. Con regolamento i comuni possono prevedere anche forme di finanziamento del servizio da parte degli utenti. ».

16. 2. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

1. I comuni capoluogo di provincia istituiscono la figura del difensore civico comunale.

2. I comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti possono istituire la figura del difensore civico comunale, nell'ambito della loro autonomia statutaria.

3. I comuni al di sotto dei 15.000 abitanti possono istituire la figura del difensore civico comunale solo in forma associata con altri comuni.

16. 3. Giovanelli, Bressa, Amici, Fontanelli, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire, ovunque ricorra, la parola: « province » con la seguente: « regioni »;

b) al comma 4 sostituire la parola: « provincia » con la seguente: « regione ».

16. 4. Ciccanti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il relativo comune aggiungere le seguenti: o a livello associativo comunale.

16. 5. Quartiani, Miglioli, Dal Moro, Margiotta, Braga, Pedoto, Mariani, Froner, Gnechi, Ferrari, Rigoni, Colaninno, De Pasquale, Tidei, Cavallaro, Vannucci, Esposito, Fedi, D'Antona, Brandolini, Codurelli, Farinone, Bucchino, Narducci, Motta, Laganà Fortugno, Graziano.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: convenzione con la provincia aggiungere le seguenti: o con il soggetto associativo comunale.

16. 6. Quartiani, Miglioli, Dal Moro, Margiotta, Braga, Pedoto, Mariani, Froner, Gnechi, Ferrari, Rigoni, Colaninno, De

Pasquale, Tidei, Cavallaro, Vannucci, Esposito, Fedi, D'Antona, Brandolini, Codurelli, Farinone, Bucchino, Narducci, Motta, Laganà Fortugno, Graziano.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente articolo:

ART. 16-bis.

1. L'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 76-bis. – (Istituzione dell'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali). – 1. È istituita l'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali.

2. Avvenuta la proclamazione degli eletti, l'ufficio del Ministero dell'interno competente in materia elettorale raccoglie ed inserisce nell'anagrafe i dati di cui ai commi 6 e 7, nonché aggiorna i dati medesimi anche in corso di mandato.

3. Per gli amministratori degli enti locali che non sono membri delle Assemblee elettive, i dati di cui ai commi 6 e 7 sono indicati dalle Assemblee medesime.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza, chiunque ha il diritto di prendere visione dei dati contenuti nell'anagrafe.

5. L'anagrafe è pubblicata ed aggiornata a cura del Ministero dell'interno sotto forma di sito *internet*, con dominio proprio e facilmente accessibile.

6. Nel sito *internet* di cui al comma 5 devono essere disponibili, per ciascun amministratore e per ciascun eletto a cariche pubbliche locali, i seguenti dati:

a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;

b) il numero di codice fiscale e gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;

c) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;

d) il titolo di studio o la professione esercitata;

e) la retribuzione netta e lorda, le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dall'ente di appartenenza;

f) la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e agli anni in cui l'eletto ricopre l'incarico medesimo;

g) la dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità;

h) la dichiarazione delle spese per lo svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento a quelle per le consulenze, e comprensiva delle spese per lo *staff*, per l'ufficio, per i viaggi sia dell'eletto che dello *staff*, nonché delle spese telefoniche e di quelle relative alla dotazione informatica;

i) gli atti presentati con il relativo iter;

l) le presenze ai lavori dell'istituzione e, ove possibile ai sensi dei regolamenti delle rispettive assemblee o organi collegiali, i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa.

7. Per ogni società controllata dal comune vengono inserite nel sito *internet* di cui al comma 5 la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei consiglieri di amministrazione ed i relativi emolumenti. ».

16. 01. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente articolo:

ART. 16-bis.

1. L'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 76-bis. — (Istituzione dell'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali). — 1. È istituita l'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali.

2. Avvenuta la proclamazione degli eletti, l'ufficio del Ministero dell'interno competente in materia elettorale raccoglie ed inserisce nell'anagrafe i dati di cui ai commi 6 e 7, nonché aggiorna i dati medesimi anche in corso di mandato.

3. Per gli amministratori degli enti locali che non sono membri delle Assemblee elettive, i dati di cui ai commi 6 e 7 sono indicati dalle Assemblee medesime.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza, chiunque ha il diritto di prendere visione dei dati contenuti nell'anagrafe.

5. L'anagrafe è pubblicata ed aggiornata a cura del Ministero dell'interno sotto forma di sito *internet*, con dominio pro no e facilmente accessibile.

6. Nel sito *internet* di cui al comma 5 devono essere disponibili, per ciascun amministratore e per ciascun eletto a cariche pubbliche locali, i seguenti dati:

a) il nome, il cognome, il luogo o la data di nascita;

b) il numero di codice fiscale e gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;

c) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;

d) il titolo di studio o la professione esercitata;

e) la retribuzione netta lorda, le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dall'ente di appartenenza;

f) la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e agli anni in cui l'eletto ricopre l'incarico medesimo;

g) la dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità;

h) la dichiarazione delle spese per lo svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento a quelle per le consulenze, e comprensiva delle spese per lo staff, per l'ufficio, per i viaggi sia dell'eletto che dello staff, nonché delle spese telefoniche e di quelle relative alla dotazione informatica;

i) gli atti presentati con il relativo iter;

l) le presenze ai lavori dell'istituzione e, ove possibile ai sensi dei regolamenti delle rispettive assemblee o organi collegiali, i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa.

7. Per ogni società controllata dal comune vengono inserite nel sito *internet* di cui al comma 5 la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i normativi dei consiglieri di amministrazione ed i relativi emolumenti ».

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti i tempi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, al fine di consentire la realizzazione degli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

16.01. *(nuova formulazione)* Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 1. Quartiani, Miglioli, Dal Moro, Mariotta, Braga, Pedoto, Mariani, Froner,

Gnecchi, Ferrari, Rigoni, Colaninno, De Pasquale, Tidei, Cavallaro, Vannucci, Esposito, Fedi, D'Antona, Brandolini, Codurelli, Farinone, Bucchino, Narducci, Motta, Laganà Fortugno, Graziano.

Al comma 1, dopo le parole: a tali comunità *aggiungere le seguenti:* ai comuni e alle province.

17. 2. Ciccanti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le risorse finanziarie, di cui ai citati articolo 34 e disposizioni di legge è assegnato ai comuni già facente parte delle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo parere della Conferenza unificata tenendo conto della necessità di attribuire le risorse a ciascun comune mediante l'attribuzione di almeno una quota capitale, di una quota per l'estensione del territorio e di una quota proporzionale alla percentuale di territorio collocata sopra i 500 metri e di una quota per i servizi già esercitati in forma associata attraverso le comunità montane. Per i fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trova al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.

17. 3. Cavallaro.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* 30 per cento *con le seguenti:* 50 per cento

b) all'ultimo periodo, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 50 per cento

c) all'ultimo periodo, sostituire le parole: 600 metri con le seguenti: 500 metri.

17. 4. Cavallaro.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con le seguenti: alle province in cui hanno sede i comuni montani e ripartito tra le stesse con decreto del Ministro dell'interno. Le risorse assegnate sono finalizzate ad interventi a favore dei comuni medesimi.

17. 5. Contento.

Al comma 2 dopo le parole: ai comuni montani, ovunque ricorrono aggiungere le seguenti: ed ai comuni isolani delle isole minori.

17. 6. Bosi, Tassone.

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

17. 7. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per i fini di cui al secondo periodo, le Regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, all'individuazione dei comuni montani.

17. 8. Ceccuzzi, Cenni.

Al comma 2, ultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: comuni montani aggiungere le seguenti: e isolani;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono considerati isolani comuni ubicati nelle isole minori ed in arcipelago.

17. 9. Bosi, Tassone.

Al comma 2, ultimo periodo sostituire il numero: 75 con il seguente: 40 e il numero: 600 con il numero: 500 e dopo le parole: livello del mare aggiungere le seguenti: e il 6 per cento del territorio abbia una pendenza di almeno il 20 per cento.

17. 10. Ceccuzzi, Cenni.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 600 metri sopra il livello del mare con le seguenti: 500 metri di altitudine sopra il livello del mare, ovvero i comuni che abbiano almeno il 40 per cento della loro superficie al di sopra dei 500 metri di altitudine sopra il livello del mare e nei quali il 30 per cento del territorio presenti una pendenza superiore al 20 per cento. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine, di cui al periodo precedente, è di 600 metri.

* **17. 11.** Ciccanti.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 600 metri sopra il livello del mare con le seguenti: 500 metri di altitudine sopra il livello del mare, ovvero i comuni che abbiano almeno il 40 per cento della loro superficie al di sopra dei 500 metri di altitudine sopra il livello del mare e nei quali il 30 per cento del territorio presenti una pendenza superiore al 20 per cento. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine, di cui al periodo precedente, è di 600 metri.

* **17. 12.** Naccarato.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 600 metri sopra il livello del mare con le seguenti: 500 metri di altitudine sopra il livello del mare, ovvero i comuni che abbiano almeno il 40 per cento della loro superficie al di sopra dei 500 metri di altitudine sopra il livello del mare e nei

quali il 30 per cento del territorio presenti una pendenza superiore al 20 per cento. Nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine, di cui al periodo precedente, è di 600 metri.

* **17. 13.** Rosso.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 1. Cavallaro.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

(Circoscrizioni di decentramento comunale).

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:

« 1. I comuni con popolazione non superiore a 250.000 abitanti possono, senza oneri aggiuntivi, articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.

18. 2. Tassone, Mantini, Mannino, Cicanti, Bosi, Ria.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale).

1. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 250.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 300.000 abitanti »;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5, le parole: « Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, » sono sostituite dalle seguenti: « I comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Ogni circoscrizione non può avere meno di 50.000 abitanti. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità ».

18. 3. Borghesi, Favia, Donadi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

(Revisione delle circoscrizioni di decentramento comunale).

1. Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 vengono costituite nei comuni con popolazione superiore ai 250.000;

2. I comuni con popolazione al di sotto dei 250.000 abitanti e i comuni capoluogo di provincia possono articolare il loro territorio in circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

3. I comuni con popolazione al di sotto dei 100.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento comunale purché i relativi incarichi siano svolti senza corresponsione di indennità;

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

18. 4. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono soppresse le circoscrizioni comunali di cui all'articolo 17 del testo unico.

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo 18, sopprimere i commi 4 e 5;*

b) *all'articolo 31, comma 1, lettera a) dopo il numero: 11, inserire il seguente: 17,.*

18. 5. Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 1 sostituire le parole: 250.000 con le seguenti: 300.000.

Conseguentemente, al comma 4, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 250.000 con le seguenti: 300.000.

18. 6. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

18. 7. Donadi, Favia, Borghesi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le circoscrizioni di decentramento comunale previste dall'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 possono essere costituite

anche nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, purché i relativi incarichi siano svolti a titolo gratuito. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: 1, 3 e 5 con le seguenti: 1 e 3.

18. 8. Giovanelli, Bressa, Amici, Fontanelli, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

ART. 19.

Al comma 1 sopprimere il terzo e il quarto periodo.

19. 1. Lanzillotta.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: a tutti i consorzi tra gli enti locali, inserire le seguenti: , inclusi i bacini imbriferi montani,.

Conseguentemente, al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: tutti i consorzi soppressi, inserire le seguenti: , inclusi i bacini imbriferi montani,.

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:«

2-bis. Ai fini del pagamento dei sovracanonici dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, le regioni individuano le modalità di versamento dei suddetti sovracanonici su un conto corrente intestato alla regione medesima e, sentiti i comuni e le province interessate, adottano disposizioni sulla de-

limitazione del perimetro imbrifero montano e sulla ripartizione dei proventi derivanti dal suddetto sovracanone tra i comuni e le province interessate, favorendo in ogni caso la gestione unitaria dei medesimi.

19. 2. Volpi, Dal Lago.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

19. 3. Borghesi, Favia, Donadi.

Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati « consorzi BIM », sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi BIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

19. 4. Borghesi, Donadi, Favia.

Al comma 2 sostituire le parole: possono conferire con la seguente: conferiscono.

19. 5. Lanzillotta.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

19. 6. Favia, Donadi, Borghesi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli enti strumentali regionali e locali che operano in campi riconducibili alle finzioni fondamentali o proprie degli enti locali sono soppressi ovvero ricondotti al quadro di riferimento degli enti territoriali costituzionalmente riconosciuti. Qualora non si provveda entro il termine di cui al primo periodo del presente comma, i rispettivi finanziamenti vengono soppressi e il Governo provvede in via sostitutiva fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

19. 7. Giovanelli, Bressa, Amici, Fontanelli, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

ART. 19-bis.

(Riduzione dei componenti degli organi di società a partecipazione pubblica).

1. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre consiglieri. Tale limite si applica anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.

2. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività

o non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

3. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali provvedono a cedere le partecipazioni di cui al citato comma 2 con le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

4. Le regioni provvedono ad adeguare ai principi di cui al presente articolo le loro partecipazioni in società, fatte salve particolari disposizioni previste da norme statutarie per le regioni a statuto speciale.

19. 01. Borghesi, Donadi, Favia.

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

ART. 19-bis.

(Suppressione dei consorzi di bonifica).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei

fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 delle citate norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività.

2. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative.

19. 02. Borghesi, Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-bis.

(Razionalizzazione dei Consorzi di bonifica e dei consorzi di miglioramento fondiario).

1. Sono abrogati gli articoli 862 e 863 del Codice civile e gli articoli da 54 a 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

2. Le Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riordinano i Consorzi di bonifica e quelli di miglioramento fondiario, mediante accorpamento e soppressione dei Consorzi esistenti, anche in base all'intesa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ove compatibile con i vincoli di finanza pubblica. Le regioni possono attribuire ai predetti Consorzi anche la personalità di diritto pubblico.

3. Qualora, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto a riordinare i Consorzi esistenti ai sensi del comma 2, tali Consorzi sono soppressi. Non è obbligatorio il riordino di cui al comma 2 per le regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già proceduto al riordino ai sensi dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 2008, n. 31.

4. Nel caso di soppressione dei Consorzi in base al comma 3, primo periodo, o comunque, nel caso in cui le regioni abbiano disposto la soppressione dei consorzi esistenti, le regioni medesime provvedono ad attribuire le funzioni già esercitate dai Consorzi di bonifica e da quelli di miglioramento fondiario sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, disciplinando altresì il trasferimento e la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Gli enti titolari delle funzioni per effetto del presente comma succedono ai Consorzi di bonifica in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

5. In caso di accorpamento ai sensi del comma 2 dei Consorzi esistenti, le regioni attribuiscono le funzioni già esercitate dai consorzi accorpati agli enti istituiti a seguito e per effetto dell'accorpamento. Le regioni disciplinano altresì il trasferimento agli enti istituiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli enti accorpati. Gli enti titolari delle funzioni per effetto del presente comma succedono ai Consorzi accorpati in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

19. 03. Dal Lago, Volpi.

ART. 20.

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

ART. 20.

(Composizione dei consigli).

1. Il comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato.

20. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

ART. 20.

1. All'articolo 37, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

« 1-*bis*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti i membri del consiglio comunale esercitano il loro mandato a titolo gratuito.

1-*ter*. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei comuni con popolazione superiore ai 5.001 abitanti l'indennità di funzione ed il gettone di presenza spettanti ai membri dei consigli comunali sono ridotti del 20 per cento.

1-*quater*. Nei comuni con popolazione da 5.001 fino a 20.000 il consiglio comunale può deliberare la gratuità dell'esercizio del mandato dei suoi membri ».

2. All'articolo 37, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'indennità di funzione ed il gettone di presenza spettanti ai membri dei consigli provinciali sono ridotti del 20 per cento ».

20. 2. Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

ART. 20.

I commi 1 e 2 dell'articolo 37 del testo unico sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 37.

(Composizione dei consigli).

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:

a) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

d) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

e) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

f) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

g) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) da 10 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;

b) da 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;

c) da 20 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;

d) da 16 membri nelle altre province.

3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale ».

20. 3. Ria, Moffa.

All'articolo 20 comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a) sostituire le parole: da 45 membri con le seguenti: da 60 membri;*

b) *alla lettera b) sostituire le parole: da 40 membri con le seguenti: da 50 membri;*

c) *alla lettera c) sostituire le parole: da 37 membri con le seguenti: da 42 membri;*

d) *alla lettera d) sostituire le parole: da 32 membri con le seguenti: da 40 membri;*

e) *alla lettera d) sostituire le parole: da 22 membri con le seguenti: da 32 membri;*

f) *alla lettera f) sostituire le parole: da 15 membri con le seguenti: da 20 membri;*

g) *alla lettera f) sostituire le parole: da 12 membri con le seguenti: da 15 membri;*

h) *alla lettera h) sostituire le parole: da 10 membri con le seguenti: da 12 membri;*

i) *alla lettera i) sostituire le parole: da 8 membri con le seguenti: da 10 membri.*

20. 4. Cavallaro.

All'articolo 20 comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a) sostituire le parole: da 36 membri con le seguenti: da 40 membri;*

b) alla lettera b) sostituire le parole: da 30 membri con le seguenti: da 36 membri;

c) alla lettera c) sostituire le parole: da 24 membri con le seguenti: da 30 membri;

d) alla lettera d) sostituire le parole: da 20 membri con le seguenti: da 24 membri.

20. 5. Cavallaro.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. I comuni, le province e gli enti locali, nell'esercizio delle loro attività, si conformano al principio di distinzione tra le competenze degli organi politici, a cui spettano le funzioni di programmazione, indirizzo e verifica dei risultati, e le competenze degli organi amministrativi di natura professionale, a cui spettano le competenze tecniche, amministrative e gestionali.

20. 6. Mantini, Tassone.

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

ART. 20-bis.

(Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale).

Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

« ART. 74.

(Elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale).

1. Il presidente della provincia è eletto da tutti i componenti dei consigli comunali dei comuni ricadenti nel territorio della provincia. A tal fine è costituito – presso il capoluogo della provincia – un apposito seggio elettorale.

2. Sono eleggibili alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale tutti coloro che esercitano l'elettorato attivo ai sensi del comma 1.

3. L'elezione dei consiglieri provinciali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del presidente della provincia.

4. Con la lista di candidati al consiglio provinciale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

5. Ciascuna candidatura alla carica di presidente della provincia è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere provinciale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

6. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di presidente della provincia.

7. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di presidente della provincia prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

8. È proclamato eletto presidente della provincia, il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

9. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di presidente della provincia ad essa collegato.

10. Alla lista collegata al candidato alla carica di presidente della provincia che ha riportato il maggior numero di voti sono

attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

11. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri provinciali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di presidente della provincia della lista medesima.

12. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a presidente della provincia collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.

13. In caso di decesso di un candidato alla carica di presidente della provincia, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni

caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a presidente della provincia e a consigliere provinciale »;

b) l'articolo 75 è abrogato.

c) le disposizioni di cui alla lettera a) del presente articolo, si applicano a partire dalle consultazioni elettorali del 2014.

20. 01. Ria, Moffa.

(Inammissibile)

ART. 21.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: a) non superiore fino alle parole: e 100.000 abitanti; con le seguenti: a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti.

21. 1. Donadi, Favia, Borghesi.

Al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) sostituire la cifra « 2 » con la seguente « 3 » la cifra « 3 » con la seguente « 4 » la cifra « 5 » con la seguente « 6 »;

alla lettera b) sostituire la cifra « 4 » con la seguente « 5 ».

21. 2. Ciccanti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 45 consiglieri.

21. 3. Donadi, Favia, Borghesi.

Dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:

ART. 21-bis.

(Norme in materia di incompatibilità).

1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:

« 1. Sono eleggibili a sindaco, a consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. Sono eleggibili a presidente della provincia e a consigliere provinciale tutti i componenti dei consigli comunali dei comuni ricadenti nel territorio provinciale »;

b) All'articolo 61, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

2. La carica di sindaco è, inoltre, incompatibile con quella di presidente di provincia e di consigliere provinciale ».

c) All'articolo 65, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. La carica di consigliere comunale è altresì incompatibile con quella di consigliere provinciale e presidente di provincia.

21. 01. Ria, Moffa.

(Inammissibile)

ART. 23.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai consiglieri delegati non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 53, comma 23 della legge 388 del 23 dicembre 2000 e 29, comma 4 della legge 448 del 28 dicembre 2001.

23. 1. Ciccanti.

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

ART. 23-bis.

(Uffici di diretta collaborazione in ambito regionale).

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali i Presidenti delle Regioni possono avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti. Il collocamento fuori ruolo di cui al primo periodo determina l'indisponibilità del relativo posto nell'ambito delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza fino al termine del rispettivo incarico. In ogni regione i detti incarichi di collaborazione possono essere conferiti entro il limite massimo di un'unità per ciascuna categoria di personale. Il servizio svolto nell'espletamento dell'incarico è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

23. 01. Il governo.

ART. 24.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24.

(Attribuzione dei consigli).

1. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi »

sono aggiunte le seguenti: « , nonché delle aziende speciali, delle società controllate non quotate nei mercati regolamentati e degli altri organismi gestionali controllati dall'ente »;

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

b-bis) nomina degli organismi indipendenti di valutazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) alla lettera f), le parole: « con esclusione della » sono sostituite dalle seguenti: « inclusa la »;

d) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

g-bis) ricapitalizzazione di società partecipate e finanziamenti da parte dei soci alle medesime.

1-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente: « 3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica e conclusiva dell'attuazione delle linee programmatiche di cui all'articolo 46, c. 3 ».

2. All'articolo 44 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-*bis*. Il consiglio, secondo le modalità previste dal relativo regolamento, al fine di acquisire elementi di valutazione in relazione alle deliberazioni da adottare, può disporre l'audizione di personalità particolarmente esperte ».

24. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

24. 2. Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso a-bis.

24. 3. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) alla lettera b) dopo le parole « piani territoriali ed urbanistici » aggiungere le parole: « con esclusione dei piani attuativi conformi, ».

24. 4. Stradella.

Al comma 1, lettera c), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le parole: che riferiscano obbligatoriamente al consiglio i risultati della valutazione per l'adozione dei necessari poteri di indirizzo;

24. 5. Stasi.

Al comma 1, lettera d), aggiungere: le relative determinazioni sono adottate esclusivamente con la delibera di approvazione del bilancio di previsione;

24. 6. Stasi.

Al comma 1, lettera e), capoverso g-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali ipotesi è obbligatorio acquisire il parere degli organi di cui alla precedente lettera b-bis) relativamente all'attività posta in essere nell'ultimo triennio dagli amministratori di tali società;

24. 7. Stasi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) dopo la lettera *m-bis*, è inserita la seguente:

m-ter) l'approvazione delle linee direttive di cui deve tener conto il piano

delle *performance* e del piano strategico per la trasparenza e l'integrità previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2009.

24. 8. Stasi.

Sopprimere il comma 2.

24. 9. Stasi.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

ART. 24-bis.

1. Il Consigliere può presentare ricorso al T.A.R. avverso gli atti approvati dal Consiglio e dalla Giunta. Il T.A.R., verificato con deliberazione sommaria se i motivi dedotti a sostegno del ricorso appaiono assistiti dal necessario *fumus* di fondatezza, dichiara la procedibilità del ricorso. In caso di accoglimento del ricorso le spese del procedimento sono poste a carico dell'ente comunale o provinciale.

24. 01. Favia, Donadi, Borghesi.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Commissioni consiliari in sede deliberante).

1. Le Commissioni consiliari, in relazione ad apposite materie demandate dallo Statuto, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 42 lettere *a), b), c), d), f), m)* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono avere attribuite funzioni conclusive in luogo del Consiglio, così come avviene con le Commissioni parlamentari che approvano una proposta in sede deliberante.

24. 02. Ciccanti.

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

ART. 24-bis.

1. L'articolo 64 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è abrogato.

2. All'articolo 63 del decreto legislativo n. 267 del 2000 aggiungere il seguente comma:

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

24. 03. Favia, Donadi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

1. All'articolo 52 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Se la mozione di sfiducia di cui al comma 2 è motivata sulla base di impedimenti relativi alla sfera personale del sindaco o del presidente della provincia o di limitazioni conseguenti a provvedimenti giudiziari emanati nei loro confronti, la sua approvazione non comporta le dimissioni della giunta comunale o provinciale e il contestuale scioglimento dei rispettivi consigli, qualora essa preveda l'indicazione di un nome di un componente del consiglio comunale o provinciale designato alla carica di sindaco o di presidente della provincia. In caso contrario, assumono le funzioni, rispettivamente, il vice sindaco o il vice presidente della provincia in carica.

2-ter. Decorso il termine di dodici mesi dall'approvazione della mozione di cui al comma precedente, si procede allo scioglimento dell'ente, al fine di consentire il rinnovo del medesimo nei tempi previsti dalla normativa vigente.

24. 04. Tassone, Ciccanti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

1. All'articolo 51 del testo unico al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: « Il limite di due mandati di cui al periodo precedente non è vincolante per l'elezione alla carica di sindaco dei comuni inferiori ai 5.000 abitanti ».

24. 05. Tassone, Ciccanti.

(Inammissibile)

ART. 25.

Sopprimere gli articoli 25, 26 e 27.

25. 1. Quartiani, Miglioli, Dal Moro, Margiotta, Braga, Pedoto, Mariani, Froner, Gnechi, Ferrari, Rigoni, Colaninno, De Pasquale, Tidei, Cavallaro, Vannucci, Esposito, Fedi, D'Antona, Brandolini, Codurelli, Farinone, Bucchino, Narducci, Laganà Fortugno, Graziano.

ART. 26.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

« Ove ciò non sia possibile i comuni anche superiori a 5000 abitanti sono tenuti ad associarsi con altri al fine di disporre congiuntamente delle strutture amministrative e professionali idonee a gestire le procedure di appalto individuando il responsabile del procedimento tra i dipendenti dell'unione. Sono vietate le convenzioni tra comuni. »

26. 1. Lanzillotta.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente comma:

« 7-ter. Nei piccoli comuni e nei comuni montani, i lavori di importo complessivo fino a 1.500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6. ».

26. 2. Zeller, Brugger.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

« 7-ter. Nei piccoli comuni, i lavori di importo complessivo fino a 1.500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6. ».

26. 3. Zeller, Brugger.

All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente comma:

« 7-ter. Nei comuni montani, i lavori di importo complessivo fino a 1.500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6. ».

26. 4. Zeller, Brugger.

ART. 27.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

(Valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi).

1. Nei piccoli comuni le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche a un organo monocratico interno o a un soggetto esterno all'ente, che le svolge in conformità ai criteri e ai parametri stabiliti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

27. 01. Vannucci.

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

ART. 27-bis.

(Razionalizzazione delle risorse a sostegno dei piccoli comuni).

1. Al fine di razionalizzare, semplificare, potenziare e rendere più efficace il sostegno finanziario ai Piccoli Comuni e alle Unioni da essi costituite, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della seguente legge, un decreto legislativo che disciplini un apposito fondo.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, razionalizzazione, concentrazione e potenziamento delle risorse finanziarie attualmente previste da norme diverse a sostegno dei Piccoli Comuni;

b) sostegno ai processi di Unione di Comuni, fusione volontaria e gestione associata delle funzioni fondamentali;

c) sostegno degli investimenti nei Piccoli Comuni e nelle loro Unioni, con particolare riferimento a quelli in campo ambientale, sociale e della sicurezza;

d) previsione di criteri di distribuzione delle risorse che ne graduino l'entità tenendo conto:

1. delle condizioni di marginalità economica o sociale o di disagio insediativo;

2. della condizione montana del territorio comunale;

3. del carattere rurale del territorio in cui è sito il Comune e della sua particolare ampiezza e frammentazione dei centri abitati;

4. della presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico e di criticità ambientali;

5. di un principio generale di favore per i Comuni che gestiscono un numero significativo di funzioni attraverso le Unioni;

e) previsione di modalità di coordinamento ed integrazione con interventi a sostegno dei Piccoli Comuni e delle Unioni previsti dalle Regioni.

f) previsione di modalità di sostegno coerenti e coordinate con le disposizioni di cui all'articolo 12 lettera *f)* legge n. 42 del 2009. »

3. La dotazione di cui al comma 1 è determinata, con previsione triennale, dalla Legge Finanziaria.

4. Sul decreto legislativo di cui al comma 1, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281; il decreto è adottato dopo l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 30 giorni dall'assegnazione dello schema del decreto legislativo medesimo; ove il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati ».

27. 2. Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

ART. 27-bis.

(Ulteriori disposizioni di semplificazione e differenziazione).

1. Per i piccoli comuni in ordine alla programmazione, annuale e triennale, delle opere pubbliche, all'organizzazione del personale, degli uffici e servizi, ed al loro funzionamento, nonché in materia di controllo di gestione, sono definite norme che prevedono modalità e modelli differenziati e semplificati, garantendo comunque il perseguimento dei principi, delle finalità e degli obiettivi di cui alla normativa prevista per i Comuni di maggiore dimensione. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle previsioni di cui al primo periodo del presente articolo.

2. Ai piccoli comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3 del TUEL enti locali ».

27. 03. Favia, Donadi.

ART. 28.

Sopprimerlo.

28. 5. Stasi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 28.

(Direttore generale degli enti locali).

1. All'articolo 108 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e

nei comuni capoluogo di provincia e il presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, il quale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale:

a) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto nonché la proposta di piano esecutivo di gestione;

b) l'esercizio del controllo di gestione e la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o che esercita funzioni dirigenziali;

c) la sottoscrizione, assumendone piena responsabilità, delle certificazioni di bilancio previste dall'ordinamento finanziario e contabile, di cui al testo unico;

d) il coordinamento complessivo del sistema dei controlli interni di cui all'articolo 147;

A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il direttore generale è nominato al di fuori della dotazione organica, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il direttore generale deve essere scelto nell'ambito dell'apposito elenco certificato di cui all'articolo 108-bis. A tale figura verrà applicato un contratto di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore al mandato del Sindaco o del Presidente della provincia entro i limiti retributivi definiti, anche per classi demografiche degli enti, dal Ministero della Funzione Pubblica di concerto con le associazioni rappresentative degli enti locali. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa

deliberazione della Giunta comunale o provinciale. L'incarico di Direttore Generale può essere conferito altresì al Segretario o ad un Dirigente previsto nella dotazione organica dell'Ente se compresi nell'apposito elenco certificato di cui all'articolo 108-*bis*. I soggetti così individuati se dipendenti da pubbliche amministrazioni, compresi quelli dello stesso ente, sono collocati in aspettativa senza assegni, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ».

1-*bis*. Dopo l'articolo 108 del testo unico è introdotto il seguente articolo:

ART. 108-*bis*.

(Elenco certificato dei direttori generali).

1. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 elabora i criteri per la formazione di un elenco dei soggetti abilitati allo svolgimento della funzione di direttore regionale. I requisiti minimi di accesso all'elenco non potranno in ogni caso essere inferiori a quelli che danno accesso alla qualifica dirigenziale. L'appartenenza all'elenco dovrà essere valutata dalla stessa Commissione.

2. L'inclusione nell'elenco ha durata quinquennale e verrà prorogata in caso di effettivo svolgimento della funzione per almeno 3 anni. In caso di inattività nella funzione specifica e di attività inferiore ai 3 anni nel quinquennio, il mantenimento nell'elenco dovrà essere sottoposto a nuova verifica con modalità simili a quella della prima inclusione.

3. In sede di prima applicazione entrano a far parte dell'elenco certificato i soggetti, ivi compresi i segretari comunali o provinciali, che hanno esercitato il ruolo di Direttore generale nei comuni sopra i 15.000 abitanti o nelle province per almeno un triennio nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della presente

legge. Anche a questi si applica quanto previsto al comma 2. »

28. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al primo periodo del comma 1, le parole: « con popolazione superiore ai 15.000 abitanti *sono sostituite con le seguenti:* capoluogo di provincia;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al primo periodo del comma 3, le parole: « con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti » sono sostituite con le seguenti: « non capoluogo di provincia »;

3) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 5. È altresì consentito procedere alla nomina del direttore generale per i comuni costituitisi in Unione. »

28. 2. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, sostituire ove ricorra la cifra: 65.000 con la seguente: 100.000.

Conseguentemente, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

b-bis) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

f-bis) al direttore generale del comune e della provincia possono essere affidate dallo statuto le funzioni previste per il dirigente di vertice dello Stato compreso il potere di avocazione e di decisione di ricorsi gerarchici avverso atti non definitivi della dirigenza locale, ove sia previsto dallo statuto »;

b-ter) al comma 7 dopo le parole: « agli amministratori » sono aggiunte le seguenti: « e al direttore generale ove presente ».

28. 3. Ciccanti.

Alle lettere a) e b), dopo le parole: 65.000 abitanti aggiungere: nonché i capoluoghi di provincia.

28. 4. Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei piccoli comuni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, ove costituita, prevedere l'istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non superiore a diecimila abitanti. Resta, altresì, ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzioni del servizio di segreteria per i comuni che non rientrano nei parametri della presente lettera;

b) riordinare i compiti e le funzioni del segretario comunale, in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera *a)*;

c) ampliare le responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata;

d) attribuire al segretario comunale in servizio presso la sede unificata le

funzioni di controllo interno e di gestione nonché di regolarità dell'azione amministrativa.

28. 01. Vannucci.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei piccoli comuni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'unione di comuni, ove costituita, prevedere l'istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero non superiore a tre. Resta, altresì, ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzioni del servizio di segreteria per i comuni che non rientrano nei parametri della presente lettera;

b) riordinare i compiti e le funzioni del segretario comunale, in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera *a)*;

c) ampliare le responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata;

d) attribuire al segretario comunale in servizio presso la sede unificata le funzioni di controllo interno e di gestione nonché di regolarità dell'azione amministrativa.

28. 02. Vannucci.

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

ART. 28-bis.

1. L'articolo 97 del testo unico è sostituito dal seguente:

ART. 97.

(Segretari comunali e provinciali).

1. Il Comune, la Provincia, la Città metropolitana, l'Unione dei Comuni hanno come organo di vertice della struttura amministrativa preposto a garanzia della legalità complessiva, della imparzialità e della trasparenza dell'ente locale, un segretario generale dirigente pubblico dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari generali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.

2. Le funzioni del segretario generale sono definite dai singoli Statuti e regolamenti ovvero con disposizioni dell'organo responsabile dell'amministrazione.

3. In ogni caso il segretario generale svolge le seguenti funzioni:

a) assiste gli organi di governo dell'ente nella loro azione amministrativa, fornendo il necessario supporto giuridico-amministrativo;

b) partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e firma, assieme ai rispettivi organi politici, i relativi atti;

c) roga i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

e) fornisce al Presidente del Consiglio, ove richiesto, il parere di legittimità sugli atti di cui all'articolo 127;

f) svolge le funzioni di ufficiale di Governo in materia elettorale, leva militare e statistica.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario generale e sostituirlo nei casi di assenza o impedimento per periodi di tempo consecutivi fino a 90 giorni e durante la procedura di nomina del segretario generale nei casi di vacanza.

5. Gli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono prevedere nei propri statuti la figura del direttore generale a cui attribuire con contratto a tempo determinato e di diritto privato la funzione di alta direzione ed altre funzioni connesse. Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario generale. I rapporti tra il segretario generale ed il direttore generale sono disciplinati dall'organo responsabile dell'amministrazione all'atto di nomina del direttore generale.

Conseguentemente la rubrica del Capo VIII è sostituita dalla seguente: segretari comunali e provinciali e direttore generale degli enti locali.

28. 03. Ciccanti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali).

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, è sostituito dal seguente:

« ART. 13 (*Accesso in carriera*). – 1. Sono iscritti all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27.

2. L'abilitazione di cui al comma 1 è rilasciata al termine del corso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni.

3. Al corso si accede mediante concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti preventivamente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione, in relazione alle esigenze di immissione nell'albo stabile dall'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Gli esami di concorso sono preceduti da una selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui valutazione può essere effettuata anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati. Le procedure di concorso sono espletate da apposite commissioni.

5. Gli esami del concorso consistono in tre prove scritte ed una orale. Le tre prove scritte sono articolate in due elaborati teorici e in una prova pratica. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, ordinamento e contabilità degli enti locali, tecnica normativa e tecniche di direzione. Il Consiglio di amministrazione dell'agenzia determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.

6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello previsto dal bando di concorso. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti al corso, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. Tutti coloro che conseguono l'abilitazione di cui al comma 1 sono iscritti all'Albo nazionale nella fascia iniziale. Per i concorsi in atto sono iscrivibili all'Albo anche gli abilitati rientranti nella maggiorazione del 30 per cento.

7. Ai partecipanti al corso è corrisposta una borsa di studio non superiore al cinquanta per cento del trattamento eco-

nomico corrispondente alla prima fascia professionale in relazione alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Il consiglio nazionale di amministrazione assegna alle sezioni regionali, secondo l'ordine della graduatoria approvata e sulla base delle preferenze espresse dagli interessati, coloro che hanno conseguito l'abilitazione, tenendo conto delle esigenze di personale delle singole sezioni regionali.

9. La mancata accettazione della prima nomina comporta automaticamente la cancellazione dall'albo e la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita, fissata dal consiglio nazionale di amministrazione secondo le modalità dallo stesso stabilite ».

28. 04. Cavallaro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Misure atte a garantire una migliore funzionalità delle sedi di Segreteria Comunale e Provinciale).

1. In deroga a quanto previsto dal vigente contratto collettivo di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali, il Sindaco di un comune con popolazione superiore a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia, esercita il potere di nomina tra i segretari iscritti nelle fasce professionali B e A.

2. I Sindaci dei comuni capoluogo di provincia nonché i Presidenti di provincia esercitano il potere di nomina fra i segretari iscritti nella fascia professionale A.

28. 05. Vanalli, Stucchi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali).

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « corso-concorso » sono sostituite dalla seguente: « corso »;

b) al comma 5, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Le tre prove scritte sono articolate in due elaborati teorici e in una prova pratica. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie oggetto delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, ordinamento e contabilità degli enti locali, tecnica normativa e tecniche di direzione. Il consiglio nazionale di amministrazione determina inoltre il punteggio minimo richiesto per il superamento dalle prove »;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello previsto dal bando di concorso. Al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento e alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti al corso medesimo, approvata dal consiglio nazionale di amministrazione. Coloro che conseguono l'abilitazione di cui al comma 1 hanno diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale. Per i concorsi in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ha diritto all'iscrizione all'albo nazionale un numero di partecipanti al corso pari a quello prede-

terminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30 per cento »;

d) il comma 7 è abrogato.

28. 06. Foti, Cazzola, Girlanda, Marinello, Germanà, Mottola, Giammanco, Di Biagio, Castellani, Garofalo, Palmieri, Minardo, Murgia, Ghiglia, Torrisi, Pelino, Versace.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali).

1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di organico di segretari comunali sul territorio nazionale, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, determinato il numero complessivo dei segretari da iscrivere all'albo nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, provvede a decurtare da esso un numero di posti corrispondente a quello degli idonei del concorso pubblico per l'ammissione di 390 borsisti al terzo corso-concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 6 marzo 2007, che sono ammessi a frequentare un successivo corso-concorso.

28. 07. Foti, Mottola, Cazzola, Marinello, Germanà, Castellani, Giammanco, Di Biagio, Girlanda, Torrisi, Versace.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di selezione dei segretari comunali).

1. Gli idonei al concorso pubblico per l'ammissione di 390 borsisti al terzo corso-concorso di cui alla G.U.R.I. 6 marzo 2007, n. 19, sono ammessi a frequentare un'apposita sessione del corso all'articolo

13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

2. Il corso di cui al comma 1, della durata di nove mesi, si svolgerà nella regione Abruzzo, così come il successivo tirocinio pratico della durata di tre mesi.

3. Gli idonei alla sessione di cui al comma 1, sono iscritti nell'albo regionale della sezione Abruzzo con obbligo di permanenza di almeno cinque anni.

4. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, nel primo concorso utile, determinato il numero complessivo dei segretari da iscrivere all'albo ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, provvederà a decurtate da esso un numero di posti corrispondente a quello degli idonei di cui al comma 1.

28. 08. Schirru, Sereni, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Damiano, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Amici, D'Incecco.

(Inammissibile)

ART. 29.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 29.

(Disposizioni in materia di controlli negli enti locali).

1. L'articolo 49 del testo unico è sostituito dal seguente:

« ART. 49.

(Pareri sulle proposte di deliberazione).

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi ». 2. L'articolo 147 del testo unico è sostituito dai seguenti:

« ART. 147.

(Tipologia dei controlli interni).

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi, azioni realizzate, risorse impiegate, costi e risultati;

c) valutare il posizionamento strategico dell'ente, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico rispetto all'evoluzione del contesto ambientale di riferimento;

d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al patto di stabilità interno;

e) verificare attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi gestionali assegnati, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio con-

solidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

2. Le lettere e) e f) del comma 1 si applicano solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e alle province. Le disposizioni di cui agli articoli 147-sexies e 147-septies costituiscono obbligo solo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e per le province.

3. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili dei servizi, le unità di controllo, laddove istituite.

4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

5. Il sistema dei controlli interni deve essere organizzato garantendo l'integrazione con il sistema di valutazione della *performance* definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo collaborativo sulla gestione degli enti locali verificano il funzionamento dei controlli interni ai sensi dell'articolo 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia, con il supporto del direttore generale, quando presente, o il segretario negli

enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, seguendo gli indirizzi emanati in merito dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti. Il referto è altresì inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.

ART. 147-bis.

(Controllo di regolarità amministrativa e contabile).

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, con il parere di regolarità tecnica il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell'atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, nonché il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali verifiche devono risultare nei provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, nelle determinazioni a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

ART. 147-ter.

(Controllo di gestione).

1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

2. Il controllo di gestione è svolto secondo modalità definite dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto dei principi del presente articolo. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni, il controllo di gestione è affidato al responsabile del servizio economico-finanziario o, in assenza, al segretario comunale, e può essere svolto anche mediante forme di gestione associata con altri enti limitrofi.

3. Il controllo di gestione si articola in almeno tre fasi:

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi di cui al piano esecutivo di gestione, ove approvato;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti;

c) valutazione dei costi di erogazione dei servizi che tenga conto sia dei costi diretti sia di quelli indiretti, finalizzata alla stima di un costo unitario di produzione comprensivo dei costi indiretti;

d) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.

4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta confrontando le risorse acquisite, i costi dei servizi e il livello delle prestazioni rese con i parametri gestionali dei servizi resi da altri enti locali.

5. Le risultanze del controllo di gestione sono rivolte agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, e ai responsabili dei servizi, affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

ART. 147-quater.

(Controllo strategico).

1. Nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa l'ente locale definisce metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione e alla valutazione degli impatti ottenuti sui bisogni e sulle aspettative della collettività, dello stato di attuazione dei programmi, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, della qualità erogata e del grado di soddisfazione della domanda espressa.

2. L'organo esecutivo dell'ente presenta al consiglio rapporti periodici sugli esiti del controllo strategico anche al fine di consentire la ricognizione dello stato di

attuazione dei programmi e dei progetti secondo le linee approvate dal consiglio medesimi.

ART. 147-*quinquies*.

(Controllo degli equilibri finanziari).

1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo degli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente, ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

3. Il controllo degli equilibri finanziari valuta anche l'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente.

ART. 147-*sexies*.

(Controlli sugli organismi gestionali).

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sugli organismi gestionali partecipati dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, i cui dirigenti ne assumono la responsabilità,

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere, l'organismo partecipato secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e l'organismo partecipato, la

situazione organizzativa, gestionale e contabile delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Gli atti istitutivi delle Società partecipate prevedono obbligatoriamente modalità per l'efficace e tempestivo accesso alle informazioni di cui al primo capoverso da parte degli enti titolari di quote minoritarie al fine di consentire un'adeguata e tempestiva informazione ai cittadini sull'organizzazione e sulla qualità dei servizi.

3. Il sistema dei controlli di cui al comma 1 dovrà prevedere il monitoraggio periodico sull'andamento degli organismi gestionali, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

ART. 147-*septies*.

(Controllo sulla qualità dei servizi).

1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati riguarda sia i servizi erogati direttamente dall'ente, sia i servizi erogati tramite organismi gestionali partecipati o in appalto ed è svolto secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini ».

3. L'articolo 151 del testo unico è sostituito dal seguente:

« ART. 151.

(Principi in materia di contabilità).

1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre i documenti di programmazione e previsione del sistema di bilancio per l'anno successivo, osservando i principi di

unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, coerenza, pareggio finanziario, trasparenza e pubblicità, valenza pluriennale del sistema di bilancio, lettura non solo contabile dei documenti, coerenza ed interdipendenza dei vari segmenti del sistema di bilancio. Il termine di cui al primo periodo può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. I documenti di programmazione e previsione del sistema di bilancio da deliberare ai sensi del comma 1 sono la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, di durata pari a quello della regione di appartenenza, il bilancio annuale di previsione e gli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.

3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne almeno la lettura per programmi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti in attuazione dei programmi deliberati nella relazione previsionale e programmatica.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo ».

4. L'articolo 169 del testo unico è sostituito dal seguente:

ART. 169.

(Piano esecutivo di gestione).

1. Ai fini dell'attuazione delle finalità dei programmi deliberati dal consiglio con

la relazione previsionale e programmatica, l'organo esecutivo definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi da raggiungere e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il piano esecutivo di gestione contiene un'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli degli interventi di spesa in capitoli. La codifica contabile dei capitoli del PEG deve consentire la lettura dei budget di entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei servizi, oltre alla chiara distinzione delle responsabilità di destinazione delle risorse da quelle connesse alla gestione dei procedimenti di accertamento delle entrate ed alla gestione dei procedimenti di spesa.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 è facoltativa per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i quali garantiscono comunque, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, la delega ai responsabili dei servizi delle attività da svolgere, degli obiettivi da raggiungere e delle relative dotazioni necessarie.

4. La rendicontazione del piano esecutivo di gestione e la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati è deliberata dall'organo esecutivo entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unioni di comuni ».

5. Gli articoli 196, 197, 198 e 198-bis del testo unico sono abrogati.

29. 1. Causi, Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 1, dopo la parola: parere, aggiungere le seguenti: di legittimità e.

29. 2. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

Al comma 1, capoverso ART. 49, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al segretario comunale e provinciale, salvo che la giunta comunale o provinciale non disponga diversamente, è attribuito il controllo della legittimità degli atti del consiglio e della giunta. Il controllo si esprime con visto tacito alle proposte di delibera inviate, preventivamente alla loro approvazione, al segretario comunale o provinciale, che, in caso riscontri motivi di legittimità ostativi all'approvazione della relativa delibera, esprime motivato parere non vincolante.

29. 3. Stasi.

Al comma 1, capoverso ART. 49, sopprimere il comma 2.

29. 4. Vanalli.

Al comma 1, capoverso ART. 49, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ove la Giunta o il consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui ai precedenti commi devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

29. 5. Lanzillotta.

Al comma 2, capoverso ART. 147, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare, gli enti locali con popolazione superiore a 100 mila abitanti, per il controllo di regolarità amministrativa, dovranno attivare un servizio di *auditing* interno, finalizzato ad esaminare e valutare gli aspetti procedurali ed amministrativi, nonché la regolarità delle determinazioni emanate dai dirigenti.

29. 6. Ciccanti.

Al comma 2, capoverso ART. 147, comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine il segretario comunale e provinciale presenta a ciascuna seduta del consiglio apposita relazione con la

quale vengono elencate le determinazioni adottate dai dirigenti con l'allegata relazione informativa, sia sugli aspetti generali e strategici perseguiti con gli atti adottati, sia in riferimento ai requisiti di regolarità previsti nel presente comma.

29. 7. Stasi.

Al comma 2, capoverso ART. 147, comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine il segretario comunale e provinciale, sentiti i revisori dei conti e l'organo di controllo del ciclo della *performance* previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2009, presenta al consiglio una relazione per ciascun semestre con l'indicazione dei risultati emersi nel corso del predetto controllo.

29. 8. Stasi.

Al comma 2, capoverso ART. 147, comma 1, lettera d), sostituire le parole: con cadenza trimestrale *con le seguenti:* con cadenza al 30 giugno ed al 30 novembre, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 193 comma 2 del decreto legislativo n. 297 del 2000.

29. 9. Rubinato.

Al comma 2, capoverso ART. 147, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Agli enti locali si applica il sistema di valutazione delle strutture e di trasparenza amministrativa di cui all'articolo 4 della legge 15/2009 e del relativo decreto attuativo.

29. 53. Lanzillotta.

Al comma 2, capoverso ART. 147, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e alle unioni di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

29. 52. Lanzillotta.

Al comma 2, capoverso ART. 147, comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: È preposto all'organizzazione dei controlli interni il segretario generale, il quale collabora con il direttore generale, ove presente, e con tutti i responsabili di settore e le unità di controllo.

29. 10. Stasi.

Al comma 2, capoverso ART. 147-bis, comma 1, dopo le parole: formazione dell'atto aggiungere le seguenti: dal Segretario Generale ai sensi e con le modalità di cui al precedente articolo 29, comma 2.

29. 11. Stasi.

Al comma 2, capoverso ART. 147-bis, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al consiglio comunale.

29. 12. Stasi.

Al comma 2, capoverso ART. 147-ter, al comma 1, premettere le seguenti parole: nei comuni con popolazione superiore ai 65.000 abitanti.

29. 13. Rubinato.

Al comma 2, capoverso ART. 147-ter, comma 1, sostituire le parole da: l'ente locale definisce fino a: controllo strategico con le seguenti: l'ente locale definisce, in attuazione dei principi definiti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico e più in generale del ciclo della performance.

29. 14. Stasi.

Al comma 2, capoverso ART. 147-ter, sostituire le parole: l'ente locale con le seguenti: l'ente locale con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La funzione di controllo strategico di cui al presente articolo può essere esercitata in forma associata dagli altri comuni.

29. 15. Vanalli.

Al comma 2, capoverso ART. 147-quater, comma 1, le parole: società partecipate dallo sono sostituite dalle seguenti: a totale partecipazione dello.

29. 16. Contento.

Al comma 2, capoverso ART. 147-quater, comma 1, dopo la parola: società aggiungere la seguente: totalmente.

29. 17. Contento.

Al comma 2, capoverso ART. 147-quater, comma 1, dopo le parole: sono esercitati aggiungere le seguenti: sotto la direzione del segretario generale dell'ente e dopo le parole: stesso ente locale aggiungere le seguenti: in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo n. 150 del 2009.

29. 18. Stasi.

Al comma 2, capoverso ART. 147-quater, al comma 1 sostituire le parole: che ne sono responsabili con le seguenti: e dall'organo esterno di revisione che ne è responsabile.

29. 19. Rubinato.

Al comma 2, capoverso ART. 147-quater, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e i provvedimenti in tema di assunzione del personale dipendente.

29. 20. Stasi.

Al comma 2, capoverso ART. 147-quater, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I risultati della gestione economica e di quella patrimoniale sono rilevati me-

dianche contabilità economica (o generale). Il contenuto del conto economico e dello stato patrimoniale, il cui modello sarà approvato con apposito decreto, dovrà essere coerente con la classificazione del codice civile al fine di rendere possibile il consolidamento con il bilancio degli organismi partecipati. I principi di redazione del conto economico e dello stato patrimoniale ed i criteri di valutazione sono quelli indicati dagli articoli 2424 e seguenti del codice civile salvo diverse disposizioni normative.

Nella redazione del rendiconto occorre rispettare i principi contabili degli enti locali.

* **29. 30.** Polidori.

Al comma 2, capoverso ART. 147-quater, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I risultati della gestione economica e di quella patrimoniale sono rilevati mediante contabilità economica (o generale). Il contenuto del conto economico e dello stato patrimoniale, il cui modello sarà approvato con apposito decreto, dovrà essere coerente con la classificazione del codice civile al fine di rendere possibile il consolidamento con il bilancio degli organismi partecipati.

I principi di redazione del conto economico e dello stato patrimoniale ed i criteri di valutazione sono quelli indicati dagli articoli 2424 e seguenti del codice civile salvo diverse disposizioni normative. Nella redazione del rendiconto occorre rispettare i principi contabili degli enti locali.

* **29. 31.** Giovanelli.

Sostituire il comma 2, capoverso ART. 147-quater, comma 4, con il seguente:

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consoli-

dato, secondo quanto indicato all'articolo 2, comma 2, lettera h) della legge n. 42 del 2009.

29. 32. Favia, Donadi.

Al comma 2, capoverso ART. 147-quater, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Le società partecipate dagli enti locali sono tenute ad conformarsi alle procedure pubblicistiche in materia di assunzioni di personale, di acquisti di beni e servizi e di appalti di opere.

Gli enti locali che deliberino di ricapitalizzare società da loro partecipate che registrino perdite di bilancio sono tenute a contabilizzare nella spesa corrente le somme destinate al conferimento di capitale.

29. 60. Lanzillotta.

Al comma 2, capoverso ART. 147-quinquies, comma 1, dopo le parole: è svolto aggiungere le seguenti: in attuazione di principi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

29. 33. Stasi.

Al comma 2, capoverso ART. 147-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Negli organismi cui è affidato il controllo dell'adempimento dei contratti di servizio e il monitoraggio della qualità dei servizi erogati da soggetti concessionari, pubblici e privati, è obbligatoriamente prevista una rappresentanza degli utenti e dei consumatori.

29. 61. Lanzillotta.

Al comma 2, capoverso ART. 147-sexies, comma 1, sostituire il numero: 5.000 con il seguente: 65.000.

29. 34. Rubinato.

Al comma 2, capoverso ART. 147-sexies, comma 1, sostituire il numero: 5.000 con il seguente: 15.000.

29. 35. Rubinato.

Al comma 3, capoverso ART. 151, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché delle eventuali osservazioni svolte dalla Corte dei Conti in sede di controllo collaborativo per gli anni precedenti e, comunque, di quanto richiesto dalla stessa agli organi del controllo interno, ai sensi della legge n. 131 del 2003.

29. 36. Stasi.

Al comma 3, capoverso ART. 151, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La contabilità degli enti locali si adegua ai principi e alle norme contenute nei decreti delegati adottati in attuazione dei Capi III, IV e VI della legge n. 42 del 2009. Il mancato rispetto dei criteri di standardizzazione della contabilità, di rappresentazione contabile dei costi standard e di valutazione quali-quantitative dei servizi comporta la sospensione dell'attribuzione delle quote spettanti a ciascun ente a carico dei fondi perequativi nonché dei fondi e trasferimenti previsti dai Capi V e VII della citata legge n. 42.

29. 62. Lanzillotta.

Al comma 3, capoverso ART. 151, comma 5, sopprimere le seguenti parole: il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza.

29. 37. Stasi.

Al comma 3, capoverso ART. 151, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico.

* **29. 38.** Polidori.

Al comma 3, capoverso ART. 151, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico.

* **29. 39.** Giovanelli.

Al comma 3, capoverso ART. 151, comma 9, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 31 maggio.

29. 40. Rubinato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo l'articolo 151 del testo unico è aggiunto il seguente: 151-bis. – (Bilancio sociale). – 1. Gli enti locali sono tenuti alla redazione del bilancio sociale quale strumento di valutazione dei risultati ottenuti in termini di quantità e di qualità dei servizi prodotti per le comunità amministrative. Il bilancio sociale contiene tutte le informazioni atte a fornire una misurazione del livello quantitativo dei servizi offerti e della spesa allocata su ciascuno di essi. Il bilancio sociale mette in evidenza, con riferimento all'azione amministrativa, indicatori di efficacia (rapporto fra servizi erogati e bacini di domanda) e indicatori di economicità (costi unitari di produzione) per ciascuno dei principali servizi che ricadono nelle competenze dell'ente.

2. Il bilancio sociale deve contenere: a) la descrizione della struttura organizzativa e delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie utilizzate dall'ente per la produzione dei servizi che ricadono nelle sue competenze; b) la valutazione della coerenza dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di mandato; c) la valutazione comparata dei costi unitari di produzione con i costi standard di cui alla legge n. 42

del 2009 e l'analisi delle motivazioni degli scostamenti, se essi risultano rilevanti.

3. Il bilancio sociale deve inoltre contenere la valutazione qualitativa dei servizi erogati dall'amministrazione. Concorrono a tale valutazione tre diversi procedimenti: a) indicatori di qualità del servizio da rilevarsi nel corso del processo amministrativo di produzione degli stessi servizi; b) valutazioni della qualità percepita dei servizi da rilevarsi con apposite indagini campionarie da svolgersi, sugli utenti e sui cittadini, da parte di strutture di ricerca indipendenti; c) valutazioni sull'azione amministrativa da parte dei portatori d'interessi e dei corpi intermedi rappresentativi della comunità amministrata da rilevarsi, con il metodo delle interviste a testimoni privilegiati, da parte di strutture di ricerca indipendenti.

4. Il bilancio sociale deve contenere, in apposite sezioni corredate da sufficienti elementi informativi e quantitativi, la descrizione dei risultati conseguiti in termini di sostenibilità ambientale dei territori amministrati nonché di pari opportunità di genere nelle comunità amministrate, fatta salva la facoltà delle amministrazioni di procedere alla redazione di distinti bilanci ambientali e bilanci di genere.

5. Le informazioni di base per la redazione del bilancio sociale, e in particolare quelle contenute nel comma 1 del presente articolo, sono inserite nel rendiconto di bilancio. Il bilancio sociale, contenente tutte le ulteriori informazioni, è deliberato dall'organo consiliare entro 120 giorni dalla data di approvazione del rendiconto.

29. 41. Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 4, capoverso ART. 169, comma 1, dopo le parole: deliberato dal Consiglio, *aggiungere le seguenti:* entro 30 giorni dalla sua approvazione.

29. 42. Rubinato.

Al comma 4, capoverso ART. 169, comma 1, dopo le parole: e gli obiettivi da raggiungere *aggiungere le seguenti:* definendo gli obiettivi di mantenimento, di sviluppo e di innovazione che devono essere individuati a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 150 del 2009.

29. 43. Stasi.

Al comma 4, capoverso ART. 169, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il piano esecutivo di gestione è trasmesso al Consiglio per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo. Il piano Esecutivo di Gestione deve essere coerente con il Piano di Gestione delle Performance. Tale coerenza dovrà essere attestata dal Segretario Generale dell'Ente.

29. 44. Stasi.

Al comma 4, capoverso ART. 169, comma 4, sostituire le parole: entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di riferimento *con le parole:* entro la stessa data di approvazione del rendiconto di gestione.

29. 45. Favia, Donadi.

Al comma 4, capoverso ART. 169, al comma 4 sostituire le parole: 31 marzo *con le seguenti:* 30 aprile.

29. 46. Rubinato.

Al comma 5, capoverso ART. 196, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: che ne identificano con gli organi responsabili e le unità di personale ad esso assegnate.

29. 47. Stasi.

Al comma 5, capoverso ART. 196, comma 7, dopo le parole: La struttura operativa *inserire le seguenti:* di cui all'articolo 147-ter.

29. 48. Rubinato.

Al comma 5, capoverso ART. 196, comma 8, aggiungere, in fine, le parole: che deve comunque prevedere modalità a tutela delle minoranze.

29. 49. Stasi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Gli articoli 197,198, 198-bis, 229, 230 e 232 del testo unico sono abrogati.

* **29. 50.** Giovanelli.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Gli articoli 197,198, 198-bis, 229, 230 e 232 del testo unico sono abrogati.

* **29. 51.** Polidori.

ART. 30.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

(Revisione economico-finanziaria).

1. All'articolo 234 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono a maggioranza dei due terzi dei componenti, salva diversa disposizione statutaria, un collegio di revisori composto da tre membri. »;

a-bis) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:

a) tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con l'Istituto dei revisori dei conti »;

b) al comma 3, le parole: 15.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 abitanti ». Le parole: « a maggioranza assoluta dei membri » sono sostituite dalle seguenti: « a maggioranza dei due terzi dei componenti, salva diversa disposizione statutaria, »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata, secondo i criteri definiti dallo statuto, ad un revisore unico o, a parità di oneri, ad un collegio composto di tre membri. In mancanza di definizione statutaria la revisione è affidata ad unico revisore ».

2. Al comma 2 dell'articolo 236 del testo unico, le parole: « dai membri dell'organo regionale di controllo, » sono soppresse.

3. All'articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: « regolamento » sono inserite le seguenti: « di contabilità »;

a-bis) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali »;

b) al comma 1, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

« *c-bis)* controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà »;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.-*bis.* Nei pareri di cui alla lettera *b)* del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità, delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione »;

d) la lettera *a)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

« *a)* da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente ».

30. 1. Causi, Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) premettere la lettera *aa)*:

« *aa)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

“8. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell'ente locale”. »;

b) sostituire la lettera *a)* con la seguente:

« *a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell'ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:

a) uno tra gli iscritti ai registro dei revisori legali;

b) due tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il presidente deve in ogni caso essere iscritto ai registro dei revisori legali”.

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con il Consiglio Na-

zionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”;

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti che al momento dell’elezione dell’organo di revisione abbiano, secondo l’ultimo rendiconto approvato, una cifra inferiore a 8 milioni di euro relativamente ai primi tre titoli delle entrate correnti, escludendo gli eventuali contributi straordinari derivanti da calamità naturali, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore unico eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza del 70 per cento dei membri.

Nei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza del 70 per cento dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2”.

* **30. 2.** Polidori.

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) premettere la lettera aa):

«aa) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“8. I revisori sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dal consiglio dell’ente locale”. »;

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti, sulla base dei criteri individuati dallo statuto dell’ente, volti a garantire specifica professionalità e privilegiare il credito formativo:

a) uno tra gli iscritti ai registro dei revisori legali;

b) due tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il presidente deve in ogni caso essere iscritto ai registro dei revisori legali”.

2-bis. Il credito formativo deriva anche dalla partecipazione a specifici corsi di formazione organizzati, tra gli altri, dalla Scuola superiore dell’Amministrazione dell’interno e dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che possono a tal fine stipulare specifiche convenzioni con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”;

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti che al momento dell’elezione dell’organo di revisione abbiano, secondo l’ultimo rendiconto approvato, una cifra inferiore a 8 milioni di euro relativamente ai primi tre titoli delle entrate correnti, escludendo gli eventuali contributi straordinari derivanti da calamità naturali, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore unico eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza del 70 per cento dei membri.

Nei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza del 70 per cento dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2”.

* **30. 3.** Giovanelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, alinea dopo le parole: revisori sono scelti inserire le seguenti: tramite sorteggio, effettuato dal Presidente del Tribunale competente tra gli iscritti nel registro dei

revisori contabili. Dal sorteggio sono esclusi i revisori contabili che risultino avere già l'incarico di revisore contabile in corso presso altro ente locale.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere la lettera a).

30. 4. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole da: con l'Ordine fino alla fine del capoverso con le seguenti: con gli ordini professionali e con l'istituto dei revisori dei conti.

30. 5. Contento.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sopprimere le parole: , a parità di oneri,

* **30. 6.** Favia, Donadi.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sopprimere le parole: , a parità di oneri,

* **30. 7.** Rubinato.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al primo comma dell'articolo 235 del testo unico si aggiunge l'avverbio « consecutivamente » dopo le parole « sono rielleggibili ».

** **30. 8.** Polidori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al primo comma dell'articolo 235 del testo unico si aggiunge l'avverbio « consecutivamente » dopo le parole « sono rielleggibili ».

** **30. 9.** Giovanelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali »;

b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà »;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nei pareri di cui ai numeri 1, 2, della lettera b) del comma 1, è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Negli altri pareri è espresso un motivato giudizio

sul mantenimento degli equilibri finanziari anche prospettici, sui riflessi economici e patrimoniali sul bilancio dell'ente, sul rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e sul rispetto dei principi di razionalizzazione e semplificazione. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

* **30. 10.** Giovanelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 239 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

« b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione e relative variazioni;

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all'indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali »;

b) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile della gestione diretta e indiretta dell'ente; verifica della regolare tenuta

della contabilità, della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà »;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nei pareri di cui ai numeri 1, 2, della lettera b) del comma 1, è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Negli altri pareri è espresso un motivato giudizio sul mantenimento degli equilibri finanziari anche prospettici, sui riflessi economici e patrimoniali sul bilancio dell'ente, sul rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e sul rispetto dei principi di razionalizzazione e semplificazione. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

* **30. 11.** Polidori.

Al comma 3, lettera a), *sopprimere il numero 4.*

30. 12. Favia, Donadi.

Al comma 3, lettera a), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto della disciplina statale vigente in materia.

30. 13. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

30. 14. Favia, Donadi.

Al comma 3, lettera b), dopo la lettera c-bis), inserire la seguente:

c-ter) controllo periodico trimestrale della regolarità amministrativa e contabile

delle società partecipate dall'ente, che non hanno un proprio organo di controllo.

30. 15. Rubinato.

Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

ART. 30-bis.

(Salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali).

1. All'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, » aggiungere le seguenti parole: « o per i quali la Corte dei Conti abbia accertato l'infondatezza della dichiarazione di rispetto del Patto di stabilità interno, »;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ; previsione, infine, di meccanismi sanzionatori nei confronti dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori esterni e dei revisori dei conti degli enti locali, responsabili di accertati squilibri di bilancio degli enti locali derivanti dalla dichiarazione di dissesto finanziario o dall'infondata dichiarazione di rispetto del Patto di stabilità interno accertata dalla Corte dei conti, con misure incidenti anche sullo *status* di amministratore pubblico, sui rapporti di lavoro e di collaborazione, nonché sugli incarichi presso soggetti pubblici. ».

30. 01. Calderisi.

ART. 31.

Sopprimerlo.

31. 1. Quartiani, Miglioli, Dal Moro, Margiotta, Braga, Pedoto, Mariani, Froner, Gnechi, Ferrari, Rigoni, Colaninno, De Pasquale, Tidei, Cavallaro, Vannucci, Esposito, Fedi, D'Antona, Brandolini, Codurelli, Farinone, Bucchino, Narducci, Motta, Laganà Fortugno, Graziano.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 70, comma 1, del testo unico, le parole: « consigliere comunale » sono sostituite dalle seguenti: « assessore o consigliere comunale ».

31. 2. Contente.

ART. 32.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano a quanto stabilito dalla presente legge, in armonia con i rispettivi statuti, garantendo che ai comuni e alle province ricomprese in ciascuna regione vengano almeno riconosciute le funzioni fondamentali di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

32. 1. Bressa, Giovanelli, Amici, Fontanelli, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	113

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. C. 3443 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	111
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	116

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio. Atto n. 198 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	111
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	118
AVVERTENZA	112
ERRATA CORRIGE	112

SEDE REFERENTE

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 12 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti, articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (*vedi allegati i Bollettini delle Giunte e Commissioni dell'11 e del 12 maggio 2010*). Invita quindi il relatore ed il Governo ad esprimere i pareri di competenza.

Alfonso PAPA (PdL), *relatore*, fa presente che, nell'ottica della formulazione di un testo ampiamente condiviso, è emersa la possibilità che talune proposte emendative siano riformulate. Si riserva quindi di esprimere il parere una volta che le predette riformulazioni siano state formalizzate.

Manlio CONTENUTO (Pdl) osserva che il proprio subemendamento 0.1.500.22 potrebbe essere riformulato in modo tale da rendere temporanea la misura della detenzione domiciliare per condanne a pene detentive brevi, ancorando tuttavia il periodo di vigenza della stessa ad elementi oggettivi e comunque ad una data certa.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO condividendo l'osservazione dell'onorevole Contento, lo invita a riformulare il subemendamento 0.1.500.22. Esprime quindi sul subemendamento parere favorevole, ove riformulato.

Manlio CONTENUTO (Pdl), riformula il proprio subemendamento 0.1.500.22 nel senso che all'articolo 1, comma 1, siano premesse le seguenti parole: «Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013» (*vedi allegato 1*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che i deputati Ferranti, Lussana, Ria, Rossomando, Cavallaro e Touadi hanno apposto la propria firma sul subemendamento Contento 0.1.500.22 (*nuova formulazione*).

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che l'articolo aggiuntivo Schirru 2.060, del quale è cofirmataria, possa essere riformulato in modo tale da includere l'intera struttura del Ministero della giustizia tra le amministrazioni esonerate dall'obbligo di apportare un ulteriore taglio del 10 per cento agli uffici dirigenziali di livello non generale ed alla spesa complessiva per il personale non dirigenziale e dal successivo conseguente divieto di assunzioni per il caso di inottemperanza, per come previsti dall'articolo 2, commi 8-*bis* e 8-*quater* del decreto-legge n. 194 del 2009. Sottolinea come in caso di un mancato intervento emendativo nel senso prospettato sia il personale civile dipendente dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,

dal Dipartimento per la giustizia minorile e dall'Ufficio centrale degli archivi notarili, che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, dovrebbero subire un ulteriore taglio in misura corrispondente al 10 per cento della spesa complessiva per i primi e della dotazione organica per questi ultimi, rispetto a quello già operato in ottemperanza dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO condividendo l'osservazione dell'onorevole Ferranti, la invita a riformulare l'articolo aggiuntivo 2.060. Esprime sul subemendamento parere favorevole, ove riformulato.

Donatella FERRANTI (PD) riformula l'articolo aggiuntivo 2.060 Schirru, nel senso da lei precedentemente prospettato (*vedi allegato 1*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che i deputati Samperi, Capano, D'ippolito Vitale, Rossomando, Cavallaro, Touadi, Sisto, Ria, Di Pietro, Monai e Costa, hanno apposto la propria firma sull'articolo aggiuntivo Schirru 2.060 come riformulato.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere favorevole anche sul subemendamento Brigandì 0.1.500.25, a condizione che sia riformulato con la precisazione che l'idoneità ed effettività del domicilio devono essere valutate anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato, come d'altra parte previsto dal subemendamento Ferranti 0.1.500.19, rispetto al quale esprime un invito al ritiro. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ferranti 2.030, a condizione che venga soppresso il comma 2, e sull'articolo aggiuntivo Brigandì 2.040. Invita quindi al ritiro di tutte le ulteriori proposte emendative.

Alfonso PAPA (Pdl), *relatore*, esprime parere conforme a quello del Governo.

Carolina LUSSANA (LNP) accoglie l'invito del Governo a riformulare il sube-

mendamento Brigandì 0.1.500.25 (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI (PD) riformula l'articolo aggiuntivo Ferranti 2.030 come indicato dal rappresentante del Governo (*vedi allegato 1*).

Rita BERNARDINI (PD) esprime forti perplessità sui pareri espressi e sulle riformulazioni, che sono il frutto di un accordo che, evidentemente, non tiene conto della realtà delle carceri italiane e della necessità di intervenire immediatamente per fare fronte ad una drammatica emergenza.

Sottolinea di avere partecipato, questa mattina, alla festa della Polizia penitenziaria. Nel corso di questo evento è intervenuto il Presidente della Repubblica, il quale, in un messaggio molto significativo, ha sottolineato come con sensibilità, dedizione e competenza, la Polizia Penitenziaria contribuisca in modo determinante al perseguimento delle finalità della pena delineate in Costituzione e a fronteggiare, in stretta collaborazione con tutti gli altri operatori del settore, le situazioni di disagio, sofferenza e grave rischio che la realtà del carcere comporta, anche quando, come oggi accade, le carenze di organico e il continuo aumento della popolazione detenuta rendono più complesso l'esercizio dei compiti istituzionali, pur restando ineludibile l'attuazione di interventi normativi e organizzativi per il superamento delle molte criticità ormai manifeste. Il Presidente Napolitano ha inoltre rilevato come il Parlamento e il Governo stiano affrontando queste esigenze di multiforme intervento, auspicando che il loro impegno conduca al più presto a risultati concreti che soddisfino le attuali esigenze del sistema di gestione della pena e rendano meno oneroso il quotidiano svolgimento delle attività demandate alla Polizia Penitenziaria.

Rileva, anche in considerazione delle parole del Capo dello Stato, come il Parlamento e, segnatamente, questa Commissione, evidentemente non comprenda la gravità ed il carattere emergenziale della

situazione delle carceri, che si trovano in una situazione di illegalità e di contrarietà alla Costituzione. Sottolinea come ad una situazione di emergenza bisognerebbe rispondere con interventi efficaci, mentre il testo che si sta delineando appare un vero e proprio « buco nell'acqua » che non risponde nemmeno alle originarie intenzioni – invero molto serie – del Governo. Con le modifiche che si intendono apportare al provvedimento non si affronta la situazione di illegalità delle carceri e la profonda disperazione delle persone che in esse vivono. Ritiene pertanto che tale comportamento sia il frutto di una totale mancanza di responsabilità dalla politica, evidenziando come ciò costringa le Procure della Repubblica ad emanare, assumersi responsabilità non proprie, circolari che cercano di tamponare il flusso in ingresso nelle carceri.

In conclusione, valutate le modifiche che nel complesso si vogliono apportare al provvedimento, rendendolo sostanzialmente inefficace, ritiene che ai membri di questa Commissione non interessi molto la situazione vergognosa e di illegalità in cui si trovano le carceri.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non condividere l'intervento dell'onorevole Bernardini, sottolineando come le modifiche che si intendono apportare al testo sono volte a migliorarlo, considerando le esigenze di rieducazione e recupero del condannato, ma anche quelle di sicurezza dei cittadini. Inoltre, ci si è preoccupati di impegnare il Governo alla rivisitazione della materia delle misure alternative alla detenzione in carcere e di emendare il testo da vizi di costituzionalità ripetutamente evidenziati nel corso delle audizioni, primo fra tutti quello relativo all'automatismo nell'applicazione della detenzione domiciliare per pene detentive brevi.

Carlo MONAI (IdV) conferma come per il gruppo dell'Italia dei Valori non sia praticabile il trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa. Poiché si tratta di varare una sorta di indulto ma-

scherato, che rimetterà in libertà migliaia di delinquenti, per esigenze di trasparenza è opportuno che se ne discuta in Assemblea. Invita il Governo a rivalutare la ragionevolezza degli emendamenti presentati dal proprio gruppo, che sono dettati da logica e buon senso.

Manlio CONTENUTO (Pdl) esclude con fermezza che il provvedimento in esame contenga una forma di indulto mascherato. La pena, infatti, non sarà cancellata ma verrà scontata presso il domicilio, senza che operi alcun automatismo in tal senso. Ritiene quindi che debba essere apprezzato il lavoro di un Governo e di una maggioranza che stanno operando per trovare una soluzione definitiva al problema delle carceri.

Carolina LUSSANA (LNP) ringrazia il Governo ed i gruppi che hanno collaborato per il miglioramento del testo, tenendo anche conto della sicurezza dei cittadini e del principio della certezza della pena. Ritiene inopportuno fare della demagogia su questo tema, sottolineando come il problema carcerario non possa essere scaricato sulle spalle dei cittadini onesti. La soluzione definitiva sarà quella della costruzione delle nuove carceri, ma nel testo in esame sono contenute misure utili e non vi è alcun indulto mascherato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che si passa alla votazione degli emendamenti.

Antonio DI PIETRO (IdV) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.33.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Di Pietro 1.33 ed approva il subemendamento Contento 0.1.500.22 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.1.500.50.

Carolina LUSSANA (LNP), alla luce dei chiarimenti espressi dal rappresentante del Governo, ritira tutte le proposte emendative presentate dal gruppo Lega Nord Padania, fatta eccezione per il subemendamento Brigandì 0.1.500.25 (*nuova formulazione*) e per l'articolo aggiuntivo Brigandì 2.040.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.1.500.30.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.1.500.17.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.500.31 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.1.500.31.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.500.32 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.1.500.32.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.500.33 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando come la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 1 scardini l'impostazione originaria del provvedimento, rendendo la misura della detenzione domiciliare per pene detentive brevi sostanzialmente inefficace. Sottolinea, inoltre, come le misure alternative alla detenzione in carcere debbano essere valorizzate anche perché è dimostrato che le stesse riducono la recidività.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara il proprio voto contrario sul subemendamento Bernardini 0.1.500.33, poiché la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 1 preserva il provvedimento da inevitabili censure di incostituzionalità, introducendo il controllo giurisdizionale ed evitando l'automatismo nell'applicazione della misura.

Anna ROSSOMANDO (PD) sottolinea come il controllo giurisdizionale costituisca il pilastro del garantismo e come le misure alternative alla detenzione domiciliare riducano la recidività se ed in quanto facciano parte di un percorso rieducativo valutato dal magistrato e non perché applicate in modo automatico. Ritiene, inoltre, che i sostenitori dell'applicazione automatica della misura in questione dovrebbero assumersi la responsabilità politica di proporre un nuovo indulto. Preannuncia quindi il proprio voto contrario sul subemendamento Bernardini 0.1.500.33.

Carlo MONAI (IdV) sottolinea come i temperamenti che si intendono introdurre in relazione all'automatismo non sono idonei a scongiurare gli effetti della misura della detenzione domiciliare per pene detentive brevi, che sarà comunque la scarcerazione di un elevato numero di delinquenti.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.1.500.33.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.500.33 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bernardini 0.1.500.35 e 0.1.500.34, approva il subemendamento Brigandì 0.1.500.25 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*) e respinge il subemendamento Laffranco 0.1.500.26, fatto proprio dall'onorevole Di Pietro.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio subemendamento 0.1.500.27.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.1.500.18.

Manlio CONTENUTO (PdL) dichiara di astenersi sulla votazione del proprio subemendamento 0.1.500.70, identico al subemendamento Ferranti 0.1.500.18, per favorire il rapido prosieguo dei lavori.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Ferranti 0.1.500.18 e Contento 0.1.500.70.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 0.1.500.36 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.1.500.36.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.1.500.19 alla luce dell'approvazione del subemendamento Brigandì 0.1.500.25 (*nuova formulazione*), che ne riprende il contenuto.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 0.1.500.37, volto ad abolire l'obbligo della direzione dell'istituto penitenziario di trasmettere al magistrato di sorveglianza il verbale di accertamento della idoneità del domicilio ovvero la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che tale proposta emendativa non tenga conto della realtà della procedura, né della necessità ed utilità per la direzione degli istituti penitenziari di interloquire con il magistrato di sorveglianza.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.1.500.37.

Lorenzo RIA (UdC) ritira i subemendamenti 0.1.500.24 e 0.1.500.23, a prima firma Vietti.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio subemendamento 0.1.500.80.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.500.38, volto a consentire che la misura degli arresti domiciliari per pene detentive brevi possa essere disposta anche provvisoriamente dal pubblico ministero, in attesa che il magistrato di sorveglianza provveda defi-

nitivamente. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di condividere il subemendamento Bernardini 0.1.500.38.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che la soluzione al problema da ultimo sollevato dall'onorevole Bernardini sia già contenuta nella formulazione del comma 3 dell'emendamento 1.500 del Governo.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottolinea come il comma 3 dell'emendamento 1.500 del Governo non sia affatto risolutivo.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.1.500.38.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva che gli identici subemendamenti Bernardini 0.1.500.39 e Ferranti 0.1.500.20 introducono delle modifiche che potranno più propriamente essere disposte in sede di coordinamento formale del testo.

Donatella FERRANTI (PD) in considerazione di quanto rilevato dal Presidente, ritira il proprio subemendamento 0.1.500.20.

Rita BERNARDINI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.1.500.39, auspicando che le relative modifiche siano introdotte in sede di coordinamento formale. Illustra quindi il proprio subemendamento 0.1.500.40 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bernardini 0.1.500.40 e Ferranti 0.1.500.16; approva quindi l'emendamento 1.500 del Governo, come risultante dai subemendamenti approvati (*vedi allegato 1*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.500 del Governo, non saranno

posti in votazione gli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 1.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 2.1.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 2.2 volto a definire l'estensione del luogo degli arresti domiciliari, anche per impedire che il soggetto sia condannato per evasione in caso di trasgressioni lievi. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che la formulazione dell'emendamento 2.2 sia troppo ampia e renda eccessivamente difficile il controllo del soggetto sottoposto agli arresti domiciliari.

Donatella FERRANTI (PD) osserva come che la formulazione dell'emendamento 2.2 sia troppo generica ed indeterminata, richiedendo eventualmente un supplemento di riflessione nel prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che l'emendamento in questione sia superfluo, anche in considerazione della consolidata giurisprudenza in materia di delitto di evasione.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 2.2.

Lorenzo RIA (UdC) ritira l'emendamento 2.3, a prima firma Vietti.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio subemendamento 0.2.0500.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 2.0500 del Governo e respinge l'articolo aggiuntivo Ferranti 2.01.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.2.0501.1.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 2.0501 del Governo.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Schirru 2.060 (*nuova formulazione*), precedentemente illustrato.

Carlo MONAI (IdV) appone la propria firma all'articolo aggiuntivo Schirru 2.060 (*nuova formulazione*).

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Schirru 2.060 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che i deputati Ferranti, Monai, Touadi, Torrisi e Lehner hanno aggiunto la propria forma all'articolo aggiuntivo Brigandì 2.040.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Brigandì 2.040.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo del disegno di legge n. 3291-*bis* Governo, come risultante dall'approvazione degli emendamenti, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Avverte altresì che la Presidenza verificherà se in relazione al testo adottato dalla Commissione vi sia l'assenso unanime di tutti i Gruppi per il trasferimento in sede legislativa ovvero l'assenso di più dei quattro quinti dei componenti della Commissione e del Governo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.

C. 3443 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'11 maggio 2010.

Nicola MOLteni (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*), che tiene conto di quanto evidenziato nella sua relazione.

Jean Leonard TOUADI (PD) ritiene che la proposta di parere del relatore sia equilibrata e convincente. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio.

Atto n. 198.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato l'11 maggio 2010.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL), *relatore*, nel richiamare i rilievi e le consi-

derazioni critiche illustrate nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 3).

Illustra quindi brevemente una nota inviata dal Consiglio nazionale del notariato, che deposita presso la Commissione perché sia a disposizione dei colleghi che ne avessero interesse. Rileva come tale nota, pur tendendo a dare una risposta alle numerose perplessità da lei manifestate sul provvedimento, in realtà finisca per confermare tutti i rilievi critici e la fondatezza delle osservazioni alla base della proposta di parere.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che la proposta di parere del relatore sarà posta in votazione nella seduta di domani. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare

le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.

C. 3447 Governo, approvato dal Senato.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

C. 2079 Letta.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 13 maggio 2010:

a) a pagina 6, seconda colonna, settima e ottava riga, le parole: « sembra che si voglia andare nella direzione opposta, » sono sostituite dalle seguenti: « anche sulla base di quanto emerso dalle audizioni, si registri una tendenza a muoversi nella direzione opposta, »;

b) a pagina 7, prima colonna, ventiduesima riga, le parole: « una stazione unica appaltante » sono sostituite dalle seguenti « stazioni uniche appaltanti regionali ».

ALLEGATO 1

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno (C. 3291-bis Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 500.

Al comma 1, alle parole: la pena *premettere le seguenti:* Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.

0. 1. 500. 22. *(nuova formulazione)* Contento, Ferranti, Lussana, Ria, Rosso-mando, Cavallaro e Touadi.

Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine: ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

0. 1. 500. 25. *(nuova formulazione)* Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — *(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi).* — 1. La pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio ».

2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile:

a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti.

3. Nei casi previsti nel comma 1 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera *a)*, della medesima disposizione, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata da un

verbale di accertamento della idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intenda sottoporsi ad esso, dalla documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Se il condannato è già detenuto, salvo che ricorra il caso previsto nel comma 9, lettera *b*), dell'articolo 656 del codice di procedura penale, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. A tal fine, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intenda sottoporsi ad esso, dalla documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 27 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ma il termine di cui al comma 2 della predetta disposizione è ridotto a cinque giorni.

6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.

7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcolodipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo per

accertare che il tossicodipendente o l'alcolodipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza. ».

1. 500. Il Governo.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« ART. 2-bis. – (*Circostanza aggravante*). – 1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-ter), è aggiunto il seguente: »11-quater) l'aver commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere ».

2. 500. Il Governo.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:

ART. 2-bis. – (*Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191*). – 1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n.191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di cui al comma 213 » inserire le seguenti: « nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212 »;

b) alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: « , ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tal fine, per assicurare la piena operatività dei

servizi di polizia penitenziaria, con decreto del Ministro della Giustizia da adottare entro il 30 giugno 2010 possono essere introdotte disposizioni per abbreviare i corsi di formazione iniziale degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria ».

2. 0501. Il Governo.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente articolo:

« ART. 2-bis. 1. All'articolo 2, comma 8-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole « Uffici giudiziari » sono inserite le seguenti « e tutti gli altri uffici anche ad ordinamento separato, in cui è organizzato il Ministero della giustizia » e dopo le parole « articolo 3 comma 1 » sono aggiunte le seguenti « e comma 1-ter »

2. 060. Schirru, Ferranti, Samperi, Amici, Capano, D'ippolito Vitale, Rossomando, Cavallaro, Touadi, Sisto, Ria, Di Pietro, Monai, Costa.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente articolo:

« ART. 2-bis. – 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e della funzione pubblica, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria e del personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati. ».

2. 030. (nuova formulazione) Ferranti, Schirru, Samperi, Amici.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 2-bis. – 1. Per le esigenze connesse ai maggiori controlli a carico delle Forze di polizia derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dell'interno e il Ministero della Difesa sono autorizzati ad effettuare assunzioni, in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari ad euro 36 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011. Tali risorse sono destinate al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Nell'ambito della predetta autorizzazione è prevista l'assunzione di 1.500 unità nella Polizia di Stato e di 1.500 unità nell'Arma dei carabinieri, con decorrenza 1° settembre 2010.

2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, per l'anno 2010 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno, missione 7 « ordine pubblico e sicurezza », un fondo di parte corrente per le esigenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con una dotazione di euro 10 milioni, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno nell'ambito dei programmi previsti per il centro di responsabilità pubblica sicurezza, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Commissioni parlamentari ed alla Corte dei Conti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 46 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

2. 040. Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot, Ferranti, Samperi, Monai, Touadi, Torrisi, Lehner.

ALLEGATO 2

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero (C. 3443 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che l'articolo 1 sospende l'efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di Stati od organizzazioni internazionali allorché sia pendente un giudizio innanzi alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja, diretto all'accertamento dell'immunità dalla giurisdizione italiana in connessione proprio all'accertamento di tali titoli esecutivi;

rilevato altresì che il medesimo articolo prevede altresì l'improponibilità o la sospensione dei procedimenti esecutivi e/o conservativi basati su titoli esecutivi la cui efficacia è sospesa nonché l'applicabilità della nuova disciplina anche ai procedimenti in corso ed ai titoli esecutivi perfezionati alla data di entrata in vigore del decreto-legge;

osservato che la disposizione in esame entra a regime a far parte dell'ordinamento italiano, applicandosi ad ogni caso futuro riconducibile alla fattispecie che essa disciplina, questa è stata emanata per far fronte ad un caso particolare ed, in particolare, come rilevato anche nel corso del dibattito presso la Commissione Esteri, al noto contenzioso italo-tedesco, richiamato anche da atti di sindacato ispettivo in sede parlamentare, relativo alle richieste di risarcimento da parte dei lavoratori coatti internati in Germania durante il secondo conflitto mondiale, sia militari che civili;

rilevato che allo stato, è pendente all'Aja un ricorso tedesco che contesta all'Italia di aver violato i suoi obblighi verso la Germania in base al diritto internazionale, dal momento che la magistratura, ivi inclusa la Corte di Cassazione, ha sinora negato la sussistenza dell'immunità giurisdizionale ed ha proceduto in via esecutiva e cautelare;

rilevato che secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 5044 del 11 marzo 2004 ed ordinanza n. 14201 del 29 maggio 2008), la norma consuetudinaria di diritto internazionale, che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non può essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero che, in quanto lesivi dei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali, segnano il punto di rottura dell'esercizio tollerabile della sovranità;

osservato che nella disposizione delle organizzazioni internazionali accanto agli stati esteri senza tenere conto che l'articolo 34 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia stabilisce che la stessa può essere adita esclusivamente dagli Stati;

espresse forti perplessità sulla previsione che la sospensione operi di diritto e debba quindi essere rilevata d'ufficio e non su istanza di parte, sia per l'ulteriore onere che ne deriverebbe all'amministrazione giudiziaria sia per l'accertamento del requisito dell'oggettiva connessione;

sottolineato che l'Italia non ha ancora firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, risalente al 2 dicembre 2004. In effetti, piuttosto che procedere con lo strumento del decreto legge al fine di risolvere una particolare questione in materia di immunità giurisdizionale sorta con uno Stato estero sarebbe più opportuno procedere alla firma di tale Convenzione per poi ratificarla, al fine di introdurre nell'ordinamento italiano una disciplina di carattere generale in materia di immunità giurisdizionale;

ritenuto che in attesa della firma e successiva ratifica ad attuazione nell'ordi-

namento interno della predetta Convenzione delle Nazioni Unite sia opportuno che le disposizioni di cui all'articolo 1 trovino una applicazione temporale limitata alla situazione di necessità ed urgenza che ha giustificato l'emanazione del decreto-legge in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1 premettere le seguenti parole: « Fino al 30 giugno 2011 ».

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio (Atto n. 198).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio;

rilevato che:

a) il Consiglio nazionale del notariato non ha per legge e non può avere, alla stregua dello schema di decreto legislativo in esame, natura di pubblico depositario. Né può avere tale qualifica la « struttura » predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato, dai contorni del tutto indefiniti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), capoverso « Art. 62-*bis* », comma 1 e capoverso « Art. 62-*ter* », comma 1. Inoltre, ove la predetta « struttura » venisse ad identificarsi con una società privata, ciò avverrebbe senza alcuna garanzia del rispetto della normativa in materia di libera concorrenza del mercato e delle debite procedura di evidenza pubblica;

b) tutti i repertori ed i registri obbligatori per legge possono essere tenuti, per oggettive ragioni di interesse generale dello Stato, solo presso istituzioni pubbliche abilitate per legge ad essere pubblici

depositari ovvero presso la preposta Amministrazione autonoma degli archivi notarili ove, peraltro, risulta già istituito, esistente e funzionante un apposito Archivio centrale informatico (in virtù dei decreti ministeriali del 30 marzo 2003 e 24 marzo 2006);

c) gli atti informatici, aventi la medesima natura di quelli cartacei, e le copie degli atti rogati o autenticati, in quanto assoggettati al regime proprio dei beni demaniali, possono essere conservati solo presso idonee strutture, aventi natura di pubblico depositario. Anche al fine di evitare un'inutile duplicazione di sistemi ed interventi, il deposito potrebbe avvenire direttamente presso l'Archivio centrale informativo, eventualmente d'intesa con il Consiglio nazionale del notariato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), siano soppressi i capoversi « ART. 62-*bis* » ed « ART. 62-*ter* »;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *i*), sia soppresso il capoverso « ART. 66-*bis* ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione di Emmanuel Raison, coordinatore dell'Ufficio internazionale per i diritti umani di Azione Colombia (OIDHACO) (*Svolgimento e conclusione*) 119

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000. C. 3366 Governo (*Esame e rinvio*) 120

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005. C. 2252 Governo (*Esame e rinvio*) . 122

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. C. 2451 Governo, approvato dal Senato, C. 12 Zeller e C. 1298 Froner (*Seguito esame e conclusione*) 125

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) 126

DL 63/2010 Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. C. 3443 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 127

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. C. 3261 Bitonci e abb. (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 128

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) 131

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 132

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 129

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione di Emmanuel Raison, coordinatore dell'Ufficio internazionale per i diritti umani di Azione Colombia (OIDHACO).

(*Svolgimento e conclusione*).

Furio COLOMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Invita i rappresentanti della Rete Italiana di Solidarietà Colombia Vive! ad introdurre l'audizione.

Carla MARIANI e Ruben Dario PARDO, *rappresentanti della Rete Italiana di Solidarietà Colombia Vive!*, introducono brevemente l'audizione.

Emmanuel RAISON, *coordinatore dell'Ufficio internazionale per i diritti umani di Azione Colombia (OIDHACO)*, svolge una relazione sui temi dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Furio COLOMBO, *presidente*, e Renato FARINA (PdL).

Ruben Dario PARDO, *rappresentante della Rete Italiana di Solidarietà Colombia Vive!*, e Emmanuel RAISON, *coordinatore dell'Ufficio internazionale per i diritti umani di Azione Colombia (OIDHACO)*, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000.

C. 3366 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Osvaldo NAPOLI (PdL) *relatore*, illustra il provvedimento in titolo segnalando che esso è stato sottoscritto oltre dieci anni fa a seguito della missione dell'allora Ministro degli esteri Lamberto Dini a Pyong-Yang. L'Accordo è finalizzato all'esigenza, condivisa dall'Italia e dalla Corea del Nord, di avviare una collaborazione economica di reciproco vantaggio per entrambe le parti – prerequisite essenziale per questa collaborazione è la creazione di un ambiente favorevole agli operatori economici dei due Paesi che favorisca lo sviluppo dei rapporti economici e degli investimenti – soprattutto in considerazione della ricorrenza del decimo anniversario dall'apertura delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Rileva che in base a quanto segnalato dall'Ambasciata della Corea del Nord in Italia sarebbero da ratificare due ulteriori accordi bilaterali, su cui, non essendo al momento disponibili informazioni, il rappresentante del Governo potrebbe fornire elementi alla Commissione.

L'Italia è stato il primo paese dei G7, a partire dal decennio appena trascorso, a stabilire relazioni diplomatiche con la Corea del Nord. Sulla scia dell'Italia, molti altri paesi occidentali hanno allacciato relazioni diplomatiche con la Repubblica popolare coreana e di questo la Corea del Nord è grata all'Italia, che considera un Paese particolarmente amico, come il diffuso sentimento di simpatia da parte della popolazione testimonia. In questi giorni sono peraltro in corso a Pyong-Yang delle giornate dedicate all'Italia, a conferma del gradimento che circonda il nostro Paese

da parte coreana, senza con questo tacere dei ripetuti richiami che l'Italia ha fatto – anche con riferimento alla sezione di amicizia dell'Unione interparlamentare da lui presieduta – alle autorità nordcoreane per la soluzione politica e pacifica di ogni contesa con la Corea del Sud, per l'avvicinamento all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) e per un riallineamento del Paese rispetto al Trattato di Non Proliferazione (NPT), malgrado la Corea del Nord ponga a quest'ultimo passo la condizione della revoca delle sanzioni disposte dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il nostro Paese ha inoltre chiesto con costanza a Pyong-Yang impegni maggiori sul versante dei diritti umani e del problema alimentare che affligge la popolazione nordcoreana.

Attualmente tutti gli Stati dell'Unione europea, con la sola esclusione della Francia, hanno normalizzato i propri rapporti diplomatici ed attivato visite ufficiali, scambi e collaborazioni di varia natura. Occorre tuttavia rilevare che l'altalenante dinamismo internazionale di Pyong-Yang, pur non avendo portato a significativi mutamenti interni in termini di democrazia e di diritti umani, non si è limitato alle questioni di ordine politico-diplomatico ma ha riguardato anche iniziative volte a promuovere gli scambi economico-commerciali.

In relazione alle dimensioni dell'interscambio italo-nord-coreano, rileva che nel 2008 le esportazioni verso la Corea del Nord sono aumentate notevolmente: l'incremento è stato del 290,83 per cento rispetto al 2007, totalizzando 37,15 milioni di dollari Usa. I prodotti maggiormente esportati in Corea del Nord sono macchinari, prodotti chimici, ceramiche, plastica, acciaio. Anche le importazioni di prodotti coreani sono incrementate drasticamente del 446,66 per cento con un valore complessivo di 3,67 milioni. I principali prodotti importati sono macchinari, materiali lapidei. Fa presente che un versante di collaborazione potrà in futuro riguardare il settore della produzione di energia elettrica.

Nel ricordare il noto contenzioso SACE, sottolinea che l'Accordo in esame rispecchia un modello-tipo sperimentato da più di quindici anni dal nostro Paese e costantemente aggiornato che tiene conto delle riflessioni in materia svolte in sede di Organizzazione. Esso consente la definizione di uno stabile quadro normativo e giuridico interno volto ad assicurare la libertà di movimento e di residenza del personale delle imprese investitrici, nonché la libertà di trasferire redditi, profitti, dividendi e altri pagamenti dentro e fuori lo Stato di destinazione dell'investimento. Le Parti si impegnano inoltre ad offrire il trattamento della nazione più favorita, salve alcune eccezioni definite nell'articolo, nonché le regole in caso di nazionalizzazione, di esproprio e di compensazione per danni.

Quanto al disegno di legge di ratifica – il cui *iter* era stato avviato già nel corso della XIV legislatura – segnala che consta di tre articoli recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica, il secondo, l'ordine di esecuzione ed il terzo la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sottolinea che l'Accordo, come riportato nella relazioni illustrativa, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per concludere, ribadisce che l'Accordo è principalmente inteso a promuovere ed a tutelare gli investimenti italiani in Corea, facilitando la fuoriuscita di Pyong-Yang dalla condizione di isolamento internazionale nella quale essa si trova.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI auspica un celere *iter* di ratifica del disegno di legge in titolo, che è stato siglato poco dopo l'apertura di relazione diplomatiche tra i due Paesi. Sottolinea la necessità di operare per mantenere aperto ogni possibile canale di comunicazione con la Corea del Nord soprattutto nell'attuale difficile fase internazionale. A tal proposito, fa presente che a causa del deterioramento dei rapporti con la Corea del Sud, determinato dall'af-

fondamento della corvetta Cheonan, colata a picco il 26 marzo scorso nel Mar Giallo al confine con le acque territoriali e costata la vita a quarantasei marinai, è stata annullata una sua visita a Pyong-Yang.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005.

C. 2252 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Renato FARINA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo rilevando che l'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Sudan è stato firmato nel novembre 2005 al fine di creare una cornice giuridica favorevole per le società italiane già operanti nel Sudan, per lo più impegnate nei settori delle costruzioni, dell'energia elettrica e dello sfruttamento petrolifero.

Dall'entrata in vigore dell'Accordo si attendono inoltre effetti positivi sulla possibilità di ulteriori investimenti italiani in altri settori economici come quello agricolo: non possiamo tuttavia dimenticare che il quadro politico-sociale sudanese permane ancora segnato da profondi contrasti politico-etnici e da grandi tragedie umanitarie, in particolare nella regione del Darfur.

L'impegno politico dell'Italia nella risoluzione dei conflitti sudanesi ha contribuito ad una crescita della considerazione del nostro Paese, che potrebbe avere importanti risvolti in termini di penetrazione economico-commerciale: ne fa stato ad esempio il contratto firmato per la costruzione di una grande raffineria a Port Sudan, con possibilità di un ulteriore notevole indotto a favore di aziende italiane.

L'azione economica del nostro Paese potrebbe poi estendersi al settore agricolo e della trasformazione dei prodotti alimentari, come anche al campo delle costruzioni, delle infrastrutture – inserendosi positivamente nel grande piano di ristrutturazione delle reti ferroviarie sudanesi –, dell'energia elettrica e delle energie alternative. Il maggior *partner* commerciale del Sudan, sia per le importazioni che per le esportazioni, è attualmente di gran lunga la Cina: va comunque rilevato che il Paese ha bisogno di apporti di capitale estero per compensare un saldo negativo della bilancia dei pagamenti. L'interscambio con l'Italia vede tuttora un notevole attivo a favore del nostro Paese, ma il *trend* è quello di una sua riduzione, determinata sia dal decremento delle nostre esportazioni che dall'aumento delle importazioni italiane dal Sudan.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, composto da 15 articoli e un Protocollo, esso provvede in primo luogo a fornire le opportune definizioni di quei termini, quali « investimento », « investitore », « persona fisica », « persona giuridica », « redditi » e « territorio », necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo, dell'accordo (articolo 1).

Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri ciascuna delle Parti si impegna anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati; le Parti garantiscono inoltre agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di paesi terzi.

La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti simili (articolo 4).

La protezione degli investimenti è assicurata, inoltre, dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento.

Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento più favorevole, tutti i capitali investiti e guadagnati (articoli 6 e 8).

Vengono stabilite, inoltre, procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere fra gli investitori e le Parti contraenti in materia di investimenti (articolo 9) o fra le Parti in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo (articolo 10).

L'articolo 13 estende l'applicazione delle norme contenute nell'Accordo anche agli investimenti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, con l'eccezione tuttavia delle disposizioni riguardanti le controversie relative agli investimenti.

La durata dell'Accordo è prevista in dieci anni, con rinnovo automatico per ulteriori cinque anni, salvo denuncia di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza: in ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell'eventuale cessazione dell'Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni degli articoli da 1 a 13 dello stesso per cinque anni dopo la scadenza.

Il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo con il Su-

dan sulla promozione e protezione degli investimenti, il secondo, l'ordine di esecuzione ed il terzo la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'esecuzione dell'Accordo in questione non comporta, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, oneri a carico del bilancio dello Stato.

Dopo queste considerazioni d'ordine giuridico, intese ad evidenziare l'esigenza di tutelare gli investimenti italiani in Sudan, sottolinea che tali considerazioni non possono però essere disgiunte da una valutazione del quadro politico-sociale sudanese che sta conoscendo nuovi sviluppi a seguito delle elezioni politiche, tenutesi dall'11 al 14 aprile scorsi, che hanno registrato un'affermazione del *National Congress Party* del Presidente Omar al Bashir, sul quale pende un mandato d'arresto internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità e del *Sudan People's Liberation Movement* (SPLM). La preoccupazione per una nuova fase di violenze è stata recentemente espressa all'opera caritativa cattolica «*Aiuto alla Chiesa che soffre*» dal vescovo Eduardo Hiiboro Kussala, della diocesi di Tombura-Yambio, nel Sud del Sudan, dove, l'anno scorso, sono stati crocifissi, sette ragazzi cattolici, tra i 15 e i 20 anni, dai miliziani del *Lord's Resistance Army* (Lra), un gruppo armato nato nella Uganda del Nord, responsabile di attacchi contro civili nella zona tra Sudan, Repubblica democratica del Congo e la stessa Uganda. Uno strano gruppo, nato come una sorta di setta cristiana e oggi con riferimento all'Islam fondamentalista. Il vescovo Hiiboro Kussala ha dichiarato che la frustrazione della popolazione è stata aumentata dalle accuse di brogli ed ha denunciato un acuirsi del risentimento per le questioni irrisolte come al disputa per i confini tra il Nord e il Sud del Sudan circa la regione di Abyei, ricca di petrolio.

Il Vescovo Hiiboro ha anche sottolineato che continuano le trattative su una possibile secessione del Sudan meridionale

– questione su cui si voterà in un *referendum* nel gennaio 2011 – con le richieste associate di trasporti e relazioni commerciali con il Nord, condivisione dei proventi del petrolio e diritti di cittadinanza. È noto come l'accordo di pace preveda il diritto per il Sud a questo *referendum*. Ed è altrettanto palese come il Nord non intenda accettare questo ovvio risultato referendario. Dunque il riaccendersi della guerra è assai più di una eventualità remota.

Rileva che poche settimane fa la *Amnesty International* ha denunciato la pratica della fustigazione in Sudan, che costituisce una minaccia quotidiana nei confronti delle donne. Secondo l'articolo 152 del codice penale del 1991, le donne arrestate per « condotta o abbigliamento indecenti o immorali » possono essere punite con quaranta frustate. In alcuni casi, i giudici sono andati anche oltre il dettato della legge, imponendo fino a cinquanta frustate, anche nei confronti di imputate minorenni.

Auspica quindi che l'esame parlamentare di questo accordo con una Paese segnato da una così grave crisi umanitaria possa rappresentare l'occasione per « riaccendere » l'attenzione del Parlamento e del Governo sull'esigenza di moltiplicare le iniziative umanitarie del nostro Paese a favore delle popolazioni sudanesi, duramente colpite in questi ultimi anni da una violenza cieca e brutale, che rischiano purtroppo di ripetersi nell'indifferenza dell'opinione pubblica e con sotterranei appoggi a questa o quella parte in conflitto da parte della comunità internazionale. In questa situazione complessa resta, a giudizio di chi qui si esprime, la necessità politica di appoggiare anche con leggi come questa l'occasione di mantenere una presenza « altra » rispetto alle forze in conflitto. Una presenza che, al di là delle motivazioni di convenienza economica, consenta una crescita di rapporti tra civiltà, culture, popoli e persone nella consapevolezza che non si scambiano solamente merci.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI auspica un celere *iter* di ratifica del disegno di legge in titolo, che è mirato a tutelare gli investitori italiani già presenti in Sudan ed è da inquadrare nella complessiva attenzione che il Governo italiano riserva alle politiche finalizzate allo sviluppo del continente africano.

Paolo CORSINI (PD) riconosce al relatore l'aver correttamente inquadrato sia il merito del provvedimento che il contesto politico in cui esso si colloca, dando giusto risalto ai tratti autoritari del governo sudanese e agli episodi di barbarie che segnano il dibattito politico interno al Sudan ma soprattutto la condizione delle minoranze religiose presenti nel Paese. Richiama le testimonianze analoghe a quelle riferite dal relatore e rese dal vescovo di Brescia sulla situazione in Sudan, che ha invocato un'azione di monitoraggio da parte dell'Italia, unitamente agli sforzi compiuti dalla comunità internazionale. Condividendo gli aspetti di sostanza del disegno di legge, esorta i colleghi della maggioranza ad un esercizio di cautela e a sollecitare il Governo a svolgere una convinta azione di persuasione presso le autorità sudanesi per il rispetto degli standard internazionali in tema di libertà religiosa e di stato di diritto. Auspica altresì che il Governo italiano sia sensibile ed operi efficacemente nel rispetto dei pronunciamenti dei giudici dell'Aja.

Margherita BONIVER (PdL) sottolinea che l'Italia svolge da tempo e in modo proficuo un ruolo di facilitatore nel negoziato interno al Sudan per la pacificazione tra il Nord e il Sud del Paese. È opportuno e auspicabile che il nostro Paese possa continuare a svolgere tale ruolo considerato che l'Italia è stato uno dei primi Paesi europei a giungere in Darfur ed è l'unico Paese ad avere propri uffici nella capitale. Rileva che la condanna del presidente Al Bashir ha determinato imbarazzo presso la comunità internazionale per la necessità di dovere

comunque gestire il rapporto con il Sudan, in cui sono infatti presenti con propri uffici le Nazioni Unite, l'Unione europea, l'Unione africana e le maggiori agenzie internazionali. Osserva peraltro che da tale presenza possono derivare effetti benefici sulle problematiche di natura umanitarie, pur dovendo confermare dubbi e scetticismo in ordine ad un progresso nel grado di tutela di diritti e libertà fondamentali in Darfur come nelle altre aree di crisi del Paese. Sottolinea che l'Italia può giocare un ruolo positivo per la tenuta del debole armistizio siglato tra Nord e Sud e per avviare un processo di stabilizzazione nel Paese.

Claudio D'AMICO (LNP) chiede al rappresentante del Governo di segnalare accordi analoghi a quello in esame siglati dal Sudan con altri Paesi dell'Unione europea. Alla luce di quanto ben evidenziato dal relatore, sottolinea l'importanza di esercitare pressioni sulle autorità sudanesi soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei diritti della minoranza cristiana.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI si riserva di fornire in occasione della prossima seduta gli elementi richiesti dall'onorevole D'Amico e ribadisce la finalità dell'Accordo di tutela degli investitori italiani. Quanto al contesto politico interno al Sudan, fa presente che il Governo italiano non cessa di esercitare un'azione di sensibilizzazione delle autorità di Karthoum al rispetto dei diritti umani e della libertà religiosa delle minoranze non musulmane e in particolare di quella cristiana.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Nessuno chiedendo di interve-

nire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

C. 2451 Governo, approvato dal Senato, C. 12 Zeller e C. 1298 Froner.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 febbraio scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che in quella stessa seduta la Commissione ha approvato l'emendamento del relatore, onorevole Dozzo, con il quale è stato espunto dal testo il riferimento al Protocollo in materia di trasporti allegato alla Convenzione Alpi, e che il nuovo testo del provvedimento è stato quindi trasmesso alle Commissioni assegnatarie in sede consultiva. Avverte altresì sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni affari costituzionali, giustizia, bilancio, finanze, cultura, ambiente, trasporti, attività produttive, agricoltura, mentre la Commissione per le questioni regionali ha espresso un parere favorevole con osservazioni.

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.) osserva che, con l'esclusione del protocollo relativo ai trasporti, a suo avviso il più importante, si deprime il senso complessivo della Convenzione Alpi. Ricorda il lunghissimo *iter* del provvedimento che si è per molte legislature trascinato tra i due rami del Parlamento. Diversamente dalle precedenti occasioni, in cui il protocollo relativo ai trasporti era stato escluso dal Senato, in questa legislatura è toccato farlo alla Camera che lo aveva invece approvato. Lamenta che in tal modo si appanna il prestigio dell'Italia, che ha sottoscritto prima la convenzione e poi i relativi protocolli in piena sintonia con tutti i partner europei, e si consegue un effetto controproducente dal momento

che, anche a voler ammettere la tutela degli interessi specifici, qualunque progetto non potrebbe che arrestarsi ai confini nazionali. Si appella alla maggioranza per un ripensamento finale che eventualmente trasferisca ad un ordine del giorno le rassicurazioni necessarie.

Franco NARDUCCI (PD) si associa all'appello alla maggioranza, già altre volte rivolto, perché abbandoni una strategia monca ed incomprensibile che tutt'al più sembrava avere come motivazione l'imminenza delle elezioni regionali. Sottolinea il rilievo chiarificatore della dichiarazione interpretativa che il Governo ha depositato in sede europea. Ricorda l'importanza della cooperazione dell'arco alpino sotto il profilo ambientale e denuncia il rischio che l'Italia resti isolata, per cui considera un autogol l'ostinazione della maggioranza. In virtù della sua residenza all'estero, segnala la diffusa impressione che l'Italia sia ormai ripiegata su se stessa, autoescludendosi dalle grandi strategie, come confermato anche dalle scelte riduttive dei collegamenti ferroviari transalpini.

Francesco TEMPESTINI (PD), nel condividere integralmente le considerazioni dei colleghi Brugger e Narducci, invita la maggioranza a riflettere ricordando come nella Conferenza dei presidenti di gruppo il PD si sia opposto alla calendarizzazione del provvedimento ove fosse rimasto escluso il protocollo relativo ai trasporti. Preannunciando quindi il voto contrario del suo gruppo, ove il mandato al relatore sia conferito su un testo privo del predetto protocollo, evidenzia l'irragionevolezza di questa conclusione.

Giampaolo DOZZO (LNP), relatore, osservando di avere riascoltato tesi già ampiamente divulgate, ricorda i contenuti dell'audizione della categoria degli auto-transportatori e contesta l'affermazione per cui la Convenzione Alpi risulterebbe svuotata ove mancasse la ratifica del protocollo relativo ai trasporti, in quanto molti altri protocolli sono forse anche più importanti. Lamenta quindi il tentativo di esercizio di

una forzatura, anche da parte del Segretariato generale della Convenzione, che è giunta sino ai vertici della Camera. Rileva quindi, una contraddizione nell'atteggiamento dell'opposizione che è divenuto dilatorio. Ritiene conclusivamente che l'errore sia stato compiuto all'atto della sottoscrizione del protocollo.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI dichiara che il Governo si rimette alla Commissione, sottolineando come l'Italia sia il solo paese che non ha ancora ratificato i protocolli annessi alla Convenzione Alpi, nonostante che ne ospiti la sede del segretariato e che nel corrente anno sta organizzando una conferenza in tema di tutela delle acque.

La Commissione delibera quindi di conferire al relatore, onorevole Dozzo, il mandato a riferire oralmente in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegare, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.

C. 3446 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 maggio 2010.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, avverte che sono pervenuti i prescritti

pareri delle Commissioni affari costituzionali, giustizia, difesa, bilancio, finanze, cultura, ambiente, trasporti, attività produttive, agricoltura e politiche dell'Unione europea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, presidente Stefani, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

DL 63/2010 Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.

C. 3443 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 maggio scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che il 12 maggio scorso la Commissione ha audito in via informale, nell'ambito dell'esame del provvedimento, il professor Natalino Ronzitti, ordinario di diritto internazionale presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università Luiss-Guido Carli di Roma. Ricorda altresì che alle ore 17 di oggi scade il termine per la presentazione di emendamenti al testo del disegno di legge.

Avverte quindi che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione, che presenta due condizioni: la prima è diretta a sopprimere il riferimento alle organizzazioni internazionali in quanto, come del resto già rilevato, non hanno accesso alla Corte internazionale di giustizia. La seconda condizione è relativa

alla dubbia vigenza del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale. Preannuncia pertanto che, in qualità di relatore, presenterà due emendamenti volti al recepimento delle predette condizioni.

Segnala infine che è altresì pervenuto il parere favorevole con una condizione espresso dalla Commissione giustizia ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, che illustra.

Franco NARDUCCI (PD), nel richiamare le considerazioni svolte dal collega Tempestini nel corso della precedente seduta, nonché le illuminanti riflessioni del professor Ronzitti, ritiene che dal parere rinforzato espresso dalla Commissione giustizia possano derivare utili elementi per compiere dei passi avanti rispetto alla questione degli ex internati militari.

Francesco TEMPESTINI (PD) in considerazione della particolare delicatezza della materia trattata dal decreto-legge chiede l'ulteriore rinvio del termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di oggi.

La Commissione conviene.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale.

C. 3261 Bitonci e abb.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo rilevando che il testo unificato delle proposte di legge n. 3261 Bitonci, 3263 Ceroni e 3299 Vannucci, adottato come testo base dalla Commissione bilancio, contiene come principale innovazione la previsione di un atto di indirizzo al Governo da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, in luogo di un parere, sulla ripartizione della predetta quota, sulla base delle domande valutate favorevolmente. Sottolinea che in concreto, l'esercizio della discrezionalità amministrativa viene così spostato dall'esecutivo al legislativo. Sono altresì meglio precisati i criteri da seguire nella ripartizione.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, occorre sottolineare l'esigenza di un riequilibrio rispetto alla lotta alla fame nel mondo, che risulta la prima tipologia di intervento elencata all'articolo 48 della vigente legge n. 222 del 1985. Sarebbe pertanto opportuno che il criterio di cui alla lettera *b)* dell'articolo 1, comma 2, del testo in esame sia collocato prioritariamente alla lettera *a)* e che la relativa formulazione includa un esplicito richiamo alla menzionata esigenza di riequilibrio.

Sembra, infine, utile prevedere che le risorse da destinarsi a tale tipologia possano anche essere impiegate per assicurare la contribuzione italiana all'attuazione di convenzioni internazionali aventi la stessa finalità, come ad esempio la Convenzione di Londra per l'aiuto alimentare. Come è noto alla Commissione, che sta esaminando una proposta di legge al riguardo, il nostro Paese è da molti anni in arretrato

rispetto alle relative rate. Propone, quindi, l'espressione di un parere favorevole con condizioni, che procede ad illustrare (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI si rimette al parere formulato dal relatore.

Giampaolo DOZZO (LNP) chiede chiarimenti al relatore circa la portata delle condizioni proposte.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, precisa che la modifica proposta nella collocazione delle lettere *a)* e *b)* non comporta alcun ordine di priorità.

Francesco TEMPESTINI (PD) condivide la proposta del relatore in quanto racchiude un'indicazione di carattere politico tanto più necessaria a fronte dei numerosi inadempimenti internazionali del Governo nell'aiuto allo sviluppo. Ricorda come le ragioni umanitarie internazionali rientrano pienamente negli obiettivi dell'otto per mille. Invita il collega Dozzo ad approvare la proposta nello spirito di elasticità che la contraddistingue.

Giampaolo DOZZO (LNP), nel dichiarare di non poter accettare l'invito del collega Tempestini, ricorda come il provvedimento nasca da un'iniziativa legislativa parlamentare volta a conferire una posizione prioritaria al Parlamento nella ripartizione delle risorse derivanti allo Stato dall'otto per mille.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, osserva come la sua proposta di parere sia coerente con la complessiva attività della Commissione e rappresenti un segnale che non comporta alcun elemento di squilibrio. Riformula comunque la proposta di parere, trasformando le condizioni in osservazioni.

Claudio D'AMICO (LNP) ribadisce la validità del testo adottato dalla Commissione Bilancio, sottolineando l'importanza del riferimento alle aree del territorio

nazionale dal momento che si tratta di risorse destinate allo Stato italiano.

Franco NARDUCCI (PD) non condivide l'ultima osservazione del collega D'Amico, osservando che lo Stato è il mero percettore delle risorse assegnate dai cittadini.

Mario BARBI (PD) ritiene che il parere del collega Pianetta, nella sua formulazione originaria, non presentasse alcun motivo di travisamento. Si unisce alla precisazione del collega Narducci, osservando la funzione di ripartizione e non di destinazione riconosciuta allo Stato.

Giampaolo DOZZO (LNP), nel preannunciare l'astensione del suo gruppo sul parere come riformulato dal relatore, ribadisce il carattere innovativo del provvedimento rispetto alla prassi vigente, sottolineando l'importanza di non dar luogo ad alcun fraintendimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni come riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, illustra il nuovo testo del provvedimento in titolo, risultante dall'esame degli emendamenti approvati dalla Commissione affari sociali. Sottolinea che è peraltro in fase emendativa che esso è stato integrato da disposizioni rilevanti per questa Commissione in tema di dichiarazione anticipata di trattamento, ovvero il cosiddetto testamento biologico.

Previamente, segnala il comma 2 dell'articolo 1 che, in tema di tutela della vita e della salute, include stranieri e apolidi tra i soggetti ai quali il provvedimento garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere. Osserva che non può sfuggire la delicatezza di tale norma alla luce del ricco articolato che segue, della sensibilità della materia e delle disomogeneità tra le diverse legislazioni nazionali in tema di testamento biologico.

Ricorda quindi che questa Commissione, congiuntamente alla Commissione affari sociali, ha esaminato nel corso del 2009 il disegno di legge di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, divenuto legge n. 18 del 3 marzo 2009.

Segnala che la Convenzione viene in rilievo con riferimento all'articolo 3 del testo in esame, che disciplina contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento. Infatti, se il primo comma dell'articolo 3 dispone che « nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere », il successivo comma 5 detta che « anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento ».

Il richiamo alla Convenzione sembrerebbe operare nei confronti del dettato

dell'articolo 25 della stessa che dichiara innanzitutto il riconoscimento da parte degli Stati del diritto delle persone con disabilità al godimento della migliore condizione di salute possibile, senza discriminazioni basate sulla disabilità. La lettera f) dell'articolo 25, in particolare, stabilisce che «gli Stati parte devono prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità».

Con riferimento alle disposizioni citate appare opportuno che il rappresentante del Governo fornisca alla Commissione alcuni chiarimenti. In primo luogo segnalo che la materia trattata dal provvedimento in esame costituisce oggetto di disciplina da parte della cosiddetta Convenzione di Oviedo del Consiglio d'Europa, vale a dire la «Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina», ratificata dall'Italia con legge 28 marzo 2001, n.145. Sarebbe pertanto necessario chiarire il rapporto del provvedimento in esame con la Convenzione stessa.

Quanto al comma 5 dell'articolo 3, appare altresì necessario un chiarimento quanto al richiamo alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che

potrebbe non essere del tutto congruo considerato che la norma proposta ha portata generale e non sembra riferirsi alle sole persone con disabilità.

Infine, appare doveroso precisare gli effetti delle nuove disposizioni nei confronti degli stranieri e degli apolidi, citati al comma 2 dell'articolo 1, i quali, trovandosi in territorio italiano, possano incorrere in situazioni oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento resa in forma ufficiale secondo le norme del proprio Stato di appartenenza. Ciò premesso preannuncia l'espressione di un parere favorevole che potrà tenere conto degli elementi che potranno emergere da questo dibattito.

Paolo CORSINI (PD) auspica di potere disporre di un tempo adeguato all'approfondimento delle delicate problematiche poste dal provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, in considerazione delle complesse questioni che il relatore ha sottoposto all'attenzione del rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale (C. 3261 Bitonci e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 3261 Bitonci e abb. recante: « Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale »;

rilevata l'esigenza di garantire l'equilibrato finanziamento delle quattro tipologie di intervento di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

auspicato un aumento della quota-parte destinata alla lotta alla fame nel mondo, da erogarsi anche con riferimento alla contribuzione italiana alle convenzioni internazionali vigenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 2, la lettera *b*) sia collocata come lettera *a*) nel seguente testo « equilibrato finanziamento di tutte le quattro tipologie di intervento di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

dopo il comma 2, inserire il seguente comma *2-bis*. « Per quanto attiene alla tipologia degli interventi straordinari per la fame nel mondo, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a finanziare la partecipazione dell'Italia alla Convenzione di Londra per l'aiuto alimentare ».

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale (C. 3261 Bitonci e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 3261 Bitonci e abb. recante: « Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale »;

rilevata l'esigenza di garantire l'equilibrato finanziamento delle quattro tipologie di intervento di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

auspicato un aumento della quota-parte destinata alla lotta alla fame nel mondo, da erogarsi anche con riferimento alla contribuzione italiana alle convenzioni internazionali vigenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità che all'articolo 1, comma 2, la lettera *b)* sia collocata come lettera *a)*, modificandone il testo nei seguenti termini: « equilibrato finanziamento di tutte la quattro tipologie di intervento di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, dopo il comma 2, il seguente comma: « Per quanto attiene alla tipologia degli interventi straordinari per la fame nel mondo, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a finanziare la partecipazione dell'Italia alla Convenzione di Londra per l'aiuto alimentare ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2009. Atto n. 210 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 133

INTERROGAZIONI:

5-00353 Paglia: Sui criteri adottati per il trasferimento del personale militare 137

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 139

5-02335 Zazzera: Sulla dismissione del deposito carburanti di grande capacità di Monopoli 137

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 142

5-02372 Ruggia: Sull'uso di uniformi delle Forze armate italiane da parte di sedicenti membri dell'Associazione nazionale *rangers* d'Italia 137

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 144

AVVERTENZA 138

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giovanni FAVA indi del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2009.

Atto n. 210.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno.

Marcello DE ANGELIS (Pdl), *relatore*, ricorda come l'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993 ha disposto che entro il 31 marzo di ciascun anno il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato, stabilisce, con decreto annuale, l'entità, l'utilizzo e la futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto. Il piano deve indicare anche i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli

alloggi di servizio, anche se si tratta di personale in quiescenza ovvero di vedove non legalmente separate né divorziate, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità.

Il presente schema di decreto ministeriale, composto da due articoli, due allegati e corredato di una relazione illustrativa, definisce il citato Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2009.

Lo schema di decreto in oggetto riporta, nell'allegato 1, il numero complessivo degli alloggi ed il loro utilizzo suddiviso per tipologia e per Forza armata relativo al patrimonio abitativo in dotazione al 1° gennaio 2010; mentre nell'allegato 2 è indicato il numero dei predetti alloggi, distinti per Forza armata e per tipologia, non più ritenuti utili e non funzionali alle esigenze istituzionali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, commi 627 e 628 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). In particolare, le citate disposizioni stabiliscono che, in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, il Ministero della difesa predispone un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per le Forze armate. Inoltre, ai fini della realizzazione del predetto programma, il Ministero procede all'individuazione di tre categorie di alloggi (alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi; alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile; alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto) e provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila.

La disciplina attuativa delle disposizioni sopra richiamate era rinviata dal successivo comma 629 ad un regolamento da adottare entro otto mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008 (e

quindi entro il 31 agosto 2008). Sullo schema di regolamento, che è stato inviato alle Camere il 22 ottobre 2009, si sono espresse le Commissioni Difesa e Bilancio della Camera dei deputati e la Commissione Difesa del Senato.

In proposito, ritiene opportuno sottolineare che il presente schema di decreto reca rispetto a quello relativo all'anno 2008 alcune sensibili differenze. Innanzitutto il patrimonio abitativo passa da 18.421 a 15.116 unità, con una riduzione di 3.105 unità che sembra ascrivibile alla dismissione degli immobili prevista dal precedente decreto per un ammontare pari a 3.131 unità. In secondo luogo, si rileva una netta diminuzione degli immobili da dismettere che passano da 3.131 a 308 unità.

Al riguardo appare opportuno che il Governo fornisca un chiarimento in merito ai seguenti aspetti: se la diminuzione del numero di unità immobiliari costituenti il patrimonio abitativo sia effettivamente da attribuire alle dismissioni programmate nel precedente decreto e, in caso affermativo, se gli immobili siano stati venduti e quali siano stati gli eventuali introiti; quali siano le ragioni che hanno condotto alla riduzione del numero programmato degli immobili da dismettere, e se sia ragionevolmente prevedibile un nuovo impulso al programma di dismissione a partire dall'entrata in vigore del regolamento in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

Ricorda in proposito che gli introiti derivanti dalle dismissioni sono destinati, unitamente ai canoni di locazione ottenuti dagli alloggi e ad altre forme di finanziamento quali il *project financing*, alla realizzazione del programma pluriennale per la costruzione, acquisto e ristrutturazione degli alloggi di servizio che, come è noto, prevede la realizzazione di 5 mila nuovi alloggi per ciascun anno nei primi 5 anni.

Tornando al contenuto dello schema di decreto in oggetto, il comma 1 dell'articolo 2 dispone che gli attuali utenti di alloggi AST (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari)

non aventi più titolo alla concessione, possono mantenere la conduzione dell'alloggio, anche ove si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate, né divorziate, purché gli utenti e i loro familiari conviventi non siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale, e sempre che il reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare non superi la somma di 40.167,54 euro, incrementata di 1.259,59 euro per ogni familiare a carico oltre il terzo, somma che deve esser comprensiva della variazione percentuale dell'indice ISTAT per il 2009.

Si dispone, altresì, l'obbligo per l'utente dell'alloggio di dichiarare, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la situazione reddituale del proprio nucleo familiare e contestualmente di asserire che il medesimo nucleo non sia proprietario di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale. Tale ultimo obbligo non era contenuto nel precedente schema di decreto ministeriale del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa riferito all'anno 2008 ed è stato inserito nel nuovo schema di decreto in conformità con quanto previsto dal parere espresso dalla Commissione Bilancio del Senato in sede di esame del precedente decreto annuale.

Il successivo comma 2 precisa che possono inoltre mantenere la conduzione di alloggi delle categorie ASI (alloggi di servizio connessi con l'incarico), AST e ASGC (alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi), gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di grave *handicap*.

Si dispone, altresì, che si considerano in titolo alla concessione dell'alloggio anche i vedovi od altro familiare convivente del personale deceduto, ai quali il Capo di Stato Maggiore di Forza armata abbia concesso la proroga alla conduzione dell'alloggio, ai sensi del Decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586, fatti salvi i termini di tale concessione e finché rimanga inalterato il loro stato civile (comma 3).

Per quanto concerne gli utenti degli alloggi delle categorie ASI (alloggi di servizio connessi con l'incarico), che siano vedovi non legalmente separati od altri familiari di primo grado conviventi del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio, si applicano le disposizioni del medesimo articolo 2 finché rimanga inalterato il loro stato civile (comma 4).

Infine, con l'occasione, nel segnalare come la Corte dei conti abbia formulato rilievi in sede di esame del citato schema di regolamento su aspetti concernenti le condizioni poste nei pareri resi dalla Commissione Difesa e dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, ritiene opportuno sottolineare che l'esame del provvedimento in discussione prescinda da tali rilievi e che su questi ultimi, comunque, la Commissione Difesa potrebbe aver modo di tornare ai sensi dell'articolo 150 del regolamento della Camera dei deputati, qualora il decreto recante il predetto regolamento fosse registrato con riserva dalla Corte dei conti.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere, anche sulla base dei chiarimenti che saranno forniti dal Governo e degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel corso del prosieguo dell'esame dello schema di decreto in oggetto.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che la Commissione, anche sulla base dei rilievi formulati dal relatore, dovrebbe approfondire, non solo i contenuti dello schema di decreto in esame, ma anche i rilievi di recente formulati dalla Corte dei conti con riferimento allo schema di regolamento in merito al quale la Commissione stessa ha già espresso il proprio parere lo scorso 27 gennaio. Si tratta, a suo avviso, di un approfondimento che consentirebbe di valorizzare il complesso lavoro svolto dalla Commissione nel re-

cente passato che invece, stando ai rilievi formulati dalla Corte dei conti, sembrerebbe essere stato disatteso dal Governo.

Antonio RUGGHIA (PD), nel concordare con le osservazioni del deputato Di Stanislao, fa presente come il presente schema di decreto si ricolleggi strettamente con lo schema di regolamento dianzi citato tanto da costituirne il presupposto, come risulta dalle premesse indicate nello stesso schema di decreto, tra le quali viene citato proprio il predetto schema di regolamento, con la precisazione che esso è in corso di registrazione presso la Corte dei conti. A tale proposito giudica del tutto improprio l'iter procedurale seguito dal Governo nell'adozione del presente schema di decreto dal momento che, prima della trasmissione di quest'ultimo alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, si sarebbe dovuta attendere la registrazione presso la Corte dei conti, avendo la stessa Corte, il 25 aprile scorso, rimesso gli atti al Governo formulando numerosi rilievi.

In particolare, ricorda come la Corte dei conti abbia richiesto, in originale e in copia conforme, il programma relativo alla costruzione, all'acquisto e alla ristrutturazione degli alloggi di servizio per poter esercitare il controllo di legittimità preventivo sugli atti di programmazione comportanti spese. Segnala peraltro come rispetto a tali spese il Governo non si preoccupi di reperire in modo efficace la quota di finanziamento che deve derivare dalla vendita agli attuali conduttori degli alloggi non più utili, posto che vengono introdotti norme e criteri vessatori che determineranno un sicuro contenzioso, sui quali, peraltro, la Commissione Difesa aveva formulato numerosi rilievi. Sottolinea, altresì, come i beneficiari principali del programma di costruzione degli alloggi dovrebbero essere, ai sensi dell'articolo 2, comma 629, della legge finanziaria 2008, i volontari dei ruoli di truppa, tuttora costretti ad alloggiare in

camerate pluriletto. Ritiene, quindi, che il citato piano pluriennale sia assolutamente sottofinanziato, non risultando fonti di finanziamento credibili al di là di un ipotetico intervento di capitali privati. Venendo agli altri rilievi formulati dalla Corte dei conti, segnala che le condizioni previste dal Governo per la fruizione di un alloggio ASI, diversamente da quanto stabilito dall'articolo 1, comma 628, lettera a) della legge finanziaria 2008 – che prescrive lo svolgimento di incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio – sono costituite dal mero obbligo di abitare presso la località in cui si trova la sede di servizio. Tale difformità – ad avviso della Corte – non appare di carattere meramente lessicale, in quanto essa ha effetti diretti sul regime a cui sarà sottoposta tale categoria di beni, posto che sui predetti alloggi viene corrisposto un modesto canone di concessione, pari a 86 euro al mese, con conseguenti minori introiti per l'erario, come rilevato dalla Commissione Bilancio della Camera in una delle condizioni formulate nel parere sullo schema di regolamento approvato all'unanimità. Ritiene, altresì, che il testo del regolamento trasmesso alla Corte dei conti non sia rispettoso dei rilievi formulati dalla Commissione Difesa volti a riconoscere ai conduttori le dovute garanzie laddove essi non siano in grado di acquistare l'alloggio. In conclusione, ritiene che la Corte abbia fatto proprie le argomentazioni a suo tempo svolte egregiamente dal relatore e che erano state recepite dalla Commissione Difesa – a conclusione di un lavoro lungo e impegnativo – ma non nel testo del provvedimento trasmesso dal Governo alla Corte dei conti. A suo avviso, si ripropone, pertanto, un tema generale che riguarda i rapporti tra questa Commissione e il Governo, ossia che il lavoro svolto dalla Commissione sugli atti presentati per il parere dal Governo non trovi poi riscontro nei testi definitivi adottati dall'Esecutivo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA sottolinea come nessuna delle osservazioni formulate dal deputato Ruggia, con riferimento al citato schema di regolamento, riguardi lo schema di decreto in oggetto. Ciò premesso, nel riservarsi di rispondere alle questioni poste dal relatore con riguardo allo schema di decreto in esame e alle osservazioni formulate sullo schema di regolamento dal deputato Ruggia, preannuncia che, nel corso della prossima seduta, depositerà agli atti della Commissione lo schema di regolamento trasmesso alla Corte dei conti ai fini della registrazione e il nuovo testo dello stesso schema ritrasmissione recentemente dal Governo alla Corte in conseguenza dei rilievi da questa formulati.

Giovanni FAVA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.45.

5-00353 Paglia: Sui criteri adottati per il trasferimento del personale militare.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianfranco PAGLIA (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo.

5-02335 Zazzera: Sulla dismissione del deposito carburanti di grande capacità di Monopoli.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la ricchezza dei dati forniti, ritiene però che non siano stati ancora sciolti i dubbi sollevati dall'interrogazione in oggetto. Innanzitutto, ritiene che vi sia una sorta di dichiarazione di resa da parte del Governo rispetto all'opportunità di dismettere o meno il deposito fondata esclusivamente sulla necessità di risparmiare risorse, anche se il deposito stesso presenta tutti gli *standard* di sicurezza necessari ai fini della tutela della popolazione di Monopoli. Inoltre, ritiene che la risposta del Governo non abbia smentito l'esistenza di interessi privati in ordine alla dismissione di cui trattasi e non abbia fornito le necessarie assicurazioni riguardo ai rischi che potrebbero derivare alla popolazione residente dall'utilizzo di un nuovo sito di stoccaggio nei pressi di una piattaforma situata al largo delle coste pugliesi, anche alla luce delle prospezioni sismiche in corso di svolgimento.

5-02372 Ruggia: Sull'uso di uniformi delle Forze armate italiane da parte di sedicenti membri dell'Associazione nazionale *rangers* d'Italia.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio RUGGHIA (PD), nel prendere atto delle informazioni fornite dal rappresentante del Governo, sottolinea come sia compito dell'Esecutivo impedire l'uso illecito delle uniformi. Ritiene pertanto che, all'atto dell'emanazione dei decreti prefettizi di approvazione delle uniformi e dei relativi gradi, si debba prestare la

massima attenzione, in quanto la mera differenziazione delle mostrine rispetto alle uniformi in dotazione delle Forze armate non rappresenta, a suo avviso, un segno distintivo sufficiente ad evitare che si ingeneri confusione nella popolazione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-02199 Beltrandi: Sul potenziamento delle blindature alle torrette dei veicoli Lince impiegati nella missione in Afghanistan.

5-02466 Schirru: Sul rischio ambientale derivante dall'attività del poligono di Salto di Quirra in Sardegna.

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-00353 Paglia: Sui criteri adottati per il trasferimento del personale militare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'impiego del personale militare è, senza dubbio, uno degli aspetti più complessi e delicati sia per le molteplici implicazioni direttamente connesse con il miglior utilizzo delle professionalità ai fini del perseguimento della massima operatività e funzionalità dello strumento militare, sia per quanto riguarda gli effetti sulla sfera personale di ogni singolo militare.

È del tutto evidente, infatti, come i diversi trasferimenti – che dell'impiego del personale militare rappresentano una periodica costante nell'arco della vita di servizio – possano incidere sia sugli aspetti più strettamente professionali – come ad esempio la progressione di carriera – sia sulla vita del nucleo familiare.

È con tale consapevolezza che le Forze armate, a fattor comune, nell'ambito delle rispettive pianificazioni d'impiego, riservano massima attenzione alla « risorsa personale », nell'ottica di capitalizzare al massimo le competenze e le professionalità acquisite nelle fasi di formazione e di addestramento, nonché le esperienze acquisite nelle fasi d'impiego operativo, ottimizzando, tra l'altro, l'utilizzo di consistenti risorse finanziarie investite.

Posso assicurare che si tratta di un'attenzione e di un impegno costante, che vanno proprio nella direzione auspicata dall'Onorevole interrogante, al fine di – mi sia consentita la locuzione – « mettere la persona giusta al posto giusto », onde poter, da un lato, assolvere i compiti istituzionali delle Forze armate e, dall'altro,

armonizzare gli incarichi con le professionalità e le competenze acquisite dal personale nel corso della carriera.

Al riguardo, l'impiego del personale militare – la cui responsabilità, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25, è attribuita rispettivamente ai singoli Capi di Stato Maggiore di Forza Armata (F.a.) e al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri – è pianificato e reso operativo nell'ottica di contemperare le esigenze istituzionali e la funzionalità/operatività dei Reparti/Enti dipendenti con le legittime aspettative del personale, consentendogli il corretto e previsto svolgimento degli obblighi di comando e/o delle « attribuzioni specifiche » propedeutiche all'avanzamento.

È opportuno, tuttavia, illustrare nel dettaglio, i criteri che, di massima, le singole Forze armate adottano ai fini dell'impiego del personale nel comparto Difesa.

Per quanto concerne l'Esercito:

l'impiego degli Ufficiali è regolato dal vincolo dell'espletamento degli obblighi di Comando (o incarichi equivalenti), ovvero di previsti periodi di servizio presso i Reparti;

l'impiego degli Ufficiali Dirigenti (prevalentemente presso l'Area Centrale di F.a./Interforze o Internazionale), prescinde, di massima, dalle singole specializzazioni possedute alla luce del criterio di polivalenza dei quadri dirigenziali;

i Sottufficiali devono essere necessariamente impiegati in posizioni organi-

che aderenti alla specializzazione posseduta per consentire — come anzidetto — lo svolgimento delle « attribuzioni specifiche » previste per l'avanzamento. In tale ottica la F.A. assicura l'alternanza d'impiego dei Sottufficiali tra l'Area Operativa e quella Formativa/Addestrativa per garantire un'adeguata osmosi di esperienze;

l'impiego dei Volontari è attuato in funzione della specializzazione posseduta e dello svolgimento delle « attribuzioni specifiche » funzionali all'avanzamento;

il personale impiegato presso Enti ad elevata connotazione specialistica, viene « stabilizzato », prima del reimpiego in altra sede, con una permanenza da 8 a 10 anni nello specifico settore in base alla tipologia di specialità posseduta dai militari.

Per quanto riguarda la Marina militare, i criteri d'impiego di F.A. prevedono:

per gli Ufficiali un elevato tasso di mobilità di sede e/o incarico in relazione a: obblighi giuridici di Comando/Direzione; obblighi giuridici d'imbarco; necessità di ricoprire incarichi presso Organismi Centrali/Interforze; previsti avvicendamenti triennali nell'ambito di Organismi internazionali;

per i ruoli Sottufficiali e Truppa, in considerazione di una marcata provenienza geografica meridionale, un impiego al di fuori dell'area geografica di residenza per un periodo di 5 anni in funzione delle abilitazioni/specialità/categorie possedute, al fine di garantire criteri di pari opportunità ed uniformità.

Relativamente all'Aeronautica militare, si fa osservare che l'impiego dei militari è regolato da specifiche direttive di settore che prevedono in maniera stringente ed univoca che ciascun militare sia impiegato in relazione al ruolo/grado/categoria/specialità/abilitazione o qualifica posseduta ovvero che sia destinato a ricoprire in un dato Reparto/Ente una posizione organica necessariamente confacente alle proprie professionalità.

Tutti i trasferimenti vengono eseguiti d'autorità per effetto di apposite pianificazioni pluriennali e programmazioni an-

nuali ovvero, qualora avvenissero al di fuori di dette pianificazioni, in relazione alla necessità di soddisfare esigenze non programmabili, evidentemente critiche e per le quali è necessario procedere con assoluta immediatezza al ripianamento di posizioni organiche vacanti.

Il trasferimento del personale militare è quindi sempre operato nel massimo rispetto della professionalità posseduta dal militare interessato anche in occasione di casi particolari (ad esempio legge 104/1992) non essendo di regola previsto l'impiego in extra-organico.

Infine, per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri:

l'impiego degli Ufficiali si fonda sulla necessità di contemperare le esigenze istituzionali, la funzionalità dei Reparti, nonché la compatibilità con gli interessi individuali del militare.

A tal riguardo, i trasferimenti tengono conto delle esigenze di copertura delle posizioni organiche; della necessità di invio in comando;

dell'attribuzione dell'incarico in aderenza al grado rivestito; di motivate domande personali ovvero proposte gerarchiche; di lunga permanenza nell'incarico;

l'impiego nel comparto Difesa del personale appartenente ai ruoli Ispettori/Sovrintendenti e Appuntati/Carabinieri avviene esclusivamente su base volontaria con personale di adeguato profilo ed i successivi avvicendamenti sono effettuati dopo un periodo minimo di 5 anni, su richiesta dell'interessato, ovvero in caso di accertata incompatibilità.

Tutto ciò premesso, sono assolutamente fisiologici nelle Forze armate trasferimenti e cambi di specializzazione con l'età e l'anzianità di servizio che potrebbero effettivamente determinare l'esigenza di svolgere incarichi nuovi nonché la necessità di ulteriori periodi di formazione.

È il caso dello « svecchiamento dei VSP » che vede personale che ha prestato

servizio per più di dieci anni in un reparto specifico e — a sua richiesta — viene trasferito in una sede — spesso del Sud — in cui la specializzazione di appartenenza non è prevista.

Nella maggior parte dei casi, comunque, tutti i movimenti di personale tengono conto dei criteri esistenti e la preparazione del personale appare oggi efficace ed efficiente.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-02335 Zazzera: Sulla dismissione del deposito carburanti di grande capacità di Monopoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei, in primo luogo, fornire alcuni elementi d'informazione utili ad inquadrare meglio la problematica connessa con la soppressione del deposito carburanti di grandi capacità sito in Monopoli.

A tal riguardo, evidenzio che:

in data 12 giugno 2009 lo Stato Maggiore dell'Esercito ha approvato il provvedimento di dismissione del deposito in parola, considerato che l'ipotesi della sua riqualificazione non appariva più rispondente ai requisiti di costo-efficacia e, contestualmente, sono state definite e concordate le attività connesse alla soppressione dello stesso;

in data 8 settembre 2009 presso lo Stato Maggiore dell'Esercito si è tenuta una riunione con le Organizzazioni Sindacali nazionali in merito alla soppressione del deposito, nel corso della quale le parti sociali hanno espresso la propria contrarietà alla decisione di eliminare l'infrastruttura stessa;

in data 11 novembre 2009 il Comando Logistico dell'Esercito ha comunicato allo Stato Maggiore che erano in corso le attività di svuotamento dell'infrastruttura in questione evidenziando, altresì, che era stato ultimato anche lo sgombero della zona capannoni; in quella stessa occasione è stato sottolineato che erano state avviate le attività di analisi chimica dei materiali tossici da smaltire e, che entro il primo semestre 2010, sarebbe stato ultimato lo smaltimento di tutti i materiali;

in data 16 dicembre 2009 sono state fornite alle parti sociali le motivazioni di

natura tecnico-finanziaria a sostegno della decisione di sopprimere il deposito di Monopoli. In particolare, è stato evidenziato che il deposito ha una capacità di stoccaggio pari a 30.000 metri cubi di carburanti e 4.000 tonnellate di lubrificanti, che i costi di funzionamento annuali della struttura sono pari a 700.000 euro e che la stessa necessita di interventi per un importo stimato in 6 milioni di euro.

Per quanto riguarda la riqualificazione del deposito, voglio esplicitare, in questa sede, i motivi per i quali non appare perseguibile un'ipotesi del genere:

le esigenze di scorte strategiche di carburanti e lubrificanti della Forza armata ammontano a circa 25.000 metri cubi e possono essere adeguatamente soddisfatte dal deposito di Giavera del Montello (Treviso) che ha una capacità di 30.000 metri cubi ed è in possesso dei requisiti di sicurezza previsti;

la Forza armata può contare su depositi di piccola capacità che costituiscono ulteriore riserva;

i carburanti ed i lubrificanti per autotrazione, quali quelli in questione, hanno una connotazione strategica di basso profilo, essendo facilmente reperibili sul mercato ed in tempi brevi;

gli alti costi di ristrutturazione appaiono non sostenibili alla luce dell'attuale situazione finanziaria;

il provvedimento di chiusura dell'ente consente di conseguire risparmi in termini di costi di esercizio.

Per quanto attiene, invece, agli ulteriori eventi presi in considerazione dall'Onorevole interrogante nell'atto di sindacato ispettivo in discussione, devo precisare, innanzitutto, che essi sono antecedenti alla decisione di dismettere il deposito. Tra questi merita particolare attenzione la « relazione tecnica del 4 dicembre 2008 », per la quale è il caso di evidenziare che:

prima di scrivere la relazione, l'ufficiale redigente ha preso contatti con tutti i soggetti potenzialmente interessati o coinvolti dall'eventuale riqualificazione dell'infrastruttura, ha effettuato una ricognizione e, in seguito, ha prodotto un elaborato revisionato e corretto dalla linea gerarchica;

i rappresentanti della Difesa hanno avuto solo un contatto con l'amministratore della società « Ital Green Energy », al fine di sondare la disponibilità circa un eventuale allacciamento ad un oleodotto di caricamento a mare;

la società API è stata interpellata al solo fine di conoscere i requisiti tecnici e documentali per un'eventuale apertura al

corso del sito: la società, peraltro, dopo esser venuta a conoscenza della situazione delle infrastrutture e degli impianti del deposito, ha immediatamente comunicato, per le vie brevi, di non aver alcun interesse nei confronti del deposito stesso.

In tale contesto, tengo a precisare che, antecedentemente alle valutazioni che hanno condotto alla decisione di dismettere il deposito, le azioni poste in essere dall'Amministrazione militare sono state indirizzate unicamente a cercare un'apertura al corso del deposito per ammortizzarne gli alti costi gestionali, evitando così la dismissione del sito stesso ed il conseguente reimpiego del personale civile e militare.

Voglio sottolineare, in ultimo, che la sicurezza del sito e i potenziali rischi per la popolazione, peraltro estremamente contenuti (considerato che presso l'infrastruttura non sono più stoccati né combustibili né lubrificanti), sono stati valutati in via prioritaria e sono, tuttora, oggetto di attenta e costante attenzione da parte del Dicastero.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-02372 Ruggia: Sull'uso di uniformi delle Forze armate italiane da parte di sedicenti membri dell'Associazione nazionale rangers d'Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

È il caso di precisare in premessa che, per quanto è stato possibile acquisire elementi da fonti aperte (sito internet dell'associazione in argomento), le uniformi adottate dagli appartenenti all'« Associazione Nazionale Rangers d'Italia » non sono identiche a quelle in uso dall'Esercito Italiano.

Infatti, i membri del sodalizio richiamato nell'atto in discussione hanno in dotazione delle uniformi che potrebbero ricordare, limitatamente al colore, quelle in uso all'Esercito italiano, mentre si differenziano soprattutto per i fregi (mostrine, loghi, toppe) che sono analoghi a quelli della Protezione Civile.

Le predette uniformi ed i relativi gradi risultano, peraltro, approvati con Decreto Prefettizio.

Chiarito quanto sopra, si precisa che il Dicastero non è in possesso, al momento, di elementi di riscontro tali da poter accertare, con precisione, quanto sia accaduto nel Comune di Bianco, in ordine alle esercitazioni tenute da « sedicenti membri dell'Associazione ».

Per quel che concerne, infine, la partecipazione a cerimonie pubbliche, da parte di membri appartenenti all'« Associazione Nazionale Rangers d'Italia », non è da escludere che gli stessi abbiano potuto prendere parte a manifestazioni pubbliche, in occasione di eventi connessi con la protezione ambientale (come ad esempio campagne antincendio nei boschi), su invito del Ministero dell'Ambiente che, con decreto ministeriale del 22 ottobre 2001, ha individuato il sodalizio in parola tra le « associazioni di protezione ambientale ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizioni – Parere su emendamenti</i>)	145
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione – Parere su emendamenti – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, n. 196 del 2009 su emendamenti</i>)	166
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	172
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere presentata dal relatore</i>)	178
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere presentata dagli onorevoli Galletti e Ciccanti</i>)	181

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e Luigi Casero.

La seduta comincia alle 11.40.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e

per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizioni – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il

provvedimento reca disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese ed è inoltre volto a conferire una delega al Governo ad emanare la Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e a procedere alla codificazione in materia di pubblica amministrazione. Fa presente che il testo, come risultante dall'esame in Commissione affari costituzionali, contiene una serie di disposizioni corredate di un clausole di neutralità finanziaria. Al riguardo, osserva, con riferimento alle clausole di neutralità finanziarie sopra richiamate, che la relazione tecnica allegata al testo originario non fornisce i dati e gli elementi prescritti dalla disciplina contabile per suffragare l'attendibilità delle previsioni di invarianza contenute del testo. Conseguentemente, per le norme richiamate occorrerebbe acquisire dal Governo idonei elementi di valutazione che consentano di escludere l'insorgenza di oneri non previsti, al fine di verificare l'idoneità delle predette clausole di invarianza finanziaria. Con riferimento all'articolo 1-bis, relativo a certificazione e documentazione d'impresa, osserva che la norma in esame incide sul medesimo campo di intervento, lo sportello unico per le attività produttive, oggetto dello schema di regolamento n. 207 attualmente all'esame del Parlamento, finalizzato a consentire una più celere attuazione delle norme in materia di sportello unico. Fa presente che tale schema, e l'allegata relazione illustrativa, indicano la necessità di procedere – nelle amministrazioni chiamate a dare attuazione alla disciplina – ad un adeguamento logistico, tecnico e organizzativo dal quale potrebbero derivare effetti onerosi e che tali effetti dovrebbero essere compensati mediante corrispondenti economie e riqualificazioni della spesa.

Poiché la norma in esame prevede, per gli sportelli unici, ulteriori adempimenti che potrebbero risultare di complessa esecuzione, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione da parte del Governo in ordine all'effettiva possibilità di dare attuazione alla norma nel rispetto del più generale obbligo di neutralità finan-

ziaria sancito dalla disciplina di riordino dello sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008. Con riferimento all'articolo 4, relativo alla conservazione delle cartelle cliniche, rileva preliminarmente che, al fine di assicurare l'assenza di oneri, dovrebbero comunque essere quantificati, almeno in via indicativa, i risparmi conseguibili dall'applicazione delle disposizioni in esame e gli oneri derivanti dai nuovi sistemi di archiviazione. In assenza di tali informazioni, ritiene che non risulti possibile effettuare alcun riscontro circa la neutralità finanziaria delle norme e che appare quindi necessario che il Governo indichi sulla base di quali elementi si sia reso necessario inserire la clausola in questione e fornisca i dati necessari per riscontrare la sua effettività. Rileva che appare, infatti, possibile che l'operazione, seppur suscettibile di determinare risparmi a regime, comporti un aggravio di spesa nel corso dei primi anni della nuova gestione. Con riferimento all'articolo 5-bis, recante disposizioni in materia di conferenza di servizi, nel rilevare che la disposizione, introdotta nel corso dell'esame in Commissione di merito, non è corredata di apposita relazione tecnica, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo degli uffici tecnici di altre amministrazioni da parte dell'amministrazione che ha indetto la conferenza di servizi possa essere disposto senza che insorgano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Riguardo l'articolo 5-ter, relativo a semplificazioni in materia ambientale e paesaggistica, rileva che andrebbe acquisito un chiarimento al fine di escludere che la riduzione di autorizzazioni previste dal testo possa determinare effetti finanziari negativi per le amministrazioni titolari dei diritti connessi al rilascio dei titoli abilitativi. Con riferimento all'articolo 6-bis, in tema di semplificazione in materia di appalti, non ha nulla da osservare per i profili di quantificazione finanziaria. Riguardo agli articoli 7 e 7-bis, relativi a semplificazione della denuncia di infortunio e accesso alla banca dati sinistri, non formula osservazioni nel presupposto, sul

quale ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che le attività imputate dal testo ai soggetti interessati possano essere effettuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 7-ter, recante modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro, non formula osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, che le nuove modalità per la semplificazione degli adempimenti non determinino un impatto amministrativo tale da generare conseguenze di carattere finanziario. Con riferimento all'articolo 7-quater, recante misure previdenziali in favore degli operai agricoli non formula osservazioni, nel presupposto che la disposizione entri in vigore, come è verosimile, successivamente al 31 maggio 2010. Con riferimento all'articolo 8, in materia di semplificazione per i lavoratori dello spettacolo, non formula osservazioni, in quanto ritiene le norme in esame limitarsi a disporre un riordino della disciplina attualmente vigente al fine di semplificare alcuni adempimenti burocratici e senza apportare modifiche di natura sostanziale. Con riferimento all'articolo 9, relativo alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, osserva che la relazione tecnica esclude che dagli adempimenti posti a carico delle amministrazioni pubbliche derivino effetti onerosi, facendo tuttavia presente che si dispone, peraltro, degli elementi atti a suffragare tale ipotesi di invarianza. Ritiene, inoltre, necessaria una conferma da parte del Governo circa l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di fronteggiare le spese per il funzionamento del Comitato paritetico utilizzando le dotazioni strumentali, finanziarie e di personale già disponibili. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la clausola di invarianza di cui al comma 1, lettera b), andrebbe riformulata in maniera più conforme alla prassi vigente. In particolare, ritiene che l'inciso « ulteriori oneri » previsto dalla disposizione andrebbe sostituito con il riferimento ai « nuovi o maggiori oneri ». A tale

proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento all'articolo 9-bis, in materia di riduzione degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine all'effettiva possibilità, per le amministrazioni interessate, di adempiere alle previsioni in esame nell'ambito delle risorse disponibili. Non formula osservazioni con riferimento all'articolo 9-ter, relativo alla semplificazione degli obblighi informativi. Con riferimento all'articolo 10, relativo alle comunicazioni tramite posta elettronica certificata, considerata la significativa estensione dell'ambito applicativo della norma, con la relativa obbligatorietà dell'utilizzo di comunicazioni telematiche e di canali certificati, ritiene necessario disporre di elementi di valutazione circa il probabile impatto organizzativo ed amministrativo delle medesime. Fa presente che l'operazione, sia pur suscettibile di apportare benefici e risparmi a regime, potrebbe, nella fase iniziale, richiedere adeguamenti tecnici e gestionali. Ritiene che andrebbe pertanto escluso che dai medesimi possano scaturire conseguenze finanziarie. Con riguardo agli articoli 10-bis e 11, recanti, rispettivamente, modifiche in materia di analisi di impatto della regolazione e di rilascio della carta d'identità ai minori di 15 anni, non formula osservazioni. Con riferimento all'articolo 12, comma 1, in materia di sportello unico per l'edilizia, rileva che l'adozione di modalità di comunicazione telematica, seppure suscettibile di determinare risparmi nel lungo periodo, necessita, nel breve, di spese di investimento per l'adeguamento delle dotazioni *hardware* e *software*. Fa presente che, in tale ottica, le disposizioni in esame possono determinare aggravii di spesa che, secondo la relazione tecnica, andrebbero fronteggiati con le risorse disponibili a legislazione vigente. Ritiene pertanto necessario acquisire gli elementi di carattere quantitativo volti a determinare una stima dell'impatto finanziario della norma ed a garantire l'effettiva sussistenza delle disponibilità in questione. Rileva che andrebbero inoltre valutati gli

eventuali riflessi delle spese in questione sul rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno e sull'equilibrio finanziario dei comuni di più ridotte dimensioni, i quali potrebbero incontrare maggiori difficoltà nell'adeguamento delle proprie dotazioni informatiche. Con riferimento all'articolo 12, comma 2, in tema di predisposizione del piano di formazione per l'iniziativa economica, rileva che la norma non innova le modalità di realizzazione del piano di formazione, ma si limita a modificare i soggetti competenti alla predisposizione del medesimo e pertanto non ritiene di formulare osservazioni, nel presupposto dell'effettività della clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 38, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008. con riguardo all'articolo 12-*bis*, recante semplificazione in materia di pubblicazione di informazioni fiscali, non formula osservazioni. Con riferimento all'articolo 13, in materia di funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione, fa presente che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare l'effettiva neutralità finanziaria della disposizione, in considerazione delle nuove funzioni assegnate alla Corte dei conti. Con riferimento all'articolo 15, recante disposizioni concernenti la base unitaria dei dati economici, non formula osservazioni. Con riferimento all'articolo 16, in materia di attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti nell'AIRE, ritiene necessario che siano forniti ulteriori chiarimenti riguardo alle procedure che dovranno essere attivate per l'applicazione delle norme in esame. Tali chiarimenti dovrebbero consentire di riscontrare che gli adempimenti previsti possano essere finanziati mediante l'uso di risorse già attualmente disponibili. In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno modificare la formulazione della clausola di invarianza, di cui al comma 1, in modo da renderla più conforme alla prassi vigente, precisando che con l'inciso « risorse disponibili » delle amministrazioni competenti, si intenda far riferimento alle risorse umane, finanziarie e strumentali. Sul punto, ritiene quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 17, relativo alla ricetta medica elettronica, osserva che le disposizioni sembrano implicare la necessità di sostenere notevoli spese iniziali per l'adeguamento dei sistemi informatici. Ritiene, pertanto, necessario, al fine di escludere l'insorgenza di oneri, che il Governo chiarisca se siano già in dotazione le strumentazioni *hardware* e software necessarie per garantire il perseguimento delle finalità individuate dalle norme ovvero se le stesse possano essere acquisite mediante l'impiego di somme già disponibili per analoghe finalità. Fa presente che non risulta, inoltre, evidente se le tessere sanitarie attualmente in dotazione siano il supporto da utilizzare per la memorizzazione delle prescrizioni ovvero se sarà necessario distribuire nuove carte elettroniche. Rileva che non è chiaro, infine, se gli erogatori del servizio dispongano dei prodotti necessari a garantire l'autenticità delle prescrizioni memorizzate e l'integrità dei documenti. Con riferimento all'articolo 18 in materia di pagella elettronica e università digitale, al fine di verificare l'effettiva possibilità di dare attuazione alle norme senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ritiene opportuno che il Governo fornisca ulteriori precisazioni circa il possibile impatto delle medesime. Tali elementi informativi dovrebbero riguardare, in particolare: l'entità degli oneri connessi con la realizzazione degli interventi previsti dal testo; le disponibilità già esistenti per l'avvio delle attività; le eventuali risorse necessarie per completare la loro realizzazione. Fa presente che tali precisazioni appaiono opportune in considerazione del fatto che le amministrazioni interessate potrebbero aver pianificato la realizzazione delle funzionalità descritte con tempi diversi da quelli previsti dalle norme in esame e, pertanto, potrebbero non aver iscritto nel bilancio 2010 le risorse necessarie all'adeguamento delle proprie procedure amministrative. Con riferimento all'articolo 19, recante disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia, rileva l'opportunità che il Governo fornisca gli elementi di valutazione sulla

base dei quali si ritiene che la riduzione delle garanzie discendenti dai vincoli di solidarietà sia effettivamente compensata dall'accelerazione e semplificazione delle procedure di recupero. Riguardo all'articolo 21-bis, relativo alla formazione continua dei pubblici dipendenti, rileva preliminarmente l'esigenza di identificare in termini univoci le risorse alle quali fa riferimento la disposizione. In proposito, osserva che le risorse iscritte nel bilancio dello Stato per la formazione continua dei pubblici dipendenti vengono generalmente classificate con il codice economico 02.02.05 – Corsi di formazione e presentano la natura di spese rimodulabili. Segnala, tuttavia, che la norma non chiarisce né le procedure contabili con le quali si provvederà al trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse stanziare per la formazione, nei diversi stati di previsione del bilancio dello Stato, né le procedure con le quali si provvederà, successivamente, alla riassegnazione delle suddette risorse, qualora non impegnate entro il 31 luglio, dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio ai singoli stati di previsione. Rileva che andrebbe, inoltre, chiarito come si coordinino il secondo periodo, ai sensi del quale il fondo è destinato a finanziare i programmi formativi e di aggiornamento professionale gestiti dalle strutture vigilate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e il terzo periodo, in base al quale il fondo è ripartito a favore di ciascuna amministrazione conferente sulla base di direttive emanate dal suddetto Ministro. Ritiene, infine, opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione possa pregiudicare gli impegni già assunti a legislazione vigente dalle pubbliche amministrazioni mediante la stipula di contratti formativi pluriennali. Rileva, infine, l'opportunità di specificare nella formulazione della disposizione che nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del quale è prevista l'adozione saranno disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo. Non formula invece osservazioni con riferimento all'articolo 22-bis, relativo ai con-

tratti di somministrazione lavoro. Con riferimento al potenziamento del Dipartimento della funzione pubblica di cui all'articolo 23, osserva che la disposizione in esame appare suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica pari all'eventuale differenziale positivo dei trattamenti accessori corrisposti al personale comandato rispetto a quelli percepiti presso le amministrazioni di provenienza. A tal proposito, ricorda che i trattamenti economici corrisposti dalla Presidenza del Consiglio sono, in media, superiori a quelli erogati dalle altre amministrazioni pubbliche. Sul punto ritiene quindi necessario acquisire elementi di quantificazione da parte del Governo. Riguardo all'articolo 24, relativo alla comunicazione dei dati mensili delle assenze per malattia, osserva che la relazione tecnica, diversamente da quanto previsto dalla nuova disciplina contabile, non fornisce alcuna indicazione a supporto dell'asserita neutralità finanziaria delle disposizioni in esame. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo fornisca le indicazioni idonee a verificare tale neutralità. Con riguardo all'articolo 24-bis, in materia di sanzioni disciplinari ai medici per certificazioni non desunte da visita, non ravvisa effetti finanziari di carattere immediato e diretto, atteso che la norma è volta a limitare, in via interpretativa, il campo di applicazione di sanzioni disciplinari a carico del personale medico. In riferimento all'articolo 26, in materia di servizio temporaneo all'estero dei dipendenti pubblici al fine di verificare la possibilità di realizzare la banca dati di cui al comma 1, lettera e), senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ritiene opportuno che il Governo fornisca indicazioni sia in ordine ai presumibili costi derivanti dalla sua istituzione sia in ordine ai mezzi e alle disponibilità già esistenti presso il Dipartimento della funzione pubblica ed utilizzabili per tale finalità. Circa l'estensione al personale in regime di diritto pubblico del collocamento fuori ruolo per l'assunzione di incarichi temporanei presso enti o organismi internazionali, osserva che tale previsione, se non meramente ricognitiva

della normativa vigente, è potenzialmente suscettibile di determinare effetti onerosi ogni qualvolta sia possibile effettuare un'ulteriore promozione a copertura del posto lasciato libero nell'organico. Analogamente, ritiene opportuno che il Governo confermi la natura puramente ricognitiva della disposizione di cui al comma 1, lettera c), che pone a carico delle amministrazioni di appartenenza l'onere dei contributi previdenziali, di competenza del datore di lavoro, per il personale collocato fuori ruolo in servizio all'estero. Viceversa, rileva che qualora sussistano casi in cui detti contributi, durante il servizio all'estero, siano posti a carico del lavoratore, la norma in esame sarebbe suscettibile di determinare effetti onerosi. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 26, comma 1, lettera e), ritiene opportuno – secondo quanto già rilevato nella parte relativa ai profili di quantificazione – che il Governo confermi che nel bilancio della Presidenza del Consiglio sussistano – nell'ambito del centro di responsabilità relativo al Dipartimento della funzione pubblica – risorse specifiche da destinare alla creazione di un'apposita banca dati del personale in servizio temporaneo all'estero, senza che sia pregiudicata la realizzazione degli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione con l'inciso « risorse disponibili » faccia riferimento, più specificatamente alle risorse già previste a legislazione vigente a tale scopo. Osserva che tale chiarimento appare necessario anche al fine di modificare in tal senso la formulazione della disposizione. Con riferimento agli articoli da 28 a 30, recanti la carta dei doveri delle pubbliche amministrazioni, rileva preliminarmente che la norma di delega prevede un complessivo riordino delle modalità di svolgimento dell'attività amministrativa. Osserva che la potenziale ampiezza del riordino è tale da non consentire, in assenza dei necessari elementi di valutazione e di quantificazione, una preventiva verifica dei possibili effetti finanziari connessi all'esercizio della delega. Fa presente

che la relazione tecnica non fornisce elementi che consentano un puntuale riscontro della neutralità finanziaria di alcune disposizioni. Richiama in proposito, ad esempio, alle norme di cui articolo 29, comma 1, lettere e) ed f), volte ad assicurare l'effettività dell'obbligo delle amministrazioni pubbliche di utilizzo, nelle comunicazioni con i cittadini e con le imprese, delle tecnologie telematiche, nonché dell'obbligo di non richiedere, agli stessi, dati, informazioni e documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni o di altre amministrazioni e di provvedere d'ufficio alla loro acquisizione ovvero di richiedere dichiarazioni sostitutive. Osserva che si tratta infatti di norme, che, in assenza di una previsione di gradualità applicativa in rapporto alle risorse disponibili, potrebbero determinare l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto rileva la necessità di un chiarimento da parte del Governo. Osserva inoltre che la previsione di obblighi, a carico delle pubbliche amministrazioni – come quello di rispondere ai reclami e di indicare, in caso di provvedimento sfavorevole, i presupposti di fatto e le condizioni giuridiche per conseguire una decisione favorevole – è suscettibile di recare un notevole aggravio di attività, con possibili rilevanti effetti in termini di impatto amministrativo. Anche su tali aspetti ritiene, pertanto, necessario un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento all'obbligo della pubblica amministrazione di rispettare i termini di pagamento nei confronti dei privati senza possibilità di deroga in via convenzionale, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi circa il possibile impatto finanziario della norma, che sembra suscettibile di determinare un'accelerazione degli esborsi con conseguenti effetti negativi in termini di indebitamento o fabbisogno.

Rileva, infine, la necessità di un chiarimento in merito a quanto previsto dall'articolo 28, limitatamente alla possibilità di individuare, mediante i decreti legislativi frutto dell'esercizio della delega in esame, le disposizioni che attengono ai

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Osserva che i livelli essenziali delle prestazioni, una volta individuati, sono infatti suscettibili di definire diritti soggettivi in capo ai cittadini, con conseguente necessità di predisporre le risorse per fronteggiare la spesa connessa con la loro soddisfazione. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche è corredata di una specifica clausola di invarianza, ai sensi dell'articolo 28. I principi e criteri direttivi relativi all'esercizio della suddetta delega sono esplicitamente indicati dal successivo articolo 29, il quale al comma 1, oltre a recare diverse clausole di invarianza con riferimento alle lettere *e)*, *m)*, numeri 1 e 2, e *n)*, ne prevede una di carattere generale al comma 3. A tale proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di coordinare le diverse clausole di invarianza. Segnala, infine, anche in considerazione della particolare rilevanza della delega prevista dall'articolo in esame, l'opportunità di prevedere esplicitamente che gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo siano trasmessi non solo alle Commissioni parlamentari competenti, ma che siano corredata di relazione tecnica e inviati anche alle Commissioni competenti per i profili finanziari. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Rileva infine che sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura le seguenti proposte emendative: Zaccaria 10-*bis*.1, limitatamente ai capoversi commi 7-*ter* e 7-*quater*, e Bressa 29.7, sugli articoli aggiuntivi Libè 8-*ter*.02, Vignali 8-*ter*.03, Sanga 9-*ter*.03, limitatamente ai commi 3 e 4, Tassone 9-*ter*.04, limitatamente ai commi 3 e 4, Vignali 9-*ter*.05, limitatamente ai commi 3 e 4, Tassone

9-*ter*.06, e Vignali 9-*ter*.07, nonché i subemendamenti Favia 0.29.100.2 e 0.29.100.4.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'articolo 5-*bis*, recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi, rileva che la prevista clausola di invarianza finanziaria può essere rispettata, allorché le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto ambientale siano affidate ad una o più amministrazioni partecipanti alla medesima conferenza di servizi.

Per quanto attiene alle osservazioni riferite all'articolo 7-*ter*, osserva che, per assicurare la neutralità finanziaria della disposizione, è necessario prevedere l'inserimento di una clausola di salvaguardia che garantisca la invarianza degli oneri nonché l'introduzione tra i Ministri concertanti anche del Ministro dell'economia e delle finanze.

Relativamente all' articolo 7-*quater*, in materia di elenchi agricoli, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che il disegno di legge in esame entri in vigore successivamente al 31 maggio 2010, facendo, altresì, presente che un'analoga disposizione è contenuta nell'atto Senato 2147.

Ritiene, inoltre, necessaria la soppressione dell'ultimo periodo dell'articolo 9, lettera *b)*, in quanto le disposizioni in esso contenute determinano una duplicazione di strutture e funzioni, da cui derivano oneri privi di adeguata copertura finanziaria, essendo priva di effettività la possibilità, peraltro non prevista, che ai nuovi adempimenti ivi stabiliti si possa far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti a legislazione vigente. Sempre in riferimento all'articolo 9, conferma che le amministrazioni interessate dovranno fronteggiare le spese per il funzionamento del Comitato paritetico ivi previsto con le risorse finanziarie, strumentali e di personale già disponibili. Con riferimento al comma 1, lettera *b)*, capoverso 2, concorda con il relatore circa l'opportu-

nità di formulare la clausola di invarianza finanziaria nei termini indicati nella nota di verifica.

Esprime, poi, l'avviso contrario del Governo sull'articolo 9-bis, in quanto tale articolo introduce nuovi gravosi adempimenti in capo alle pubbliche amministrazioni, con conseguente obbligo di rivedere tutte le procedure interne, determinandosi altresì l'esigenza che le stesse si dotino di nuove strumentazioni informatiche, o, quantomeno, adeguino quelle esistenti, senza che sia individuata idonea copertura finanziaria, con evidenti oneri a carico della finanza pubblica. Osserva, inoltre, che a tali nuovi adempimenti non si può far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, posto che tale previsione sarebbe priva di effettività. Rileva che il carattere oneroso di tale disposizione, nel suo complesso, deriva altresì dalla circostanza che si creano le premesse perché, in caso di mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni degli oneri amministrativi imposti dalla medesima disposizione, gli utenti possano avanzare reclami che costituiscono il presupposto per il successivo diritto ad ottenere indennizzi o risarcimenti, con ulteriori aggravii per la finanza pubblica, peraltro non stimati e privi di adeguata copertura finanziaria. Per tutte queste ragioni, ritiene che la disposizione sia evidentemente in contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e, pertanto, la sua soppressione sia condizione necessaria per il successivo iter del provvedimento. In proposito, osserva altresì che il decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, prevedeva nella bozza originaria disposizioni sostanzialmente analoghe, che, proprio in ragione delle criticità sotto l'aspetto finanziario, non sono state condivise in sede di Consiglio dei Ministri, esprimendosi la volontà collegiale del Governo in senso diverso. Infine, osserva come la disposizione, nel prevedere una decurtazione della retribuzione di risultato

dei dirigenti, appare asistemica rispetto alle disposizioni previste dal decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150.

Rileva, poi, che i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 sono suscettibili di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione dei nuovi adempimenti che vengono posti a carico delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali, nei cui confronti si prevedono nuove attività dalle quali deriva un significativo impatto organizzativo ed amministrativo, con conseguente obbligo di rivedere tutte le procedure interne, nonché si prefigura la necessità che tali amministrazioni si dotino di infrastrutture informatiche a tecnologia avanzata, o quantomeno adeguino quelle esistenti sotto il profilo tecnico e gestionale, con la relativa obbligatorietà dell'utilizzo di comunicazioni telematiche e di canali certificati, senza prevedere idonea copertura finanziaria.

Peraltro osserva che, trattandosi di nuovi adempimenti che si pongono in capo agli enti locali, gli stessi hanno riflessi pregiudizievoli sul rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno e quindi sull'equilibrio finanziario degli enti locali stessi con conseguente incidenza sui saldi finanza pubblica ed in particolare sull'indebitamento netto.

Sottolinea che tale effetto pregiudizievole va valutato anche in relazione con l'articolo 20-bis introdotto anch'esso in sede referente, che impone, di fatto, alle amministrazioni regionali e locali, attraverso l'abrogazione della mera facoltà oggi prevista, di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale. Evidenzia che ove invece tali obblighi si pongono in capo alle altre pubbliche amministrazioni, gli stessi risultano comunque onerosi in quanto impongono, tra l'altro, la rivisitazione delle dotazioni informatiche in dotazione alle stesse con conseguente pregiudizio per la finanza pubblica. Per tali ragioni, esprime parere contrario rispetto ad una disposizione evidentemente in contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e, per-

tanto, ne chiede la soppressione. Sottolinea che il carattere oneroso di tale disposizione è peraltro palese laddove si consideri che rispetto al testo originario, che ora viene completamente sostituito, è stata eliminata anche la disposizione secondo cui «agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», prefigurando quindi la ricorrenza di nuovi oneri a cui evidentemente non si può far fronte con le attuali dotazioni. Ritiene peraltro che ciò impone alle imprese ed ai professionisti di sopportare oneri che, in quanto imposti per legge, sarebbero deducibili con conseguente aggravio per la finanza pubblica, e che andrebbero preventivamente quantificati e coperti con adeguata copertura finanziaria. Sotto altro profilo, va anche valutata la opportunità, in considerazione dell'attuale stato di crisi in cui riversa l'economia, di imporre oneri aggiuntivi a carico del settore privato.

Con riferimento all'articolo 10, comma 4, fa presente che l'estensione delle fattispecie informative, che l'INPS deve mettere a disposizione dei Comuni con mezzi telematici, risulta onerosa e priva di adeguata copertura finanziaria.

Riguardo all'articolo 10-*bis* esprime parere contrario in quanto si introducono nuovi gravosi adempimenti in capo alle pubbliche amministrazioni, con conseguente obbligo di rivedere tutte le procedure interne, senza che sia individuata idonea copertura finanziaria. Sottolinea che a tali nuovi adempimenti non si può far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, posto che tale previsione sarebbe priva di effettività. Evidenzia che il carattere oneroso di tale disposizione con particolare riguardo al comma 1, capoversi 5-*ter* e 5-*quater*, deriva altresì dalla circostanza che si condiziona il regolare svolgimento dell'azione amministrativa al preventivo contenimento degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, con conseguenti riflessi pregiudizievoli per la

finanza pubblica, stabilendo un principio suscettibile di pregiudicare, tra l'altro, la definizione di ogni disposizione di carattere finanziario, contributivo e fiscale ed in particolare delle norme volte a contrastare l'evasione fiscale e contributiva. Ritiene che tale previsione, evidentemente inattuabile, quindi, per tutte le disposizioni di carattere finanziario, contributivo nonché fiscali, paralizza più in generale l'attività dell'amministrazione, di qualsiasi natura essa sia, ponendo le premesse perché gli utenti possano avere diritto ad ottenere indennizzi ovvero risarcimenti con ulteriori aggravii per il bilancio pubblico, che non sono neppure stimati né si comprende su quali poste di bilancio dovrebbero gravare, nonché con la compromissione dell'intero equilibrio finanziario della finanza pubblica. Per tali ragioni, ritiene che la disposizione nel suo complesso sia evidentemente in contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione ne chiede pertanto la soppressione.

Esprime una valutazione contraria anche con riferimento all'articolo 12, in quanto tale disposizione, proponendo il ricorso sulla base di un criterio tecnico anteriore rispetto a quello contenuto nel testo originario, orienterebbe l'attività delle amministrazioni pubbliche verso criteri tecnici obsoleti, in pregiudizio degli interessi pubblici perseguiti e quindi, con oneri indiretti, per la finanza pubblica. Sottolinea che il parere contrario discende altresì dall'ampliamento della categoria di soggetti pubblici interessati dalla predisposizione di un piano formativo per i dipendenti pubblici, con effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica. In ogni caso, rileva come, anche in questo caso, si prefigurino oneri, privi di adeguata copertura finanziaria, derivanti dall'obbligo per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di strumentazione informatica a tecnologia avanzata necessaria per assicurare la interoperabilità prevista dalla disposizione introdotta. Per tutte queste ragioni, la disposizione è evidentemente in contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Con riferimento all'articolo 13, relativo alle funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione, conferma che i compiti assegnati alla Corte dei conti in virtù della disposizione in esame potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 16, recante attribuzione d'ufficio del codice fiscale dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, al fine di chiarire meglio la portata della clausola di invarianza, propone di riformulare il comma 5 come segue: « Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

Per quanto concerne l'articolo 17, in materia di ricetta medica elettronica, nel condividere le osservazioni del relatore in ordine al fatto che le disposizioni sembrano implicare la necessità di sostenere notevoli spese iniziali per l'adeguamento dei sistemi informatici e relativamente alla richiesta di chiarimenti in merito all'adeguatezza delle attuali dotazioni strumentali per il perseguimento delle finalità previste dalla norma in esame, ribadisce le perplessità più volte evidenziate in ordine alla disposizione in questione. Tale disposizione, infatti, comprometterebbe a suo avviso le concrete attività, già in avanzato stato di realizzazione, del sistema Tessera Sanitaria attuativo dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2008 per la diffusione e progressiva introduzione della ricetta elettronica nelle regioni, peraltro già condivise con il Garante della *privacy*, le regioni e le amministrazioni interessate. In particolare, evidenzia che sono già in corso i procedimenti per la definizione della conclusione della sperimentazione in alcune regioni. In tali termini, l'articolo in argomento, a suo giudizio, determinerebbe l'azzeramento di quanto già realizzato e convenuto con le regioni e le associazioni dei medici, introducendo delle rigidità rispetto all'attuale sistema che già prevede modalità per la progressiva introduzione della ricetta elet-

tronica nelle regioni, attraverso la definizione di specifici piani di diffusione mediante procedimenti congiunti con le medesime regioni, di verifica in concreto della funzionalità del sistema tessera sanitaria. In via generale, quindi, per effetto della disposizione, risulterebbe compromesso uno strumento strategico per il monitoraggio tempestivo *on-line* ed efficace delle prestazioni sanitarie, necessario per la corretta programmazione e il governo delle scelte in materia sanitaria a livello nazionale, regionale e di singola azienda, come previsto dall'articolo 50 della legge n. 326 del 2003.

Con riferimento all'articolo 19, recante disposizioni in materia di recupero e di riscossione delle spese di giustizia, evidenzia che la velocizzazione del procedimento di riscossione, in virtù del venir meno del vincolo di solidarietà passiva, dovrebbe permettere una semplificazione delle attività connesse, con minori oneri amministrativi, nonché di pervenire ad una migliore realizzazione dei crediti scaturenti dai procedimenti penali conclusi.

Con riferimento all'articolo 20-*bis*, fa presente che la disposizione è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione dell'obbligo che viene imposto alle amministrazioni regionali e locali, attraverso l'abrogazione della mera facoltà oggi prevista, di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale. Evidenzia come ciò determini per tali amministrazioni, nei cui confronti si prevedono nuove attività dalle quali deriva un significativo impatto organizzativo ed amministrativo, l'obbligo di nuovi gravosi adempimenti e l'obbligo di rivedere tutte le procedure interne, nonché si prefigura la necessità che le stesse amministrazioni si dotino da subito di infrastrutture informatiche a tecnologia avanzata, o adeguino quelle esistenti, sotto il profilo tecnico e gestionale, con la relativa obbligatorietà dell'utilizzo di comunicazioni telematiche e di canali certificati, senza prevedere idonea copertura finanziaria. Osserva peraltro che, trattandosi di nuovi adempi-

menti che si pongono anche in capo agli enti locali, gli stessi hanno riflessi pregiudizievoli sul rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno e sull'equilibrio finanziario delle regioni e degli enti locali con conseguente incidenza sui saldi finanza pubblica ed in particolare sull'indebitamento netto. Fa presente che a tali nuovi adempimenti non si può far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, posto che tale previsione sarebbe priva di effettività. Per quanto concerne invece le disposizioni di cui al commi 2 e 3, osserva come le stesse siano onerose per la finanza pubblica in quanto, eliminando la possibilità di utilizzare un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, costringono le pubbliche amministrazioni, le imprese, i professionisti ed i relativi ordini o collegi a dotarsi esclusivamente di sistemi riferibili alla posta elettronica certificata. Sottolinea come tale profilo di onerosità per la finanza pubblica riguardi non solo le pubbliche amministrazioni, ma evidentemente anche le società a partecipazione pubblica. Evidenzia come ciò peraltro imponga alle imprese ed ai professionisti di sopportare oneri che, in quanto imposti per legge, sarebbero deducibili con conseguente aggravio per la finanza pubblica e andrebbero preventivamente quantificati e coperti con adeguata copertura finanziaria. Sotto altro profilo, ritiene che vada anche valutata l'opportunità, in considerazione dell'attuale stato di crisi in cui riversa l'economia, di imporre oneri aggiuntivi a carico del settore privato.

Con riferimento all'articolo 21-bis esprime parere contrario in quanto, in via generale, il procedimento delineato, non coerente con le attuali procedure di bilancio, determinerebbe un appesantimento dei tempi dell'intero *iter* preordinato all'utilizzo delle somme in questione, tale da rendere inattuabile il meccanismo prefigurato nel suo complesso, in pregiudizio di un efficiente sistema formativo per il personale della pubblica amministrazione e

conseguentemente per l'azione pubblica e quindi per il bilancio dello Stato. Sempre con riguardo al profilo strettamente contabile, rileva, altresì, che, con riferimento alla previsione secondo cui le risorse eventualmente non impegnate entro il 31 luglio di ogni anno tornano automaticamente nelle disponibilità dell'amministrazione che le ha conferite al Fondo, ferma restando la inapplicabilità del «rientro automatico delle citate risorse», osserva, comunque, come non sia sufficiente un mero impegno non giuridicamente vincolante, ma occorra un effettivo impiego dei relativi importi. In ogni caso, rileva che la disposizione non garantisce che non ci siano nuovi o maggiori oneri derivanti dall'organizzazione solo in sedi centrali di formazione unica per i dipendenti anche dislocati in sedi periferiche. Evidenzia come ciò, infatti, comporterebbe evidentemente la necessità che il personale venga inviato in missione di servizio presso le amministrazioni centrali per frequentare i corsi formativi, ai cui corrispondenti oneri si dovrà far fronte attraverso l'utilizzo di risorse disponibili per le attività formative, che quindi verranno significativamente penalizzate, pur rimanendo invariata la domanda formativa stessa.

Ritiene altrettanto onerosa, in considerazione degli assetti organizzativi oggi vigenti, la previsione secondo cui si fanno salve solo le risorse destinate alle amministrazioni centrali dotate «per legge» di apposite strutture, posto che la gran parte delle amministrazioni interessate è oggi disciplinata da fonti regolamentari o delegificate; fa presente come ciò pertanto determinerebbe inevitabilmente la duplicazione di strutture e funzioni con oneri inevitabili per la finanza pubblica. Sotto altro profilo, esprime parere contrario in quanto il meccanismo prefigurato comporterebbe la necessità di integrare le professionalità delle strutture vigilate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per quelle materie non rientranti nell'ambito delle attuali competenze di tali istituti, laddove allo stato i percorsi formativi in questione vengono svolti

presso le diverse amministrazioni anche attraverso la valorizzazione delle professionalità interne.

Osserva infine che la disposizione non tiene conto di possibili effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica derivanti dai contratti pluriennali già stipulati dalle singole amministrazioni interessate, contratti che dovrebbero quindi essere risolti con aggravio di spese per le penalità conseguenti. Per tutte queste ragioni, ritiene che la disposizione sia in contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e pertanto ne chiede la soppressione.

Esprime, inoltre, il proprio avviso contrario sull'articolo 24-*bis*, in quanto l'interpretazione ivi prevista è diretta a limitare il campo di applicazione di sanzioni disciplinari a carico del personale medico ed è pertanto suscettibile di sterilizzare la forza precettiva di una disposizione evidentemente diretta a tutelare anche le esigenze della finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 26, recante norme sul servizio temporaneo all'estero dei dipendenti pubblici, il relatore, in ordine alla realizzazione di una banca dati di cui al comma 1, lettera *e*), segnala l'opportunità di acquisire indicazioni sia in merito ai presumibili costi derivanti dalla sua istituzione, sia con riferimento ai mezzi e alle disponibilità già esistenti presso il dipartimento della funzione pubblica ed utilizzabili a tale scopo. Al riguardo, rileva che la realizzazione della banca dati in esame deve essere effettuata senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Inoltre, osserva come la disposizione sia da considerarsi riconosciuta per gli aspetti concernenti il collocamento fuori ruolo del personale in regime di diritto pubblico, già destinatario della legge n. 1114 del 1962.

Per quanto attiene all'articolo 29, osserva che la previsione di cui alla lettera *f*) relativa all'interoperabilità dei sistemi informativi, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, osservando che, proprio in considerazione degli oneri discendenti dalle esigenze di infrastrutturazione informatica, la stessa riforma del codice di

amministrazione digitale, di cui all'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, si applicherà solo quando e nei confronti delle Amministrazioni che siano in grado di dimostrare la invarianza effettiva degli oneri. Inoltre, esprime parere contrario alla disposizione contenuta nella lettera *a*) che prevede, nell'esercizio della delega per l'emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, nuovi obblighi per i procedimenti in materia di incentivazione finanziaria in quanto la disposizione è suscettibile di determinare oneri certi aggiuntivi privi di copertura finanziaria incompatibili con la clausola di invarianza prevista. Osserva, infatti, che il procedimento in esame, riguardando obblighi relativi a misure di carattere fiscale, parafiscale, contributive rivolte ad una platea estesa di soggetti, non può essere condiviso, in quanto si introducono disposizioni volte alla perimetrazione di tali obblighi in una sede che non assicura la invarianza degli oneri. Rileva, inoltre, il carattere oneroso di tale disposizione e della lettera *g-bis*), osservando che la previsione di nuovi obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni determina un notevole aggravio di attività, con rilevanti effetti in termini di impatto amministrativo. Rileva, in proposito, che a tali nuovi adempimenti non si può far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, posto che tale previsione sarebbe priva di effettività. Le disposizioni sono a suo avviso onerose anche in ragione della circostanza che in tal modo si creano le premesse perché, in caso di mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni degli ingenti oneri amministrativi imposti dalla medesima disposizione, gli utenti possano avanzare reclami che costituiscono il presupposto per il successivo diritto ad ottenere indennizzi o risarcimenti, con ulteriori aggravii per la finanza pubblica.

Con riguardo all'articolo 29, comma 1, lettera *d-bis*), esprime parere contrario in quanto si attribuiscono nuovi compiti alle pubbliche amministrazioni, che recano un notevole aggravio di attività con rilevanti effetti in termini di impatto amministra-

tivo da cui discendono oneri per la finanza pubblica. Sottolinea, infatti, che si duplicherebbero gli adempimenti che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad effettuare, introducendo peraltro la previsione di un termine stringente. Fa presente che a tali nuovi adempimenti non si può far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, posto che tale previsione sarebbe priva di effettività. In questo modo, ritiene che si determinerebbero le premesse perché, in caso di mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni degli oneri amministrativi imposti dalla medesima disposizione, gli utenti possano avanzare reclami che costituiscono il presupposto per il successivo diritto ad ottenere indennizzi ovvero risarcimenti con ulteriori aggravii per la finanza pubblica. Rileva che profili di criticità derivano anche dall'innovazione in profondità dell'attuale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, con il rischio di alimentare un ampio contenzioso suscettibile di determinare, sia pure indirettamente, maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene che, per tutte queste ragioni, la disposizione sia, anche sotto questo profilo, evidentemente in contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e pertanto ne chiede la soppressione.

Con riferimento all'articolo 29, comma 1, lettera *p*), esprime parere contrario in quanto, attraverso la previsione dell'obbligo della Pubblica amministrazione di rispettare i termini di pagamento nei confronti dei privati fissando il principio generale della loro inderogabilità in via convenzionale, diversamente da quanto oggi previsto, si determina evidentemente un'accelerazione degli esborsi con conseguenti effetti negativi in termini di indebitamento netto e fabbisogno. Inoltre rileva come la possibilità di deroga sia prevista anche a livello comunitario e pertanto ciò determinerebbe un evidente disparità di trattamento rispetto ad un principio che, nell'ambito del processo di revisione della direttiva riguardante i ritardi dei pagamenti nella pubblica ammi-

nistrazione, è rimasto immutato. Peraltro, con riguardo agli enti locali ed alle regioni, rileva come la disposizione sia suscettibile di determinare riflessi pregiudizievoli sul rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno e sull'equilibrio finanziario degli enti locali e delle regioni stesse con conseguente incidenza sui saldi finanza pubblica ed in particolare sull'indebitamento netto. Sotto altro profilo, ritiene che la disposizione sia onerosa in quanto, attraverso la previsione in esame, si pongono le premesse perché i citati cittadini possano avere diritto ad ottenere indennizzi ovvero risarcimenti con ulteriori aggravii per la finanza pubblica. Per tali ragioni, ritiene la disposizione in contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e pertanto ne chiede la soppressione.

Esprime, poi, l'avviso contrario del Governo sulla lettera *q*) dell'articolo 29, comma 1, in quanto con la previsione che sia nell'ambito delle amministrazioni pubbliche che dei servizi pubblici locali, si debbano introdurre adeguate forme di pubblicità dei reclami, delle segnalazioni, delle osservazioni e delle proposte provenienti dai cittadini in merito all'azione delle amministrazioni pubbliche e all'utenza dei servizi pubblici, si pongono in capo alle pubbliche amministrazioni nuovi oneri con conseguente obbligo di rivedere tutte le procedure interne, senza che sia individuata idonea copertura finanziaria. Ritiene che il carattere oneroso di tale disposizione derivi altresì dalla circostanza che essa crea le premesse perché, in caso di mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni degli oneri amministrativi imposti dalla medesima disposizione, gli utenti possano aver diritto ad ottenere indennizzi o risarcimenti con ulteriori aggravii per la finanza pubblica. Per tali ragioni, ritiene che la disposizione sia evidentemente in contrasto con l'articolo 81 comma 4 della Costituzione e, pertanto, ne chiede la soppressione.

In merito ai profili di copertura finanziaria degli articoli da 28 a 30, concorda con l'opportunità di coordinare le diverse clausole di invarianza ivi contenute e di

prevedere che gli schemi dei decreti legislativi, previsti dai medesimi articoli, siano trasmessi, corredati da apposite relazioni tecniche, anche alle Commissioni competenti per i profili finanziari, oltre che alle competenti Commissioni parlamentari.

Concorda, infine, con le valutazioni del relatore sugli effetti finanziari delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rilevato che appare opportuno sospendere la seduta al fine di consentire ai componenti della Commissione di partecipare, in Assemblea, all'informativa del Governo relativa al grave attentato in Afghanistan nel quale due militari italiani sono rimasti uccisi e due feriti, ritiene comunque utile presentare sin d'ora una proposta di parere, che potrà essere esaminata dalla Commissione al termine della sospensione della seduta. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3209-*bis*, recante Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, nonché le proposte emendative ad esso riferite (fascicolo n. 1) e l'emendamento 5-*bis*.100;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

l'articolo 10-*bis*, comma 1, capoversi 5-*ter* e 5-*quater*, condiziona la predisposizione di atti normativi da parte delle pubbliche amministrazioni al contenimento degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, stabilendo un principio suscettibile di pregiudicare la definizione di ogni disposizione di carattere finanziario e fiscale ed in particolare delle norme volte a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale e contribu-

tiva, paralizzando l'attività delle pubbliche amministrazioni con riflessi negativi sulla finanza pubblica;

l'articolo 17 comprometterebbe le concrete attività, già in avanzato stato di realizzazione e già condivise dal Garante della privacy, le regioni e le amministrazioni interessate, del Sistema Tessera sanitaria, di cui all'articolo 50 del decreto-legge n. 260 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2008 per la diffusione e progressiva introduzione della ricetta elettronica nelle regioni, con effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;

il comma 1 dell'articolo 20-*bis*, nel sopprimere il comma 2-*bis*, dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 82 del 2005, che rendeva facoltativa l'assegnazione ai cittadini residenti, da parte delle amministrazioni regionali e locali, di caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale, rende applicabile agli stessi enti esclusivamente l'articolo 16-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 185 del 2008, che sancisce l'obbligo di provvedere a tale adempimento, con conseguenti aggravii finanziari per gli enti in questione;

le disposizioni di cui all'articolo 21-*bis* sono volte a consentire una gestione da parte del Dipartimento della funzione pubblica di una quota delle risorse destinate alla formazione presso le amministrazioni pubbliche sulla base di procedure contabili che, oltre a prefigurare un meccanismo eccessivamente complesso non in linea con le ordinarie procedure contabili e a determinare un prolungamento dei tempi tale da non consentire l'utilizzo delle risorse in questione nell'esercizio in corso, appare suscettibile di pregiudicare gli impegni già contratti a legislazione vigente dalle pubbliche amministrazioni mediante la stipula di contratti formativi pluriennali e di provocare una moltiplicazione di strutture, determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 29, comma 1, lettera *d-bis*), oltre a porre nuovi rilevanti oneri in capo alle pubbliche amministrazioni innovando in profondità l'attuale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, rischia di alimentare un ampio contenzioso suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'articolo 29, comma 1, lettera *p*), imponendo alla pubblica amministrazione il rispetto dei termini di pagamento nei confronti di privati anche attraverso la fissazione del principio generale della loro inderogabilità in via convenzionale, appare suscettibile di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica, anche attraverso l'accelerazione dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione;

considerato che:

è opportuno assicurare la neutralità finanziaria dell'attività volta alla semplificazione della documentazione prevista dall'articolo 7-ter, attraverso la previsione del concerto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'adozione del decreto ivi previsti e l'introduzione di un'apposita clausola di invarianza;

con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), capoverso 2, il Comitato tecnico ivi previsto e il Dipartimento della funzione pubblica risultano preposti ad un'analoga attività di coordinamento suscettibile di determinare una duplicazione di strutture e funzioni e un uso non efficiente delle risorse pubbliche;

l'articolo 9-bis comporta nuovi adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni volti ad individuare tutti gli oneri informativi a carico di cittadini ed imprese derivanti da tutti gli atti normativi posti in essere dalle amministrazioni medesime. Inoltre, la previsione che, in caso di mancata attuazione di tali adempimenti gli utenti possano avanzare reclami, potrebbe costituire il presupposto per l'esercizio del diritto ad ottenere indennizzi e risarcimenti;

all'articolo 10, per evitare il determinarsi di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è opportuno modificare il comma 1 al fine di chiarire che le disposizioni ivi previste si applicano alle amministrazioni pubbliche che, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come introdotto dall'articolo 34 della legge n. 69 del 2009, già dispongano di propri siti e della posta certificata elettronica;

le finalità indicate dall'articolo 20-bis, comma 3, lettere *c*) e *d*), possono essere perseguite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a condizione che venga chiarito che le misure ivi previste hanno come destinatari soltanto le amministrazioni pubbliche che, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 82 del 2005, già dispongono di propri siti e della posta elettronica certificata;

al medesimo articolo 20-bis, occorre indicare esplicitamente che dall'adozione del regolamento di cui al comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 23, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria della disposizione, occorre precisare che il personale ivi indicato conserva il trattamento economico in godimento nelle amministrazioni di provenienza;

all'articolo 24-bis appare opportuno rafforzare la portata dissuasiva della norma finalizzata a limitare le assenze dal servizio prive di giustificazione che hanno effetti negativi sulla finanza pubblica, precisando che la visita da parte del medico deve essere effettuata in coerenza con la buona pratica medica;

all'articolo 29, comma 1, la lettera *g-bis*) è formulata in termini tali che, in caso di mancata risposta ai reclami presentati dagli utenti, si potrebbe realizzare il presupposto per l'esercizio del diritto ad ottenere indennizzi e risarcimenti;

all'articolo 29, comma 1, la lettera *q*) pone in capo alle amministrazioni nuovi

oneri rispetto ai quali occorrerebbe verificare che essi possano essere sostenuti sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché i riflessi a livello di contenziioso da tale previsione;

rilevata l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, che recano entrambe una clausola di neutralità finanziaria riferita alla medesima delega;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: Sono effettuate con le seguenti: Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, effettuano;

all'articolo 10-bis, comma 1, sopprimere i capoversi 5-ter e 5-quater;

all'articolo 16, comma 1, capoverso ART. 4-bis, comma 5, dopo la parola: risorse, aggiungere le seguenti: umane, strumentali e finanziarie;

sopprimere l'articolo 17;

all'articolo 20-bis apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere il comma 1;

al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 6, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, utilizzano unicamente la posta elettronica certificata»;

al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

sopprimere l'articolo 21-bis;

all'articolo 23, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che mantengono il trattamento economico in godimento nelle amministrazioni di provenienza;

all'articolo 26, comma 1, lettera e), capoverso ART. 4-bis, sostituire le parole: disponibili a legislazione vigente, con le seguenti: iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

all'articolo 28, comma 1, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'articolo 28, comma 4, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: , corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,;

conseguentemente, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: per materia e per i profili finanziari;

all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera d-bis);

all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera p);

e con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 7-ter, dopo le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'economia e delle finanze,; e aggiungere, in fine, il seguente comma: « 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

b) all'articolo 9, comma 1, lettera b), capoverso 2, sopprimere l'ultimo periodo;

c) sopprimere l'articolo 9-bis;

d) all'articolo 24-bis, comma 1, dopo la parola: visita aggiungere la seguente: effettuata;

e) all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera g-bis);

f) all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera q);

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 10-bis.1, limitatamente ai capoversi commi 7-ter e 7-quater, e 29.7, sugli articoli aggiuntivi 8-ter.02, 8-ter.03, 9-ter.03, limitatamente ai commi 3 e 4, 9-ter.04, limitatamente ai commi 3 e 4, 9-ter.05, limitatamente ai commi 3 e 4, 9-ter.06, e 9-ter.07, sui subemendamenti 0.29.100.2 e 0.29.100.4, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

La seduta, sospesa alle 12, riprende alle 13.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva come il parere proposto dal relatore non recepisca molte delle osservazioni critiche formulate dal rappresentante del Governo, che – a suo avviso – appaiono pienamente condivisibili, sottolineando pertanto l'esigenza che tutte le condizioni contenute nella proposta di parere siano formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In ogni caso, sotto il profilo procedurale, ritiene assai grave che un provvedimento di così ampia portata, collegato alla manovra di finanza pubblica, sia esaminato dalla Commissione bilancio solo quando il suo esame in Assemblea è già stato avviato e che, pertanto, la Commissione disponga di termini assai ristretti per l'analisi delle sue implicazioni finanziarie. Ritiene, pertanto, opportuno che l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea sia posticipato e che la Commissione acquisisca una relazione tecnica sul testo elaborato dalla Commissione affari costituzionali, che reca significative

innovazioni rispetto al testo iniziale del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento alla questione del possibile slittamento dell'esame del provvedimento, si potrà discutere nelle sedi opportune. Osserva che la Commissione non ha potuto esprimersi precedentemente per la mancata presentazione di una nota tecnica da parte del Governo.

Gioacchino ALFANO (Pdl) chiede all'onorevole Vannucci di chiarire meglio le questioni da approfondire sotto il profilo tecnico e lo invita a tenere distinte queste ultime da considerazioni di carattere più squisitamente politico.

Massimo VANNUCCI (PD) sottolinea che il compito della Commissione bilancio non è quello di raggiungere una mediazione tra le sollecitazioni provenienti dai diversi dicasteri interessati dal provvedimento, ma quello di verificare la sostenibilità finanziaria delle diverse disposizioni in esito ad una istruttoria di carattere esclusivamente tecnico.

Pietro FRANZOSO (Pdl), *relatore*, osserva preliminarmente come le scelte effettuate con lo schema di parere abbiano un fondamento tecnico e non politico. In particolare, con riferimento ai rilievi formulati dal rappresentante del Governo, osserva che quelli relativi all'articolo 7-ter sono accolti nello schema di parere come condizioni espresse non ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Per quanto concerne i rilievi sull'articolo 9, fa presente che nello schema di parere sono recepiti sotto forma di condizioni non formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto le disposizioni contenute nella lettera b) del comma 1 non sembrano determinare direttamente oneri privi di adeguata copertura finanziaria. Tale disposizione determina, infatti, una duplicazione di strutture e funzioni e, quindi, un uso non efficiente delle risorse pubbliche, ma non determina un incremento di oneri a

carico della finanza pubblica. Osserva, invece, che la contrarietà del Ministero dell'economia e delle finanze sull'articolo 9-bis ha dato luogo all'introduzione di una condizione non espressa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto l'articolo in questione, prevedendo in sostanza che, in allegato agli atti normativi, sia riportato un elenco degli oneri da essi derivanti per i cittadini e per le imprese, che tale attività venga considerata in sede di valutazione dei dirigenti e che possano essere presentati reclami al riguardo, presuppone sicuramente lo svolgimento di compiti ulteriori da parte delle amministrazioni, ma non può ritenersi direttamente produttivo di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto concerne l'avviso contrario del rappresentante del Governo in merito all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, sottolinea che lo schema di parere contiene una condizione *ex* articolo 81, quarto comma, della Costituzione che limita l'ambito di applicazione delle disposizioni in questione alle amministrazioni già dotate di propri siti e della posta elettronica certificata, a legislazione vigente e, consente, pertanto, di superare le criticità evidenziate dal rappresentante del Governo, in quanto tali amministrazioni potranno far fronte agli adempimenti previsti senza dover realizzare un adeguamento delle proprie dotazioni umane, strumentali e finanziarie. Per quanto riguarda poi le osservazioni relative all'articolo 10, comma 4, fa presente che non ha ritenuto di accoglierle, in quanto l'INPS risulta avere già posto in essere con i comuni i collegamenti telematici necessari alla relativa attuazione. L'avviso contrario del Governo sull'articolo 10-bis trova, invece, corrispondenza nello schema di parere che contiene una condizione *ex* articolo 81, quarto comma, della Costituzione volta a sopprimere i capoversi 5-ter e 5-quater del comma 1 sui quali si concentrano i rilievi dell'Esecutivo. Ricorda quindi che la contrarietà del Governo in merito all'articolo 12, come modificato durante l'esame in Commissione, è motivato dal fatto che si fa riferimento a modalità tecniche per l'invio e la trasmis-

sione telematica ritenute obsolete e produttive di oneri indiretti per la finanza pubblica. Rileva, tuttavia, come la disposizione in questione si limiti a rinviare alla previsione di una legge vigente e non sembrerebbe pertanto idonea a comportare effetti finanziari negativi. Quanto poi all'avviso contrario del Governo sull'articolo 17, fa presente che è stato condiviso attraverso l'introduzione di una condizione *ex* articolo 81, quarto comma, della Costituzione nello schema di parere. Per quanto riguarda l'articolo 20-bis, il quale a giudizio del Governo estenderebbe l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di dotarsi di caselle di posta elettronica certificata, fa presente che lo schema di parere contiene una serie di condizioni *ex* articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volte a limitare l'applicazione dell'articolo in questione alle amministrazioni già in possesso della suddetta casella. Lo schema di parere contiene altresì una condizione *ex* articolo 81, quarto comma, della Costituzione volta a sopprimere l'articolo 21-bis, sul quale anche il Governo si è espresso in senso contrario. Fa quindi presente che, non avendo il Governo fornito i chiarimenti richiesti in merito all'articolo 23, ha ritenuto, di prevedere nello schema di parere una condizione *ex* articolo 81, quarto comma, della Costituzione volta a specificare che il personale ivi indicato conserva il trattamento economico in godimento nelle amministrazioni di provenienza. Per quanto riguarda le riserve espresse dal Governo in merito all'articolo 24-bis, osserva che lo schema di parere reca una condizione non ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a rafforzare la precettività delle disposizioni contenute in tale articolo. Riguardo, infine, all'articolo 29, in merito al quale il rappresentante del Governo ha rilevato numerose criticità, fa presente che lo schema di parere contiene due condizioni espresse non ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volte alla soppressione delle lettere *g-bis*) e *q*) del comma 1, relative, rispettivamente, all'introduzione di obblighi procedurali volti alla disciplina del-

l'obbligo di rispondere ai reclami da parte delle amministrazioni e di forme di pubblicità dei reclami stessi, che non sembrano suscettibili, se non in maniera indiretta ed eventuale, di determinare oneri ulteriori per la finanza pubblica, e due condizioni *ex* articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volte a sopprimere le lettere *d-bis*) e *p*), che risultano idonee a rendere estremamente gravosa l'attività amministrativa, con riflessi negativi per la finanza pubblica di rilevante entità. Con riferimento, poi, al principio e criterio direttivo di cui alla lettera *a*) del comma 1 del medesimo articolo 29, osserva che la disposizione si limita a richiedere l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e pertanto non sembra suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né ritiene che una diversa valutazione si renda necessaria con riferimento ai soli procedimenti di incentivazione finanziaria.

Massimo VANNUCCI (PD), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore di giustificare le scelte operate dalla proposta di parere da lui elaborata, dichiara di non condividere talune delle valutazioni da lui effettuate, esprimendo, ad esempio, dubbi sulla circostanza che l'INPS già metta a disposizione dei comuni i mezzi telematici di cui all'articolo 10, comma 4, del provvedimento. Ribadisce, pertanto, l'esigenza di formulare un parere che, al fine di garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, preveda che tutte le condizioni formulate richiamino l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, conferma i contenuti della proposta di parere già illustrata dal Presidente e che ha illustrato nel precedente intervento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alla proposta di parere, ribadisce l'esigenza che le condizioni riferite all'articolo 9-*bis*, all'articolo 10,

commi 1, 2 e 3, all'articolo 20-*bis* e all'articolo 29, comma 1, lettera *g-bis*), siano formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e che sia, quindi, prevista la soppressione di tali disposizioni, non ritenendo comunque sufficiente la previsione di una condizione non motivata ai sensi di tale disposizione costituzionale ovvero interventi di modifica che — come nel caso dell'articolo 20-*bis* — non risolvono i profili problematici segnalati dal Governo. Insiste, inoltre, che — al fine di garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica — alla lettera *a*) dell'articolo 29, comma 1, siano soppresse, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, le parole « di incentivazione finanziaria ».

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che le osservazioni del rappresentante del Governo dovrebbero essere recepite nella proposta di parere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nel caso, da più parti auspicato, di un rinvio in Commissione del provvedimento, le condizioni semplici e quelle formulate per garantire il rispetto dell'articolo 41, quarto comma, della Costituzione, potrebbero essere trattate in maniera analoga, mentre ciò non avverrebbe nel caso in cui si procedesse all'esame in Assemblea. Rileva infine che, presumibilmente alla luce del parere che la Commissione si accinge ad esprimere, si addiverrà verosimilmente al rinvio in Commissione del provvedimento.

Gioacchino ALFANO (PdL), nel sottolineare come, sulla base della proposta di parere formulata, il relatore sia andato anche oltre le indicazioni provenienti dal Governo, sottolinea la serietà e il livello di approfondimento del lavoro di quest'ultimo, pur comprendendo le preoccupazioni di carattere politico espresse dai colleghi dell'opposizione.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva che le osservazioni del presidente rappresentano un auspicio dettato dal buon senso e

concorda sulla previsione che si andrà nella direzione del rinvio in Commissione del provvedimento. Osserva tuttavia che, al momento, la Commissione è chiamata a rendere un parere all'Aula e non alla Commissione di merito. Ritiene quindi che tutte le condizioni proposte dovrebbero essere formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Osserva che il rappresentante del Governo, con il suo intervento, ha aggiunto alle perplessità espresse nella relazione ulteriori elementi di preoccupazione e che quindi la situazione si presenta delicata. Ritiene quindi che sia opportuno che i lavori della Commissione siano ispirati al massimo rigore ai fini della maggiore chiarezza e chiede che sia data risposta alle osservazioni dell'onorevole Vannucci.

Massimo VANNUCCI (PD), anche in considerazione del probabile rinvio in Commissione del provvedimento, invita il relatore a recepire nel proprio parere tutte le osservazioni critiche formulate dal rappresentante del Governo.

Pier Paolo BARETTA (PD) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere, rilevando che essa non garantisce in modo adeguato il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Massimo VANNUCCI (PD), rilevato che si va verso un rinvio in Commissione del provvedimento, sottolinea l'esigenza di acquisire le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato in ordine agli effetti finanziari delle disposizioni introdotte dalla Commissione di merito.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che sarà possibile acquisire le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato in ordine agli effetti finanziari quando la Commissione bilancio esaminerà il testo che verrà elaborato dalla Commissione affari costituzionali.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.

C. 3446 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, con riferimento all'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europea, Stati membri, Bosnia-Erzegovina, rileva che il testo originario del disegno di legge di ratifica recava all'articolo 3 una quantificazione dell'onere in forma di previsione di spesa. Nel corso dell'esame parlamentare la disposizione è stata riformulata, in ottemperanza al parere reso dalla Commissione bilancio del Senato, limitando l'onere all'entità della spesa autorizzata. Sottolinea che, in proposito, occorre considerare che la riconducibilità delle spese in questione entro i limiti indicati dal testo è subordinata all'attribuzione di un carattere inderogabile alle ipotesi che la relazione tecnica pone alla base della quantificazione dell'onere, e ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Quanto alle norme dell'Accordo, considera necessario acquisire un chiarimento in ordine alla possibilità che da alcune di esse derivino oneri finanziari non considerati dalla relazione tecnica. Si tratta, in particolare, degli articoli da 20 a 36, che prevedono l'abolizione dei dazi doganali, anche di carattere fiscale, nei settori dell'industria, dell'agricoltura e della pesca; dell'articolo 48, che prevede la possibilità di ampliare le agevolazioni per l'accesso all'occupazione dei lavoratori della Bosnia-Erzegovina, ivi compresa la possibilità di ammissione alla formazione professionale; dell'articolo 78, che promuove la formazione degli operatori nel settore della giustizia. Con riferimento all'articolo

49, relativo al coordinamento dei sistemi di previdenza sociale, rileva l'opportunità di acquisire una precisazione in ordine agli elementi e alle motivazioni che consentirebbero di escludere, come affermato dal Governo presso il Senato, effetti di incremento della spesa. Quanto alle norme che prevedono forme di sostegno e di cooperazione – l'articolo 86, in materia di sviluppo economico; gli articoli 92 e 93, in materia di ammodernamento dell'industria; l'articolo 112, in materia di sovvenzioni finanziarie – rileva la necessità che sia confermato che le relative spese debbano comunque essere contenute entro gli stanziamenti già previsti per analoghe finalità sulla base della legislazione vigente. Relativamente alla quantificazione effettuata dalla relazione tecnica (articoli 7 e 11 del Protocollo 5), che appare coerente con le ipotesi indicate e con il procedimento di calcolo adottato, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Con riferimento all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, recante la copertura finanziaria, osserva che gli oneri del provvedimento sono configurati in termini di limite di spesa. Ricorda che nel testo iniziale del provvedimento (A.S. 1933), gli oneri di cui all'articolo 3 erano formulati in termini di previsione di spesa ed era presente una clausola di monitoraggio degli oneri redatta ai sensi della ormai abrogata legge n. 468 del 1978. Nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, è stato evidenziato come gli oneri del provvedimento, essendo connessi a spese per invio di funzionari in Bosnia-Erzegovina, nel quadro dell'assistenza amministrativa in materia doganale prevista dagli articoli 7 e 11 del Protocollo n. 5, potessero essere configurati come limite di spesa. Con il parere favorevole del Governo, la Commissione bilancio ha modificato l'articolo 3 del disegno di legge presentato al Senato, configurando gli oneri in termini di limite massimo di spesa e sopprimendo la clausola di monitoraggio. Osserva, inoltre, che le risorse utilizzate per la copertura finanziaria sono iscritte in un apposito piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione

del Ministero degli affari esteri, relativo a spese per contributi obbligatori ad organismi internazionali. In proposito ricorda che tale capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009. In relazione all'utilizzo delle predette risorse, reputa opportuno che il Governo confermi, in primo luogo, la loro disponibilità e, considerata la natura delle stesse, chiarisca, come già avvenuto nel corso dell'esame di diversi provvedimenti di ratifica che prevedevano la copertura finanziaria mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3 della legge n. 170 del 1997, se l'utilizzo delle suddette risorse è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. In caso contrario, infatti, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in esame potrebbe determinare, indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Su tale aspetto osserva che nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio del Senato, il rappresentante del Governo ha depositato una documentazione nella quale viene evidenziata l'idoneità della copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della legge n. 170 del 1997 alla luce delle disponibilità finanziarie non utilizzate. Nella stessa documentazione il Governo ha manifestato l'intenzione di non utilizzare ulteriormente tale modalità di copertura.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che la qualificazione degli oneri in termini di autorizzazione di spesa è da ricondursi alla natura inderogabile degli stessi. Relativamente agli articoli da 20 a 36, per gli effetti derivanti dall'abrogazione dei dazi doganali europei, fa presente come l'Agenzia delle dogane abbia chiarito che già con il Regolamento (CE) n. 2007/2000 era stata prevista una generale esenzione dai dazi doganali e dagli

oneri di effetti equivalenti per i prodotti originari della Bosnia-Erzegovina e che, eventuali riduzioni di gettito saranno comunque ampiamente compensate dai molteplici effetti positivi di carattere economico e finanziario derivanti dall'integrazione della Bosnia-Erzegovina nell'Unione europea. Con riferimento all'articolo 48, osserva che la disposizione ivi contenuta riveste carattere programmatico e ipotetico e la relativa attuazione è condizionata alla stipula di eventuali Accordi bilaterali. Per quanto concerne l'articolo 49 rileva che non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le disposizioni attualmente vigenti in base ad un'apposita Convenzione tra Italia e ex Jugoslavia in materia di previdenza e sicurezza sociale contengono livelli di tutela più ampi di quelli di cui all'articolo in esame. Con riferimento all'articolo 78, osserva che la formazione degli operatori nel settore della giustizia rientra nell'attività di cooperazione e pertanto sarà sostenuta a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Quanto alle norme che prevedono forme di sostegno e di cooperazione, conferma che le spese saranno sostenute nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le suddette finalità. Con riferimento alla modalità di copertura utilizzata, conferma che, sul piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, sussiste l'effettiva disponibilità delle risorse e l'utilizzo risulta compatibile con le esigenze finanziarie a legislazione vigente.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

nel presupposto che l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge n. 170 del 1997 sia compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente e non dia luogo a successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

il Governo, nell'individuare le modalità di copertura di futuri provvedimenti di ratifica di accordi internazionali, prescindendo dall'utilizzo delle risorse di cui alla legge n. 170 del 1997, in conformità a quanto indicato nella documentazione depositata dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

C. 82 e abb.-A

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione – Parere su emendamenti – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, n. 196 del 2009 su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, ricorda che il testo del provvedimento in esame, recante norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, è stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta dell'11 maggio 2010. In quella occasione,

la Commissione, con l'avviso concorde del Governo, ha espresso un parere favorevole sul provvedimento formulando due condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volte rispettivamente a sopprimere l'articolo 2 e l'articolo 4, in quanto, da un lato, le disposizioni ivi recate sono state ritenute suscettibili di recare maggiori oneri, rispetto a quelli quantificati dal provvedimento, e, dall'altro, la modalità di copertura non è parsa idonea a garantire l'integrale copertura degli stessi. Fa presente che la XI Commissione, nella seduta del 12 maggio 2010, ha concluso l'esame del provvedimento senza tuttavia recepire le condizioni formulate dalla Commissione bilancio e apportando una modifica all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, volta a precisare che, ai fini dei requisiti per l'accesso al beneficio, fra i casi di *handicap*, sono presi in considerazione anche quelli che si manifestano dalla nascita. Ritiene, pertanto, che il testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea sembri presentare gli stessi profili problematici di carattere finanziario già individuati dalla Commissione bilancio nella seduta dell'11 maggio 2010 e ribadisce, quindi, la necessità di sopprimere gli articoli 2 e 4 del provvedimento, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In ogni caso, in relazione alla modifica apportata dalla XI Commissione, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo se la stessa sia suscettibile di determinare effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli derivanti dal testo già esaminato dalla Commissione bilancio.

Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, osserva che gli emendamenti Iannaccone 1.1 e 1.2, nel prevedere l'esonero anticipato dal servizio del settore pubblico anche per il personale della scuola e degli enti locali, pur se dotati di una clausola di invarianza finanziaria, appaiono idonei a determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e non coperti. Analogamente, segnala che l'emendamento Farina Coscioni 2.1 estende le misure in favore dei lavoratori

dipendenti e autonomi del settore privato anche nei confronti di coloro che non risultino legati ai disabili assistiti da rapporti di parentela, ampliando i destinatari di un beneficio che, già nella sua attuale configurazione, ha effetti pregiudizievoli per gli equilibri di finanza pubblica. Per quanto attiene all'emendamento Farina Coscioni 1.3, fa presente che la proposta emendativa estende ai lavoratori del settore pubblico non legati ai disabili assistiti da rapporti di parentela il beneficio previsto dall'articolo 1. Al riguardo, chiede al Governo di chiarire se tale previsione, risultando comunque relativa alle di medesime categorie di personale oggetto dell'articolo 1, possa ritenersi priva di riflessi negativi per la finanza pubblica. In ogni caso, nel ribadire la massima attenzione della Commissione per il contenuto del provvedimento e l'auspicio di una soluzione ai problemi più volte rilevati in questi mesi con riferimento alla sua copertura finanziaria, fa presente che la Commissione lavoro è impegnata in una riscrittura degli articoli 2 e 4 del provvedimento, che dovrebbe essere volta a superare i profili critici contenuti nel parere reso dalla Commissione bilancio l'11 maggio scorso.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che, allo stato, la Commissione è chiamata comunque ad esprimere il parere sul testo trasmesso. Chiede pertanto al relatore di formulare la sua proposta di merito.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario sugli emendamenti Iannaccone 1.1 e 1.2 e Farina Coscioni 2.1, mentre esprime nulla osta sull'emendamento Farina Coscioni 1.3.

Massimo VANNUCCI (PD) pur comprendendo le ragioni per le quali il presidente ha invitato il relatore ad esprimere il parere, che allo stato non potrebbe che essere analogo a quello già espresso alla Commissione lavoro nella seduta dell'11 maggio 2010, osserva che tuttavia è in corso un ulteriore approfondimento

presso la stessa Commissione, anche sulla base degli appositi contatti con l'INPS. Ritiene pertanto preferibile rinviare il voto sulla proposta di parere, anche in considerazione dello slittamento dell'orario di convocazione dell'Assemblea, al fine di poter tener conto degli esiti di tale approfondimento.

Lino DUILIO (PD) esprime il proprio rammarico per non aver potuto prendere parte alla seduta nella quale la Commissione ha espresso il proprio parere alla Commissione lavoro, in quanto impegnato in una missione all'estero, ricordando che proposte di legge volte ad assicurare una adeguata tutela previdenziale ai cittadini che assistono familiari affetti da gravissime disabilità sono esaminate in Parlamento da ormai quasi quattro anni, senza che sia stato possibile raggiungere alcun risultato positivo. In proposito rileva l'anomalia della situazione che si è venuta a creare a seguito dell'espressione del parere sul provvedimento in esame da parte della Commissione bilancio, che ha sostanzialmente svuotato di significato un testo sul quale nella Commissione di merito era stato raggiunto un accordo sostanzialmente unanime tra maggioranza, opposizione e il ministero competente per materia. In questo contesto, giudica particolarmente grave il sostanziale disinteresse dimostrato dalla Commissione bilancio per il contenuto delle proposte in esame, che appaiono meritevoli della massima considerazione in ragione della loro particolare rilevanza sociale. Manifesta, pertanto, il proprio disagio per la situazione creatasi, ribadendo l'esigenza, che ha più volte segnalato in occasione dell'esame di altri provvedimenti, che il Governo operi in modo collegiale, esprimendo un orientamento univoco nelle commissioni di merito e nella Commissione bilancio. Con specifico riferimento al provvedimento in esame, giudica particolarmente grave la circostanza che, a fronte del raggiungimento di un accordo unanime nella commissione di merito, il Governo non individui le risorse finanziarie necessarie alla sua copertura finanziaria, che, a seguito

delle modifiche introdotte nel corso dell'esame parlamentare, sono ormai estremamente limitate. Osserva, infatti, che mentre l'Esecutivo si dimostra insensibile di fronte a problemi sociali gravissimi, quali quelli relativi all'assistenza di soggetti affetti da gravi disabilità, un'analoga attenzione alle criticità finanziarie dei provvedimenti all'esame del Parlamento non viene dimostrata in altre occasioni. Ritiene, infatti, che il Governo e la Commissione bilancio non abbiano dimostrato analogo rigore in occasione del recente esame di provvedimenti d'urgenza di grande rilievo economico e finanziario e che un simile atteggiamento si va delineando anche con riferimento allo schema di decreto legislativo relativo al cosiddetto federalismo demaniale, che determina una profonda riorganizzazione di rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali. Conclusivamente, ritiene assai grave che per mesi sia stata ingenerata un'ingiustificata aspettativa in famiglie che vivono in condizioni di estremo disagio, per la presenza nel nucleo familiare di soggetti gravemente disabili, che richiedono un'assistenza continuativa e assai dolorosa.

Antonio BORGHESI (IdV) si richiama alla posizione già espressa dal suo gruppo nel corso della seduta dell'11 maggio 2010, in occasione del voto sulla proposta di parere alla XI Commissione. Rileva che l'attività parlamentare è, di fatto, paralizzata, salvo che con riferimento ai disegni di legge di conversione di decreti-legge. Osserva che sarebbe opportuno che il Ministero dell'economia comunicasse anticipatamente ai ministeri di settore le risorse disponibili per i singoli provvedimenti all'esame del Parlamento. Osserva infine che, quando gli organi di stampa daranno risalto alla circostanza che, anche questa settimana, l'Assemblea avrà lavorato solo per poche ore, potranno esservi conseguenze dannose per tutti.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), nell'annunciare la propria astensione sulla proposta di parere elaborata dal relatore, esprime imbarazzo

per la situazione creatasi nell'esame del provvedimento, che ha determinato l'insorgenza di rilevanti aspettative nei lavoratori che assistono familiari affetti da gravi disabilità. Osservando come tutti i parlamentari abbiano avuto modo in questi mesi di dialogare con questi lavoratori e di acquisire una più approfondita conoscenza della loro dolorosa situazione, ritiene che vi sia l'esigenza di individuare una soluzione normativa che consenta di risolvere positivamente le problematiche affrontate dal provvedimento in esame.

Teresio DELFINO (UdC), ricordando di essere il relatore sul provvedimento nell'ambito della Commissione lavoro, fa presente che il Comitato dei nove ha appena approvato sei proposte emendative, le quali, sulla base di ulteriori informazioni acquisite presso l'INPS, provvedono ad individuare una nuova quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta di legge e, conseguentemente, incrementano la copertura finanziaria prevista nell'articolo 4 del testo all'esame dell'Assemblea, in modo da superare le criticità evidenziate dalla Commissione bilancio nel parere reso nella seduta dell'11 maggio 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che la Commissione, allo stato, ha comunque l'obbligo di esprimere il parere sul provvedimento e si riserva di convocare la Commissione per esaminare gli emendamenti appena adottati dalla Commissione lavoro.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 82 e abb.-A, recante norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili, e gli emendamenti ad essa riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

richiamato il parere espresso sull'ulteriore nuovo testo unificato del progetto di legge C. 82 e abb. in data 11 maggio 2010;

rilevato che la Commissione di merito non si è adeguata alle condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenute nel richiamato parere e ha introdotto modifiche al testo che non incidono sulle criticità del provvedimento sotto il profilo finanziario;

considerato che l'accoglimento del presente parere comporta la necessità di intervenire, a fini di coordinamento, sull'articolo 3 del provvedimento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sopprimere l'articolo 2;

sopprimere l'articolo 4.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 2.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sull'emendamento 1.3. ».

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende la seduta, che riprenderà alle 16.30 per l'esame delle ulteriori proposte emen-

dative presentate dalla Commissione lavoro in merito alle quali propone, e la Commissione consente, di avanzare un'apposita richiesta di relazione tecnica non appena verranno trasmessi alla Commissione.

La seduta, sospesa alle 14, riprende alle 16.30.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che il testo del provvedimento in esame, recante norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, è stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana. In particolare, sottolinea che la Commissione ha confermato, nel parere espresso all'Assemblea, le condizioni soppressive degli articoli 2 e 4, già formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nel parere reso alla Commissione di merito. Ricorda di aver precisato, nella medesima seduta, che erano in corso di trasmissione alcuni emendamenti approvati dal Comitato dei nove, volti in particolare a modificare i citati articoli 2 e 4, proponendo alla Commissione, che ha convenuto, di chiedere la predisposizione della relazione tecnica non appena gli emendamenti approvati dal comitato dei nove fossero effettivamente pervenuti.

Informa, quindi, che la preannunciata richiesta di relazione tecnica relativa ai sei emendamenti trasmessi, con l'invito a predisporla nei termini più brevi consentiti, è stata inviata al Ministro dell'economia e delle finanze. In considerazione dei contenuti del parere reso prima alla Commissione di merito e, quindi, questa mattina, all'Assemblea sul testo della proposta di legge in esame, ritiene che la Commissione debba necessariamente attendere la predisposizione della relazione tecnica per potersi pronunciare con cognizione di causa sulle proposte emendative in questione. Rileva, infatti, che solo in base alla relazione tecnica potrà essere verificata la possibilità di ritenere superate le criticità evidenziate dalla Commissione nell'esprimere parere contrario sugli articoli 2 e 4

della proposta di legge, nonché valutati i contenuti dell'emendamento riferito all'articolo 1 che amplia i destinatari del beneficio ivi previsto. Ricorda, peraltro, che gli emendamenti presentati dalla Commissione di merito, avendo carattere oneroso, non potranno essere posti in votazione in Assemblea prima della seduta antimeridiana di domani. Invita, pertanto, il Governo ad adoperarsi affinché, nella seduta della Commissione già convocata per domani alle ore 8.30, venga prodotta la relazione tecnica debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, con riferimento all'emendamento 1.10 della Commissione, recante modifiche all'articolo 1 della proposta di legge, evidenzia che esso introduce ulteriori modifiche all'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di esonero anticipato dal servizio per i dipendenti pubblici. Fa presente, in particolare, che alla lettera a), l'emendamento estende l'applicabilità della disciplina dell'esonero anticipato ai dipendenti della scuola e degli enti locali che rientrano nelle condizioni richieste dalla proposta di legge e, inoltre, che, alla lettera b), prevede l'obbligo, anziché la facoltà, come previsto dalla normativa vigente, per le amministrazioni di appartenenza di accogliere la richiesta di esonero anticipato. Rileva che l'emendamento dispone, inoltre l'estensione della disciplina dell'esonero fino al 31 dicembre 2012, contro il termine fissato dalla normativa vigente al 2011, per coloro che, anche non in possesso dell'anzianità contributiva richiesta, abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, se uomini, e il cinquantesimo anno di età, se donne, ed abbiano almeno venti anni di anzianità contributiva, contrariamente alla normativa vigente che prevede il compimento di 35 anni di anzianità contributiva. Evidenzia che lo stesso dispone, infine, l'attuazione delle disposizioni in esame a condizione che da esse non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e il monitoraggio da parte del Ministro dell'economia e delle finanze dell'attuazione di

tali disposizioni ai fini dell'adozione, nel caso di mancato rispetto della condizione di invarianza, delle misure conseguenti. Al riguardo, osserva che le disposizioni in esame appaiono suscettibili di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica perché l'estensione della disciplina sull'esonero anticipato al settore della scuola comporterà la necessità, ove i soggetti interessati siano insegnanti titolari di cattedra, di provvedere alla loro sostituzione attraverso il ricorso a personale supplente, con oneri da quantificare e da coprire; osserva come lo stesso effetto si potrebbe verificare qualora, a causa dell'obbligo per le amministrazioni di appartenenza di accettare le richieste di esonero, queste si trovassero nella necessità di provvedere alla sostituzione del soggetto richiedente a causa della funzione non fungibile da questo esercitata.

Rileva quindi che l'emendamento 2.10 della Commissione, recante modifiche all'articolo 2, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori del settore privato, modificando l'attuale testo, che prevede il riconoscimento, su richiesta, del diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico, prevede la concessione, su richiesta dell'erogazione anticipata del trattamento pensionistico. Evidenzia inoltre, che esso, tra i requisiti richiesti, annovera « un periodo, pari almeno a 18 anni, di assistenza continuativa di un familiare convivente disabile » anziché « un periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile pari almeno a 18 anni ». Al riguardo, rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità che la nuova formulazione del primo periodo comporti l'accesso immediato al trattamento, senza il rispetto delle decorrenze previste in relazione alla maturazione dei requisiti, con un corrispondente aumento dell'onere pensionistico. Ritiene inoltre opportuno un chiarimento del Governo anche sull'eventualità che la nuova formulazione del secondo periodo sia meno cogente rispetto a quella del testo originario.

Osserva inoltre che l'emendamento 2.11 della Commissione, recante ulteriori mo-

difiche ai requisiti per l'accesso al beneficio, rispetto al testo originario, aumenta la possibilità per il fratello di un disabile di accedere al beneficio in quanto elimina dal testo il requisito della non convivenza dei genitori con il disabile, in quanto residenti in altra località. Al riguardo, evidenzia l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità che tale disposizione permetta l'accesso di un numero maggiore di soggetti lavoratori al beneficio, con conseguente aumento della spesa pensionistica.

Per quanto concerne l'emendamento 4.10 della Commissione, in materia di valutazione e copertura dei maggiori oneri, osserva come esso, rispetto al testo originario, dispone, al comma 1, la valutazione degli oneri pensionistici al lordo degli eventuali effetti di risparmio derivanti da un minore ricorso ai benefici previsti dalla legge n. 104 del 1009 e, al comma 2, l'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei titolari di pensione e degli iscritti in via non esclusiva alla Gestione per i lavoratori parasubordinati dal 17 al 18,2 per cento, anziché al 18 per cento, per ciascuno degli anni dal 2010 al 2019, anziché per il triennio 2010-2012, e sino a concorrenza degli oneri. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire i dati e i parametri alla base della quantificazione degli effetti di maggiori entrate contributive derivanti dall'aumento delle aliquote a carico degli iscritti alla gestione per i parasubordinati, anche allo scopo di verificare che, nella stima dei redditi ai quali applicare l'aumento in esame, siano state scontate ipotesi aggiornate relative ai riflessi del quadro macroeconomico sui redditi interessati dall'aumento contributivo. In secondo luogo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti sulle modalità di concreta attuazione di aumenti differenziati a seconda degli anni e degli oneri da coprire, tenendo presente che l'attuale formulazione non sembra garantire la certezza del quantum. Sottolinea come ciò potrebbe determinare difficoltà applicative a carico sia dei soggetti interessati sia dei committenti tenuti al versamento dei due terzi dei contributi.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva che gli emendamenti sono stati approvati dal comitato dei nove costituito presso la Commissione lavoro solo poche ore fa e che, pertanto, i termini a disposizione del Governo per la redazione della relazione tecnica sono estremamente ristretti. Fa presente, comunque, che si adopererà per garantire la trasmissione della relazione tecnica entro le 8.30 di domani.

Massimo VANNUCCI (PD) concorda con la richiesta di relazione tecnica avanzata dal presidente della Commissione e sulla tempistica prospettata. Osserva inoltre che, avendo la Commissione lavoro operato sulla base di una documentazione prodotta dall'INPS, sarebbe opportuno che questa venisse acquisita ai fini dell'espressione del parere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel concordare con la richiesta dell'onorevole Vannucci, assicura che si attiverà al fine di acquisire eventuali documenti ufficiali a riguardo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Aldo Brancher e il sottosegretario di Stato per la semplificazione normativa Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.

Atto n. 196.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 maggio 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che la Commissione era stata chiamata ad esprimere il proprio parere entro la giornata del 17 maggio 2010. Fa presente che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha chiesto tuttavia una proroga del termine ad essa assegnato di venti giorni, ma che, al fine di rispettare il termine dell'esercizio della delega fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 42 del 2009, si è convenuto che essa procederà all'espressione del parere di propria competenza entro la seduta di domani. Fa presente pertanto che la Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro la seduta che sarà convocata per domani alle ore 8.30.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore*, nel rilevare che il lavoro sin qui svolto, anche di concerto con la Commissione bilancio del Senato e con la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, è stato proficuo ed ha portato ad una sostanziale condivisione intorno a molti punti, deposita uno schema di parere al fine di consentire ai commissari di comunicargli le loro eventuali osservazioni e proposte di modifica in tempo utile per la seduta di domani (*vedi allegato 1*).

Amedeo CICCANTI (UdC), pur prendendo atto del lavoro svolto dal relatore al fine di garantire che il parere che verrà espresso dalla Commissione bilancio si rilevi utile, ritiene che l'esame dello schema di decreto legislativo sul cosiddetto federalismo demaniale stia dimostrando come le procedure previste dalla legge n. 42 del 2009 per l'esame dei sistemi dei decreti legislativi attuativi del federalismo fiscale manifestino evidenti lacune, che, a suo avviso, richiederebbero anche interventi di carattere legislativo. Osserva, in particolare come il parere che verrà espresso dalla Commissione bilancio non potrà tenere conto delle rilevanti modifiche che verranno introdotte nello schema trasmesso dal Governo a seguito dell'espressione del parere da parte della

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che sulla base di quanto può desumersi dalla bozza di parere presentata dai relatori, appaiono suscettibili di determinare rilevanti effetti finanziari. La Commissione bilancio, a suo avviso, rischia di esprimere il proprio parere su un testo ormai superato dagli eventi e, pertanto, ritiene assolutamente necessario che la Commissione esprima il proprio parere su un testo che tenga conto delle modifiche proposte dalla Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, non condividendo, quindi, la scelta di prevedere la conclusione dell'esame del provvedimento prima dell'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale. Ritiene, infatti, che, in mancanza di un adeguamento delle procedure, si determini un concreto rischio che le proposte di modifica contenute nel parere che verrà approvato nella Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in evidente contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Giudica, pertanto, assolutamente necessario superare le criticità evidenziate sotto il profilo procedurale, sottolineando come i problemi che si sono posti nell'esame di decreto legislativo relativo al cosiddetto federalismo demaniale si manifesteranno in modo ancora più drammatico in occasione dei successivi schemi di decreto legislativo, che richiederanno interventi ancora più rilevanti sotto il profilo economico e finanziario. Invita, quindi, il relatore e il presidente ad adoperarsi nelle opportune sedi per individuare i necessari correttivi alle procedure previste dalla legge n. 42 del 2009, che consentano alla Commissione bilancio di esprimere il proprio parere su un testo non superato dai fatti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che vi è stato un lavoro comune con la Commissione bilancio del Senato e con la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, affinché vi sia una coerenza tra il parere che sarà approvato dalla Commissione bicamerale e

quello delle Commissioni bilancio. Ricorda peraltro che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 42 del 2009, il Governo, nel caso in cui non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, è tenuto a ritrasmettere i testi e gli schemi di decreti legislativi e a rendere comunicazione davanti a ciascuna Camera.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore*, ricorda che nel corso dell'esame del provvedimento ha più volte sottolineato il rischio che si potesse determinare, nei fatti, un'incoerenza tra il parere della Commissione bilancio e il testo che risulterebbe a seguito del recepimento delle condizioni formulate nel parere dalla Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale. Per far fronte a tale rischio, ha quindi ritenuto opportuno attivare un costante scambio di informazioni con i relatori presso la Commissione bicamerale e con il relatore presso la Commissione bilancio del Senato, in modo da garantire la necessaria coerenza tra i pareri che le commissioni interessate si accingono ad esprimere. Ritiene, pertanto, che all'esito dei lavori delle Commissioni bilancio e della Commissione bicamerale, ma dovrebbero emergere incongruenze nei pareri che essa esprimeranno sullo schema di decreto legislativo in esame.

Amedeo CICCANTI (UdC), nel confermare il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, ribadisce l'esigenza, anche in vista dell'esame dei futuri schemi di decreto legislativo attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 42, di codificare una procedura volta a garantire che la Commissione bilancio esprima il proprio parere su un testo corrispondente a quello che verrà effettivamente adottato dal Governo.

Lino DUILIO (PD) rileva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame, che costituisce il primo dei decreti legislativi attuativi del federalismo fiscale, assume una notevole rilevanza non solo sotto il profilo quantitativo, atteso che

si riferisce a risorse comunque relativamente limitate, ma anche e soprattutto perché riguarda l'assetto organizzativo dello Stato. Osserva che, con il parere che si accinge a rendere, la Commissione bicamerale proporrà, di fatto, una riscrittura del testo presentato dal Governo attraverso numerose osservazioni e condizioni, cui si devono aggiungere quelle formulate dal solo relatore Causi. Rileva che molte di queste condizioni hanno una rilevanza sotto il profilo finanziario, quindi, pur condividendo l'atteggiamento positivo del proprio gruppo, sottolinea che occorre comune evitare eventuali violazioni dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Segnala inoltre che, rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione relativa alla disciplina del demanio marittimo, vi sarà una ulteriore delega nella delega. Ricorda che, tra i criteri fissati dal provvedimento in esame per l'attribuzione dei beni, rientra anche quello delle funzioni esercitate dagli enti richiedenti, ma non è tuttavia chiarito bene il quadro delle funzioni medesime. Ritiene che sul punto occorra fornire risposte in sede istituzionale. Osserva inoltre che i beni che saranno attribuiti sulla base del provvedimento in esame sono dislocati sul territorio in maniera estremamente disomogenea, con una concentrazione di circa l'85 per cento dei medesimi al Centro-Nord e che pertanto occorre introdurre dei meccanismi di perequazione tra i diversi territori. Pur condividendo l'opportunità di creare una sintonia con la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, osserva che la Commissione non deve perdere di vista le proprie specifiche competenze e ritiene che all'uopo occorra svolgere una apposita riflessione sulle proposte di modifica del provvedimento avanzate dalla Commissione bicamerale che possano avere un impatto finanziario. Nel ricordare inoltre che il patrimonio dello Stato svolge anche una garanzia rispetto al debito pubblico, ritiene che occorra svolgere una analisi seria sulla base di una documentazione certa.

Antonio BORGHESI (IdV), nell'associarsi alle considerazioni svolte dall'onorevole Duilio, circa l'opportunità di valutare, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza, le modifiche che la Commissione bicamerale intenda proporre, osserva che, attesa la differenza di funzioni tra la Commissione bilancio e la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, potrebbe accadere che su talune questioni non vi sia identità di vedute. A tal fine ritiene giusto e necessario un lavoro di armonizzazione. Chiede inoltre perché non si affronti il problema di prevedere, insieme al trasferimento dei beni, anche il trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie per la loro gestione. Osserva che occorre evitare che gli enti locali per risolvere tale questione facciano ricorso ad ulteriori assunzioni di personale. Ritiene che in assenza di una tale precisazione, la Commissione non potrebbe esprimere un parere favorevole sul punto per evitare una duplicazione dei costi di personale. Chiede pertanto al relatore di tener conto di tale osservazione nella proposta di parere che andrà a predisporre per la seduta di domani.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che l'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009, prevede che le commissioni bilancio e la Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale esprimano entrambe il proprio parere al Governo sugli schemi di decreto legislativo recanti attuazione dell'articolo 119 della Costituzione entro sessanta giorni dalla loro trasmissione e che l'articolo 3, comma 6, della medesima legge n. 42 consente alla Commissione bicamerale di chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere. Al riguardo, segnala come la Commissione bicamerale abbia effettivamente richiesto una proroga per il termine per la presentazione del parere, convenendo tuttavia che esso verrà comunque espresso entro la giornata di domani. Per quanto attiene alle procedure di esame, nel rilevare che nei regolamenti parlamentari non si pre-

vedono casi nei quali la Commissione bilancio esprime il proprio parere sulle modifiche proposte nei pareri espressi da altre Commissioni sugli schemi di atti normativi del Governo, ritiene che siano state individuate modalità di lavoro che consentono alla Commissione di esprimere le proprie valutazioni nella piena consapevolezza delle modifiche che verranno proposte dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Gian Luca GALLETTI (UdC), pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore Alfano, osserva come gran parte delle condizioni contenute nella proposta di parere da lui formulata coincidano sostanzialmente con quelle previste nella proposta di parere presentata dai relatori sul provvedimento nella Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale. Pur comprendendo le ragioni di questa scelta, che intende garantire la compatibilità fra i pareri che verranno approvati dalle Commissioni bilancio e dalla Commissione bicamerale, ritiene, comunque, che le procedure previste dalla legge n. 42 del 2009 limitino significativamente la possibilità per le Commissioni bilancio di esprimere un parere difforme da quello della Commissione bicamerale. Osserva che il decreto oggi all'esame della Commissione presenta caratteristiche peculiari, in quanto esso è l'unico decreto che dovrà essere approvato entro un anno dall'entrata in vigore della legge n. 42 del 2009 e che la sua mancata adozione nei termini stabiliti rischia, secondo alcuni, di determinare la decadenza della delega in ragione del suo mancato esercizio nei termini previsti dalla legge n. 42. Ritiene, quindi, che le procedure che sono state eseguite nell'esame del presente schema di decreto legislativo non possano costituire un precedente richiamabile in sede di esame dei futuri decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 42, che avranno una portata economica e finanziaria ancora più rilevante di quella del provvedimento in esame.

Amedeo CICCANTI (UdC) ricorda di aver suggerito almeno un accordo tra i

presidenti delle tre Commissioni interessate ai fini dell'espressione dei pareri di rispettiva competenza. Chiede che la procedura adottata con riferimento a questo primo schema di decreto legislativo non costituisca precedente e sottolinea che l'esame di tale provvedimento rappresenta anche l'occasione per una verifica della procedura delineata dalla legge n. 42 del 2009. Richiamandosi alle sue osservazioni espresse nella seduta del 12 maggio 2010, ricorda che il Governo ha seguito un'interpretazione a suo avviso erronea dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, in base al quale il Governo può adottare i provvedimenti per i quali sia prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata in caso in cui siano decorsi 30 giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è all'ordine del giorno della Conferenza medesima senza che tale intesa sia raggiunta. Ricorda infatti che l'esame dello schema di decreto legislativo sul federalismo demaniale, pur risultando iscritto all'ordine del giorno della medesima Conferenza, non è stato tuttavia mai trattato poiché la seduta della Conferenza non ha avuto luogo. Ricorda quindi che sul testo in esame è stato espresso solo il parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Nel ribadire che l'interpretazione data alla richiamata norma da parte del Governo è unilaterale e non può costituire precedente, rileva l'opportunità di addivinare ad una più corretta interpretazione, eventualmente anche in via normativa.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadisce che la Commissione bilancio non potrà che esprimere il proprio parere sul testo trasmesso dal Governo, concordando, comunque, con le osservazioni dei colleghi che hanno evidenziato lo *status* del tutto particolare dello schema di decreto legislativo in esame.

Gioacchino ALFANO (PdL), *relatore*, nell'osservare che i componenti della Commissione sono in grado di avere una panoramica complessiva delle modifiche proposte allo schema di decreto legislativo trasmesso dal Governo, in quanto dispon-

gono della proposta di parere da lui presentata e della proposta di parere dei relatori presso la Commissione bicamerale, presentata nella seduta del 13 maggio scorso, rileva che sono ancora in corso incontri informali, nel corso dei quali si stanno valutando ulteriori modifiche da apportare al testo trasmesso dal Governo. Ribadisce, pertanto, l'invito ai componenti della Commissione a volergli trasmettere eventuali proposte di modifica e di integrazione al testo della proposta di parere da lui formulata, cosicché nella seduta di domani possa presentare una riformulazione della sua proposta di parere che tenga conto di tali modifiche ed integrazioni. Per quanto attiene alle procedure di esame degli schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 42, ritiene che, al fine di superare eventuali criticità, si dovrebbe verificare l'opportunità di modificare le disposizioni contenute in tale ultima legge in quanto, a suo avviso, non sarebbe possibile superare in via di prassi quanto espressamente previsto in disposizioni di rango legislativo. Con riferimento alle osservazioni formulate nel corso del dibattito, osserva in primo luogo che lo schema in esame attiene essenzialmente al trasferimento del patrimonio agli enti territoriali, senza incidere direttamente sulle funzioni ad esso connesse. Ritiene, peraltro, condivisibile l'esigenza di tenere nella dovuta considerazione, all'atto del trasferimento dei beni, gli aspetti connessi al personale statale che si occupa della gestione di tali beni. Da ultimo, con riferimento all'esigenza di perequazione tra i diversi enti territoriali, ritiene che anche le regioni ai quali verrò trasferiti un minor numero di beni potranno comunque trarre significativi benefici economici dal migliore utilizzo e dalla valorizzazione dei beni ad essi attribuiti.

Lino DUILIO (PD), nel ricordare che le funzioni esercitate rappresentano uno dei criteri per l'attribuzione dei beni e in mancanza di un chiarimento sul punto la relativa attribuzione si presenta difficoltosa, rileva che, mentre oggi i beni statali appartengono alla collettività nazionale

nel suo complesso, a seguito del trasferimento essi apparterranno ad enti territoriali che versano in condizioni finanziarie molto diverse con un conseguente aumento delle diseguaglianze tra cittadini.

Gian Luca GALLETTI (UdC), nel presentare, a nome del proprio gruppo, una proposta di parere alternativa a quella del relatore (*vedi allegato 2*), che comprende rilievi critici attinenti sia al merito del provvedimento sia alle sue conseguenze di carattere finanziario, sottolinea come lo schema in esame sembri discostarsi in maniera significativa dai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 19 della legge n. 42, che, facevano riferimento all'attribuzione di beni in ragione della loro destinazione funzionale, anziché richiamare l'esigenza di una loro «valorizzazione funzionale». Con riferimento alla destinazione dei proventi derivanti dall'eventuale alienazione del patrimonio trasferito, osserva la necessità di incrementare, rispetto alla proposta di parere presentata dal relatore, la quota delle risorse destinate alla riduzione del debito pubblico statale, segnalando che già negli incontri informali svoltisi nelle ultime ore si va profilando la destinazione di almeno il venticinque per cento di tali proventi al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. In questo contesto, invita i componenti della Commissione a considerare l'estrema rilevanza, sotto il profilo economico, dell'operazione di trasferimento di beni prevista dallo schema in esame, osservando come i circa tre miliardi di valore di libro di tali beni corrispondano ad un valore di mercato almeno sei o sette volte superiore. Concorda, inoltre, con le osservazioni relative all'esigenza di una perequazione tra i diversi enti territoriali, sottolineando come i beni oggetto di trasferimento siano prevalentemente collocati nel Lazio e in alcune regioni settentrionali, mentre altre regioni, come l'Emilia Romagna, potranno beneficiare di trasferimenti assai meno significativi. Rappresenta, inoltre, l'esigenza che il parere che la Commissione bilancio dovrà esprimere consideri adeguatamente i costi connessi alla

gestione e alla manutenzione del patrimonio trasferito, che attualmente sono sostenuti dallo Stato e che, a seguito del trasferimento saranno posti in carico agli enti territoriali. Al riguardo, ritiene necessario che gli stanziamenti attualmente previsti nel bilancio dello Stato siano adeguatamente ridotti e che le risorse eventualmente liberate siano destinate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con un rilevante effetto di qualificazione della spesa. Analogamente, giudica opportuno l'inserimento di una disposizione di chiusura volta ad assicurare che, a seguito del trasferimento dei beni, non si determini una duplicazione delle spese di personale tra lo Stato e gli enti territoriali per effetto della mancata riduzione degli organici delle amministrazioni centrali competenti per la gestione dei beni trasferiti. Da

ultimo, con riferimento alla disciplina prevista per il fondi di investimenti immobiliari, pur condividendo le modifiche apportate al testo trasmesso dal Governo, evidenzia il rischio che gli enti locali non dispongano di adeguate risorse per valorizzare i beni ad essi trasferiti, rilevando l'opportunità di verificare la possibilità di introdurre semplificazioni normative volte a facilitare il ricorso alla finanza di progetto per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti territoriali.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata per domani, 19 maggio 2010, alle ore 8.30.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196.**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE**

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196);

condivise le finalità del provvedimento, che intende fornire un significativo impulso alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, in quanto la sua attribuzione agli enti territoriali costituisce un valido incentivo per una sua più efficiente gestione, in grado di produrre ricchezza e benefici per le collettività territoriali stesse, responsabilizzando inoltre gli amministratori locali;

considerato che le richiamate finalità di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico richiedono che l'utilizzo dei beni, ed in particolare del demanio idrico e marittimo, avvenga nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e assicurando condizioni di competitività nell'esercizio delle attività economiche;

rilevato che, su un piano generale, il patrimonio immobiliare dello Stato rappresenta un essenziale strumento di garanzia del debito pubblico, in quanto tali immobili risultano iscritti nell'attivo del conto patrimoniale dello Stato, a fronte del passivo, costituito dallo *stock* del debito pubblico relativo alle amministrazioni centrali;

attesa la necessità che il presente provvedimento tenga conto dell'esigenza di garantire il debito pubblico, contribuendo

a consolidare nell'ordinamento il principio secondo il quale il medesimo debito è questione che investe tutti gli enti che costituiscono la Repubblica ai sensi dell'articolo 114, primo comma, della Costituzione;

ritenuto che occorre individuare procedure di attribuzione dei beni medesimi, assicurando, da un lato, che l'individuazione dei beni da trasferire alle collettività locali sia realizzata attraverso forme adeguate di concertazione tra i livelli di governo e, dall'altro, che l'attribuzione degli stessi avvenga con modalità tali da garantire un'effettiva valorizzazione dei beni trasferiti, evitando oneri impropri ed usi non produttivi dei beni medesimi, anche a garanzia del debito pubblico;

considerata inoltre a tal fine l'opportunità di escludere dal novero degli enti assegnatari dei beni gli enti locali in lo stato di dissesto ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

rilevato, al riguardo, che l'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato siano destinati alla riduzione del debito e che, pertanto, i relativi proventi siano conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

constatato che lo schema di decreto non reca indicazioni in ordine alla desti-

nazione dei proventi derivanti dalla eventuale alienazione degli immobili attribuiti agli enti territoriali;

ritenuto necessario, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, preservare gli equilibri di bilancio e contribuire al risanamento dei conti pubblici, prevedendo che l'attribuzione degli immobili statali agli enti territoriali non pregiudichi la possibilità di incidere in senso riduttivo sulla consistenza del debito pubblico e, conseguentemente, sui relativi oneri di gestione;

rilevata, in questo contesto, l'esigenza che le risorse nette derivanti agli enti territoriali dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio loro attribuito e quelle derivanti dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti siano acquisite in misura prevalente dall'ente territoriale interessato e destinate alla riduzione del debito dell'ente medesimo e, solo in assenza del debito o, comunque, per la parte eccedente il debito stesso, possano essere utilizzate con finalità di copertura delle spese per investimenti, escludendo in ogni caso la loro destinazione a spese di parte corrente;

ritenuto, altresì, necessario assicurare che una quota delle risorse rivenienti da tali alienazioni sia, comunque, destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432;

rilevata l'esigenza di introdurre meccanismi procedurali volti a garantire che, nelle eventuali operazioni di dismissione da parte degli enti territoriali degli immobili ad essi trasferiti, siano pattuiti corrispettivi per l'alienazione congrui rispetto al valore dei beni stessi;

preso atto della scelta dello schema di prevedere una riduzione delle risorse spettanti agli enti territoriali destinatari dei beni trasferiti in misura corrispondente ai proventi derivanti allo Stato dai beni oggetto del trasferimento;

rilevata, tuttavia, la necessità di garantire in modo certo la contestualità tra la riduzione delle entrate erariali derivanti dai beni trasferiti, da un lato, e la riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo a Regioni ed enti locali;

considerato inoltre necessario garantire agli enti territoriali la possibilità di sostenere le spese necessarie alla gestione e alla manutenzione dei beni oggetto di trasferimento, escludendo al contempo l'insorgere di maggiori oneri per la finanza pubblica nel suo complesso, in ragione di possibili duplicazioni delle spese dovute alla presenza nel bilancio delle amministrazioni centrali di stanziamenti destinati alla gestione dei beni trasferiti;

rilevato che, ai fini di assicurare un'efficace attuazione del provvedimento in esame, dovrà essere completato quanto prima il censimento dei fabbisogni allocativi disciplinati dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

ritenuto che i successivi schemi di decreto legislativo attuativi delle deleghe di cui alla legge n. 42 del 2009, destinati verosimilmente a presentare una maggiore complessità sotto il profilo finanziario, dovranno essere corredati da relazioni tecniche pienamente conformi alle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 196 del 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 2, al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: Agli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non possono essere attribuiti beni ai sensi del presente decreto legislativo.

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: e comunitarie di settore *con le seguenti:* e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza;

all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: criteri e tempi con le seguenti: tempi e modalità;

conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire le parole: in funzione della con le seguenti: in misura pari alla;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando la contestualità tra la riduzione delle entrate erariali e quella delle risorse spettanti agli enti territoriali;

all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del presente decreto non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni occorrenti alla riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.

4. Le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del presente decreto, nonché quelle derivanti dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti, sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari all'ottantacinque per cento delle stesse; dette risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua quota del quindici per cento è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.

5. Ciascuna Regione o ente locale può procedere all'alienazione di immobili loro attribuiti ai sensi del presente decreto previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. L'attestazione è resa entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta »;

e con le seguenti osservazioni:

nella definizione delle procedure di attribuzione dei beni di cui all'articolo 3 dello schema, si tenga conto della necessità di individuare forme idonee alla effettiva valorizzazione dei beni medesimi, valutando l'opportunità di prevedere che gli enti richiedenti indichino analiticamente le finalità della richiesta e i relativi progetti di valorizzazione, da esaminare tenendo conto anche delle esigenze, delle dimensioni e delle capacità finanziarie degli enti stessi, nonché appropriati strumenti di verifica a posteriori dell'adempimento degli impegni assunti, introducendo rimedi sanzionatori;

venga previsto che, nell'ambito delle procedure volte all'individuazione dei beni da escludere dai trasferimenti, abbia luogo, a livello provinciale, una fase di concertazione tra i diversi livelli di governo potenzialmente interessati, al fine di garantire la migliore utilizzazione del patrimonio pubblico;

si valuti l'opportunità di prevedere, al fine di meglio garantire la certezza delle posizioni giuridiche, un'apposita procedura, eventualmente anche attraverso la redazione di un verbale di consegna, per la immissione nel possesso effettivo dei beni, che possa costituire il titolo in base al quale effettuare la trascrizione.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196.**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA
DAGLI ONOREVOLI GALLETTI E CICCANTI**

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 », approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2009;

premessi che:

sullo schema di decreto non è stata acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata prescritta dall'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge n. 42;

conseguentemente, è stata trasmessa la relazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della medesima legge, che non indica « le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta » entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

infatti, la relazione si limita a prendere atto della impossibilità di riunire sul punto la Conferenza Unificata;

la relazione manca di un presupposto fondamentale, previsto dalla legge n. 42 del 2009, per l'esame dello schema di decreto e cioè la piena conoscenza delle ragioni del dissenso della Conferenza Unificata;

la Commissione è, pertanto, impossibilitata a svolgere la propria funzione consultiva secondo quanto previsto dalla legge delega;

inoltre, è allegato allo schema di decreto il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

tale parere non è previsto dalla legge n. 42/2009 che, viceversa, impone il preliminare parere della Conferenza Unificata o, in sua assenza, una dettagliata relazione sulle ragioni della mancata intesa;

peraltro, è stato allegato un secondo schema di decreto legislativo che reca una serie di modifiche e integrazioni;

tale secondo schema contiene le osservazioni delle Conferenze Stato-città ed autonomie locali ma non è stato fatto proprio dal Governo con una nuova deliberazione del Consiglio dei Ministri;

non è dato comprendere, quindi, su quale schema la Commissione parlamentare sia chiamata a esprimere parere e quale sia, sotto il profilo procedurale e sostanziale, la proposta normativa dell'Esecutivo;

si tratta, pertanto, di un'altra violazione del procedimento indicato dall'articolo 2, terzo comma, della legge n. 42 del 2009;

violazione confermata dal Governo che giustifica tale modo illegittimo di procedere con l'esigenza di approvare nei termini previsti dalla legge delega il primo decreto legislativo anche perché « L'ipotetica mancata adozione nei termini prescritti potrebbe infatti pregiudicare l'adozione dei successivi decreti legislativi. »;

l'approvazione del cosiddetto « federalismo demaniale » non può essere derubricata, però, a mero adempimento formale per eludere la tempistica imposta dalla legge delega e i principi e criteri direttivi, seppur generici, ivi contenuti;

a conferma di quanto sopra evidenziato basta sottolineare che lo stesso relatore di maggioranza chiede, con il suo parere, una sostanziale ed integrale riscrittura dello schema di decreto;

allegata allo schema di decreto vi è, poi, la relazione tecnica prevista dal citato articolo 2, terzo comma, della legge n. 42/2009;

tale relazione dovrebbe evidenziare « gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico » e ciò per consentire alla commissione parlamentari di esprimersi anche sulle « conseguenze di carattere finanziario » del « federalismo demaniale »;

la relazione tecnica non contiene tutti gli elementi necessari per verificare la reale portata dello schema di decreto rispetto ai conti pubblici;

è appena il caso di osservare, ad esempio, che il gettito erariale potenzialmente interessato da riduzioni, in conseguenza del trasferimento di beni previsto dalle disposizioni in esame, non riguarda solo la riduzione delle entrate derivanti dalla concessione di beni demaniali o patrimoniali (cui far corrispondere, in seguito, un corrispondente taglio dei trasferimenti a regioni ed enti locali) ma anche dalla riduzione del gettito I.C.I. per i comuni a seguito del trasferimento da parte dello Stato di beni appartenenti al patrimonio disponibile;

peraltro, gli effetti del provvedimento sui conti pubblici sono, certamente, di portata più ampia ove si consideri la perdita da parte dello Stato del valore patrimoniale dei beni trasferiti (dei quali manca comunque l'indicazione e la stima),

e le plusvalenze determinate dall'inserimento in fondi immobiliari locali di beni statali;

considerato che:

lo schema di decreto ripropone alcune fondamentali questioni di merito proprie della legge delega che lo rendono inadeguato allo scopo per il quale viene adottato;

l'assenza di chiarezza dell'articolo 117 della Costituzione sul riparto di competenze e funzioni tra Stato e regioni rende, infatti, impossibile la predeterminazione dei costi delle funzioni amministrative delle regioni cui ancorare il nuovo assetto decentrato delle entrate e delle spese;

tale limite incide anche sulla assegnazione dei beni statali;

per rendersi conto di ciò, è sufficiente evidenziare che l'articolo 19, primo comma, lett. a) della legge n. 42 del 2009 indica, tra gli altri, quale principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega l'attribuzione dei beni commisurata « alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali »;

l'incertezza sulle competenze regionali determina, pertanto, l'impossibilità di attribuire alle regioni beni commisurati alle funzioni effettivamente disimpegnate;

ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo alla mancata approvazione del nuovo codice delle autonomie locali;

lo schema di decreto prevede un'attribuzione di beni statali che non tiene conto della necessaria e preliminare riscrittura delle competenze e delle funzioni di comuni, province e città metropolitane;

il nuovo codice delle autonomie locali è, infatti, ancora in discussione alla Camera dei Deputati senza che si possano fare previsioni certe sulla sua definitiva e rapida approvazione;

cosa ancor più grave, lo schema di decreto utilizza il trasferimento dei beni

statali come strumento principale (se non esclusivo) per ripianare il debito pubblico locale e non per consentire al sistema delle autonomie di rendere più efficiente l'esercizio delle funzioni;

tale modo di procedere produce, quindi, un doppio e contemporaneo danno: l'indiscriminata sottrazione dei beni alla garanzia del debito pubblico statale e l'impossibilità di rendere efficiente il « federalismo istituzionale »;

inoltre, i beni del demanio e del patrimonio dello Stato servono a garantire il debito pubblico e la loro alienazione dovrebbe servire ad abbattere gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi;

la legge delega non dice chi e come debba farsi carico degli oneri derivanti dal debito pubblico;

tale grave omissione produce effetti negativi anche sulla concreta attuazione del federalismo fiscale;

è, infatti, evidente che lo Stato deve sempre garantire il debito e pagarne gli interessi;

lo schema di decreto sottrae alla garanzia patrimoniale beni senza che sia predeterminata l'entità economica di una siffatta sottrazione e, quindi, la sua incidenza attuale e concreta sui conti pubblici;

ciò che emerge con chiarezza è che il passaggio di beni statali alle regioni e agli enti locali determina, comunque, un depauperamento del patrimonio nazionale e, quindi, un indebolimento della garanzia del debito;

la destinazione diretta del patrimonio trasferito alla dismissione, da parte dei destinatari della assegnazione, determina poi certamente l'abbattimento di una parte dei debiti contratti dagli enti locali, ma anche l'impossibilità per lo Stato di realizzare risorse sufficienti ad ammortizzare con efficacia il pagamento degli interessi sul debito;

si tratta, pertanto, di un provvedimento che opera uno squilibrio sul si-

stema dei conti pubblici rendendo in via permanente lo Stato più debole nell'adempimento degli obblighi di finanza pubblica derivanti da trattati e accordi internazionali e comunitari;

rilevato, in particolare, che:

il fine della valorizzazione del patrimonio immobiliare è definito « funzionale » nello schema di decreto, cioè diretto a favorire la massima valorizzazione dei beni anche con riferimento all'attribuzione diretta dei beni immobili dello Stato a fondi comuni di investimento immobiliare;

tuttavia non appare coerente con tale finalità la previsione di attribuire un medesimo bene per quote indivise agli enti che ne facciano richiesta;

basti pensare, infatti, alla difficoltà di raggiungere le necessarie intese sui piani di valorizzazione di beni che riguardano diversi livelli di governo;

il tema della valorizzazione del patrimonio è strettamente connesso, poi, con la facoltà riconosciuta agli enti di prevedere piani di dismissione del patrimonio immobiliare;

i piani di dismissione devono, comunque, tenere conto dei vincoli giuridici e della finalità di valorizzazione del patrimonio immobiliare;

di tutto ciò non vi è alcuna traccia nello schema di decreto;

al di là della confusione concettuale operata dallo schema di decreto in ordine alla distinzione tra beni demaniali e beni patrimoniali, sembra pacifico che i beni attribuiti entrano a far parte del patrimonio disponibile (per la vendita) degli enti fatta eccezione per quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, nei cui confronti rimangono in vigore i vincoli giuridici derivanti dalla disciplina prevista dal codice civile;

si tratta di una previsione generale così ampia e fuori controllo da mettere a rischio l'esistenza fisica del patrimonio nazionale;

infatti, lo schema di decreto comporta la sdemanializzazione *ope legis* e il passaggio diretto al patrimonio disponibile di regioni ed enti locali di un numero non meglio definito di beni demaniali e patrimoniali indisponibili;

un tale sistema, se applicato massicciamente, compromette il bilancio dello Stato, la tenuta dei conti pubblici e la credibilità internazionale degli stessi;

il previsto trasferimento di beni al patrimonio disponibile degli enti (a parte le eccezioni relative al demanio) comporta la violazione della legge delega che impone la valorizzazione del patrimonio e la funzionalizzazione del patrimonio medesimo, di modo che il regime applicabile, in via generale ai beni trasferiti, è esclusivamente quello del patrimonio indisponibile, salvo una successiva, eventuale e motivata sclassificazione da parte dell'ente destinatario, con conseguente possibilità di cessione del bene sclassificato previo accertamento della non utilità del bene medesimo per lo svolgimento delle funzioni dell'ente e specificazione della destinazione a fini pubblici individuati, dei proventi di dismissione;

lo schema di decreto si rivela assolutamente carente sotto il profilo della correlazione tra assegnazione del bene e capacità finanziaria dell'ente destinatario dello stesso;

è, infatti, indispensabile evitare che gli enti assegnatari non abbiano risorse sufficienti per garantire una corretta gestione e tutela dei beni trasferiti;

è, altresì, necessario evitare che l'utilizzo dei proventi derivanti dai processi di dismissione serva a coprire disavanzi finanziari prima ancora di assicurare la valorizzazione del patrimonio assegnato;

lo schema di decreto non offre alcuna garanzia al riguardo perché mancano criteri puntuali e parametri predefiniti per valutare l'idoneità dell'ente destinatario di poter gestire, tutelare e valorizzare i beni assegnati;

manca nello schema di decreto qualsiasi indicazione sui criteri e le competenze per dirimere i contenziosi tra enti interessati ai trasferimenti, specialmente se questi ultimi appartengono agli stessi livelli di governo;

l'articolo 19, primo comma, lett. c) prevede il «ricorso alla concertazione in sede di Conferenza Unificata, ai fini della attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni,»;

lo schema di decreto, in violazione dei suddetti principi e criteri direttivi, sottrae allo Stato il potere esclusivo d'individuazione dei beni da trasferire;

lo schema di decreto prevede, infatti, che l'individuazione dei beni avvenga d'intesa con la Conferenza Unificata mentre la legge delega limita alla sola fase della assegnazione il confronto con la Conferenza Unificata;

confronto, peraltro, che non deve avere i requisiti di sostanza e di forma della «intesa» ma solo della «concertazione»;

si tratta, pertanto, di una grave violazione della delega in quanto la fase della individuazione è posta esclusivamente in capo allo Stato proprio perché quest'ultimo deve valutare «da solo» quali beni restano funzionali al perseguimento dei suoi fini istituzionali e quali, viceversa, possono essere destinati a migliorare il funzionamento di regioni ed enti locali;

attribuire alla Conferenza Unificata il compito di decidere con la Stato quali beni di proprietà di quest'ultimo dismettere introduce ulteriori elementi di disgregazione della unità giuridica ed economica della Repubblica;

lo schema di decreto è in contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 2009 nella parte in cui ritiene che la destinazione urbanistica sia determinata nel rispetto delle disposizioni e delle procedure stabilite dalle norme vigenti;

l'articolo 6 dello schema di decreto è palesemente in contrasto con l'articolo 19 della legge n. 42/2009 perché il legislatore non ha autorizzato l'esecutivo a riformare la disciplina dei fondi immobiliari pubblici;

peraltro, una siffatta e illegittima riforma avverrebbe con una modifica di una disciplina di rango primario ad opera di una fonte di rango secondario e per lo più attuando una forma di delegificazione sulla base di una norma delegata;

l'articolo 6 prevede, inoltre, il conferimento a fondi immobiliari in proporzione al valore dei beni fissato al momento del loro trasferimento con superamento dei valori storici, senza che tuttavia sia prevista una procedura per l'aggiornamento dei valori di mercato;

tale carenza può comportare rischi distorsivi nella gestione dei fondi immobiliari connessi alla possibile sottovalutazione del valore reale dei beni trasferiti;

manca nello schema di decreto una ricostruzione complessiva del rilievo finanziario dei trasferimenti: siffatta ricostruzione è oggettivamente necessaria ai fini della omogenea distribuzione dei trasferimenti sul territorio nazionale;

una siffatta analisi è, infatti, preliminare a un processo equo ed efficace di « federalismo demaniale »;

manca una valutazione dei beni da trasferire appartenenti al demanio;

è noto, infatti, che non sono stati inseriti nel patrimonio con una propria valorizzazione i beni del demanio suscettibili di utilizzazione economica;

ne deriva che il mantenimento degli stessi nel regime giuridico dettato per i beni demaniali dal codice civile e da quello della navigazione per i beni trasferibili appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale riduce di molto il rilievo del loro valore;

molto limitato è l'apporto dei possibili trasferimenti dalla Difesa tenuto conto

che la legge finanziaria per il 2010 esclude dal trasferimento i beni destinati alla Difesa s.p.a. (destinati ad una valorizzazione « separata »);

lo schema di decreto non tiene conto del fatto che, secondo i dati forniti dall'Agenzia del demanio e dal rendiconto generale dello Stato, è molto basso il rendimento dei fabbricati, con un livello inferiore al valore limite previsto per la manutenzione ordinaria (3 per cento);

l'incremento della redditività è, pertanto, connesso al contemporaneo incremento delle spese di manutenzione per garantirne l'utilizzabilità;

i proventi derivanti dalla gestione del demanio marittimo sono differenti nel territorio nazionale in considerazione della differente capacità dimostrata dalle amministrazioni locali di gestione del demanio stesso, della diversa attenzione nel dare attuazione alle vigenti normative in tema di adeguamento dei canoni nei confronti dei concessionari e dei numerosi contenziosi ancora oggi esistenti;

al riguardo, lo schema di decreto non offre sufficienti garanzie in ordine alla chiara definizione delle responsabilità gestionali e dei riferimenti programmatici;

ne deriva l'incertezza sull'effettivo miglioramento nell'utilizzo del patrimonio pubblico a seguito del « federalismo demaniale »;

lo schema di decreto prevede l'assoluta discrezionalità del Presidente del Consiglio nella individuazione e nella assegnazione dei beni;

tale meccanismo, unitamente alla assegnazione a domanda dei beni dello Stato, ne comporta una disomogenea e frazionata distribuzione sul territorio poco produttiva, non strettamente connessa alle strumentali funzioni trasferite, con il conseguente appesantimento dei costi sostenuti dalle amministrazioni destinatarie.

considerato, inoltre, che:

le suesposte osservazioni critiche sono solo in parte recepite nella proposta di parere del relatore di maggioranza;

infatti, pur condividendo le osservazioni ivi contenute, la proposta del relatore non supera le questioni principali che rendono inidoneo lo schema di decreto alla efficace ed equa attuazione del « federalismo demaniale »;

né supera le questioni specifiche relative alla attribuzione di quote indivise dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni e alla loro valorizzazione funzionale; alla mancanza dei criteri per la valutazione dei beni (visto che la procedura di attivazione della conferenza di servizi per « la massima valorizzazione dei beni trasferiti » è esclusivamente indirizzata ad acquisire autorizzazioni, assensi e approvazioni necessarie per la variazione di destinazione urbanistica); alla questione dei vincoli giuridici esistenti; alla previsione dei fondi comuni di investimento e, in special modo, ai criteri ai quali riferire il conferimento ai fondi immobiliari in relazione al valore dei beni conferiti; alla mancanza di una ricostruzione complessiva del rilievo finanziario dei trasferimenti (necessaria per una omogenea distribuzione dei beni sul territorio nazionale che dovrebbe sovrintendere il processo di « federalismo demaniale »); alla possibile ridotta valenza finanziaria dei beni trasferiti; al mantenimento dei meccanismi discrezionali (del Presidente del Consiglio) che comportano una disomogenea e frazionata distribuzione nel territorio poco produttiva, non strettamente connessa alle strumentali funzioni trasferite, oltre all'inevitabile appesantimento dei costi sostenuti dalle amministrazioni destinatarie; ad una più equa ripartizione delle risorse ottenute dagli enti locali in seguito alla dismissione degli immobili, che nella quota da destinare al fondo ammortamento dei titoli di stato è insufficiente (solo il 15 per cento);

osservato, inoltre, che:

il testo appare eccessivamente ricco di aspetti procedurali e assolutamente po-

vero di regole e di principi efficaci alla corretta attuazione del « federalismo demaniale »;

il mancato trasferimento agli enti locali del demanio stradale e delle reti potrà creare parecchi problemi in ordine alla gestione economica di tali beni (si pensi ad esempio agli oneri concessori che andranno frazionati tra Stato ed enti locali in funzione dei territori attraversati);

lo schema di decreto non prevede alcuna disciplina per la futura gestione dei demani idrico e marittimo che, per loro natura, hanno valenza sovra regionale;

tale omissione rischia di compromettere la libertà di concorrenza (costituzionalmente protetta con una competenza esclusiva in capo allo Stato) con particolare riferimento agli usi pubblici e privati connessi alle captazioni e immissioni di acque;

lo schema di decreto legislativo manca d'indicazioni sul trasferimento delle competenze statali sugli usi e la gestione, oltre che sulla riscossione dei canoni dei demani trasferiti;

lo schema di decreto non offre alcuna indicazione sui criteri economici di valutazione del demanio idrico e marittimo e delle miniere (si pensi al fatto che il più delle volte il reddito prodotto è frutto degli investimenti statali);

il patrimonio disponibile trasferito, così come i demani, è localizzato in un numero limitato di Comuni e in proporzioni molto diverse sia in termini di valore che di potenzialità di valorizzazione senza che sia previsto alcun meccanismo risarcitorio o compensativo per gli enti locali cui non sarà trasferito alcun bene statale;

non è dato comprendere se il mancato introito dell'I.C.I. da parte dei comuni sul patrimonio disponibile dello Stato sarà considerato nella valutazione dei minori trasferimenti, calcolati in base al reddito prodotto;

non è dato comprendere se i costi di valorizzazione funzionale sono tutti a ca-

rico degli enti locali anche quando sono superiori al valore del bene immobile attribuito;

non viene fornito alcun chiarimento sulla esclusione dai vincoli del Patto di Stabilità Interno dei costi di gestione del patrimonio immobiliare da parte degli enti locali, per un importo pari a quello già sostenuto dall'amministrazione statale e su come ciò impatti sulle entrate fiscali, locali e statali;

non sono fissate regole chiare per la trasformazione di porzioni di demanio in patrimonio indisponibile;

non sono attribuite ai comuni quelle porzioni di demanio idrico e marittimo che sono all'interno del perimetro dei centri abitati così come definiti dal p.r.g.;

una siffatta ingiustificata sottrazione pregiudica senza motivo lo sviluppo ambientale ed economico locale;

appare ingiustificato il diverso regime giuridico riservato al patrimonio militare rispetto a quello previsto per il demanio e il patrimonio civile;

lo schema di decreto non prevede un termine per il perfezionamento degli accordi e delle intese per i quali si prevede la esclusione dal trasferimento gratuito obbligando in molti casi gli enti locali a pagare il bene dello Stato che, in caso di inerzia, gli sarebbe pervenuto gratuitamente;

non è previsto alcun sistema di raffreddamento o di risoluzione delle controversie tra enti e tra Stato ed enti relative ai trasferimenti dei beni;

esprime

PARERE CONTRARIO ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo. C. 3447 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	188
Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario. Nuovo testo C. 2128 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	193
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	198

SEDE REFERENTE:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	196
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 maggio 2010 — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo.

C. 3447 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3447, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002, e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.

La Convenzione in esame, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, ricalca sostanzialmente gli schemi più

moderni di convenzioni in materia accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE).

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa concerne, per il Qatar, l'imposta sul reddito, mentre per l'Italia le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP, anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte. La disposizione specifica che la Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura analoga o identica che saranno istituite successivamente alla firma della Convenzione.

Gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione; in particolare l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando sostanzialmente quella formulata dall'OCSE nel 1963, già utilizzata negli accordi stipulati dopo la riforma tributaria del 1973.

La tassazione dei redditi immobiliari, di quelli agricoli e forestali spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per gli utili d'impresa l'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili della stabile organizzazione, da effettuarsi anno per anno con lo stesso metodo, si deducono le spese sostenute per gli scopi dell'organizzazione, e non possono essere computati come utili le sole spese sostenute per l'acquisto di beni o merci per l'impresa.

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima sono tassati, secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese dove

ha luogo la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione: tale previsione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. Se la sede della direzione è situata a bordo di una nave, la sede si considera situata nel porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato di residenza dell'esercente della nave.

L'articolo 9 regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate, nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione o al controllo di un'impresa dell'altro Stato, ed in cui imprese dei due Stati contraenti sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevenendo in tali casi rettifiche nell'imputazione degli utili ed aggiustamenti dell'imposta prelevata.

Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, lo Stato della fonte possa prelevare un'imposta che non ecceda il 5 per cento del loro ammontare lordo, se l'effettivo beneficiario è una società che detiene direttamente o indirettamente, per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla deliberazione di distribuzione dei dividendi, almeno il 25 per cento del capitale della società che li distribuisce, ovvero che non ecceda il 15 per cento dell'ammontare lordo dei medesimi dividendi, in tutti gli altri casi.

Tuttavia, qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato dal quale provengono i dividendi, e la partecipazione generatrice dei dividendi stessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, si applica il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente.

Tuttavia gli interessi possono essere tassati anche dallo Stato da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale Stato, comunque in misura non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo. Tale possibilità è peraltro esclusa quando:

a) il debitore è il Governo o un suo ente locale;

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato, ad un suo ente locale o ad un organismo di sua proprietà;

c) gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi, in dipendenza di finanziamenti concessi da questi nel quadro di accordi conclusi tra le Parti.

Inoltre, qualora il beneficiario dei predetti interessi eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo 11 si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

In materia di canoni, l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del percipiente, salva la possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare un'imposizione in misura comunque non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati.

Inoltre, qualora il beneficiario dei ceptiti eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

Per quanto concerne il trattamento degli utili da capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nel Paese dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel Paese dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa.

Per quanto riguarda invece gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nello Stato dove ha sede la direzione effettiva dell'impresa.

In tutti gli altri casi gli utili sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto alienante.

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15. L'articolo 14 stabilisce che, i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nello Stato di residenza del percipiente, salvo che il professionista disponga di una base di lavoro fissa nell'al-

tro Stato, nel qual caso i redditi sono tassabili nel Paese di prestazione dell'attività, nella misura in cui essi siano imputabili a tale base fissa.

L'articolo 15 prevede invece, nel caso di redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipendente sia svolta nell'altro Stato contraente e ricorra una delle seguenti condizioni:

a) il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nello Stato di prestazione dell'attività;

b) il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo Stato;

c) l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato di svolgimento dell'attività.

Per quanto riguarda invece le remunerazioni erogate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, essi sono imponibili nello Stato dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

L'articolo 16 prevede che i compensi e gettoni di presenza attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente nello Stato diverso da quello della persona che li percepisce, siano tassati nello Stato di residenza della società.

L'articolo 17 stabilisce, per i redditi di artisti e sportivi, la loro imponibilità nello Stato contraente di prestazione dell'attività, anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo. La disposizione specifica che i redditi sopra indicati non sono tassati nello Stato in cui è prestata l'attività, qualora questa sia finanziata da fondi pubblici, ovvero avvenga nell'ambito di scambi culturali o di altro tipo.

L'articolo 18, paragrafo 1, prevede che le pensioni e le remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato con-

traente sono tassabili, anche nell'altro Stato. Tuttavia, in base al paragrafo 2, qualora il residente di uno Stato contraente divenga residente dell'altro Stato, le somme ricevute da questa persona all'atto della cessazione dell'impiego sono tassabili solo nello Stato di residenza originario. Inoltre il paragrafo 2 dell'articolo 19 disciplina il caso in cui la pensione sia corrisposta da uno Stato per corrispettivi resi dalla persona fisica nei confronti dello Stato stesso, ipotesi nella quale le somme corrisposte sono tassabili nello Stato che le eroga, a meno che il beneficiario abbia la nazionalità dell'altro Stato e vi sia residente.

In base all'articolo 19, paragrafo 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato, ne abbia la nazionalità e non sia divenuto residente di detto Stato per rendersi i servizi.

L'articolo 20 prevede che le remunerazioni corrisposte a professori, insegnanti o ricercatori i quali soggiornino temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, nello Stato diverso da quello di residenza, allo scopo di insegnare o svolgere ricerche presso università, collegi, scuole, o altri istituti di istruzione, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale vengono svolte tali attività, relativamente alle remunerazioni derivanti dalle medesime attività.

Al fine di non penalizzare gli scambi culturali, l'articolo 21 prevede che le remunerazioni e le somme corrisposte per il mantenimento e le spese di istruzione o formazione a studenti o apprendisti, i quali soggiornino per motivi di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio.

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, i redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione

sono imponibili, di norma, anche nello Stato diverso da quello di residenza del percipiente. Il paragrafo 2 specifica che i redditi non immobiliari derivanti dall'esercizio di attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato diverso da quello di residenza sono tassabili, secondo la sua legislazione, dallo Stato ove è situata tale stabile organizzazione o base fissa.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 23, per quel che riguarda l'Italia, sarà detratto dalle imposte l'ammontare dell'imposta sui redditi pagata in Qatar. Tuttavia l'ammontare della detrazione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo. Inoltre, sempre in Italia, non sarà accordata alcuna deduzione qualora il reddito sia sottoposto, su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.

Per quel che riguarda il Qatar si prevede che, per i residenti in tale Stato che posseggano redditi imponibili in Italia, il Qatar deve dedurre dall'imposta sul reddito un ammontare corrispondente all'imposta sul reddito pagata in Italia, in misura non eccedente la quota dell'imposta, calcolata prima che sia accordata la detrazione, attribuita al reddito imponibile in Italia.

L'articolo specifica inoltre che, qualora in uno Stato contraente l'imposta sugli utili delle società sia eliminata o ridotta per un periodo limitato, a fini di sostegno dello sviluppo economico o sociale, tale imposta sarà comunque considerata pagata per un ammontare non superiore al 35 per cento degli utili d'impresa.

Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altro Stato (articolo 24), alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione della Convenzione (articolo 25) ed allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti ad applicare la

Convenzione (articolo 26), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della medesima specie conclusi dal nostro Paese.

In particolare, per quanto attiene allo scambio di informazioni, si prevede che le rispettive autorità competenti si scambieranno le informazioni necessarie all'applicazione della Convenzione, quelle relative all'applicazione delle norme interne concernenti le imposte di ogni genere, nonché quelle per prevenire l'evasione, l'elusione e le frodi fiscali. Le informazioni ricevute dall'altro Stato contraente saranno sottoposte allo stesso regime di segretezza previsto dalla legislazione interna, e saranno comunicate solo alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o riscossione delle imposte e del relativo contenzioso, le quali potranno utilizzarle solo a tali fini.

L'articolo 27 fa salvi i privilegi tributari accordati ai membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari.

L'articolo 28 regola le modalità di rimborso delle imposte pagate presso lo Stato diverso da quello di residenza del contribuente.

L'articolo 29, paragrafo 1, esclude che uno Stato contraente applichi ad un soggetto residente dell'altro Stato riduzioni o esenzioni fiscali previste dalla Convenzione qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione o dell'esistenza di tale soggetto, o di persona a questo collegato, sia di ottenere benefici a cui non avrebbe avuto altrimenti diritto. La disposizione specifica inoltre, al paragrafo 2, che la Convenzione non pregiudica l'applicazione di norme interne volte a prevenire l'evasione, l'elusione e le frodi fiscali, ivi comprese quelle finalizzate a limitare spese o deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese dell'altro Stato, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o di tali transazioni, sia di ottenere benefici a cui non si avrebbe avuto altrimenti diritto.

L'articolo 30 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore; in particolare la norma stabilisce che la Convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e che le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta alle somme realizzate a decorrere dal 1° gennaio dell'anno della firma della Convenzione, ovvero ai periodi d'imposta che iniziano in tale data o successivamente.

L'articolo 31 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.

Alla Convenzione è allegato un Protocollo aggiuntivo, il quale contiene disposizioni aggiuntive convenute tra le Parti contraenti, che fanno parte integrante della Convenzione, e che recano interpretazioni di talune disposizioni o termini contenuti nella Convenzione stessa. In tale ambito si chiarisce che nessuna delle norme della Convenzione non pregiudicano comunque l'applicazione della normativa nazionale degli Stati contraenti per prevenire l'evasione o l'elusione fiscale.

Il disegno di legge prevede inoltre la ratifica di un Protocollo addizionale, sottoscritto tra le Parti nel 2007, il quale apporta alcune rettifiche al testo italiano della Convenzione.

Dal momento che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario.

Nuovo testo C. 2128 Meta.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla IX Commissione Trasporti, il nuovo testo della proposta di legge C. 2128 Meta, recante concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario, come risultante dagli emendamenti approvati.

L'articolo 1, comma 1, riconosce alla società Ferrovie dello Stato Spa, a decorrere dal 2011, un contributo quindicennale dell'importo di 300 milioni di euro annui, finalizzato all'acquisto di nuovi veicoli ferroviari da destinare al trasporto di passeggeri. Il finanziamento è esplicitamente finalizzato a realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione sul territorio nazionale del trasporto ferroviario, con specifico riferimento al trasporto pendolare in ambito interregionale, regionale e locale, con particolare riguardo alle aree del Mezzogiorno.

Ai sensi del comma 3, il finanziamento di cui al comma 1 affluisce annualmente ad un apposito Fondo per il rinnovo del materiale rotabile iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente Stato – regioni e province autonome, entro il 15 marzo di ciascun anno, l'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 1, in modo da assicurare che le risorse siano destinate all'acquisto di materiale rotabile da utilizzare per il trasporto pubblico in ambito interregionale, regionale e locale. La disposizione prevede che si tenga conto in particolare delle esigenze di rinnovo

del materiale rotabile utilizzato nelle tratte in cui si registra un più intenso traffico pendolare, nonché dell'entità complessiva del traffico passeggeri sulle singole tratte, nell'ambito di un'equilibrata distribuzione delle risorse tra le diverse aree territoriali.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 2, il quale reca la copertura degli oneri finanziari recati dal comma 1, prevedendo l'aumento di 10 euro ogni mille litri (ovvero di 10 euro ogni mille chili, qualora si tratti di aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti usati come carburante) delle aliquote di accisa applicabili sulla benzina, sull'olio da gas o da gasolio usato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti usati come carburante.

L'aumento dell'aliquota previsto dalla disposizione porterebbe da 564 a 574 euro per mille litri l'accisa applicabile sulla benzina, da 423 a 433 euro per mille litri l'accisa applicabile sull'olio da gas o da petrolio, e da 227,77 a 237,77 euro per mille chili l'accisa applicabile sul GPL.

L'articolo 2 interviene sull'ordinamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, prevedendo che i regolamenti di organizzazione dell'Agenzia provvedano ad inquadrare nel ruolo organico della stessa Agenzia il personale transitoriamente assegnato all'Agenzia proveniente da Ferrovie dello Stato Spa, Rete ferroviaria italiana Spa o da società controllate da FS Spa, nel limite massimo di 150 unità.

In connessione con la predetta previsione, la disposizione elimina inoltre la riserva di posti in favore del personale di FS Spa o RFI Spa assegnato all'Agenzia, nelle selezioni pubbliche per il reclutamento delle risorse umane della stessa Agenzia.

Con riferimento al menzionato comma 2 dell'articolo 1, recante la copertura degli oneri di cui al comma 1 della medesima disposizione, rileva come l'aumento dell'aliquota di accisa sui carburanti, oltre a determinare un incremento

della pressione fiscale sui contribuenti, che risulterebbe particolarmente nociva nell'attuale fase di crisi economica, rischierebbe di comportare una lievitazione del livello dei prezzi al consumo, che peserebbe soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione.

Formulare quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*), la quale segnala alla Commissione di merito la necessità di individuare una diversa forma di copertura degli oneri finanziari recati dalla proposta di legge.

Francesco BARBATO (IdV) rileva come il contributo che il provvedimento in esame riconosce alla società Ferrovie dello Stato Spa, essendo esplicitamente finalizzato a migliorare l'organizzazione del trasporto ferroviario, con specifico riferimento al trasporto pendolare nelle aree del Mezzogiorno, consenta di dare risposta ad una delle esigenze prioritarie del Paese.

In particolare, ritiene ingiusto mantenere l'attuale situazione di disparità di trattamento che caratterizza il settore del trasporto ferroviario, nell'ambito del quale la realizzazione delle tratte ferroviarie ad alta velocità ha consentito di soddisfare le esigenze della clientela appartenente alle fasce sociali medio alte, segnatamente dei professionisti, degli imprenditori e dei *manager* d'azienda, mentre i lavoratori pendolari, soprattutto del Meridione, continuano ad affrontare viaggi della durata di alcune ore per raggiungere quotidianamente i luoghi in cui prestano la propria attività lavorativa.

Invita quindi a considerare come il provvedimento, volto a finanziare l'acquisto di nuovi veicoli ferroviari, possa alleviare la condizione di disagio nella quale si trova un elevatissimo numero di cittadini, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno.

Paola DE MICHELI (PD) ritiene che debbano essere chiariti i rapporti tra la disciplina vigente in tema di trasporto locale e regionale e le disposizioni recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame,

paventando il rischio che queste ultime scarichino interamente sulle regioni i costi connessi ai contratti di servizio stipulati dalle regioni a statuto ordinario con Trenitalia Spa.

Ritiene quindi che la copertura attualmente prevista dal comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge, pur essendo idonea, secondo una valutazione politica di ordine generale, a disincentivare l'uso delle automobili e, quindi, a produrre effetti benefici anche sul piano della salvaguardia dell'ambiente, determinerebbe, soprattutto nell'attuale fase di crisi economica, ripercussioni oltremodo negative per le fasce più deboli della popolazione, sulle quali il previsto incremento delle accise si ripercuoterebbe sia direttamente, producendo un incremento della pressione fiscale, sia indirettamente, facendo lievitare i prezzi al consumo.

Maurizio DEL TENNO (Pdl), con riferimento alla preoccupazione espressa dal deputato De Micheli, ritiene che, sebbene la proposta di legge non affronti esplicitamente il tema del rapporto tra le regioni a statuto ordinario e Trenitalia Spa ai fini della stipula dei contratti di servizio per i trasporti ferroviari di interesse regionale, essa non intenda pregiudicare tale rapporto, ricordando, peraltro, che talune regioni stanno procedendo alla costituzione di società miste con imprese controllate da Ferrovie dello Stato Spa, al fine di razionalizzare l'offerta ferroviaria anche nell'ambito del trasporto pendolare.

Sottolinea quindi come, a fronte dell'impegno finanziario profuso dallo Stato per migliorare il sistema ferroviario nazionale, anche la società Ferrovie dello Stato Spa sia chiamata a procedere a una necessaria autocritica, in funzione dell'adozione di nuovi interventi in tale campo, rilevando come l'articolo 2 della proposta di legge, preveda l'inquadramento nel ruolo organico dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di personale proveniente da Ferrovie dello Stato Spa o da società da questa controllate.

Paola DE MICHELI (PD) ritiene di dovere sottolineare, affinché il Parlamento ne abbia piena consapevolezza, i risultati positivi cui ha condotto il processo di risanamento che la società Ferrovie dello Stato Spa sta attuando in conformità agli obiettivi indicati dagli ultimi due Governi, segnatamente predisponendo un piano di investimenti volto a migliorare il trasporto di passeggeri e perseguendo l'obiettivo del pareggio di bilancio.

Osserva quindi come, rispetto a tale impegno della società, il provvedimento in esame preveda interventi aggiuntivi, ai quali è sottesa la scelta del Parlamento, peraltro coerente con i principi del federalismo fiscale, di favorire lo sviluppo di accordi tra le regioni e Ferrovie dello Stato Spa.

Franco CECCUZZI (PD) sottolinea come la proposta di legge in esame, a prima firma del rappresentante del PD nella Commissione Trasporti, non costituisca un'iniziativa estemporanea ed occasionale della propria parte politica, ma risponda alla necessità di garantire il rinnovo del materiale rotabile utilizzato nelle tratte in cui si registra un più intenso traffico pendolare.

Osserva, inoltre, come l'offerta di servizi per i pendolari sia basata non soltanto sui treni regionali e interregionali, ma anche sull'interazione con gli *intercity*, i quali, sulle lunghe percorrenze di carattere interregionale, rappresentano l'unico mezzo disponibile presso molte stazioni ubicate in capoluoghi di provincia.

Ritiene, peraltro, che il provvedimento non rechi disposizioni lesive dell'autonomia delle regioni, rilevando come disposizioni volte ad agevolare la stipula di convenzioni tra queste ultime e Ferrovie dello Stato Spa, o società da questa controllate, fossero contenute non soltanto nel decreto-legge n. 185 del 2008, che esaurirà i propri effetti nel 2011, ma anche in un precedente provvedimento adottato dal Governo Prodi.

Giudica, quindi, giusta e utile la proposta di legge in esame, in quanto diretta a migliorare la qualità del trasporto pen-

dolare in ambito interregionale, regionale e locale e ad agevolare la stipula di contratti di servizio tra le regioni e Ferrovie dello Stato Spa.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come il tema dei finanziamenti in favore del trasporto ferroviario sia già stato più volte affrontato nel corso della legislatura, ricordando ad esempio che, nel decreto-legge n. 185 del 2008 fu inserito, a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti presentati da rappresentanti dei gruppi di opposizione, tra i quali il deputato Barretta, una norma che prevedeva un finanziamento di circa 400 milioni di euro per il rinnovo dei contratti di servizio delle ferrovie.

Esprime quindi la propria contrarietà circa le modalità di copertura previste dal comma 2 dell'articolo 1, le quali, tra l'altro, producono un discutibile disallineamento temporale tra il momento in cui sono incamerati i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle accise e quello della realizzazione dei nuovi vagoni ferroviari, la cui costruzione richiederà verosimilmente alcuni anni.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA giudica condivisibili le considerazioni espresse dal relatore, ritenendo assolutamente inidonee le modalità di copertura individuate dall'articolo 1, comma 2, della proposta di legge in esame, non solo per quanto attiene alle conseguenze negative che esse avrebbero sul piano macroeconomico, ma anche alla luce del processo di attuazione del federalismo fiscale.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come, pur registrandosi una sostanziale condivisione in merito alle finalità della proposta di legge in esame, sia emersa la necessità di individuare modalità di copertura diverse da quelle attualmente previste.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.30.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio scorso.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, informa che sta predisponendo taluni ulteriori emendamenti, il quali intendono venire incontro ad alcune esigenze di modifica del testo prospettate da diversi gruppi politici, nello spirito di collaborazione che ha caratterizzato la predisposizione della proposta ed il suo esame in sede referente.

In particolare, ritiene opportuno modificare la natura degli incentivi fiscali concessi ai soggetti di cui all'articolo 3, sostituendo la previsione di un credito d'imposta in loro favore con la detassazione di una quota dei redditi imponibili, secondo percentuali variabili dal trenta al dieci per cento.

Inoltre, appare opportuno modificare i requisiti soggettivi richiesti per la funzione del predetto beneficio, stabilendo che essi siano riservati solo ai soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio. A tale proposito si sta valutando se sia più opportuno prevedere il possesso di un titolo di laurea, oppure il semplice possesso di un diploma di istruzione secondaria, eventualmente fissando, in tale secondo caso, un limite massimo più basso di fruibilità del beneficio.

Complessivamente sottolinea come le modifiche proposte dalle proprie ulteriori proposte emendative contribuiranno a

semplificare e rendere più snella la struttura del provvedimento, al fine di facilitarne l'iter di approvazione.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) chiede al relatore se si intendano modificare anche le norme del provvedimento relative agli incentivi in favore dei datori di lavoro.

Roberto OCCHIUTO (UdC) chiede al relatore se abbia compiuto un approfondimento in merito al proprio emendamento 3.10, precedentemente accantonato, che integrava i requisiti soggettivi per la fruizione dei benefici previsti dall'articolo 3.

Domanda quindi quando sarà possibile disporre delle ulteriori proposte emendative del relatore, al fine di valutarne compiutamente il contenuto.

Marco PUGLIESE (Pdl) chiede quali siano gli orientamenti del relatore in merito al proprio emendamento 15.1, relativo al finanziamento dei centri di ricerca ubicati nelle regioni meridionali, il quale è stato accantonato nel corso della precedente seduta.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, con riferimento alla domanda posta dal deputato Comaroli, ricorda che i suoi emendamenti 5.1 e 5.2 modificano le norme relative agli incentivi in favore dei datori di lavoro, sostituendo il credito d'imposta previsto dalla versione originaria del provvedimento, con una previsione

che estende alle assunzioni dei soggetti contemplati dal provvedimento gli incentivi già in vigore per nuove assunzioni di lunga durata.

In merito alla questione posta dal deputato Occhiuto, rileva come l'emendamento 3.10 risulterà sostanzialmente recepito dalle ulteriori modifiche proposte dall'articolo 3 concernenti i titoli di studio richiesti per la fruizione dei benefici da parte dei soggetti che rientrano in Italia.

In relazione all'emendamento Pugliese 15.1 rileva, ferma restando la sua disponibilità a valutare un'eventuale riformulazione della proposta emendativa, come l'ordinamento preveda già, segnatamente all'articolo 17 del decreto-legge n. 185 del 2008, specifiche misure in favore del rientro dei ricercatori dall'estero, laddove il provvedimento intende invece introdurre benefici in favore di una platea più vasta di soggetti.

Informa quindi che le ulteriori proposte emendative da lei presentate potranno essere poste a disposizione dei componenti la Commissione già nel corso del pomeriggio di oggi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad una seduta da convocare alle ore 9 di domani il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire al relatore la predisposizione delle sue ulteriori proposte emendative.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario (Nuovo testo C. 2128 Meta).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla IX Commissione Trasporti, il nuovo testo della proposta di legge C. 2128 Meta (PD), recante concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario, come risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato come il comma 2, il quale reca la copertura degli oneri finanziari recati dal comma 1, preveda l'aumento di 10 euro ogni mille litri, ovvero ogni mille chili, delle aliquote di accisa applicabili

sulla benzina, sull'olio da gas o da gasolio usato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti usati come carburante,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a individuare una diversa forma di copertura degli oneri finanziari recati dal provvedimento, in quanto l'aumento dell'aliquota di accisa sui carburanti, oltre a determinare un incremento della pressione fiscale sui contribuenti che risulterebbe particolarmente nociva nell'attuale fase di crisi economica, rischierebbe di comportare una lievitazione del livello dei prezzi al consumo che peserebbe soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02424 Siragusa: Sul riordino delle classi di concorso nelle materie del disegno e della progettazione presso gli istituti tecnici	200
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	206
5-02452 Vannucci: Sul restauro del complesso monumentale Mura urbiche – Orto dell'Abbondanza di Urbino	200
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	207
5-02617 Lovelli: Sulle provvidenze per l'editoria per le imprese radiofoniche e televisive locali, per gli anni 2007 e 2008.	
5-02640 Caparini: Ripristino delle provvidenze per l'editoria per le imprese radiofoniche e televisive locali per l'anno 2009	200
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	208
5-02649 Froner: Realizzazione di programmi televisivi diretti al contrasto e alla prevenzione della pedofilia sui canali RAI	201
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	209
5-02673 De Pasquale: Sui criteri di erogazione dei finanziamenti alle scuole per il funzionamento didattico e amministrativo	201
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	211
5-02674 Ghizzoni: Ispezioni sull'applicazione della normativa in materia di riconoscimento delle scuole paritarie	201
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	212
5-02703 Pes: Sulla circolare dell'ANSAS relativa ai criteri di valutazione dei titoli inerenti la figura professionale dei tutor	202
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	214
5-02716 Gozi: Sui criteri relativi all'assegnazione di fondi per il Sud per la ricerca	202
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	216
5-02732 Taddei: Sull'equipollenza delle lauree del vecchio ordinamento con quelle attuali, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici	202
5-02746 Antonino Russo: Inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2008-2009 di alcune categorie di docenti	202
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	219
SEDE CONSULTIVA	
Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. Nuovo testo C. 2596 Di Stanislao e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	203

INTERROGAZIONI

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Luigi NICOLAIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 14.40.

5-02424 Siragusa: Sul riordino delle classi di concorso nelle materie del disegno e della progettazione presso gli istituti tecnici.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonino RUSSO (PD), in qualità di cofirmatario, replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che la disponibilità espressa nella risposta all'atto di sindacato ispettivo a prendere in considerazione possibili proposte e suggerimenti, di fatto non elimina i pericoli seri per la classe di concorso in discussione. Ritiene pertanto che occorrerebbe tenere in considerazione i suggerimenti, che potrebbero alleviare da subito le problematiche dei docenti interessati.

5-02452 Vannucci: Sul restauro del complesso monumentale Mura urbiche – Orto dell'Abbondanza di Urbino.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che la risposta fornisce una generica assicurazione che il Governo interverrà, senza specificare in cosa consistano effettivamente gli interventi che si vogliono porre in essere. Sottolinea l'importanza dell'opera di cui all'atto di sindacato ispettivo, specificando che tale opera occupa un ruolo strategico

all'interno del patrimonio della città di Urbino.

5-02617 Lovelli: Sulle provvidenze per l'editoria per le imprese radiofoniche e televisive locali, per gli anni 2007 e 2008.

5-02640 Caparini: Ripristino delle provvidenze per l'editoria per le imprese radiofoniche e televisive locali per l'anno 2009.

Luigi NICOLAIS (PD), *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo vertendo su materia analoga, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mario LOVELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che la stessa non entra nel merito delle questioni poste ed è anche scritta in modo poco comprensibile. Sottolinea, in particolare, che le imprese radiofoniche e televisive locali versano in una condizione di grave crisi economica e che la risposta fa riferimento ad altri fondi e non alle provvidenze richiamate dall'atto di sindacato ispettivo. Sottolinea che vi è un forte ritardo nella valutazione degli stanziamenti, e si riserva di monitorare la situazione, adottando tutte le iniziative del caso, quali ad esempio la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo.

Jonny CROSIO (LNP) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, in quanto nella stessa non viene assunto un impegno politico concreto al fine di risolvere la questione posta. Rileva inoltre che l'emittenza radiotelevisiva locale rappresenta un patrimonio culturale consolidato e che le imprese radiotelevisive locali versano in una situazione economica molto grave. Tale situazione è aggravata dal passaggio alla nuova tecnologia del digitale. Sottolinea che per la soluzione dei problemi indicati nell'atto di sindacato ispettivo si dovrebbe porre at-

tenzione maggiormente allo sfruttamento, in modo più efficiente, dei canali televisivi.

5-02649 Froner: Realizzazione di programmi televisivi diretti al contrasto e alla prevenzione della pedofilia sui canali RAI.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Laura FRONER (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, in quanto tutte le misure adottate costituiscono buone intenzioni, che non risolvono il problema posto.

Ritiene in particolare che la RAI non sempre rispetti i principi del contratto di servizio per quel che riguarda il contrasto e la prevenzione della pedofilia, rilevando in particolare che occorrerebbe evitare che in fasce non protette possano essere udibili dichiarazioni, in particolare nel caso di specie, quelle di Aldo Busi, in base alle quali la pedofilia non sarebbe reato.

5-02673 De Pasquale: Sui criteri di erogazione dei finanziamenti alle scuole per il funzionamento didattico e amministrativo.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta, sottolineando che con l'atto ispettivo in oggetto si chiedevano spiegazioni sui finanziamenti alle scuole; in particolare si chiedeva di conoscere quali fossero i criteri adottati per inviare finanziamenti alle scuole stesse.

Osserva, in particolare, che i dati emergenti dalla risposta fornita dal Governo sono dati preoccupanti, in quanto l'Esecutivo, pur riconoscendo l'azzeramento dei finanziamenti agli istituti scolastici, lo giustifica con l'ottemperanza alla cosiddetta « clausola di salvaguardia », prevista dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

A tal proposito, ricorda che il Governo Prodi aveva sì inserito tale clausola nella legge finanziaria ma che, accanto a tale clausola si era scelto di integrare le risorse mancanti con finanziamenti aggiuntivi da ricavarsi dal cosiddetto « tesoretto ».

Sottolinea invece che il Governo attuale non solo ha mantenuto la « clausola di salvaguardia », ma ha tagliato ulteriormente i fondi, andando a reperire risorse con tagli indiscriminati alle scuole.

Osserva inoltre che nel 2009, come lo stesso Governo attesta nelle riposte nell'atto ispettivo, sia avvenuta una variazione di bilancio per 60 milioni di euro, che a detta dell'Esecutivo sono stati distribuiti alle scuole che presentavano maggiori esigenze finanziarie, rilevando che tale risposta non può essere considerata soddisfacente, in quanto si richiedeva nell'atto di sindacato ispettivo con quale criterio effettivamente fossero stati distribuiti tali stanziamenti ulteriori.

Rileva, infatti, che almeno il 60 per cento delle scuole non ha ricevuto fondi da tale « incremento straordinario » né da quello programmato, manifestando la propria preoccupazione al riguardo.

5-02674 Ghizzoni: Ispezioni sull'applicazione della normativa in materia di riconoscimento delle scuole paritarie.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta fornita dal Governo.

Ricorda che il sottosegretario Pizza, replicando ad un'interrogazione analoga aveva assunto l'impegno ad emanare una circolare tendente a far sì che le scuole paritarie si impegnino a garantire la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento della parità scolastica.

Sottolinea, inoltre, che nell'interrogazione si chiedeva anche conto dello stato del « gruppo tecnico », istituito per valu-

tare sia le questioni riguardanti il personale, sia le questioni riguardanti gli studenti portatori di *handicap*.

A tal proposito, stigmatizza il fatto che la risposta si sostanzia in una copia del precedente atto ispettivo, non dando peraltro notizia della citata circolare ed affermando che si stanno svolgendo approfondimenti da parte degli uffici scolastici regionali su quelle scuole paritarie che hanno rifiutato gli studenti portatori di handicap.

Aggiunge inoltre che per quel che riguarda il « gruppo tecnico », nella risposta si afferma solo che lo stesso sta predisponendo un documento.

Ritiene, in conclusione, non più accettabile che il Governo fornisca risposte « sciatte », generiche e offensive per il ruolo dei parlamentari e della loro funzione di sindacato ispettivo.

5-02703 Pes: Sulla circolare dell'ANSAS relativa ai criteri di valutazione dei titoli inerenti la figura professionale dei tutor.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, in qualità di cofirmataria, si dichiara parzialmente soddisfatta. Ritiene che nella risposta fornita dal Governo siano rintracciabili elementi di disponibilità all'ascolto nei confronti non solo delle questioni poste dagli interroganti, ma anche delle associazioni che si sono fatte portatrici di tali problematiche.

Auspica che al più presto sia istituito il tavolo di valutazione per la predisposizione dei bandi, i cui contenuti devono essere valutati attentamente e devono tenere conto delle esperienze maturate fino ad oggi.

5-02716 Gozi: Sui criteri relativi all'assegnazione di fondi per il Sud per la ricerca.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Luigi NICOLAIS (PD), *presidente*, replicando in qualità di cofirmatario, si ritiene parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal Governo.

Sottolinea, infatti, come si sia a metà dell'anno e non siano stati ancora utilizzati i fondi PON, ricordando che si tratta di fondi stanziati per progetti di almeno sei anni fa.

Rileva, inoltre, come il tempo impiegato per le procedure di deliberazione della spesa da parte degli uffici sia estremamente lungo e che ciò comporta una mancata rendicontazione delle spese. A tal proposito ricorda che vi sono circa 533 progetti da valutare e dubita che si riesca a valutarli e a stanziare i relativi finanziamenti entro la fine dell'anno.

5-02732 Taddei: Sull'equipollenza delle lauree del vecchio ordinamento con quelle attuali, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

Luigi NICOLAIS (PD), *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, si intende che vi abbia rinunciato.

5-02746 Antonino Russo: Inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2008-2009 di alcune categorie di docenti.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Antonino RUSSO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto.

Prendendo preliminarmente atto delle precisazioni contenute dalla risposta fornita dal Governo in merito alle graduatorie che non riguarderebbero i docenti che hanno fatto ricorso, segnala che si farà latore presso gli interessati della risposta ufficiale dell'Esecutivo.

Per ciò che riguarda invece l'ordine del giorno delle maggioranze presentato al Senato e accolto dal Governo, volto a

risolvere il problema di quegli insegnanti che hanno frequentato dal 2007 al 2009 i corsi abilitanti AFAM e COBASLID di strumento musicale (classe 77/A), ricorda come in quella sede il Governo si fosse impegnato, data la mancanza di tempo, a risolvere prima possibile la questione. Stigmatizza a tal proposito il fatto che il Governo risponda che l'ordine del giorno non ha valore di legge e rileva che in realtà nulla è stato fatto per risolvere la problematica in oggetto.

Aggiunge che, a suo giudizio, chiudere le graduatorie, lasciando fuori chi ha seguito corsi abilitanti autorizzati sia un fatto grave e che occorra trovare una soluzione diversa da quella prospettata. Non ritiene, infine, possibile che tali docenti debbano rientrare nelle nuove modalità prescritte nello schema di regolamento per la formazione iniziale, in corso di approvazione, contraddicendo così quanto detto dal Governo stesso in sede di accoglimento dell'ordine del giorno al Senato.

Luigi NICOLAIS, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente del vicepresidente Luigi NICOLAIS.

La seduta comincia alle 15.20

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. Nuovo testo C. 2596 Di Stanislao e abb.
(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo GRIMOLDI (LNP), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame mira, ai sensi dell'articolo 1, alla promozione, alla diffusione e alla crescita della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, intesa come l'insieme delle conoscenze poste alla base della condivisione consapevole da parte dei cittadini delle politiche di sicurezza e di difesa della nazione e dell'azione delle Forze armate, nonché del valore che assumono a tal fine, gli accordi sul disarmo, il controllo degli armamenti, le misure di cooperazione e fiducia reciproca tra gli Stati.

Sottolinea che l'articolo 2, che investe anche profili di competenza della VII Commissione, prevede al comma 1, che nell'ambito delle attività previste per la « Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace » di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 2009, n. 162, le amministrazioni pubbliche possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche mediante il coinvolgimento di enti, istituzioni culturali e organismi associativi e cooperativi, iniziative per la conoscenza, l'approfondimento e la sensibilizzazione sui temi oggetto della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che le iniziative di cui al comma 1 siano in particolare rivolte alle scuole di ogni ordine e grado.

Aggiunge che il comma 3 dell'articolo 1, che riguarda anch'esso le competenze della VII Commissione, prevede che il Ministero della difesa istituisca un premio nazionale annuale per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà, da assegnare a persone nonché a enti, istituzioni culturali e organismi associativi che si siano distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie per la promozione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il premio nazionale è conferito nella « Giornata del ricordo dei caduti

militari e civili nelle missioni internazionali per la pace » di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 2009, n. 162, dal Ministro della difesa su proposta del Comitato di cui all'articolo 4.

Segnala inoltre che l'articolo 4 al comma 1 prevede l'istituzione presso il Ministero della difesa di un Comitato per la cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.

Ai sensi del comma 2, il Comitato è formato da cinque componenti, il cui mandato ha la durata di tre anni, scelti tra personalità che si sono distinte nelle attività di promozione della cultura della difesa, della pace e dei diritti umani, nonché tra esperti e studiosi della materia.

Il comma 3 prevede che i componenti del Comitato siano nominati con decreto del Ministro della difesa. Il Comitato è inoltre costituito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai sensi del comma 4 per la partecipazione al Comitato non spettano emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Ai sensi del comma 5, al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti: formulare al Ministro della difesa la proposta per la definizione del contenuto del premio, di cui all'articolo 3, e per il relativo conferimento; proporre il conferimento del patrocinio del Ministero della difesa alle iniziative di cui all'articolo 2 giudicate di particolare rilevanza, senza corresponsione di contributi o altre forme di sostegno finanziario.

Ai sensi del comma 6, infine, il Comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina l'attività.

Ricorda che l'articolo 5 prevede che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre il comma 2 dell'articolo 5 prevede che il Ministero della difesa provvede al funzionamento del Comitato di cui all'articolo 4 nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie.

Per quel che riguarda la formulazione del testo, sembra, a suo giudizio, anzitutto necessario che venga assicurato il coordi-

namento con quanto disposto dalla legge n. 162 del 2009, che già prevede, con formulazioni dal contenuto ampio ed analitico (e quindi potenzialmente comprensivo delle iniziative previste dall'articolo 2 del provvedimento in esame), iniziative delle amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2) e premi ai lavori degli studenti (comma 3).

Sottolinea che un modo di evitare sovrapposizioni potrebbe essere quello di raccordare direttamente il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1 del provvedimento in esame (che ha una formulazione più ampia ed esplicita, nel senso del valore della cultura della difesa, rispetto a quella implicita nella legge n. 162 del 2009), con le iniziative già disciplinate dalla legge 162 del 2009, sopprimendo l'articolo 2 del provvedimento in esame.

Qualora viceversa si ritenesse comunque opportuno mantenere anche le previsioni sulle iniziative contenute nell'articolo 2 del provvedimento, per renderne più concreta la ricaduta, sarebbe necessario prevedere un espresso collegamento delle iniziative formative scolastiche con i compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In tal senso, all'articolo 2, comma 2, occorrerebbe aggiungere il seguente periodo « Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove e favorisce a tal fine le opportune iniziative ».

Inoltre, occorrerebbe, a suo giudizio, prevedere un espresso collegamento con i compiti istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, che si occupa della tutela e della valorizzazione anche dei molti monumenti, diffusi sul territorio nazionale, aventi un significato identitario e simbolico specificamente attinente alla cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. In tal senso, all'articolo 2, sarebbe necessario aggiungere un comma 3, del seguente tenore: « Il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove e favorisce, in collegamento con le iniziative di cui ai commi precedenti, azioni di valorizzazione dei beni culturali aventi un interesse storico

specificamente attinente alla cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà ».

Quanto al premio nazionale, oggetto delle previsioni, che hanno un contenuto sicuramente innovativo rispetto alla legge 162/2009, ricorda che occorrerebbe prevedere che anche la sua istituzione (una volta che sia stata messa a punto la proposta da parte dell'apposito comitato di esperti) venga demandata al Ministro

della difesa (anziché, genericamente, al Ministero), e che il decreto istitutivo individui anche il contenuto del premio e le modalità di conferimento.

Si riserva in conclusione la presentazione di una proposta di parere nel seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

5-02424 Siragusa: Sul riordino delle classi di concorso nelle materie del disegno e della progettazione presso gli istituti tecnici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Com'è noto all'onorevole interrogante l'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica, ha tra l'altro previsto la razionalizzazione e l'accorpamento della classi di concorso per consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti.

Lo schema di regolamento predisposto, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia, è stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri in data 12 giugno 2009 e sta seguendo il complesso prescritto *iter*.

Ciò premesso, per l'anno scolastico 2010-2011, per la costituzione degli organici e per le conseguenti operazioni di mobilità, è necessario far riferimento alle attuali classi di concorso che sono state opportunamente integrate e modificate con le discipline e gli ambiti disciplinari relativi agli ordinamenti del primo anno di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino.

Nell'attuale fase transitoria, al fine di consentire ai dirigenti scolastici ed al personale interessato di avere certezza delle modalità di confluenza, sono state predisposte delle tabelle che hanno soltanto natura dichiarativa dell'esistente.

È stato precisato che gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso devono essere trattati come insegnamenti « atipici » la cui assegnazione

alle classi di concorso deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, l'ottimale determinazione delle classi e la continuità didattica.

Ove nella stessa scuola vi sia più di un titolare di insegnamenti « atipici » si darà la precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata incrociando le varie graduatorie nel rispetto della precedenza prevista dall'articolo 7 sulla mobilità. In assenza di titolari da « salvaguardare » si dovrà attingere prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale.

Per quanto riguarda la classe di concorso 16/A, nell'attuale fase transitoria e in attesa della definizione del citato regolamento è stato previsto che i docenti appartenenti a detta classe possano insegnare « tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica » nell'indirizzo del settore tecnologico « costruzione, ambiente, territorio » e « tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica » nell'indirizzo « produzioni industriali e artigianali » degli istituti professionali.

Comunque come già riferito il regolamento di revisione delle classi di concorso sta seguendo il prescritto *iter* nel corso del quale potranno scaturire proposte e suggerimenti utili per eventuali miglioramenti del provvedimento in questione.

ALLEGATO 2

5-02452 Vannucci: Sul restauro del complesso monumentale Mura urbiche – Orto dell'Abbondanza di Urbino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione presentata dall'onorevole Vannucci con la quale chiede informazioni circa i finanziamenti per il restauro ed il recupero funzionale del complesso monumentale denominato Mura Urbiche.

Voglio anzitutto premettere che l'intervento riguardante tale complesso monumentale è in fase conclusiva e che, come è noto anche all'onorevole interrogante, è stato finanziato, nel triennio 1998-2000 con i fondi lotto previsti dalla legge 662 del 1996 per un importo pari a 6 milioni e 716 mila euro.

Specifico, inoltre, che per il completamento degli interventi volti ad ottenere la funzionalità dell'intero organismo architettonico destinato a Polo Culturale, strettamente correlato con il Palazzo Ducale di cui l'Orto dell'Abbondanza rappresenta

una delle componenti architettoniche e funzionali, risultano necessari ulteriori euro 3 milioni e 300 mila.

A tal proposito faccio presente che per il reperimento di tale somma sono, già state attivate le relative procedure sia con la proposta di inserimento nella programmazione di fondi lotto per l'anno finanziario 2011 e sia con la richiesta di finanziamento rivolta alla Arcus s.p.a per l'inserimento nel programma degli interventi da finanziare con risorse individuate ai sensi dell'articolo 60 comma 4 della legge n. 289 del 2002.

Sulla base di quanto esposto voglio rassicurare l'onorevole interrogante circa la volontà e l'interesse del Ministero per i beni e le attività culturali di ultimare l'intervento di restauro e recupero delle Mura Urbiche che, come già detto, è comunque in fase conclusiva.

ALLEGATO 3

5-02617 Lovelli: Sulle provvidenze per l'editoria per le imprese radiofoniche e televisive locali, per gli anni 2007 e 2008.

5-02640 Caparini: Ripristino delle provvidenze per l'editoria per le imprese radiofoniche e televisive locali per l'anno 2009.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si risponde alle interrogazioni in esame per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'emendamento che ha introdotto l'articolo 10-*sexies* al decreto-legge n. 194 del 2009 cosiddetto « mille proroghe », convertito con modifiche in legge n. 25 del 2010, votato con l'astensione delle opposizioni, è di origine parlamentare e fa seguito ad un appello di oltre 400, tra deputati e senatori, di tutte le parti politiche, finalizzato al ripristino del cosiddetto « diritto soggettivo »; per i contributi alle imprese editrici di giornali di cui alla legge n. 250 del 1990 e successive integrazioni e modificazioni.

La decisione parlamentare di rispettare il vincolo di copertura, in assenza di risorse aggiuntive, anche attraverso una riduzione dei rimborsi a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale per le spese delle agenzie di stampa, tiene conto, della circostanza dell'esistenza, in favore delle stesse emittenti radiotelevisive locali di un Fondo, presso il Ministero dello sviluppo economico, che già eroga dei contributi ai sensi della legge n. 443 del 1998.

Il Governo, tuttavia, cosciente della situazione di difficoltà del settore, si è già attivato in sede tecnica, per trovare possibili soluzioni.

Si aggiunge, inoltre, che il Governo con il decreto-legge n. 40 del 2010, cosiddetto « Decreto incentivi », la cui legge di conversione è attualmente all'esame del Parlamento, ha previsto (all'articolo 4, comma 5 lettera c)) la riassegnazione delle risorse

del Fondo per la finanza d'impresa, rimaste disponibili, al fine di favorire interventi per il sostegno all'emittenza televisiva e radiofonica locale di cui alla legge n. 448 del 1998 e alla legge n. 448 del 2001. Tale disposizione potrebbe comportare risvolti positivi, la disponibilità di eventuali ulteriori risorse potrebbe, infatti, favorire rinnovazione tecnologica nel settore della radiodiffusione sonora e televisiva.

Per quanto concerne l'emanazione dei decreti di riconoscimento dei contributi a radio e tv locali, si rappresenta, innanzitutto, per quanto riguarda il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che il provvedimento amministrativo prevede che la domanda di contributo sia effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, ed il completamento della documentazione, entro il successivo mese di settembre. Il riconoscimento del contributo si completa entro i successivi 180 giorni.

Quindi, secondo quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le provvidenze 2008 l'amministrazione è nel pieno della fase di riconoscimento dei contributi senza alcun ritardo attualmente rilevabile. Per quanto riguarda, invece, i contributi relativi all'anno 2007, non risultano allo stato ritardi imputabili all'amministrazione in quanto i procedimenti ancora aperti derivano esclusivamente da ritardi nella produzione della ulteriore documentazione necessaria al definitivo riconoscimento del contributo da parte delle imprese.

ALLEGATO 4

5-02649 Froner: Realizzazione di programmi televisivi diretti al contrasto e alla prevenzione della pedofilia sui canali RAI.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In occasione della partenza, della settima edizione del *reality* «L'isola dei famosi», il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori aveva inviato alla Rai, in data 25 febbraio 2010, una lettera nella quale si raccomandava di «arginare le caratteristiche negative della trasmissione come l'aggressività ed il turpiloquio, e di impegnare i partecipanti a comportamenti non contrastanti con il Codice di autoregolamentazione».

Contrariamente a quanto auspicato, nel corso del programma, in particolare, durante le puntate andate in onda il 3 e il 17 marzo 2010, il signor Aldo Busi si è lasciato andare a scurrilità e a dichiarazioni che hanno comportato la sua esclusione dall'Isola dei famosi e dalle altre trasmissioni della Rai, avendo ravvisato, i vertici della Rai, nel comportamento dello stesso paese e gravi violazioni delle regole e delle disposizioni contrattuali.

Anche il Comitato media, e minori ha assunto le iniziative del caso, dando avvio a due procedimenti per violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare riferimento ai Principi Generali e all'articolo 2.5 (ricorso gratuito a turpiloquio e a scurrilità, nonché a offese di confessioni religiose da parte del concorrente Aldo Busi).

In riscontro alle contestazioni mosse dal Comitato, la Rai e la società Magnolia, alla quale la Rai ha appaltato la realizzazione di alcune fasi del programma, hanno evidenziato di essersi concretamente impegnate per indurre i partecipanti a comportamenti non contrastanti con il Codice di autoregolamentazione media e minori, facendo sot-

toscrivere a Busi e a tutti gli altri partecipanti un contratto in cui i concorrenti si impegnavano, tra l'altro, al rispetto del citato Codice e, in generale, a non porre in essere affermazioni e comportamenti di carattere offensivo o lesivo.

Il Comitato ha, poi, ritenuto di non procedere ulteriormente contro la Rai, anche in considerazione della decisione assunta dall'azienda di allontanare il signor Busi dal programma e dalle trasmissioni Rai, ed ha nuovamente raccomandato «una maggiore attenzione nella scelta dei concorrenti, tanto più necessaria per una trasmissione in diretta, affinché linguaggi e modelli comportamentali trasmessi siano sempre improntati, al rispetto costante degli utenti».

Si segnala, inoltre, che il 16 marzo 2010 è partita dall'Italia e sarà avviata a Roma il prossimo autunno, la «Campagna per combattere la violenza sessuale sui minori», promossa dal Consiglio d'Europa, che si inserisce nell'ambito del programma «Costruire un'Europa per e con i bambini», alla quale il Ministero per le pari opportunità ha partecipato attivamente. Tale iniziativa si svilupperà su diversi fronti, puntando soprattutto su campagne di sensibilizzazione realizzate attraverso l'uso dei media.

Per ciò che concerne le iniziative di carattere legislativo che il Governo ha intrapreso al fine di combattere l'odioso fenomeno della pedofilia e della pornografia minorile, si segnala lo schema di disegno di legge recante «Ratifica della Convenzione adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento

e l'abuso sessuale, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 » che affronta in maniera sistematica le tematiche relative alla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso prevedendo, tra l'altro, la raccolta dei dati e il monitoraggio del fenomeno, nonché la cooperazione internazionale per combattere la dimensione transnazionale di certi reati (specie quelli commessi a mezzo della rete Internet).

Va sottolineato, peraltro, che la legislazione italiana è già molto avanzata rispetto agli obiettivi della citata Convenzione, il cui recepimento richiede solo alcune modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. Infatti il nostro codice penale già prevede i reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile, di detenzione di materiale pornografico, di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Si segnala, inoltre, che il 24 febbraio 2010, il Ministro delle pari opportunità ha ricostituito il Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia (CICLOPE), il cui scopo è quello di coordinare le attività, di prevenzione e contrasto della pedofilia svolte dalle diverse amministrazioni dello Stato.

Infine, si evidenzia che anche il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha predisposto un codice di autoregolamentazione per lo svolgimento dei programmi radiotelevisivi che trattano il tema dell'uso delle droghe e dell'abuso di alcol, con particolare riferimento ai minori. Il codice è stato trasmesso alle più importanti emittenti radiotelevisive, all'AGCOM e alla Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ALLEGATO 5

5-02673 De Pasquale: Sui criteri di erogazione dei finanziamenti alle scuole per il funzionamento didattico e amministrativo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante, nell'atto in discussione chiede di conoscere i criteri in base ai quali è stata ripartita alle istituzioni scolastiche la *trance* di finanziamento inviata a fine anno 2009 atteso che non tutte le istituzioni scolastiche quali ad esempio parte di quelle della Toscana e dell'Emilia Romagna sono state destinatarie dei predetti finanziamenti.

Come più volte riferito in questa sede rispondendo ad interrogazioni di analogo contenuto con riguardo alle risorse per il funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche occorre far presente che sia nell'anno 2008 che nell'anno 2009 gli stanziamenti specifici (265 milioni di euro) sono stati azzerati in applicazione della cosiddetta « clausola di salvaguardia » prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera *b*), della legge 27

dicembre 2006, n. 296. Questa norma infatti prevede interventi compensativi, a decremento degli stanziamenti dell'Amministrazione scolastica, a garanzia del raggiungimento delle economie sulle spese di personale previste dai commi dal 605 al 619 della citata legge finanziaria.

Per l'anno 2009 sono intervenute variazioni di bilancio per euro 60.000.000 e tali risorse finanziarie sono state erogate alle scuole che presentavano maggiori esigenze finanziarie e in considerazione anche dell'incremento della popolazione scolastica come disposto da specifici decreti ministeriali.

Le risorse, assegnate secondo detti criteri, costituiscono un incremento straordinario rispetto a quello programmato ed assicurato a tutte le istituzioni scolastiche.

ALLEGATO 6

5-02674 Ghizzoni: Ispezioni sull'applicazione della normativa in materia di riconoscimento delle scuole paritarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante segnala nuovamente fenomeni, riferibili ad alcune scuole paritarie, che sono stati anche oggetto della trasmissione televisiva di RAI 3 « Presa diretta », andata in onda in data 8 febbraio 2009.

Sull'argomento si è già riferito in questa stessa sede il 17 giugno 2009, in risposta all'atto del medesimo interrogante n. 5-01003.

Va premesso che, come già fatto presente nella precedente occasione, il Regolamento recante la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, adottato con il decreto ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 in attuazione della legge n. 27 del 3 febbraio 2006, stabilisce che il gestore della scuola paritaria si impegna a « stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e per il personale docente della scuola conformi ai contratti collettivi di settore »; dispone inoltre che « L'ufficio scolastico regionale accerta comunque la permanenza dei requisiti prescritti ... mediante apposite verifiche ispettive che potranno essere disposte in qualsiasi momento ».

La vigilanza sulle istituzioni scolastiche paritarie è dunque esercitata dagli Uffici scolastici regionali mediante la predisposizione di un piano di interventi volto ad accertare la permanenza delle condizioni previste per il riconoscimento della parità scolastica, fermo restando che, in presenza di specifiche segnalazioni, vengono dagli uffici medesimi disposti puntuali accertamenti.

In merito all'affermazione secondo cui taluni docenti precari, « pur di accumulare il punteggio necessario a mantenere una migliore posizione nelle graduatorie, accettano il compromesso di insegnare presso tali istituti privati senza percepire nessuna retribuzione », va preliminarmente ricordato che, in applicazione dei principi posti dalla legge n. 62 del 2000 sulla parità, la legge n. 333 del 20 agosto 2001 ha, fra l'altro, disposto che « I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali ».

Ciò premesso, confermo che in occasione delle visite ispettive disposte dai Direttori degli Uffici scolastici regionali vengono verificati gli atti relativi sia agli alunni che ai docenti. Per i docenti si verifica il possesso del titolo professionale e la presenza del contratto di lavoro. Si controllano inoltre i registri di presenza e quelli dei docenti. Dalla documentazione agli atti della scuola non si desume l'esistenza della grave circostanza di docenti consenzienti a prestare servizio senza il corrispondente riconoscimento economico. Tali circostanze sono eventualmente accertabili con gli strumenti disponibili da parte di altre autorità – quali l'autorità giudiziaria e le Direzioni regionali del lavoro, opportunamente interessate dalle Direzioni scolastiche regionali ricorrono i presupposti.

A quest'ultimo proposito, ricordo che, rispondendo all'atto n. 5-01003, facevo presente che la Direzione scolastica regio-

nale la Campania aveva interessato la Direzione generale del lavoro della Campania per l'eventuale intervento degli ispettori del lavoro. La stessa Direzione scolastica regionale prosegue nell'azione di controllo e monitoraggio dell'attività delle scuole paritarie, in specie degli istituti paritari di istruzione secondaria di secondo grado, basata su una capillare verifica degli atti di funzionamento, avvalendosi anche di visite ispettive a cura di dirigenti tecnici ed assumendo, ove del caso, provvedimenti che hanno portato anche alla revoca della parità scolastica.

Quanto, poi, all'iscrizione degli alunni diversamente abili, come è noto, la legge n. 62 del 2000 prevede che «le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap»; prevede inoltre, tra i requisiti per ottenere il riconoscimento della parità e per il suo mantenimento, l'impegno all'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio.

Anche con riferimento a questa disposizione legislativa, gli Uffici scolastici re-

gionali svolgono una doverosa attività di vigilanza e controllo. In particolare, in relazione a notizie di stampa circa casi di scuole paritarie che non avrebbero iscritto alunni diversamente abili, gli uffici scolastici regionali interessati stanno svolgendo gli opportuni approfondimenti; va da sé che, qualora a seguito degli approfondimenti in corso dovessero trovare conferma le notizie riportate dagli organi di stampa, saranno adottati dai competenti uffici i consequenziali provvedimenti.

Vengo, infine, alle cosiddette fabbriche di diplomi e ai lavori del gruppo tecnico di supporto alla parità.

Il suddetto gruppo di lavoro ha presentato un documento di base sia sulla situazione esistente sia sulle prospettive.

In particolare, per quello che concerne la presenza, pur marginale, di situazioni che discreditano il ruolo svolto dalle istituzioni scolastiche paritarie, è stato evidenziato che le misure messe in atto fino ad ora possono essere ulteriormente migliorate per superare le situazioni rilevate e rendere più funzionale il servizio.

Il documento prodotto dal gruppo di lavoro è oggetto della massima attenzione.

ALLEGATO 7

5-02703 Pes: Sulla circolare dell'ANSAS relativa ai criteri di valutazione dei titoli inerenti la figura professionale dei tutor.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Premetto che tra le funzioni che fanno capo all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, previste dall'articolo 1 comma 610 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 vi è quella della formazione ed aggiornamento del personale docente.

Con atto di indirizzo del 6 agosto 2009 sono state individuate le priorità per orientare l'attività dell'Agenzia quale soggetto promotore di ricerca educativa e di innovazione nell'ambito del sistema scolastico.

Passando al contenuto della nota del 22 febbraio 2010 del Direttore della predetta Agenzia riguardante il conseguimento del Master di primo livello per la formazione in servizio degli insegnanti *tutor* – alla quale fa riferimento l'Onorevole interrogante – il direttore medesimo con nota dell'8 aprile 2010 ha risposto alle Associazioni ed ai docenti tutor Poseidon che avevano fatto pervenire sull'argomento appositi documenti con osservazioni riguardanti:

l'espressione « molto consistente » da conferire ai titoli di studio universitari al fine della valutazione delle candidature;

la coincidenza, ritenuta sospetta, dell'annuncio da parte della Università telematica Italian University Line di promuovere corsi universitari e master finalizzati al rafforzamento delle competenze dei futuri *tutor*.

In merito al primo punto il Direttore ha chiarito che è stato istituito presso l'ANSAS un gruppo di ricerca finalizzato a

riflettere sulle attività e sulle competenze del *coach* e del *tutor* nella consapevolezza che tale attività assumerà sempre maggiore importanza nel suo ruolo di mediatore culturale e di sostegno scientifico, soprattutto nei confronti di quei docenti che dovranno adeguare la propria didattica all'avvento delle innovazioni tecnologiche che sono state e saranno introdotte nella scuola.

Le riflessioni del medesimo gruppo hanno fatto emergere la necessità che le competenze del *tutor* debbano essere sostenute da fondamenti epistemologici derivanti anche da percorsi di studio di carattere universitario e post universitario. Ciò in quanto in futuro è proponimento reclutare *tutor* tra coloro che sappiano fronteggiare le emergenti esigenze culturali atteso che al *tutor* è corrisposto un compenso pagato con danaro pubblico sul quale vi è l'obbligo di vigilarne la congruità e l'efficacia.

Quanto al secondo punto il medesimo direttore ha chiarito che l'Università telematica Italian University Line ha attivato detti master su richiesta dell'ANSAS medesima e in accordo con le associazioni di lingua e di matematica. La Italian University Line è un consorzio di università pubbliche e l'unica università telematica pubblica. Esistono inoltre altre università che hanno attivato corsi analoghi presso le quali ciascuno può rivolgersi.

Quanto alle osservazioni espresse dalle suddette Associazioni circa il costo del corso, il Direttore dell'ANSAS ha fatto presente di essersi documentato e dalle informazioni acquisite risulta che la cifra

richiesta è sensibilmente inferiore ad altre offerte analoghe; inoltre l'importo può essere ridotto del 50 per cento per coloro ai quali saranno riconosciute esperienze e competenze pregresse.

Il Direttore dell'ANSAS, consapevole dell'esperienza e della competenza delle Associazioni che hanno inviato la predetta documentazione, ha fatto infine presente che nell'ambito di un tavolo comune, al momento della costruzione dei relativi bandi, la questione riguardante la valutazione « molto consistente » dei master per *tutor* potrà essere vagliata ma non diventare « per niente consistente ».

Da parte sua il responsabile del personale scolastico del Ministero in merito

alle richieste contenute nell'interrogazione in discussione ha rappresentato verbalmente al direttore dell'Agenzia l'opportunità di far tesoro delle esperienze maturate dai *tutor* impegnati nelle attività di formazione promosse dall'Amministrazione in collaborazione con l'Agenzia medesima negli anni e di differire a bandi di concorso successivi a quello indicato la maggiore valutazione dei master in parola. Ciò tenendo anche conto che l'invito a frequentare i suddetti master cadeva durante l'anno accademico, inducendo i docenti che avevano deciso di frequentare un altro corso ad iscriversi ai corsi in questione.

ALLEGATO 8

5-02716 Gozi: Sui criteri relativi all'assegnazione di fondi per il Sud per la ricerca.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'intero percorso di elaborazione, negoziazione e implementazione del PON Ricerca e Competitività, il Ministero ha sempre riconosciuto, in pieno accordo con la Commissione Europea, il ruolo strategico che ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione assumono nelle politiche volte a promuovere uno sviluppo qualificato e duraturo nelle Regioni della Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia).

Un tale orientamento è stato anche alla base della formulazione del Programma Nazionale della Ricerca 2010-2012, di prossima deliberazione da parte del CIPE, in quanto le molteplici criticità che vive l'intera nostra economia (bassa produttività e competitività, prevalente specializzazione nei settori *low-tech*, blocco della crescita del PIL nell'ultimo decennio), e non solo le regioni a ritardato sviluppo, sollecitano a misure di *policy* che perseguano il riposizionamento competitivo del tessuto produttivo esistente e, contemporaneamente, stimolino l'emersione di nuove specializzazioni nell'industria e nei servizi orientati alla scienza e alla tecnologia.

L'assorbimento delle risorse nelle regioni della Convergenza rappresenta un problema di notevole rilevanza, dal momento che alcune delle imprese operanti nelle medesime tendono a reiterare comportamenti tradizionali e routinari, senza tener conto degli effetti deleteri che la bassa propensione all'innovazione può determinare sulla loro capacità competitiva. La vigenza del PON Ricerca e Competitività avviene in un contesto che presenta

una molteplicità di debolezze di natura strutturale che il Ministero ha inteso rimuovere attraverso le seguenti linee:

a) una stretta *governance* con le regioni, al fine sia di indirizzare gli interventi del PON su concrete opportunità di sviluppo di ciascun territorio, sia per raccordare a livello strategico ed operativo l'azione del PON e quella dei POR, inserendoli in una coerente e unitaria cornice di sistema. Sono emblematici di tale orientamento il Protocollo di Intesa e i quattro Accordi di Programma Quadro che il MIUR ha stipulato alla fine del 2009 con le regioni in questione;

b) le integrazioni pubblico-privato. Per stimolare e agevolare gli orientamenti innovativi nelle imprese, il Ministero ha inteso premiare i progetti che contemplano il coinvolgimento degli attori della conoscenza (università, enti pubblici di ricerca, centri tecnologici) e degli attori dell'economia, onde dare spessore strategico ai progetti innovativi finanziati attraverso il PON;

c) le integrazioni grandi-piccole imprese. Lo stimolo a cooperare tra imprese di diversa dimensione è avvenuto attraverso la promozione di reti e filiere, dove le imprese maggiori possono sfruttare le economie di scala e l'utilizzo cumulativo di conoscenze e competenze sedimentate al loro interno e le piccole possono far valere la loro adattabilità all'evoluzione dei mercati e, nello stesso tempo, accedere ad opportunità innovative anche non disponendo di strutture dedicate alle attività di ricerca e sviluppo;

d) le integrazioni nord/sud. In occasione del bando di ricerca industriale di recente emanazione (gennaio 2010), il Ministero ha inteso promuovere aggregazioni tra imprese e organismi scientifici dei territori della Convergenza con imprese ed enti insediati nelle aree del centro-nord, al fine di stimolare cooperazioni e alleanze di natura strategica che possono concorrere a un riposizionamento competitivo dei territori in via di sviluppo.

L'auspicio dell'Amministrazione è che, attraverso le linee sopra enunciate – individuazione di ambiti/settori con elevata suscettibilità di valorizzazione nei territori della Convergenza, le integrazioni tra attori economici e attori scientifici, lo sviluppo di rapporti di cooperazione tra grandi e piccole imprese e, infine, le filiere e i gemellaggi sovra regionali – la capacità di assorbimento delle risorse dedicate a ricerca e sviluppo possa accrescersi anche nelle aree del mezzogiorno.

Prendendo in considerazione sinteticamente gli aspetti finanziari va detto che le spese già formalmente certificate a valere sul PON (402 milioni di euro considerando solo la spesa pubblica) hanno consentito di raggiungere e superare di circa il 10 per cento gli obiettivi che la regolamentazione comunitaria ha posto per l'anno 2009. Tale risultato finanziario fa capo al complesso di ben 1873 progetti finanziati dal Programma nell'ambito di interventi, tra cui a titolo esemplificativo si segnalano per la elevata valenza strategica: i Grandi Progetti Strategici di ricerca e formazione e altri interventi di sostegno per la ricerca industriale finalizzati alla valorizzazione di aree scientifico-tecnologiche (impegno finanziario pari a 102 milioni di euro); le reti per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico (Distretti di alta tecnologia e laboratori pubblico-privati pari a 230 milioni di euro di impegni); i Progetti per il riposizionamento competitivo del sistema produttivo (tra cui quelli ex legge 185/00, legge 181/89, PIA Innovazione e Networking, Lavoro & Sviluppo

per impegni complessivi pari a 556 milioni di euro); il Fondo di garanzia per le PMI (100 milioni di impegno).

A questo bacino di interventi già in fase di realizzazione va ad aggiungersi l'insieme delle iniziative che fanno capo a specifici Accordi di Programma sottoscritti con le quattro Regioni della Convergenza che hanno consentito di programmare risorse destinate a quei territori per 1.600 milioni di euro (per il primo triennio), con una modalità che persegue la piena integrazione tra strategia nazionale e regionale in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, a sostegno di mutamenti strutturali ed a rafforzamento del potenziale culturale e scientifico-tecnologico.

Di recente è poi stato emanato un invito pubblico (D.D. Prot N.1/Ric del 18 gennaio 2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 2010), volto a promuovere interventi che mirano nello specifico a diversificare la specializzazione produttiva e territoriale che caratterizza le Regioni della Convergenza sostenendo la nascita, il potenziamento ed il consolidamento dei settori orientati alla scienza e alla tecnologia, ritenuti prioritari per lo sviluppo sostenibile delle stesse, (ICT; Materiali Avanzati; Energia e Risparmio Energetico; Salute dell'uomo e Biotecnologie; Sistema Agroalimentare; Aerospazio/Aeronautica; Beni culturali; Trasporti e Logistica Avanzata; Ambiente e Sicurezza), facendo leva sulla capacità degli attori scientifici ed economici di produrre ricerca e innovazione di eccellenza nelle Regioni della Convergenza.

Una piena conferma dell'interesse e della dinamicità dei territori cui il PON è dedicato è costituita dall'entità delle domande pervenute a seguito del bando di ricerca industriale del PON: sono stati presentati 533 progetti che vedono il coinvolgimento di 258 Grandi imprese, 319 Medie e 1169 tra Piccole e Microimprese, in collaborazione con più di 200 fra Università, Enti e altri Organismi di Ricerca, per una domanda di investimento complessivo di circa 6 miliardi di euro.

In particolare, per quanto attiene alla partecipazione ed al coinvolgimento delle Università, si evidenzia che la partecipazione finanziaria di queste è pari al 17,3 per cento della domanda di investimento, con una localizzazione che afferisce per oltre il 90 per cento) ad Università con sede legale nelle Regioni in oggetto.

Molto significativa è anche la propensione ad attivare ampie forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, considerato che circa l'80 per cento delle domande di investimento pervenute presenta tale requisito.

Tutto ciò premesso, non v'è dubbio che il programma abbia cumulato una serie di slittamenti, parte dei quali sono insiti nella complessa governance multilivello che origina dalla coesistenza di due Amministrazioni centrali competenti (il MIUR per la parte Ricerca in qualità di Autorità di Gestione e il Ministero dello Sviluppo Economico per la parte Competitività in qualità di Organismo intermedio). Preso atto del significativo ritardo che si è riverberato soprattutto sulla attuazione di alcune linee programmatiche, si è provveduto ad un avvicendamento nelle responsabilità apicali e di governo del PON, che ha consentito di rivedere celermente la prima versione del Sistema Gestione e Controllo che la Commissione Europea non aveva approvato.

In particolare si è messo mano alla organizzazione della Autorità di Gestione, formalizzando la struttura delle Unità Organizzative che la compongono e le relative attribuzioni di responsabilità; inoltre, si è meglio delineato, aumentandone il livello di efficacia, il sistema dei controlli garantendone autonomia e affidabilità. Attualmente il Sistema di Gestione e Controllo è in fase di avanzata negoziazione

con il Ministero dell'economia e delle finanze – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'UE per l'inoltro definitivo a Bruxelles.

Riguardo i criteri di valutazione dell'impatto del Programma, poiché lo stesso è cofinanziato attraverso i fondi strutturali dell'Unione Europea, che mirano a promuovere lo sviluppo economico e sociale delle Regioni a ritardo di sviluppo, è evidente che non è soltanto il prodotto diretto dell'attività scientifica (nuove conoscenze, brevetti) che può costituire il parametro di valutazione del successo del programma: va misurato l'impatto che inducono le azioni attivate nell'economia e nella società; nuovi insediamenti produttivi high-tech; spin-off di imprese dagli organismi di ricerca; entità del fattore umano ad alta qualificazione che viene occupato nei progetti agevolati; propensione a innovare da parte di imprese che prima esprimevano comportamenti conservativi.

La misurazione di queste (o di altre simili) variabili non è, ovviamente, agevole: il nesso di causalità tra le azioni del programma e i fenomeni osservati è quanto meno ambiguo; l'orizzonte temporale da assumere è incerto. In ogni caso la molteplicità delle istituzioni e degli attori coinvolti e l'ampia e qualificata rappresentatività assicurata, ad esempio, dal Comitato di Sorveglianza del Programma, garantiscono sul rigore e la qualità delle analisi che verranno condotte per certificare il successo o meno delle azioni che il PON pone in essere.

Si fa infine presente che tutte le informazioni e documenti aggiornati, relativi al Programma operativo nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013, sono disponibili sul nuovo sito Internet: <http://www.ponrec.it>.

ALLEGATO 9

5-02746 Antonino Russo: Inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2008-2009 di alcune categorie di docenti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto rappresentato nell'atto in discussione, va premesso che l'articolo 64 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, nel dettare disposizioni in materia di organizzazione scolastica, ha stabilito la sospensione delle procedure per l'accesso alle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università (SSIS) per l'anno accademico 2008/2009, e fino al completamento degli adempimenti riguardanti la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso e la revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione degli organici del personale docente e ATA.

Faccio presente inoltre che il decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 prevede che possono presentare domanda di inserimento a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento sia coloro che sono già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso o per il posto cui aspirano, sia alcune categorie di aspiranti non ancora in possesso dell'abilitazione, tra i quali coloro che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario che hanno conseguito detta abilitazione entro il 30 giugno 2009 e che hanno provveduto ad inviare la dichiarazione sostitutiva della

certificazione concernente l'avvenuto conseguimento del titolo entro il medesimo termine del 30 giugno 2009.

Anche coloro che hanno frequentato i corsi SSIS che si sono conclusi nella sessione autunnale del 2009 ed hanno chiesto di iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2011 sono stati inseriti con riserva nelle graduatorie medesime.

Infatti l'articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 prevede che «Coloro che per qualunque motivo non conseguono il titolo abilitante entro la data del 30 giugno 2009, ovvero non provvedono a inviare la citata dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2009, vengono inseriti con riserva in graduatoria. Con successivo decreto ministeriale sarà fissato il termine entro il quale sarà disposto lo scioglimento della riserva, previa autocertificazione del conseguimento del titolo, nei confronti dei docenti che conseguiranno l'abilitazione in tempo utile per le assunzioni relative all'anno scolastico 2010-2011».

Con decreto n. 39 del 22 aprile 2010 è stato fissato per il 30 giugno 2010 il termine ultimo per gli adempimenti connessi allo scioglimento della riserva.

In merito alle precisazioni contenute nella nota del 10 marzo 2010 alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole faccio presente che dette precisazioni non riguardano coloro che sono inseriti in graduatoria con riserva a seguito di ricorso giurisdizionale o al Capo dello Stato.

Detto quanto sopra per quanto concerne la richiesta di inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti iscritti per l'anno scolastico 2008-2009 ai corsi abilitanti COBASLID, AFAM di strumento musicale (classe 77/A) e scienze della formazione, preciso che tale possibilità non può essere concessa con un atto di carattere amministrativo occorrendo una specifica norma di legge.

Va considerato tuttavia che una eventuale disposizione normativa in tal senso andrebbe ad ampliare ulteriormente la platea degli aspiranti alla stabilizzazione del posto, mediante scorrimento delle graduatorie che il legislatore, invece, aveva inteso chiudere a nuovi accessi per attuare un nuovo sistema di formazione e reclu-

tamento del personale docente volto ad evitare la formazione di un ulteriore esuberato di personale precario, le cui aspettative di stabilizzazione non potrebbero essere soddisfatte in base alle concrete capacità di assorbimento del sistema scolastico.

Ricordo al riguardo che in applicazione dell'articolo 2, comma 416, della legge n. 24 dicembre 2007, n. 244 è stato predisposto uno schema di regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della modalità della formazione iniziale dei docenti di ogni ordine e grado. Detto decreto è stato già inviato alle competenti Commissioni parlamentari che a breve dovranno fornire il prescritto parere.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. Testo unificato C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e C. 3299 Vannucci (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 221

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. Testo unificato C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e C. 3299 Vannucci.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza, alla V Commissione, sul testo unificato delle proposte di legge C. 3261, C. 3262 e C. 3299 recanti disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale.

Al riguardo, ricorda che la disciplina sulla suddetta ripartizione è recata dall'articolo 48 della legge 20 maggio 1985,

n. 222, a norma del quale la quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale è utilizzata dallo Stato medesimo per interventi straordinari per: 1) fame nel mondo; 2) calamità naturali; 3) assistenza ai rifugiati; 4) conservazione di beni culturali. I criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, poi modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 2002, che ha indicato i criteri di ammissibilità degli interventi, individuando le categorie di destinatari delle risorse e le caratteristiche degli interventi da realizzare, nonché definendo l'*iter* di adozione del provvedimento di ripartizione della suddetta quota.

Fa presente che nella più recente esperienza applicativa dell'illustrata disciplina si sono evidenziati taluni profili di criticità, al punto che già la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2000, indicando i criteri di esame e di selezione delle istanze di contributo da ammettere alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, aveva, infatti, evidenziato che «l'espe-

rienza del primo biennio di attuazione della normativa ha messo in luce alcune problematiche che richiederanno una rivisitazione ed un aggiornamento delle norme regolamentari, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti Commissioni di Camera e Senato sugli schemi di DPCM di ripartizione per gli anni 1998 e 1999». In particolare sono state riscontrate difformità di valutazione — tra la Presidenza del Consiglio, che predispone lo schema di decreto di ripartizione, e le Commissioni bilancio di Camera e Senato, che formulano un parere su tale schema — in ordine alla ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse finalità indicate nella legge n. 222 del 1985 e agli interventi da finanziare nell'ambito delle singole finalità, con riferimento anche alle caratteristiche dei soggetti beneficiari dei finanziamenti e alla ripartizione territoriale degli stessi.

Aggiunge che è stata altresì registrata la problematicità della riduzione delle risorse devolute alla diretta gestione statale al fine di assicurare copertura finanziaria a diversi provvedimenti legislativi di spesa, creando così difficoltà nel finanziamento da parte dello Stato di iniziative di carattere sociale.

Rileva poi che il testo unificato in esame nasce dall'esigenza di un intervento normativo che, al fine di superare le difficoltà evidenziate, assicuri una certa distinzione tra la fase dell'istruttoria sulle richieste di finanziamento, da effettuare comunque in sede amministrativa, e la fase della decisione politica, che deve vedere un coinvolgimento maggiore del Parlamento, assicurando in tal modo una maggiore trasparenza delle scelte effettuate e una piena assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini per le decisioni assunte.

In particolare l'articolo 1 del testo in esame prevede che alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale, nonché all'individuazione degli enti beneficiari, si provveda con DPCM da emanare entro il 30

novembre di ciascun anno, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari per i profili finanziari. Al fine di consentire alle suddette Commissioni l'esercizio dei poteri di indirizzo, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere le domande di assegnazione della quota dell'otto per mille, con la relativa documentazione, la cui istruttoria si sia conclusa positivamente. Viene poi espressamente previsto che in sede di ripartizione delle risorse debbano comunque essere assicurato: *a)* un'equilibrata distribuzione degli interventi tra le diverse aree del territorio nazionale; *b)* il finanziamento di interventi riferiti a tutte le quattro tipologie di intervento di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222; *c)* la destinazione, prioritariamente alle richieste presentate da enti territoriali, delle risorse finalizzate ad interventi straordinari per calamità naturali e alla conservazione di beni culturali.

Quanto alla riduzione o alla diversa destinazione delle risorse dell'otto per mille devolute allo Stato dalle finalità di cui all'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, l'articolo 1 del testo in esame contempla tale possibilità, condizionandola però alla previsione di un provvedimento legislativo che preveda tale riduzione o diversa destinazione al fine di fronteggiare « esigenze impreviste assolutamente straordinarie ».

A seguito delle modifiche normative sopra illustrate, il successivo articolo 2 del testo in esame demanda ad un regolamento governativo — da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari — l'introduzione delle modifiche necessarie ad adeguare le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1978, n. 76 agli aggiornamenti normativi riportati all'articolo 1.

Ciò premesso, e riservandosi comunque di valutare le eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito, esprime comunque un orientamento favorevole sul testo unificato in esame che, al

fine di superare le criticità emerse in sede di applicazione della legge n. 222 del 1985 relativamente alla ripartizione della quota dell'otto per mille devoluta alla gestione statale, affida al Parlamento una funzione di concorrenza con il Governo nella determinazione del contenuto del decreto del Presidente del Consiglio.

Ermete REALACCI (PD) sottolinea l'importanza del coinvolgimento del Parlamento nella determinazione sulla ripartizione della quota dell'otto per mille

devoluta alla gestione statale, il quale è così legittimato ad orientare, anche a garanzia delle scelte effettuate dai cittadini, la destinazione della quota dell'otto per mille agli interventi nelle quattro aree indicati dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di AICAI (Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) .. 224

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori 224

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 203 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 225

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi*) 227

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, modificata dal Senato (*Esame e rinvio*) 230

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO 248

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 maggio 2010.

Audizione di rappresentanti di AICAI (Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che nella giornata odierna dovrebbe essere assegnata alla Commissione in sede referente la proposta di legge recante disposizioni in materia di sicurezza stradale nel testo trasmesso dal Senato. Fa presente, in proposito, che avrebbe auspicato un'assegnazione alla Commissione direttamente in sede legislativa, rispetto alla quale,

tuttavia, non sembrano al momento sussistere le condizioni necessarie.

Ritiene pertanto che, tenuto conto dello svolgimento dei lavori dell'Assemblea nella giornata odierna, si possa procedere, a partire dalle ore 16, ad avviare l'esame del provvedimento e procedere, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza prevista per domani, a fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Atto n. 203.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio 2010.

Daniele TOTO (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di rilievi:

« La IX Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (atto n. 203);

premessi che:

come indicato nel parere reso dal Consiglio di Stato in data 8 marzo 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è impegnato, in sede di approvazione definitiva del testo da parte del Consiglio dei ministri, a eliminare dallo schema di regolamento in esame le disposizioni concernenti l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale

(INSEAN), di cui all'articolo 2, e le Autorità portuali, di cui all'articolo 3, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, che con norma di interpretazione autentica ha escluso espressamente dalla soppressione, anche in assenza di riordino, le Autorità portuali e gli enti di ricerca, tra cui è compreso l'INSEAN;

come indicato nel citato parere del Consiglio di Stato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è altresì impegnato, in sede di approvazione definitiva del testo da parte del Consiglio dei ministri, a far propria l'esigenza rappresentata dall'Aero Club d'Italia di un'ulteriore riduzione di 4 membri del Consiglio federale dell'ente;

sempre con riferimento alle disposizioni relative all'Aero Club d'Italia, si segnala l'opportunità di estendere la possibilità di rinnovo dell'incarico di presidente, attualmente limitata ad un solo mandato consecutivo al primo;

nell'ambito di una revisione della disciplina degli organi dell'ENAC, emerge altresì l'esigenza di ridurre il periodo, successivo alla scadenza del mandato, per il quale i componenti degli organi dell'ente non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore, in considerazione dell'elevato livello di integrazione e di interscambio tra pubblico e privato che caratterizza il comparto dell'aviazione civile;

al tempo stesso dovrebbe essere altresì valutata l'opportunità di estendere ai dirigenti di vertice dell'ente tali previsioni;

sempre con riferimento alla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'ENAC assumono infine particolare rilievo:

a) l'esigenza di semplificare le procedure relative all'approvazione dei con-

tratti di programma tra l'ENAC e i gestori aeroportuali;

b) l'esigenza, ai fini di garantire una maggiore efficacia dell'ente nell'espletamento dei propri compiti, di semplificare le procedure di assunzione di personale da parte dell'ENAC, con particolare riferimento alla figura degli ispettori di volo;

**DELIBERA DI ESPRIMERE
I SEGUENTI RILIEVI:**

a) con riferimento all'articolo 1, si preveda la riduzione di 4 unità del numero dei membri del Consiglio federale dell'Aero Club d'Italia, di cui all'articolo 31 dello Statuto dell'Aero club d'Italia, come approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2004, in modo che il Consiglio federale risulti composto dal Presidente dell'Aero Club d'Italia, che lo presiede, da cinque membri eletti dall'Assemblea e dal presidente della Commissione centrale sportiva aeronautica;

b) con riferimento all'articolo 1, valuti altresì valuti la Commissione parlamentare per la semplificazione l'opportunità di prevedere, per quanto concerne la possibilità di rinnovo dell'incarico di Presidente dell'Aero Club d'Italia, di sostituire, all'articolo 29 dello Statuto dell'Aero club d'Italia, come approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2004, le parole « una sola volta » con le seguenti: « fino ad un massimo di due volte »;

c) si sopprima l'articolo 2;

d) si sopprima l'articolo 3;

e) con riferimento alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 dello schema di regolamento in esame, valuti la

Commissione parlamentare per la semplificazione l'opportunità di prevedere comunque un limite, anche più ampio di quanto stabilito dalla legislazione vigente, alla rinnovabilità del mandato del presidente dell'ENAC;

f) dopo il comma 2 dell'articolo 1 dello schema in oggetto sia inserito il seguente: « 2-*bis*. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, le parole: « fino a quattro anni successivi alla scadenza del mandato » sono sostituite dalle seguenti: « fino a due anni successivi alla scadenza del mandato » »;

g) sempre con riferimento alle disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, valuti la Commissione parlamentare per la semplificazione l'opportunità di estendere ai dirigenti di vertice dell'ente le suddette previsioni;

h) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, valuti la Commissione parlamentare per la semplificazione l'opportunità di segnalare altresì l'esigenza:

1) di semplificare le procedure relative all'approvazione dei contratti di programma tra l'ENAC e i gestori aeroportuali;

2) di semplificare, nell'ambito delle risorse disponibili, le procedure di assunzione del personale da parte dell'ENAC, con particolare riferimento alla figura degli ispettori di volo;

nonché, a fini di coordinamento formale:

a) al comma 1 dell'articolo 1, aliena, si sostituiscano le parole: « del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2004 » con le seguenti: « dello Statuto dell'Aero club d'Italia, come approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2004 »;

b) al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 dello schema di regolamento in esame, si sostituiscano le parole: « del Ministro dei trasporti e della navigazione » con le seguenti: « del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

c) al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 dello schema di regolamento in esame, si sostituiscano le parole: « del Ministro dei trasporti e della navigazione » con le seguenti: « del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ». »

Mario LOVELLI (PD) giudica assai importante la questione relativa al rinnovo dell'incarico del presidente dell'ENAC, riguardo alla quale la formulazione del parere non appare del tutto chiara. In particolare giudica inopportuno prospettare che il rinnovo dell'incarico per il presidente dell'ente possa avvenire per più volte rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, che prevede la possibilità di rinnovo per una sola volta. Osserva che il rinnovo dell'incarico risponde, secondo quanto affermato dal Governo, ad esigenze di raggiungimento degli obiettivi dell'ente. Tuttavia ritiene che tale disposizione non si possa ritenere conforme a criteri di trasparenza e innovazione negli enti pubblici e che talvolta disposizioni di questo tipo rischino di essere dovute a motivazioni riferibili a singole persone. Chiede quindi al Governo e al relatore di effettuare un'ulteriore riflessione sulla questione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, anche in ragione della richiesta del deputato Lovelli, chiede di poter esprimere le valutazioni del Governo in una successiva seduta.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una successiva seduta che sarà prevista nella giornata odierna.

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.

Atto n. 196.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la IX Commissione è stata autorizzata dal Presidente della Camera a trasmettere, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, i rilievi, per le parti di competenza, sullo schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), *relatore*, avverte che lo schema di decreto legislativo in esame è stato emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 19 della legge n. 42 del 2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale), che ha indicato i relativi principi e criteri direttivi: attribuzione, a titolo non oneroso, a ciascun livello di governo, di distinte tipologie di beni, commisurate all'estensione territoriale, alle capacità finanziarie, alle competenze e alle funzioni effettivamente esercitate dalle diverse regioni ed enti locali; attribuzione dei beni immobili secondo il criterio di territorialità; ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata ai fini dell'attribuzione dei beni alle autonomie territoriali; individuazione di tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti.

Ricorda che l'articolo 3 della stessa legge n. 42 ha istituito un'apposita Commissione bicamerale, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, per l'esame dei provvedimenti at-

tuativi della delega. Gli schemi di decreto sono inoltre assegnati alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Per quanto riguarda il testo dello schema in esame, Fa presente che i profili di più diretto interesse della IX Commissione sono contenuti nelle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

L'articolo 4 stabilisce che, a seguito del decreto di trasferimento, i beni demaniali e patrimoniali dello Stato, indicati dal successivo articolo 5, entrano a far parte, con pertinenze ed accessori, del patrimonio disponibile degli enti pubblici territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni); questi ultimi si fanno carico, a seguito del trasferimento, degli eventuali oneri e pesi di cui è gravato il bene. Sottolinea che viene tuttavia prevista una eccezione per i beni trasferiti appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, il cui regime giuridico rimane quello dettato per i beni demaniali dal codice civile e dal codice della navigazione, nonché dalle altre leggi di settore. Tali beni pertanto rimangono, anche dopo il trasferimento, ai sensi dell'articolo 823 del codice civile, inalienabili (con la conseguenza che qualsiasi atto di disposizione è nullo), non usucapibili, insuscettibili di espropriazione forzata; i medesimi beni non possono formare oggetto di diritti in favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

L'articolo 5 individua specificamente le tipologie di beni immobili statali potenzialmente trasferibili a richiesta di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni. In particolare, sono trasferibili: tutti i beni del demanio marittimo indicati dall'articolo 822 del codice civile e 28 del codice della navigazione: i porti, il lido, la spiaggia, le rade, le lagune, le foci dei fiumi; tutti gli aeroporti di interesse regionale facenti parte del demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione; tutti i beni del demanio idrico di interesse regionale e provinciale, quali fiumi e i laghi.

Il comma 2 individua i beni che non possono essere oggetti di trasferimento. Fra questi, alla lettera *b*), sono indicati porti e aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore.

A tale proposito, ricorda che ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 84 del 1994, l'individuazione dei porti di rilevanza nazionale veniva rimessa ad un apposito decreto del Ministro dei trasporti, che non è stato peraltro emanato. Tuttavia, secondo una interpretazione sistematica delle norme in materia, si deve ritenere che i porti di rilevanza nazionale siano tutti compresi fra quelli sede di Autorità portuali. Infatti, l'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge n. 84, stabilisce che i porti sede di autorità portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II: porti di rilevanza economica internazionale (classe I), e porti di rilevanza economica nazionale (classe II).

Per quanto riguarda gli aeroporti, segnala che l'articolo 698 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 96 del 2005, prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica per la individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonché di quanto previsto nei progetti di reti di trasporto trans-europee (TEN). Tale decreto, peraltro, non è stato ancora emanato.

Sottolinea, pertanto, con riferimento a questo aspetto, l'opportunità di definire i criteri sulla base dei quali pervenire alla individuazione degli aeroporti esclusi dal trasferimento alle regioni e agli enti locali.

Rileva che nell'elenco dei beni non suscettibili di trasferimento figurano anche (lettera *f*), le strade ferrate in uso.

In proposito, ricorda che le strade ferrate in uso, concesse in gestione alla società Rete Ferroviaria Italiana per ses-

santa anni, sono individuate nell'allegato B dell'atto di concessione (decreto ministeriale 31 ottobre 2000, n. 138T). Fa presente che il decreto prevede inoltre la concessione delle linee di nuova realizzazione ed attivazione, individuate nei contratti di programma, e stabilisce che l'eventuale dismissione di linee ferroviarie deve essere autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministero della difesa e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ricorda che le norme procedurali per l'applicazione dell'articolo in esame sono dettate dal comma 3, il quale stabilisce che, ai fini dell'esclusione di cui al comma 2, le amministrazioni statali e gli altri enti devono predisporre l'elenco dei beni relativamente ai quali si richiede l'esclusione dalle procedure di trasferimento, fornendone adeguata motivazione. L'elenco deve essere inviato da ciascuno dei soggetti interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, all'Agenzia del demanio.

Silvia VELO (PD) ringrazia il Presidente Valducci per aver richiesto, in risposta alla sollecitazione pervenuta dal proprio gruppo, che la Commissione potesse esprimere i propri rilievi sull'atto in esame, e la Presidenza della Camera per aver autorizzato l'espressione dei rilievi anche da parte della Commissione Trasporti. Osserva che lo schema di decreto legislativo in esame riveste profili di interesse per la Commissione Trasporti, in relazione al trasferimento dallo Stato alle regioni e agli enti locali di beni del demanio marittimo e del demanio aeroportuale. Ritiene importante che l'attuazione del federalismo fiscale prenda avvio a partire dal demanio, anche se rileva che soltanto una quota molto ridotta del patrimonio demaniale, pari a circa il 5 per cento, sarà trasferita al patrimonio locale. Giudica assai rilevante il trasferimento delle spiagge al patrimonio degli enti locali, anche con la finalità di valorizzazione di questo importante patrimonio. Ricorda infatti che le spiagge sono oggetto di una concessione demaniale e che per esse i concessionari

pagano un canone che è il medesimo anche se la redditività delle spiagge è molto diversa da regione a regione. Chiede infine chiarimenti in ordine all'elenco dei beni demaniali esclusi dal trasferimento agli enti locali, di cui all'articolo 5, comma 3, dell'atto in esame.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo contiene le linee di indirizzo generale che devono essere attuate con l'attribuzione effettiva a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio e che l'individuazione in dettaglio dei beni esclusi dal trasferimento dovrà essere comunicata all'Agenzia del demanio dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici e dalle agenzie entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

Formula infine la seguente proposta di rilievi:

« La IX Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196);

premessi che:

lo schema in esame prevede il trasferimento a titolo non oneroso a comuni, province, città metropolitane e regioni di beni immobili dello Stato, tra cui i beni del demanio marittimo, che comprende anche i porti, e del demanio aeroportuale, con specifico riferimento agli aeroporti di interesse regionale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione;

sono espressamente esclusi dal trasferimento, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore, nonché le

reti di interesse statale, ivi comprese quelle energetiche, e le strade ferrate in uso;

per quanto concerne i porti, il comma 1-bis dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, stabilisce che i porti sede di autorità portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria in cui sono classificati i porti non finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato (categoria II), per cui sono considerati porti, o aree portuali, di rilevanza economica internazionale (classe I), ovvero porti, o aree portuali, di rilevanza economica nazionale (classe II);

non risulta, invece, altrettanto chiara la determinazione degli aeroporti di rilevanza nazionale e internazionale, dal momento che la procedura per la definizione del decreto del Presidente della Repubblica volto ad individuare gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale, di cui all'articolo 698 del codice della navigazione, richiamato alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 dello schema in esame, non ha finora ricevuto attuazione;

**DELIBERA DI ESPRIMERE
I SEGUENTI RILIEVI:**

in relazione alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 dello schema in esame, si preveda espressamente che il trasferimento di aeroporti aperti al traffico aereo commerciale ha luogo successivamente all'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 698 del codice della navigazione. »

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime l'assenso del Governo sulla proposta di rilievi del relatore.

La Commissione approva la proposta di rilievi del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 16.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare di nuovo il testo recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, che il Senato ha, il 6 maggio scorso, approvato in seconda lettura, dopo che la Commissione Trasporti della Camera lo aveva licenziato in sede legislativa il 21 luglio 2009. Fa presente che l'elaborazione del testo è stata un lavoro assai complesso: si tratta di un testo unificato di 22 proposte di legge, sottoscritte da oltre cento parlamentari, che, quando è stato approvato dalla Camera recava 45 articoli e dopo l'esame da parte del Senato risulta composto di 63 articoli. Gli articoli del codice della strada modificati dal provvedimento sono circa 80.

Ritiene che l'obiettivo prioritario debba essere quello di pervenire all'approvazione definitiva del testo quanto prima possibile. Questo testo infatti, pur intervenendo su molteplici aspetti, ha una finalità principale e di gran lunga più importante delle altre: quella di rafforzare la sicurezza sulle strade. La consapevolezza che l'incidentalità stradale è in Italia una vera e propria piaga sociale, che colpisce in misura fortissima i giovani, è la prima motivazione di tutto questo lavoro parlamen-

tare ed è la ragione che rende davvero urgente l'approvazione di questo provvedimento.

Rileva che l'Italia registrava all'inizio del decennio, nel 2.000, un numero di incidenti stradali e di morti negli incidenti veramente alto: 256.546 incidenti e 7.061 morti in un anno. Questi numeri sono ancora leggermente aumentati nel 2001. È poi iniziata una fase decrescente, che, anche per effetto di ripetuti provvedimenti di urgenza e di riforme assai efficaci, almeno nei primi anni di applicazione, come, in particolare, l'introduzione della patente a punti, ha portato nel 2008 ad un numero totale di incidenti stradali nel corso dell'anno pari a 218.963 (−37.583 rispetto al 2000) e a un numero di morti di 4.731 (−2.330 rispetto al 2000). Sottolinea che si è trattato senza dubbio di una riduzione significativa, dovuta in misura importante alla particolare attenzione che, anche a livello di Unione europea, è stata dedicata in questi anni al fenomeno della mortalità stradale. Ricordo infatti che l'Unione europea, già nel 2001, aveva stabilito un obiettivo di riduzione della mortalità stradale del 50 per cento entro il 2010, un obiettivo da cui l'Italia è ancora lontana.

Richiama l'attenzione sul fatto che nel medesimo periodo paesi come la Germania o la Francia hanno ridotto il numero dei morti in incidenti stradali in misura più accentuata e, nel 2008, nonostante il numero di abitanti più alto rispetto all'Italia, hanno registrato un'incidentalità stradale e una mortalità negli incidenti su strada più bassa. Ritiene in ogni caso che, anche presi di per se stessi, i numeri del 2008, nonostante la riduzione rispetto agli anni precedenti, non sono affatto confortanti. Sottolinea che ciò significa che ogni giorno nel 2008 in Italia si sono verificati 598 incidenti stradali, che provocano la morte di 13 persone e il ferimento di 849. Osserva che si tratta senza dubbio della più grave causa di mortalità non dovuta a patologie, in confronto, ad esempio, al numero dei morti sul lavoro del 2008 è stato di 1.120.

Fa presente che la tendenza ad una diminuzione dell'incidentalità stradale è proseguita anche nel 2009, anno in cui, sulla base dei dati – parziali ma significativi – relativi soltanto alle rilevazioni della Polizia di Stato il numero delle persone decedute è passato da 1.507 nel 2008 a 1.259 nel 2009 e il numero dei feriti è passato 57.656 nel 2008 a 53.756 nel 2009. A tale proposito osserva che i dati definitivi all'anno 2009 saranno disponibili soltanto a novembre del 2010 e giudica il tempo necessario all'elaborazione dei dati sull'incidentalità stradale troppo lungo e tale da non permetterne un'analisi utile ed efficace. Ritiene che l'attenzione suscitata anche nei mezzi di comunicazione dalle questioni affrontate in questo provvedimento abbia contribuito a tenere desta l'attenzione sull'importanza del tema della sicurezza stradale.

Evidenzia con grande preoccupazione che nei primi mesi del 2010 un andamento decrescente che si era consolidato per quasi dieci anni sembra essersi arrestato, per non dire che si assiste ad un'inversione della tendenza. Sempre sulla base dei rilevamenti della Polizia di Stato, nei primi quattro mesi del 2010, rispetto all'analogo periodo del 2009, il numero dei morti e dei feriti sulla strada è rimasto identico, anzi è leggermente aumentato (382 morti a fronte di 379 nei primi quattro mesi del 2009). Osserva che si tratta di numeri estremamente preoccupanti, tanto più che l'incidentalità e la mortalità stradale colpiscono soprattutto la fascia giovane della popolazione. Evidenzia che nel 2008, l'anno più recente per il quale si ha una scomposizione dei dati per fasce di età, su 4.584 morti di cui è stata rilevata l'età, 1.696, vale a dire il 37 per cento, avevano un'età compresa tra i 15 e i 34 anni; di questi 1.253, cioè oltre il 27 per cento, avevano un'età compresa tra 15 e 29 anni.

Giudica necessario ridurre, in modo ancora più incisivo di quanto sia stato fatto finora, l'incidentalità e la mortalità stradali e ritiene fondamentale che si intervenga subito.

Osserva che il provvedimento che la Commissione Trasporti della Camera si

accinge ad esaminare in terza lettura ha il pregio di affrontare il problema della sicurezza stradale sotto i numerosi aspetti che lo caratterizzano. Fa presente che nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte numerose modifiche e integrazioni rispetto al testo approvato dalla Commissione Trasporti della Camera in sede legislativa. Tuttavia osserva che le questioni su cui è necessario un ulteriore approfondimento sono di fatto un numero limitato.

Avverte che darà conto rapidamente degli articoli che non hanno subito modifiche, per poi passare ad illustrare gli articoli del testo della Camera modificati dal Senato e, successivamente, quelli aggiunti presso l'altro ramo del Parlamento.

Rileva quindi che non sono stati modificati dal Senato i seguenti articoli: l'articolo 10 del testo approvato dal Senato, con cui si prevede che la ricevuta rilasciata dalle società di consulenza automobilistica, in occasione del rinnovo dei documenti di circolazione di guida, sostituisca tali documenti per un periodo di 30 giorni; l'articolo 15, che reca disposizioni di semplificazione relative alla circolazione delle macchine agricole; l'articolo 18, che ridefinisce, innalzandoli, i limiti di potenza delle vetture che non possono essere guidate dai titolari di patente da meno di un anno; l'articolo 21, con cui si stabilisce che il rinnovo della patente di guida venga effettuato mediante rilascio di un duplicato, anziché, come avviene attualmente, mediante l'apposizione di un tagliando; l'articolo 24, che rende più severe le sanzioni per i titolari di patente di guida o di altro documento di circolazione rilasciati da uno Stato estero non più validi; l'articolo 39, che è finalizzato a rendere effettive le sanzioni relative all'autotrasporto di persone o cose anche per conducenti di veicoli immatricolati all'estero e, al tempo stesso, a permettere il pagamento immediato in misura ridotta agli autotrasportatori di nazionalità italiana; l'articolo 43, che disciplina l'assegnazione agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato o a enti pubblici operanti nei settori della giustizia, della protezione civile e

della tutela dell'ambiente dei veicoli confiscati o, in assenza di richiesta di assegnazione, la vendita di tali veicoli; l'articolo 46, che introduce un'apposita disciplina per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo conseguenti ad ipotesi di reato; l'articolo 53, che introduce apposite sanzioni per i veicoli immatricolati all'estero che effettuino in Italia attività di cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria; l'articolo 57, che disciplina la raccolta e l'invio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dati relativi all'incidentalità stradale, disponendo un finanziamento di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011; l'articolo 59, che ha rivisto, in modo da semplificarla, pur mantenendo le garanzie relative alla protezione dei dati personali, la normativa in materia di contrassegni su veicoli a servizio di persone invalide; l'articolo 60, che ha previsto il rilascio di un permesso di guida provvisoria in occasione del rinnovo della patente.

Segnala che hanno inoltre carattere meramente formale le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 51, che prevede l'obbligo, per chi esercita l'attività professionale di autotrasporto di persone o cose, di produrre un'apposita certificazione con cui si esclude l'abuso di sostanze alcoliche o l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; all'articolo 56, concernente le modalità di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida, e all'articolo 58, relativo alle misure alternative alla pena detentiva.

Procedendo ad esaminare gli articoli del testo della Camera che sono stati modificati dal Senato e, successivamente, i nuovi articoli aggiunti dal Senato, senza peraltro dar conto degli interventi di rilievo marginale o di quelli meramente formali, fa presente che all'articolo 1 il Senato ha introdotto una disposizione che esclude dalla definizione di veicoli con caratteristiche atipiche i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri. Al medesimo articolo 1, la Camera aveva previsto una sanzione se-

vera (da euro 779 a euro 3.119) per chi importa, produce o commercializza pneumatici di tipo non omologato. Il Senato ha esteso questa sanzione a tutti i sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli di tipo non omologato o privi della richiesta marcatura. Questa modifica pone peraltro sullo stesso piano gli pneumatici con altri componenti dei veicoli assai meno importanti, anche sotto il profilo del valore economico.

Con l'articolo 2 la Camera aveva introdotto una misura volta a favorire l'impiego dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica o ibrida, aumentandone la portata utile. A tal fine si introduceva la deroga al limite di massa relativo a ciascuna categoria di veicolo fino ad una tonnellata, in modo da sottrarre, nel computo del peso, le bombole ovvero gli accumulatori e i loro accessori. Il Senato ha esteso questa deroga anche ai veicoli alimentati a GPL.

L'articolo 5 del testo del Senato recava, nella formulazione approvata dalla Camera, disposizioni in materia di pubblicità lungo le strade e sui veicoli. Nell'ambito di questo articolo il Senato ha introdotto, al comma 1, una disposizione con la quale si prevede un apposito divieto di insozzare la strada o le relative pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento, per la cui violazione è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.000. La disciplina attualmente vigente reca una sanzione molto meno pesante, in quanto si prevede il divieto di « gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze », con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92. Occorre peraltro osservare che il Senato ha contestualmente abrogato l'articolo 34-*bis* del codice della strada, introdotto dal provvedimento collegato in materia di sicurezza pubblica (legge n. 94 del 2009) che comminava la sanzione da euro 500 a euro 1.000 per chi insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta.

Il Senato ha altresì rivisto le disposizioni contenute nel testo della Camera relativamente alla pubblicità lungo le strade, prevedendo, in primo luogo, che quando l'ente proprietario, decorsi 10 giorni dalla diffida all'autore della violazione e al proprietario o possessore del suolo privato, debba provvedere ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario, tutti gli organi di polizia stradale sono autorizzati ad accedere al fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario per consentirne la rimozione.

In secondo luogo si stabilisce che l'ente proprietario delle strade possa disporre dei mezzi pubblicitari se, dopo 60 giorni dalla diffida alla rimozione o dalla data di rimozione, l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno non ne abbiano richiesto la restituzione. Osserva che si tratta di previsioni volte a facilitare l'azione amministrativa. Il Senato ha infine precisato le disposizioni relative alla pubblicità a mezzo veicoli, limitandola alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati e prevedendo verifiche periodiche sull'assolvimento degli oneri tributari.

All'articolo 9, il Senato ha modificato la disposizione introdotta dalla Camera con cui si individuano i veicoli che possono essere destinati al servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, prevedendo che a tal fine possano essere utilizzati i motocicli « con o senza sidecar ».

Le modifiche dell'articolo 11, oltre ad alcune precisazioni del testo, comportano che l'applicazione delle disposizioni contenute nel testo della Camera relativamente alla disciplina della targa personale sia differita a sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione, anziché decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Il Senato ha quindi riformulato le disposizioni introdotte dalla Camera per contrastare l'intestazione fittizia dei veicoli. Il testo dell'articolo 12 approvato dal Senato permette a queste disposizioni di avere un ambito di applicazione più ampio. Esso infatti stabilisce in generale che

dalla carta di circolazione o dal certificato di circolazione debba risultare in modo chiaro il soggetto responsabile della circolazione del veicolo e sanziona non soltanto chi richieda il rilascio dei documenti in contrasto con questi requisiti, ma anche chi lo abbia ottenuto. Prevede inoltre che le sanzioni si applichino anche al soggetto che presta il proprio nome, vale a dire il soggetto proprietario dissimulato. Si tratta di interventi che opportunamente estendono e rafforzano le misure, già presenti nel testo della Camera, di contrasto all'instestazione fittizia dei veicoli.

Relativamente all'articolo 14, occorre ricordare che il testo approvato dalla Camera disponeva un notevole aumento (di circa 10 volte, portandole da un minimo di 1.000 a un massimo di 4.000 euro, a confronto con la normativa vigente, che prevede una sanzione da un minimo di 78 a un massimo di 311 euro) delle sanzioni per chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a 45 km/h. Si aumentavano invece in misura molto più limitata (da 148 a 594 euro, contro la sanzione vigente da 78 a 311 euro) le sanzioni per chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre il limite di 45 km/h.

Il Senato ha incrementato ulteriormente le sanzioni per chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre il limite di 45 km/h, portandole da 389 a 1556 euro e ha anche aumentato le sanzioni per chi circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni previste dalla normativa vigente o nel certificato di circolazione ovvero che sviluppa una velocità superiore a 45 km/h, portandole da un minimo di euro 148 a un massimo di euro 594 (nel codice della strada la sanzione è attualmente fissata da euro 38 a euro 155).

Le modifiche dell'articolo 16, oltre a una precisazione del testo concernente la guida accompagnata, introducono una nuova disposizione (la lettera *b*) del comma 1) con cui si prevede che il limite di età per guidare autobus, autocarri,

autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, possa essere, a condizione di sottoporsi, dopo i sessanta anni, a visita medica specialistica annuale e di conseguire il relativo attestato di idoneità, fino a settanta anni, anziché, come stabilito attualmente, fino a sessantacinque.

Il Senato è quindi intervenuto sulle disposizioni introdotte dalla Camera per rendere più rigorosa la preparazione e la prova di esame per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (il cosiddetto « patentino »). Nel testo della Camera si prevede, oltre la prova teorica, una prova pratica preceduta da una idonea attività di formazione. Si prevede inoltre che, nell'ambito della preparazione per la prova teorica debba svolgersi una lezione di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.

La modifica introdotta dal Senato all'articolo 17 rinvia l'applicazione delle disposizioni del testo della Camera che prevedono anche una prova pratica per il conseguimento del patentino alla data di adozione della normativa nazionale necessaria per attuare la disciplina comunitaria in materia di patenti recata dalla direttiva 2006/126/CE.

Per l'adozione della normativa nazionale di attuazione la direttiva comunitaria fissa il termine al 19 gennaio 2011. Si tratta inoltre di termini che non sempre sono rispettati. Occorre tener conto inoltre che la nuova normativa comunitaria prevede l'introduzione di un'apposita categoria di patente (e non più di un certificato di idoneità) per i ciclomotori.

Per quanto riguarda la disciplina in materia di autoscuole, di cui all'articolo 20, le modifiche introdotte dal Senato stabiliscono che le province, le quali sulla base della normativa vigente sono competenti per quanto attiene alla vigilanza amministrativa e tecnica sulle autoscuole, hanno anche il compito di provvedere all'applicazione delle sanzioni previste per l'esercizio abusivo dell'attività di autoscuola.

D'altra parte il Senato ha trasferito alle regioni e alle province autonome le competenze ad applicare le sanzioni per chi svolge i corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole in modo irregolare o carente, mentre nel testo della Camera le stesse competenze erano attribuite alle province.

Il Senato ha quindi introdotto, all'articolo 22, alcune nuove disposizioni in materia di punteggio della patente. Si è previsto che il recupero di 6 punti, conseguente alla frequenza di corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati autorizzati, e di 9 punti, nel caso in cui il frequentatore del corso sia dotato di certificato di abilitazione professionale, sia subordinato al superamento di una prova di esame le cui modalità saranno stabilite con decreto ministeriale. Al tempo stesso è stata inserita, in materia di patente a punti, una previsione di carattere premiale, per cui, per i primi tre anni dal rilascio della patente la mancanza di violazioni che comportano la riduzione di punti determina l'attribuzione di 1 punto all'anno (tale punteggio si aggiunge al credito di 2 punti, fino a un massimo di 10, per ogni 2 anni senza violazione, già previsto dalla normativa vigente).

Le altre modifiche dell'articolo 22 riguardano la perdita di punteggio connessa alle violazioni delle prescrizioni in materia di limiti ai tempi di guida e di tempi obbligatori di riposo per chi svolge l'attività di trasporto di persone o di cose. Si tratta di modifiche derivanti da esigenze di coordinamento con quanto stabilito all'articolo 31, che disciplina la durata alla guida dei veicoli adibiti al trasporto di persone o cose, di cui si darà conto più avanti.

Sempre all'articolo 22, infine, è stata introdotta una disposizione (lettera e) del comma 3) con cui si prevede la perdita di 5 punti (oltre la sanzione pecuniaria già contenuta nel testo della Camera) per conducenti con età inferiore a 21 anni, neopatentati e conducenti professionali che guidino con tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5.

Il Senato ha ampiamente modificato l'articolo 23, che disciplina l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente e le procedure di revisione della patente stessa.

In primo luogo, è stata inserita una nuova disposizione, molto rilevante, con cui si prevede che al primo rilascio della patente e al rilascio del certificato di abilitazione professionale, l'interessato debba esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

La stessa certificazione deve essere presentata anche in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nel caso di conducenti professionali. La certificazione dovrà tener conto delle patologie precedenti del richiedente. Queste disposizioni si applicheranno dopo dodici mesi (nel caso di primo rilascio della patente e del certificato di abilitazione professionale) e sei mesi (nel caso di revisione o rinnovo per conducenti professionali) rispetto alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale necessario per definire la normativa di attuazione.

In secondo luogo, il Senato ha modificato la disciplina del ricorso amministrativo contro le decisioni delle commissioni mediche locali, vale a dire le commissioni che verificano il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari per il conseguimento della patente nel caso di soggetti problematici. Si stabilisce che i provvedimenti delle commissioni mediche locali di sospensione, revoca o riduzione del termine di validità della patente possano essere modificati dagli uffici della motorizzazione se l'interessato presenti una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dalla quale emerga una diversa valutazione. L'attuale disciplina del codice della strada si limita a prevedere la possibilità di ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana Spa.

Ulteriori interventi all'articolo 23 sono volti ad assicurare una tempestiva e completa trasmissione al Ministero delle certificazioni dei medici e dei giudizi delle commissioni mediche, nonché a prevedere la definizione con decreto ministeriale di linee guida che assicurino l'uniformità sul territorio nazionale dei criteri di valutazione da parte delle commissioni mediche.

Sempre all'articolo 23 il Senato, con un emendamento proposto dal Governo, ha invece soppresso la disposizione, introdotta nel testo della Camera, per cui il medico che viene a conoscenza in modo documentato di una patologia del suo assistito che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida deve darne tempestiva comunicazione scritta e riservata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di attivare la procedura di revisione della patente.

Si è infine previsto che la disposizione introdotta nel testo della Camera, per cui si procede sempre alla revisione della patente di guida per il conducente che ha provocato un incidente stradale con una violazione per la quale è prevista la sospensione della patente, si applichi soltanto nel caso in cui l'incidente stradale abbia determinato lesioni gravi alle persone.

All'articolo 25 il Senato ha introdotto rilevanti modifiche in merito alla disciplina della destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento della violazione dei limiti massimi di velocità mediante autovelox. Nel testo della Camera si prevedeva la destinazione della totalità dei proventi all'ente proprietario della strada o all'ente che esercita le relative funzioni, salvo una quota, da determinare con decreto ministeriale, idonea a recuperare le spese di accertamento, da destinare all'ente da cui dipende l'organo accertatore. Nel testo approvato dal Senato, invece, si stabilisce che i proventi delle multe effettuate mediante autovelox o altri apparecchi automatici siano destinati per il 50 per cento all'ente proprietario della strada o all'ente che esercita le

relative funzioni e per il 50 per cento all'ente da cui dipende l'organo accertatore, vale a dire al comune.

Le ulteriori modifiche introdotte dal Senato sulla materia prevedono che: la disposizione si riferisca soltanto alle sanzioni accertate dalla polizia municipale; si tenga conto dei proventi delle sanzioni al netto delle spese; la disposizione non si applichi alle strade affidate in concessione; gli enti destinatari dei proventi in questione li utilizzino per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade e per potenziare le attività di controllo e accertamento; gli enti trasmettano annualmente in via informatica una relazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno sull'utilizzo dei proventi relativi alle violazioni accertate con autovelox; la quota di spettanza dei proventi per l'ente è ridotta del 10 per cento in caso di mancata trasmissione della relazione o di utilizzo dei proventi difforme da quello previsto.

Il Senato ha altresì soppresso la disposizione contenuta nel testo della Camera per la quale i dispositivi di controllo automatico non avrebbero potuto essere collocati, fuori dai centri abitati, a una distanza inferiore a un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.

Ricorda che si tratta di una disposizione che era stata a lungo dibattuta anche nel corso dell'esame presso la Camera. Rileva che si tratta di valutare quindi se le modifiche introdotte dal Senato siano effettivamente applicabili e efficaci. Occorre anche tener conto del fatto che dai lavori della Commissione Bilancio del Senato sul testo risulta che le disposizioni in esame hanno suscitato perplessità per quanto riguarda la valutazione sotto il profilo finanziario.

Con riferimento all'articolo 27, il testo del Senato inserisce nell'articolo 157 del codice della strada, che detta la disciplina in materia di arresto, fermata e sosta dei veicoli, una nuova disposizione con cui si consente, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio, la sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali, a condizione che la bici-

cletta non rechi intralcio ai pedoni ed in particolare ai disabili lungo le loro traiettorie di transito preferenziali.

Al medesimo articolo il Senato ha eliminato la disposizione, contenuta nel testo della Camera, con cui si sopprimeva il divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria. Il divieto era stato soppresso alla Camera perché era considerato eccessivamente « invadente » rispetto ai comportamenti dei conducenti e difficile da far rispettare.

Pur mantenendo il divieto di tenere il motore acceso, le modifiche introdotte dal Senato, rispetto alla legislazione vigente, lo limitano al caso di sosta (vale a dire di sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente), mentre lo escludono nel caso di fermata (vale a dire di temporanea sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata).

All'articolo 29 del testo del Senato si introduce una disposizione sicuramente condivisibile, in particolare alla luce dei recenti incidenti anche mortali, con cui si dispone l'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza per conducente e passeggeri di minicar, dotati di carrozzeria chiusa (si tratta dei quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg).

Sono inoltre modificate le disposizioni del testo della Camera, con le quali si limita l'obbligo di indossare, in orario notturno, il giubbotto o le bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità, al caso di circolazione fuori dai centri abitati (mentre il testo della Camera lo prevedeva anche per la circolazione in orario notturno nei centri abitati). Rimane l'obbligo, come già previsto nel testo Camera, di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti per la circolazione nelle gallerie (dentro e fuori dai centri abitati).

Al medesimo articolo, il Senato è intervenuto sulle disposizioni dettate dalla Camera in materia di obblighi connessi alla circolazione delle biciclette, prevedendo per i conducenti di bicicletta di età

fino a 14 anni l'obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla normativa tecnica europea in materia.

All'articolo 31 il Senato, su proposta del Governo, è intervenuto sulla formulazione contenuta nel testo della Camera della disciplina dei tempi di guida e di riposo per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose.

Rispetto al testo della Camera, la principale novità consiste nella differenziazione delle sanzioni nel caso di violazione dei tempi di guida (per cui le sanzioni pecuniarie sono rese più leggere anche rispetto alla normativa vigente) e di violazione dei tempi minimi di riposo (per cui le sanzioni pecuniarie sono rese assai più pesanti). Sono inoltre graduate in modo più accentuato le sanzioni nel caso in cui le violazioni superino il 10 per cento e il 20 per cento dei tempi prescritti.

Di conseguenza, come già segnalato, sono state modificate anche le sanzioni relative alla perdita di punti della patente.

Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 32 in materia di mezzi di soccorso per animali, l'intervento del Senato consiste in una più precisa formulazione del testo, per cui l'impiego dei dispositivi acustici di allarme è permesso per tali mezzi nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, da individuarsi con decreto ministeriale.

Con il decreto ministeriale si disciplinerà inoltre la possibilità di considerare il trasporto di un animale in gravi condizioni, anche da parte di privati, come effettuato in stato di necessità, con conseguente attenuazione della responsabilità nel caso in cui sia provocato un incidente.

L'impianto della normativa dettata dalla Camera in materia di guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è stato sostanzialmente inalterato. Le modifiche introdotte dal Senato riguardano principalmente le sanzioni.

Già si è detto, con riferimento all'articolo 22, della previsione della perdita di 5 punti per conducenti con età inferiore a

21 anni, neopatentati e conducenti professionali che guidino con tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5.

Per quanto riguarda l'articolo 34, il Senato ha introdotto nuove disposizioni con cui si stabilisce che, in assenza di opposizione da parte dell'imputato, le pene detentive e pecuniarie previste per i reati consistenti nella guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ad esclusione del caso in cui tale guida abbia provocato un incidente stradale, possano essere sostituite dallo svolgimento non retribuito di lavori di pubblica utilità.

Ha inoltre previsto che l'aumento delle pene pecuniarie per conducenti con età inferiore a 21 anni, neopatentati e conducenti professionali sia pari a un terzo nel caso di tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, mentre possa essere determinato in una misura compresa tra un terzo e la metà, nel caso di tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. Il testo approvato dalla Camera prevedeva per tutte le fattispecie un aumento compreso tra un terzo e la metà.

Il Senato, infine, con un articolo aggiuntivo, che è divenuto l'articolo 36, ha previsto l'ulteriore aumento di un terzo delle sanzioni pecuniarie per violazioni commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7 quando si tratti di: guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l; per conducenti con età inferiore a 21 anni, neopatentati e conducenti professionisti, in tutti i casi di guida con tasso alcolemico superiore a 0 (zero).

Dopo che il Senato aveva inizialmente approvato una riformulazione, è stato invece ripristinato il testo della Camera in materia di test antidroga, salvo l'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri finanziari e la previsione di un termine di sessanta giorni per l'espressione del parere del Consiglio superiore di sanità sullo schema di decreto ministeriale che dovrà disciplinare le modalità di effettuazione degli accertamenti.

All'articolo 38 il Senato ha ridotto ulteriormente, rispetto a quanto già previsto dal testo della Camera, i tempi di notificazione delle violazioni.

Il testo della Camera aveva ridotto da 150 a 90 giorni dall'accertamento il termine per la notifica nel caso di notifica al trasgressore o, se questi non è stato identificato, all'intestatario del veicolo. Il termine era stato ridotto a 100 giorni nel caso di immediata contestazione al trasgressore a cui debba seguire anche la notifica all'intestatario del veicolo, per assicurare l'obbligo solidale al pagamento.

Le modifiche approvate dal Senato riducono ulteriormente il termine per la notifica da 90 a 60 giorni. Nel caso in cui, dopo l'immediata contestazione, sia necessaria la notifica all'intestatario del veicolo, il termine è ridotto da 100 a 90 giorni.

Mi pare opportuno segnalare che la disposizione, come risultante dal testo approvato dal Senato, rischia di fatto di annullare un gran numero di accertamenti. Ritengo che un'ulteriore riduzione dei tempi per le notifiche rispetto a quanto stabilito nel testo della Camera dovrebbe associarsi alla previsione, anche con una norma transitoria, di un congruo margine di tempo prima che tale riduzione possa applicarsi, in modo da permettere ai corpi di polizia stradale di organizzarsi adeguatamente.

Al medesimo articolo il Senato ha introdotto alcune disposizioni che, per un verso estendono i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata, includendovi gli accertamenti effettuati mediante dispositivi o apparecchiature relativi alle violazioni delle prescrizioni del codice della strada che riguardano la regolazione della velocità in modo da non creare pericolo o disordine per la circolazione, il divieto di circolazione contromano, la violazione di quanto imposto dalla segnaletica, il trasporto di persone o oggetti e l'uso del casco protettivo sui veicoli a motore a due ruote, le violazioni per cui sono previsti il sequestro, la confisca o il fermo del veicolo.

Al tempo si prevede che gli strumenti in questione (che peraltro sono diversi

dagli strumenti automatici di accertamento della violazione dei limiti di velocità), oltre a dover essere omologati o approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale, possano essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

Riguardo alle disposizioni dell'articolo 40, che prevedono la possibilità per persone in condizioni disagiate di una rateazione del pagamento di multe di notevole entità, il Senato ha ridotto da 400 euro a 200 euro l'importo minimo della multa (o delle multe relative a violazioni accertate contestualmente) per la quale si può richiedere la rateazione.

All'articolo 41, il Senato ha soppresso la disposizione del testo della Camera che riduceva (ad eccezione del caso in cui l'interessato avesse residenza all'estero) da sessanta a trenta giorni, a decorrere dalla data di contestazione o di notificazione, il termine per proporre ricorso al giudice di pace. Ricorda che si tratta di una disposizione che era stata introdotta per ridurre l'enorme contenzioso relativo agli accertamenti di violazioni del codice della strada e per abbreviarne i tempi.

In accoglimento di quanto richiesto dalla Commissione Bilancio del Senato, rileva che sono state introdotte rilevanti modifiche all'articolo 42, relativo alla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada. Sono state infatti soppresse le disposizioni che prevedevano l'assegnazione del complesso dei proventi di spettanza dello Stato alle seguenti finalità: per il 20 per cento al finanziamento della manutenzione stradale e al potenziamento della segnaletica, per il 10 per cento al finanziamento dei controlli (anche attraverso l'acquisto di automezzi e attrezzature), per il 2,5 per cento all'effettuazione degli accertamenti sulla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e per l'1

per cento alla sperimentazione di dispositivi di contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Contestualmente con la soppressione di tali disposizioni è stato previsto che siano destinate alle medesime finalità (oltre che a programmi per le scuole) una quota parte delle risorse calcolata non sul complesso dei proventi delle multe di spettanza dello Stato, ma sulle maggiori entrate derivanti dalle modifiche alle sanzioni pecuniarie contenute nel testo in esame ed ulteriori rispetto alle esigenze complessive di equilibrio del bilancio. L'importo di tali entrate sarà individuato a consuntivo con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

In sostanza, fa presente che il testo della Camera finanziava il miglioramento della segnaletica (oltre che la manutenzione delle strade e la sostituzione delle barriere) e il potenziamento dei controlli calcolando le risorse sul complesso dei proventi delle multe di spettanza dello Stato. Nel testo del Senato, invece, i finanziamenti destinati alle medesime finalità sono calcolati sulla base molto più esigua delle maggiori entrate determinate dal testo in esame per effetto delle disposizioni del testo stesso che incrementano le sanzioni pecuniarie. Nell'ambito delle modifiche molto numerose apportate dal Senato, osserva che si tratta di uno dei pochi interventi che incide sull'impianto del testo della Camera, facendone venir meno un elemento essenziale. Pur nella consapevolezza della difficoltà dell'attuale situazione economica e finanziaria, ritiene opportuno verificare se vi sia la possibilità di recuperare almeno in parte questi finanziamenti.

Al medesimo articolo 42, sempre in accoglimento di quanto richiesto dalla Commissione Bilancio del Senato, sono state soppresse le disposizioni del testo della Camera che prevedevano una rigorosa procedura di rendicontazione da parte degli enti locali sull'utilizzo dei proventi di loro spettanza derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, mediante l'invio di una relazione

annuale ai Ministeri competenti, e imponevano la sanzione della riduzione del 3 per cento dei finanziamenti dei contributi spettanti all'ente locale a valere sul Fondo ordinario, nel caso in cui non avesse destinato il 50 per cento di detti proventi a finalità di sicurezza stradale. Queste previsioni sono soltanto parzialmente recuperate con le disposizioni introdotte all'articolo 25, che si riferiscono esclusivamente all'obbligo di rendicontazione della destinazione dei proventi derivanti dagli accertamenti mediante autovelox.

All'articolo 44 il Senato ha ulteriormente modificato la disciplina, già rivista nel testo della Camera, delle modalità con cui viene applicata la sospensione della patente, prevedendo che il conducente possa richiedere al prefetto un permesso di guida, anche nel periodo della sospensione, per determinate fasce orarie, per il tempo strettamente necessario e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro ovvero per il ricorrere una situazione di necessità di assistenza a familiari con handicap. Tale possibilità è limitata al caso in cui non sia stato provocato un incidente. Il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive per le quali è stata autorizzata la guida durante la sospensione stessa.

Queste disposizioni introdotte dal Senato possono essere oggetto di valutazioni discordanti riguardo alle loro finalità, ma sicuramente comportano evidenti difficoltà di applicazione e si prestano a creare le condizioni per eludere di fatto la sanzione della sospensione della patente. Per questo ritengo che debba essere espressamente prevista una norma sanzionatoria, nel caso di un esercizio abusivo della possibilità di guida prevista dal testo del Senato.

Ritiene sicuramente condivisibili sono le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 45, in materia di revoca della patente. In primo luogo si prevede che, fino alla data di entrata in vigore della disciplina attuativa della nuova normativa comunitaria relativa alla patente di guida, i

soggetti ai quali è stata ritirata la patente non possono conseguire certificato di idoneità per la guida di ciclomotori né possono condurre tali veicoli. Il divieto si applica anche alle minicar. In secondo luogo il testo del Senato introduce una disposizione di grande rilievo con cui si stabilisce che, per i conducenti professionali, in caso di reato consistente nella guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'accertamento del reato costituisce giusta causa di licenziamento del conducente. In terzo luogo si precisano le disposizioni del codice della strada relative alle violazioni commesse da conducente di ciclomotore, prevedendo che, nel caso in cui il conducente di un ciclomotore commetta una violazione per cui è previsto il ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, la sanzione si applichi al certificato di idoneità alla guida (il patentino), se il conducente non è munito di patente, o alla patente, se ne è munito. Se si tratta di violazioni per cui è prevista la decurtazione dei punti, questa si applica alla patente. Al tempo stesso è abrogata la disposizione (introdotta dal provvedimento collegato in materia di sicurezza pubblica e subito generalmente criticata) per cui il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida o la decurtazione dei punti si applicano anche nel caso di violazioni commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida, ad esempio la bicicletta.

In accoglimento della richiesta della Commissione Bilancio del Senato, è stato soppresso l'articolo 33 del testo della Camera che interveniva sull'articolo 230 del codice, relativo ai programmi di sicurezza stradale nelle scuole, prevedendo lo svolgimento obbligatorio di tali programmi a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011. Osserva che in questo modo viene meno uno degli elementi qualificanti del testo che era stato elaborato dalla Camera.

All'articolo 48 è stata soppressa la disposizione, contenuta nel testo della Camera, per cui appositi interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento della segnaletica e delle barriere

nelle strade con elevati tassi di incidentalità potevano essere finanziati a valere sulle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni che erano destinati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La soppressione dipende dal fatto che, come detto, sono state altresì soppresse le disposizioni del testo della Camera che prevedevano la destinazione di una quota significativa del gettito delle multe al miglioramento della segnaletica e al rafforzamento dei controlli.

All'articolo 50 il Senato ha approvato una modifica con cui si limita la portata delle disposizioni relative all'introduzione dell'impiego del casco protettivo elettronico e, per i veicoli di grandi dimensioni, della scatola nera, prevedendo che tale introduzione si debba intendere in via sperimentale.

All'articolo 52, che reca modifiche al decreto legislativo n. 286 del 2005, relativo alla liberalizzazione dell'autotrasporto, il Senato ha introdotto un'ulteriore disposizione, con cui si prevede che può conseguire la patente di guida italiana, corrispondente alla propria patente rilasciata da uno Stato estero con cui non sussistano condizioni di reciprocità il dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno.

Al medesimo articolo, la soppressione delle disposizioni introdotte dal testo della Camera, di cui alle lettere *c)* e *d)* è dovuta a ragioni di coordinamento, dal momento che le medesime disposizioni, relative alla formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci, sono state nel frattempo inserite nel disegno di legge comunitaria per il 2009.

All'articolo 62, con una modifica introdotta dal Senato, si prevede che il decreto ministeriale che definisce in modo uniforme le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione dei dispositivi che visualizzano il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti sema-

forici si riferisca anche agli impianti per regolare la velocità e agli impianti con cui si rileva la velocità dei veicoli.

All'articolo 63, infine, è stata introdotta una modifica con cui si precisa che i dispositivi automatici per l'accertamento delle violazioni al codice della strada debbano essere, oltre che di proprietà degli enti locali o da essi acquisiti mediante locazione finanziaria, come già previsto nel testo approvato dalla Camera, anche acquisiti attraverso noleggio a canone fisso.

Passa quindi ad esaminare gli articoli aggiunti nel corso dell'esame presso il Senato, osservando che il Senato ha approvato un numero significativo di proposte emendative che riguardano questioni non affrontate nel testo della Camera.

Con l'articolo 3 il Senato ha inserito un nuovo comma all'articolo 9 del codice della strada, che disciplina le competizioni sportive su strada. Il nuovo comma prevede che, in deroga alle disposizioni che sanzionano la circolazione dei veicoli cui siano state apportate modifiche alle caratteristiche costruttive, i veicoli che partecipano alle competizioni sportive possono circolare limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi.

All'articolo 4 il Senato è intervenuto sull'articolo 10 del codice della strada, che disciplina i veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, soppresimo le previsioni relative alla possibilità di imporre la scorta di polizia stradale. Rimangono invece le previsioni relative alla possibilità di imporre una scorta tecnica.

All'articolo 6 il testo del Senato ha incrementato di circa cinque volte, portandola ad una somma da 389 a 1559, la sanzione – attualmente fissata in una somma da 78 a 311 euro – al cui pagamento sono tenuti i soggetti diversi dagli enti proprietari, che violano le disposizioni in materia di mantenimento in perfetta efficienza e di collocazione della segnaletica stradale, nonché di divieto di apporre sulla stessa altri segnali.

L'articolo 7 inserisce nell'ambito delle categorie di segnali luminosi previste dal codice della strada i tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito.

L'articolo 8 precisa l'individuazione delle macchine che non rientrano nella definizione di veicolo (e quindi non sono assoggettate alla disciplina del codice della strada), stabilendo che non si considerano veicoli le macchine per invalidi, qualificate come ausili medici in base alla normativa comunitaria, anche nel caso in cui siano servite da motore. La disciplina vigente rinvia invece, per l'individuazione delle macchine per invalidate non considerate come veicoli, al regolamento di attuazione del codice della strada.

Si interviene inoltre sull'articolo 190 del codice della strada, che prevede che le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, possano circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, precisando che la circolazione debba avvenire secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade.

L'articolo 13 puntualizza che le previsioni dell'articolo 95, comma 1-*bis* del codice della strada in materia di rilascio del duplicato della carta di circolazione si applicano anche nel caso di duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale.

Con l'articolo 19, introdotto dal Senato, si prevede che tra i soggetti che non possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori siano compresi anche coloro che illecitamente importano, esportano, acquistano e ricevono a qualsiasi titolo o comunque detengono sostanze stupefacenti o psicotrope, che siano già stati condannati per reati contro la persona, contro il patrimonio, connessi a sostanze stupefacenti o consistenti in violazioni del codice della strada.

Per i soggetti in questione è già attualmente previsto il divieto di condurre vei-

coli. Osserva che si tratta pertanto di una opportuna integrazione a completamento della normativa vigente.

L'articolo 26 del testo del Senato sostituisce l'articolo 152 del codice della strada, relativo alla segnalazione visiva e all'illuminazione dei veicoli. Rispetto al testo attualmente vigente si precisa che l'uso obbligatorio delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro, sia fuori che dentro i centri abitati, si applica non solo a motocicli e ciclomotori, ma anche ai tricicli e quadricicli, vale a dire alle minicar (per gli altri veicoli a motore, l'obbligo, come già previsto dalla legislazione vigente, si applica solo alla marcia fuori dai centri abitati). Rispetto al testo vigente, si esclude che l'uso di questi dispositivi possa essere sostituito dall'uso delle luci di marcia diurna, se il veicolo ne sia dotato. Si prevede una deroga all'obbligo di usare i suddetti dispositivi esclusivamente per i veicoli di interesse storico e collezionistico.

Osserva peraltro che l'articolo aggiuntivo introdotto dal Senato, in quanto sostituisce interamente l'articolo 152 del codice della strada, implica che venga meno il comma 3 del suddetto articolo con cui si stabilisce la sanzione pecuniaria da 38 a 155 euro per la violazione degli obblighi illustrati. Rileva che rimarrebbero pertanto obblighi privi di sanzione.

Con l'articolo 28, un articolo aggiuntivo introdotto dal testo del Senato, si prevedono due disposizioni su cui è necessaria un'attenta valutazione. In primo luogo si stabilisce che il trasporto di bambini da 5 a 12 anni su motocicli e sui ciclomotori a due ruote debba essere effettuato su un apposito sedile di sicurezza, con appoggi per gli arti inferiori e superiori, conformi al tipo omologato secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Alla lettera *b*) del medesimo articolo si interviene ulteriormente sull'articolo 170 del codice della strada, relativo al trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote, introducendo una disposizione con cui si impone il limite di velocità di 60 km/h (o il limite

minimo, se superiore a 60 km/h) per i motocicli a due o tre ruote con a bordo bambini di statura inferiore ad 1,5 metri. Evidenza che sono disposizioni che, oltre a presentare evidenti difficoltà di applicazione, non necessariamente determinano effetti positivi in termini di sicurezza, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di un sedile per il trasporto dei bambini su motocicli e ciclomotori. Ritiene necessario pertanto verificare l'opportunità di mantenere o meno tali previsioni.

L'articolo 30 del testo del Senato introduce una disposizione che specifica che l'obbligo di utilizzo di lenti o di altri apparecchi, prescritti in sede di rilascio o rinnovo della patente, si riferisca non solo alla patente, ma anche al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori (il « patentino »). Di conseguenza l'obbligo di utilizzo delle lenti e di altri apparecchi è esteso anche ai ciclomotori e alle minicar.

L'articolo 33 prevede espressamente, nell'ambito delle disposizioni relative al possesso dei documenti di circolazione e di guida, che il conducente debba avere con sé, quando prescritti, oltre che il certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneità, anche la carta di qualificazione del conducente (richiesta per i veicoli adibiti al trasporto di persone o cose).

L'articolo 35, introdotto al Senato su proposta del Governo, ha modificato, opportunamente rafforzandole, le disposizioni in materia di obblighi dei conducenti nei confronti dei pedoni (articolo 191 del codice della strada). Si prevede infatti in via generale che, se il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti: *a)* devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali; *b)* devono dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che attraversano la medesima parte della carreggiata. Ricorda che la disciplina vigente prevede, nel caso di transito dei pedoni sugli attraversamenti pedonali, non l'obbligo di fermarsi, ma quello di « dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi ».

L'articolo 36, come già segnalato in relazione alle modifiche alla disciplina della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, dispone l'ulteriore aumento di un terzo delle sanzioni pecuniarie per violazioni commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7, nel caso di guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, ovvero, per conducenti con età inferiore a 21 anni, neopatentati e conducenti professionisti, in tutti i casi di guida con tasso alcolemico superiore a 0 (zero).

Un altro articolo aggiuntivo approvato dal Senato (l'articolo 37) precisa la disciplina in materia di contestazione e verbalizzazione delle violazioni, specificando che il verbale può essere redatto con l'ausilio di sistemi informatici e indicandone i contenuti essenziali (sommatoria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è commessa la violazione).

Con l'articolo 47 il Senato ha previsto l'istituzione, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, finalizzato a favorire la collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di sicurezza stradale.

In particolare le attività del Comitato interessano la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale; il coordinamento degli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia; la verifica delle misure adottate e dei risultati conseguiti, anche con riguardo agli interventi posti in essere dagli enti proprietari delle strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS SpA e dalle società concessionarie; la consulenza al Ministro per quanto concerne la relazione annuale al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia; il coordinamento delle attività finalizzate alla raccolta dei dati relativi all'inci-

dentalità stradale; il coordinamento degli interventi di emergenza e di soccorso; la formazione degli operatori.

Il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è composto da un rappresentante del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri comunque coinvolti (economia e finanze, lavoro e politiche sociali, salute, interno, istruzione e sviluppo economico), tre rappresentanti di regioni, province autonome e enti locali, nominati dalla Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.

L'istituzione e il funzionamento del Comitato non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rispetto alle disposizioni richiamate, nell'apprezzare l'obiettivo di un rafforzamento degli strumenti di coordinamenti tra tutti i corpi e i soggetti istituzionali che hanno competenze in materia di sicurezza stradale, osserva peraltro che occorre in ogni caso accertare che la formulazione delle disposizioni contenute nel testo del Senato non induca a configurare un rapporto di dipendenza della Polizia di Stato, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di polizia stradale, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, evidentemente incompatibile con l'inquadramento della Polizia stessa nell'ambito del Ministero dell'Interno.

Con un ulteriore articolo aggiuntivo, l'articolo 49, il testo del Senato introduce, nell'ambito del decreto legislativo n. 461 del 1999, che disciplina le modalità di individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, un nuovo articolo che individua le procedure per la modifica e l'aggiornamento della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale esistente.

In particolare si prevede che la proposta di modifica possa essere effettuata non soltanto dalle regioni, come previsto dalla normativa vigente, ma anche dallo Stato (dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) e che debba essere richiesto anche il parere del Consiglio superiore dei

lavori pubblici (oltre che l'intesa con la Conferenza unificata e il parere delle Commissioni parlamentari, già previsti dalla legislazione vigente). Le modifiche possono riguardare non solo intere strade, ma anche tronchi di strada. Per le varianti, l'integrazione avviene d'ufficio.

L'articolo 54 interviene opportunamente sulla legge quadro sull'alcol, introducendo una disciplina più severa per quanto concerne la somministrazione di alcolici nelle aree di servizio autostradali. Si prevede, in particolare, che nelle suddette aree sia vietata: la vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000; la somministrazione di bevande superalcoliche, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500; la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 7, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500.

In caso di reiterazione della violazione nel biennio, il prefetto territorialmente competente dispone la sospensione della licenza per un periodo di trenta giorni.

La normativa vigente si limita a prevedere il divieto di vendita al banco di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6.

Contestualmente è altresì soppressa la disposizione vigente che prevede il divieto di somministrazione di bevande superalcoliche negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle autostrade.

Con un articolo aggiuntivo, l'articolo 55, il testo del Senato modifica la normativa relativa al divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le 2 di notte nei locali di spettacolo (articolo 6 del decreto-legge n. 117 del 2007) prevedendo: l'obbligo per tali locali di avere presso almeno un'uscita un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool. In caso di violazione dell'obbligo, è prevista la sanzione di chiu-

sura del locale da sette fino a trenta giorni; la previsione per alberghi, ristoranti, caffè e altri esercizi per la vendita al minuto o il consumo di vino e di bevande alcoliche dell'obbligo di esporre le tabelle relative al tasso alcolemico e di dotarsi di un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico presso almeno un'uscita dal locale; la possibilità per il sindaco di autorizzare la somministrazione di bevande alcoliche fino alle ore 5 per non più di dieci volte nell'arco di un anno; l'esclusione dal divieto di somministrazione notturna di bevande alcoliche delle isole in cui è interdetta la circolazione degli automezzi ad uso privato.

Ricorda che tale questione era già stata oggetto di discussione, anche vivace, nel corso dell'esame presso la Camera. Non ritiene che la soluzione individuata dal Senato possa ritenersi pienamente condivisibile. In particolare la facoltà attribuita al sindaco di autorizzare la somministrazione di bevande alcoliche fino alle 5 per dieci volte all'anno, per un verso, appare caratterizzata da un'eccessiva discrezionalità e, per l'altro, si riferisce ad un ambito territoriale, come è nel caso di molti comuni, eccessivamente ristretto.

Giudica pertanto opportuno riflettere attentamente sull'opportunità di mantenere questa previsione, valutando anche la possibilità di pervenire ad una riformulazione della norma che trasferisca la decisione a livello regionale o provinciale e che preveda che le deroghe si applichino su un ambito territoriale più ampio, come può essere quello della provincia, imponendo come condizione che il numero degli incidenti stradali, che abbiano provocato la morte o lesioni a persone, verificatisi nel territorio della provincia, non registri aumenti.

Con l'articolo 61, infine, il testo del Senato estende la platea dei veicoli utilizzati da soggetti diversamente abili, ai quali si applica l'aliquota IVA del 4 per cento, prevedendo che tale aliquota sia applicata ai veicoli diesel con cilindrata fino a 3000 cm cubici, anziché come previsto dalla normativa vigente ai veicoli diesel con cilindrata fino a 2.800 cm cubici.

La copertura finanziaria, pari a 1.200.000 euro nel 2010 e a 3 milioni di euro a decorrere dal 2011, è a carico del fondo per il miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza, di cui al DL 159 del 2007.

In conclusione, sottolinea che, come emerge dalla relazione, volutamente dettagliata, se è vero che il Senato ha apportato un ampio numero di modifiche o integrazioni, soltanto poche tuttavia incidono su aspetti essenziali del testo predisposto dalla Camera.

Per questo, nel ricordare che comunque l'esame e la possibilità di emendamento in terza lettura devono riferirsi soltanto alle parti modificate o aggiunte dal Senato, auspica, per le ragioni fondamentali che ho richiamato all'inizio, che la Camera giunga in tempi rapidi a licenziare di nuovo il testo e invita tutti i gruppi parlamentari a concorrere al raggiungimento di questo obiettivo.

Silvia VELO (PD) si riserva di valutare con attenzione le modifiche apportate dal Senato al provvedimento in esame. Concorda con il Presidente sul fatto che alcune questioni necessitino di un approfondimento. Osserva che, per quanto rispondenti a finalità generali assolutamente condivisibili, alcune modifiche apportate al testo recano disposizioni di difficile applicabilità. Richiama, ad esempio, la disposizione che prevede l'obbligatorietà di indossare un casco per i conducenti di bicicletta di età inferiore a 14 anni e sottolinea la difficoltà sia dei controlli, sia anche delle modalità di accertamento dell'identità del minore. Osserva che l'introduzione di norme inapplicabili intaccherebbe la credibilità del Parlamento, che invece da più di un anno sta lavorando con cura e attenzione ad un provvedimento che giudica assai importante. Inoltre giudica essenziale che non vengano introdotte disposizioni che potrebbero costituire un onere per i cittadini, come ad esempio l'obbligo di un certificato che attesti la non assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope ai fini del rilascio

della patente. Osserva infatti che tale obbligo costituirebbe un onere per chi non fa uso di droghe, e non costituisce un reale deterrente per chi ne fa uso, che potrebbe ottenere tale certificazione semplicemente astenendosi dal fare uso di droghe per un determinato periodo. Ritiene quindi che l'esame da parte della Commissione del provvedimento sulla sicurezza stradale debba essere informato ai due fondamentali principi dell'applicabilità delle disposizioni in esso contenute e della semplificazione normativa. Sottolinea infatti che il codice della strada è molto complesso e ricorda che, pur essendo stata più volte prospettata, non ha ricevuto ancora attuazione l'ipotesi di una revisione organica del codice medesimo attraverso delega delega al Governo.

Vincenzo GAROFALO (Pdl) ritiene che le modifiche apportate dal Senato abbiano mantenuto l'impostazione originale data dalla Camera. Non concorda con la collega Velo sull'inapplicabilità della disposizione che prevede l'obbligo di un caso durante la circolazione in bicicletta da parte dei minori di 14 anni, anche in ragione del fatto che il provvedimento in discussione in Assemblea prevede l'abbassamento a 10 anni del limite di età per il rilascio della carta di identità. Quanto all'obbligo di una certificazione che attesti l'assenza dell'uso di droghe ai fini del rilascio della patente, ritiene che questo possa essere utile al fine di non rilasciare la patente a chi fa uso abituale e continuativo di droghe. Giudica invece la disposizione che prevede l'obbligo di un sedile di sicurezza per il trasporto dei bambini sui veicoli a due ruote di difficile applicazione e non del tutto rispondente a criteri di sicurezza stradale. In ultimo si riserva di valutare il differimento dell'applicabilità della norma che prevede anche una prova pratica per il conseguimento del cosiddetto «patentino» alla data di adozione della normativa nazionale attuativa della nuova disciplina comunitaria in materia di patenti.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) osserva che l'impostazione adottata nel corso

dell'esame da parte del Senato del provvedimento sulla sicurezza stradale appare diversa da quella adottata dalla Camera, che era intervenuta dettando linee più generali di intervento e non introducendo disposizioni caratterizzate da una forte specificità dell'oggetto. Entrando nel merito del provvedimento, ritiene non condivisibile la disposizione che prevede l'obbligo di un casco per i minori di 14 anni che circolino in bicicletta e quella che introduce il limite di velocità a 60 km/h per chi trasporta su motocicli a due o tre ruote bambini di statura inferiore ad 1,5 metri. Rileva infine che sarebbe opportuna una riflessione su alcune modifiche introdotte dal Senato, come ad esempio la disposizione che prevede l'obbligo di sottoporre periodicamente gli pneumatici per verificarne l'efficienza, che costringerebbe i cittadini ad un onere forse eccessivo. Ribadisce quindi la necessità di semplificazione del codice della strada, che risulta essere un testo eccessivamente complesso.

Angelo COMPAGNON (Udc) osserva che il provvedimento sulla sicurezza stradale è stato oggetto di un'ampia e approfondita riflessione da parte della Commissione trasporti della Camera in prima lettura e che durante l'esame si è pervenuti alla sintesi di alcune posizioni anche molto lontane tra di loro. Sottolinea che l'approccio che ha ispirato l'esame del provvedimento presso la Camera è stato quello di concentrare l'intervento sulle questioni più rilevanti, per fornire una prima risposta alle problematiche più evidenti che emergono dal codice. Ritiene che le modifiche apportate dal Senato complichino ulteriormente l'applicazione del codice e introducano sanzioni eccessivamente severe rispetto a numerose fattispecie. Nel ricordare che il provvedimento è stato licenziato dalla Camera la scorsa estate e che il Senato ha impiegato quasi un anno per approvarlo. Ritiene in conclusione utile che l'esame in Commissione sia informato al buon senso e auspica che si pervenga ad un testo equilibrato e responsabile.

Mario LOVELLI (PD) osserva che, anche in ragione del tempo impiegato dal Senato per modificare il provvedimento sulla sicurezza stradale, la Commissione dovrà svolgere i propri lavori in tempi veramente rapidi. Giudica infatti fondamentale che il provvedimento venga approvato entro la sospensione estiva dell'attività parlamentare, prima che il traffico registri un forte incremento in corrispondenza delle vacanze estive. Ricorda che il 2010 è l'anno in cui i Paesi europei sono chiamati a fare il bilancio dell'incidentalità stradale per verificare il raggiungimento dell'obiettivo posto in sede europea di dimezzare il numero delle vittime per incidenti stradali rispetto al 2001. Evidenzia che l'Italia ha ridotto le vittime del 33 per cento e sottolinea che tale obiettivo è assai lontano da quello raggiunto dal Lussemburgo, che è riuscito a dimezzare le vittime, e da Paesi più simili all'Italia, quali la Francia e la Germania, che hanno raggiunto risultati considerevolmente migliori rispetto a quelli italiani. Sottolinea con forza l'importanza dei controlli sulle strade ai fini di sicurezza stradale e giudica fondamentale che nel testo siano contenute disposizioni che permettano effettivamente agli organi preposti di effettuare i controlli. Ricorda a tale proposito che durante l'esame in prima lettura alla Camera il proprio gruppo aveva proposto una serie di emendamenti volti a finanziare interventi che favorissero l'intensificazione dei controlli e l'acquisto di attrezzature e mezzi per i corpi di polizia stradale. Ritiene pertanto assai preoccupante che gli interventi che avrebbero dovuto assicurare il finanziamento di un potenziamento dei controlli siano stati soppressi o fortemente depotenziati. Nel ribadire quindi l'assoluta rilevanza dell'attività di controllo sia al fine di salvaguardare vite umane sia anche per raggiungere tempestivamente gli obiettivi imposti a livello europeo, osserva che tale attività non può svolgersi senza un'adeguata disponibilità di risorse umane, finanziarie e strumentali. Giudica opportuno intervenire su alcune modifiche introdotte dal Senato, come ad esempio la ripartizione

dei proventi delle sanzioni conseguenti alla violazione dei limiti di velocità tra ente proprietario ed ente accertatore e la disposizione che prevede il termine di sessanta giorni per l'invio ai cittadini della notifica delle multe, che va valutata alla luce delle reali possibilità operative per gli enti accertatori affinché non si trasformi in una sorta di condono. In ultimo sottolinea l'esigenza di prevedere disposizioni che promuovano l'educazione stradale, in particolare nelle scuole. A tale proposito ritiene che debba essere seguita una linea politica molto chiara e che dalla Commissione debba provenire una forte sollecitazione al Governo affinché si intervenga in tal senso.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ricorda di aver seguito integralmente i lavori del Senato, che giudica di grande rilievo. Ritiene l'attività che il Parlamento sta svolgendo da più di un anno estremamente positiva nella direzione della sicurezza stradale, che costituisce una delle priorità del Governo, come dimostra anche l'intervento operato attraverso il provvedimento collegato in materia di sicurezza pubblica, che, introducendo una misura che si è rivelata di grande efficacia, ha previsto il sequestro del veicolo per chi provoca un incidente stradale sotto l'effetto di droga o in stato di ebbrezza. Giudica fondamentale che il provvedimento sia definitivamente approvato prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari, auspicando che si individuino soluzioni adeguate per le questioni che potranno emergere, anche con riferimento a quelle segnalate dai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze.

Osserva che, pur non essendo stato raggiunto l'obiettivo posto in sede europea del dimezzamento delle vittime da incidentalità stradale dal 2001, dall'inizio del 2000 si è registrato un importante decremento dell'incidentalità, anche grazie all'introduzione dell'istituto della patente a punti e auspica che l'approvazione del provvedimento in esame possa contribuire

in modo decisivo a promuovere la sicurezza stradale e ad assicurare un'ulteriore, rilevante diminuzione dei tassi di incidentalità.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.45.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per

le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 16.45.

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in ragione della richiesta del Governo di poter effettuare un ulteriore approfondimento sulla proposta di rilievi presentata dal relatore, rinvia il seguito dell'esame dello schema di regolamento ai fini dell'espressione dei rilievi ad un'apposita seduta che sarà prevista per domani.

La seduta termina alle 16.50.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione. Atto n. 214 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 249

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 211 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 252

SEDE CONSULTIVA:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 252

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007. C. 3447 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ... 256

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione.

Atto n. 214.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema all'ordine del giorno.

Catia POLIDORI (PdL), *relatore*, illustra lo schema di decreto che provvede a ripartire per l'anno 2010 lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MISE) relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione, in attuazione dell'articolo 32 della legge n. 448 del 2001.

Ricorda in proposito che l'articolo 32 della legge n. 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), ha ridisciplinato il sistema di riparto, da parte dei singoli ministeri, dei contributi a favore di enti

ed organismi vari. Il comma 2 ha, infatti, stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto delle risorse stanziato deve essere effettuato annualmente entro il 31 gennaio dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa». Sul decreto di ripartizione è prevista l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per l'anno 2010 le risorse iscritte nel cap. 2501 dello stato di previsione del MISE, di cui lo schema in esame propone il riparto tra varie finalizzazioni, risultano complessivamente pari a 24.612.634,00 di euro. La dotazione iniziale del capitolo, pari a 24.854.986,00 euro, è stata decurtata a seguito di un accantonamento di euro 242.355,00, derivante da tagli lineari della dotazione finanziaria di parte corrente della missione di spesa del Ministero, effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione del decreto-legge n. 1 del 2010, convertito nella legge n. 30/2010.

Il comma 1 dell'articolo unico dello schema di decreto ministeriale dispone il seguente riparto: euro 8.600.748,00 per contributi ad enti e associazioni ex legge n. 1083 del 1954 (Concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane), pari al 34,94 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo; ricorda che la legge n. 1083 del 1954 autorizza il Ministero per il commercio con l'estero, attualmente di nuovo confluito nel Ministero dello sviluppo economico, a concedere contributi ad istituti, enti ed associazioni al fine di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Agli istituti ed enti interessati potrà essere corrisposta immediatamente una somma pari ai due terzi del contributo concesso, mentre l'altro terzo sarà cor-

risposto previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'espletamento delle iniziative per le quali è stata disposta la concessione del contributo. Il contributo è concesso fino a un massimo del 50 per cento delle spese preventivate, aumentato al 70 per cento nei territori dell'ex obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna); euro 12.000.000,00 per contributi alla camere di commercio italiane all'estero (legge n. 518/1970), pari al 48,76 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo; ricorda che la legge 1° luglio 1970, n. 518, ha proceduto al riordino delle Camere di commercio italiane all'estero, le associazioni di operatori economici libere ed elettive, costituite all'estero con il fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia, che documentino il possesso dei requisiti per essere riconosciute come camere di commercio italiane all'estero. Alle associazioni riconosciute è concesso un cofinanziamento finanziario annuale sulle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente per la realizzazione del Programma promozionale; euro 2.976.970,00 per contributi ai consorzi multiregionali all'export tra PMI (legge n. 83 del 1989), pari al 12,10 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo; il contributo consiste in un cofinanziamento a fondo perduto, commisurato all'importo delle spese ammissibili sostenute per l'esecuzione del programma promozionale; euro 460.407,00 per contributi ai consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri (legge n. 394 del 1981), pari all'1,87 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo; si tratta in particolare di contributi annuali a consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari nonché ai consorzi tra imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore; i contributi non devono essere diretti a sovvenzionare l'esportazione; euro 574.509,00 per contributi ex decreto legislativo n. 143 del 1998 (Accordi associazioni di categoria), pari al 2,33 per

cento dello stanziamento complessivo del capitolo; si tratta di contributi finalizzati, in particolare ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia.

La relazione illustrativa che accompagna lo schema evidenzia che i contributi per il sostegno e la promozione del *made in Italy* (di cui ai provvedimenti legislativi sopra menzionati), dall'entrata in vigore dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998 non finanziano più come in passato la mera esistenza di organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione, ma sono diventati veri e propri incentivi per la realizzazione di specifiche iniziative promozionali e di progetti di internazionalizzazione. Conseguentemente i contributi non sono più erogati a pioggia ma costituiscono veri e propri incentivi condizionati alla realizzazione di progetti promozionali e di internazionalizzazione che vengono programmati e realizzati dai proponenti (paesi di riferimento, tempi, modi ecc); monitorati dall'Amministrazione; rendicontati dai proponenti stessi e finanziati solamente sulla base di una corretta rendicontazione e verifica dei risultati. La stessa relazione sottolinea inoltre che lo stanziamento – esiguo – è rimasto pressoché invariato rispetto al 2009 e, pertanto, ai fini del riparto si è proceduto sulla base delle proporzioni del passato esercizio finanziario, prevedendo solamente un modesto incremento delle risorse a favore dei consorzi export (+ 156,895,00 euro).

Sottolinea, infine, che diversamente rispetto a quanto avvenuto in passato, non risulta allegata allo schema di decreto la rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza per l'anno precedente (2009). In proposito, ricorda in proposito

che l'invio alle Commissioni parlamentari competenti dei rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti destinatari dei contributi è previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (« collegato » 1996).

Peraltro, in allegato allo schema, per ciascuna delle linee di intervento su illustrata, è riportato un elenco dettagliato dei destinatari dei contributi e del relativo importo assegnato, con riferimento all'anno 2008. Solamente per gli interventi previsti dalla legge n. 1083 del 1954 e dal decreto legislativo n. 143 del 1998 i dati riguardano l'anno 2009.

Andrea LULLI (PD) stigmatizza la mancanza della rendicontazione relativa all'anno 2009 e chiede che il Governo possa fornire in tempi rapidi ed utili ai fini dell'espressione del parere da parte della X Commissione la documentazione relativa alle modalità di utilizzo delle risorse erogate nell'anno finanziario concluso.

Anna Teresa FORMISANO (UdC), nel condividere quanto appena osservato dal collega Lulli, ribadisce la richiesta al Governo di fornire tempestivamente la rendicontazione relativa ai fondi erogati nell'anno 2009, al fine di consentire alla Commissione di proseguire nell'esame dello schema e di poter esprimere un parere circostanziato.

Gabriele CIMADORO (IdV), nell'associarsi alle richieste formulate dai deputati precedentemente intervenuti, chiede in particolare di conoscere l'utilizzo dei 12 milioni di euro stanziati a favore delle camere di commercio.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, assicura che riferirà al Governo le richieste formulate. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.

Atto n. 211.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 maggio 2010.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, in relazione al dibattito che si è già sviluppato sul provvedimento in esame sottolinea che riterrebbe opportuno prevedere nella proposta di parere favorevole un'osservazione volta a favorire la completa restituzione delle somme erroneamente introitate al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie in relazione alla retroattività delle disposizioni in materia di « polizze dormienti ». A questo fine si potrebbe incrementare lo stanziamento attualmente previsto in 7 milioni 600 mila euro, previa congrua valutazione dell'entità delle risorse necessarie.

Savino PEZZOTTA (UdC) esprime alcune perplessità circa la copertura finanziaria dell'atto in esame; infatti, in base alle notizie in suo possesso, la copertura non sarebbe stata confermata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene altresì necessario fare chiarezza sull'utilizzo da parte delle regioni e degli enti locali delle risorse loro destinate. Considera in questo senso fondamentali le campagne di comunicazione a favore dei consumatori previste dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame.

Gabriele CIMADORO (IdV) condivide la necessità, indicata dal relatore, di incrementare lo stanziamento destinato al risarcimento delle cosiddette polizze dormienti. Ritiene che non vi sia sufficiente chiarezza circa l'utilizzo delle risorse, pari

a 13 milioni, destinate alle regioni e ai comuni e sottolinea l'opportunità che il Governo possa fornire sul punto adeguati chiarimenti. Considera infine necessarie le campagne di comunicazione in favore dei consumatori e chiede di avere un elenco di tutte le associazioni rappresentative dei consumatori beneficiarie degli stanziamenti previsti nello schema di decreto in esame.

Andrea LULLI (PD), nell'associarsi alla richiesta del collega Pezzotta relativamente alla copertura finanziaria del provvedimento in esame, chiede un intervento chiarificatore da parte del Governo in Commissione.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, assicura che riferirà al Governo le richieste formulate dai deputati intervenuti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 13.30.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, è stato sottoscritto da deputati dei principali gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione, con l'obiettivo di fornire uno strumento fiscale che possa agevolare il rientro dei lavoratori italiani all'estero e,

in particolare, di recuperare soprattutto quelli ad alto valore aggiunto dal punto di vista professionale. Precisa che la relazione che si appresta a svolgere è relativa al testo iniziale del provvedimento, mentre nella seduta già prevista per domani si riserva di indicare le modificazioni apportate al testo dalla Commissione di merito.

L'Italia, tra i Paesi europei, registra il più alto numero di laureati che emigrano all'estero, a differenza di Regno Unito, Germania e Francia che riescono ad attrarre dall'estero molti più laureati di quelli che si allontanano dal loro territorio. La necessità di utilizzare al meglio tutti i talenti italiani e di potenziare il capitale umano del Paese è particolarmente avvertita nell'attuale momento di crisi economica internazionale.

Il provvedimento intende introdurre nell'ordinamento nazionale strumenti volti a sostenere ed incentivare i cittadini italiani e comunitari, nati a partire dal 1969, a rientrare o a trasferirsi in Italia per ragioni lavorative ed imprenditoriali, prevedendo un livello particolarmente intenso di agevolazione per coloro che intendano trasferirsi nelle regioni meridionali nonché in favore delle donne.

La proposta di legge, si compone di 16 articoli.

L'articolo 1 indica le finalità dell'intervento legislativo, che è volto ad incentivare, attraverso l'introduzione di agevolazioni fiscali sotto forma di credito d'imposta, il rientro in Italia di cittadini comunitari che hanno maturato esperienze lavorative all'estero. Il beneficio, subordinato al possesso di specifici requisiti, è costituito da un credito d'imposta, e si applica nei confronti dei lavoratori che rientrano in Italia per svolgere attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa, nonché ai datori di lavoro – siano essi lavoratori autonomi, imprese individuali o società – i quali si impegnano ad assumere i cittadini comunitari che lavorano all'estero e ad impiegarli in strutture produttive ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise.

L'articolo 2 disciplina le modalità di fruizione del beneficio fiscale. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, mediante deduzione dai pagamenti di tributi e contributi da versare mediante il modello F24. Ai sensi del comma 2, il beneficio è riconosciuto nel rispetto dei limiti degli aiuti di minima entità stabiliti dalla normativa europea (cosiddetti *de minimis*) e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di notifica e all'autorizzazione comunitaria.

L'articolo 3 individua i requisiti che devono essere posseduti dai lavoratori per il diritto alla concessione del credito d'imposta. Per tutti i soggetti, è necessario che siano nati dopo il 1o gennaio 1969 in uno degli Stati membri dell'Unione europea, che siano cittadini comunitari dalla nascita e che siano stati residenti in Italia in via continuativa per almeno 24 mesi.

L'articolo 4 stabilisce la misura del credito d'imposta, distinguendo tra i lavoratori che rientrano in Italia per avviare attività di lavoro autonomo o d'impresa e quelli che vengono assunti come lavoratori dipendenti. Ai sensi del comma 1, alle persone fisiche che decidono di esercitare un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia spetta un credito d'imposta formato da due componenti:

a) una componente fissa, stabilita nella misura annua di 25.000 euro per un periodo di tre anni; l'ammontare del beneficio è elevato a 50.000 euro annui se i lavoratori investono in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise;

b) una componente variabile, rapportata all'ammontare delle spese di investimento in beni materiali e immateriali effettuate nel medesimo triennio, cui è riferita la componente fissa indicata nella lettera *a)*. La misura della componente variabile, fissata al 40 per cento delle predette spese di investimento, è elevata al 60 per cento se il beneficiario è un'imprenditrice o lavoratrice autonoma, ovvero

se l'investimento è effettuato nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise, ed è elevata all'80 per cento se, contestualmente, il beneficiario è una donna che investe in tali regioni. Il comma 2 stabilisce che il credito d'imposta in favore dei lavoratori dipendenti assunti in Italia è pari a 25.000 euro annui per un triennio e che tale misura è elevata a 50.000 euro annui per il triennio se i soggetti sono destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise.

L'articolo 5 stabilisce, al comma 1, che il credito d'imposta spetta alle imprese e ai titolari di reddito professionale che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti assumendo lavoratori che rientrano dall'estero in strutture produttive ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise. L'ambito soggettivo interessa tutti i datori di lavoro, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, che destinano i nuovi lavoratori in strutture situate nelle regioni italiane sopra indicate. Sono esclusi dall'ambito soggettivo lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche. Il diritto al credito d'imposta è subordinato all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore in possesso dei requisiti indicati all'articolo 6. Ai sensi del comma 2 il credito d'imposta non è cumulabile con altri benefici fiscali concessi in relazione al medesimo lavoratore assunto. Il beneficio, inoltre, è riconosciuto nel rispetto dei limiti degli aiuti di minima entità stabiliti dalla normativa europea (cosiddetti *de minimis*) e pertanto non è soggetto all'obbligo di notifica e all'autorizzazione comunitaria.

L'articolo 6 stabilisce i requisiti che i lavoratori assunti debbono possedere affinché il datore di lavoro possa usufruire del credito d'imposta. Il comma 2 equipara, ai fini della concessione del credito d'imposta, i soci lavoratori delle società cooperative ai lavoratori dipendenti.

L'articolo 7, al comma 1, specifica che il beneficio spetta in misura pari a 500 euro mensili per un periodo di tre anni per ciascun lavoratore assunto, solo se l'assunzione determina un reale incremento del numero dei dipendenti in essere. In caso di assunzione di lavoratori con contratto a tempo parziale, la misura del credito d'imposta deve essere rideterminata in misura proporzionale alle ore lavorate. Il comma 2 subordina l'agevolazione all'indicazione – nella dichiarazione dei redditi – dei dati e degli elementi richiesti per il diritto al beneficio. Il comma 3 disciplina la determinazione dell'incremento occupazionale in presenza di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, disponendo, con finalità antielusive, che nelle suddette ipotesi rileva il decremento occupazionale registrato nelle società collegate, controllante nonché in quelle che fanno capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L'articolo 8 subordina il diritto al credito d'imposta al rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali, delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; all'assenza, nel periodo d'imposta precedente quello di concessione del primo credito d'imposta, di riduzioni del personale, diverse da quelle dovute a motivi di pensionamento; alla fatto che non siano stati ottenuti e utilizzati altri incentivi concernenti i medesimi lavoratori assunti.

L'articolo 9 precisa, al comma 1, che le pratiche burocratiche necessarie saranno curate dai consolati italiani all'estero, anche d'intesa con la Società Italia lavoro Spa, garantendo inoltre che alle persone rientranti in Italia sia rilasciata, in quanto applicabile, l'attestazione delle competenze professionali e dei titoli di studio eventualmente acquisiti all'estero, ai sensi della decisione 2241/2004/CE.

L'articolo 10 prevede che il Ministero degli affari esteri curi, avvalendosi anche della rete diplomatico-consolare all'estero, e di concerto con il Ministero del lavoro, l'organizzazione di corsi gratuiti di lingua

italiana a favore dei lavoratori rientranti in Italia e dei loro familiari conviventi che ne facciano espressamente richiesta.

L'articolo 11, comma 1, riconosce, ai cittadini comunitari, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i medesimi diritti assistenziali e previdenziali previsti, al momento del rientro in Italia, dall'ordinamento del Paese estero di provenienza.

L'articolo 12 disciplina le modalità di richiesta, da parte degli interessati del credito d'imposta, nonché le modalità di concessione del beneficio ai lavoratori e ai datori di lavoro da parte dell'Agenzia delle entrate, che può tuttavia non accogliere le domande presentate per mancanza di fondi. Ai sensi del comma 4, i lavoratori che intendono iniziare una nuova attività in Italia per fruire del credito d'imposta devono presentare la richiesta prima di iniziare tale nuova attività. I lavoratori, la cui domanda non è stata accolta per mancanza di fondi, possono ripresentare la richiesta l'anno successivo; in questo caso, la loro domanda ha priorità su quelle presentate per la prima volta.

L'articolo 13 individua le cause di decadenza dal credito d'imposta e di rideeterminazione del beneficio.

L'articolo 14 prevede che dalla concessione dei crediti d'imposta per i lavoratori non derivino oneri per il bilancio dello Stato. Tale neutralità finanziaria è esplicitamente disposta in analogia con quanto previsto per il beneficio disposto in passato dall'articolo 17 del decreto-legge n. 185 del 2008, con il quale è stata introdotta una misura agevolativa diretta a favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori che operano all'estero. Il comma 2 dispone un limite massimo di spesa relativamente agli incentivi fiscali per i datori di lavoro, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni a decorrere dal 2010. Il comma 3 definisce un limite massimo di spesa in relazione alle disposizioni riguardanti le agevolazioni e la tutela dei diritti acquisiti per i lavoratori che rientrano in Italia, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro, in via permanente, a decorrere dall'anno 2010.

L'articolo 15 dispone, a decorrere dall'anno 2010, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo di rotazione per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge in esame, alimentato dal gettito reale delle imposte dirette delle persone fisiche, delle imprese e dei titolari di reddito professionale che presentano i requisiti per beneficiare degli incentivi fiscali previsti dalla proposta di legge. Il comma 2 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle entrate, adotti, con proprio decreto, un regolamento recante le modalità di funzionamento del predetto Fondo di rotazione.

L'articolo 16, in materia di cofinanziamento regionale, concede alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di contribuire alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del beneficio. Ai sensi del comma 3, con regolamento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sarà definito lo schema tipo di una convenzione tra l'Agenzia delle entrate e le singole regioni e province autonome per la presentazione delle domande da parte dei potenziali beneficiari e la concessione del credito d'imposta di cui al comma 2.

Gabriele CIMADORO (IdV) giudica non condivisibili le disposizioni recate dall'articolo 5 che prevede credito d'imposta a favore dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni in strutture produttive ubicate in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise.

Sottolinea altresì che il provvedimento è volto ad incentivare il rientro di lavoratori che si trovano all'estero per il fatto che non riescono a svolgere la loro attività in Italia e che, pertanto, a suo parere, non possono essere agevolati in base ad un criterio di provenienza territoriale.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, sottolinea che la finalità del provvedimento in esame è incentivare cittadini italiani e comunitari, che abbiano risieduto per almeno 24

mesi in Italia, di elevato profilo professionale, a tornare nel Paese per contribuire allo sviluppo delle attività produttive. Ritiene che le maggiori agevolazioni previste per chi intende localizzare la propria attività in regioni più disagiate non rappresentino una misura discriminatoria, ma compensativa della mancanza di servizi presenti nelle regioni ad economia più avanzata.

Alberto TORAZZI (LNP) manifesta due sostanziali perplessità sul provvedimento in esame. In primo luogo, ritiene che per accrescere la competitività del sistema Paese non sia sufficiente favorire il rientro di semplici laureati, ma si dovrebbero riconoscere incentivi solo a chi abbia conseguito un maggiore livello di specializzazione prestando, ad esempio, la propria attività presso centri di ricerca. In secondo luogo, sottolinea che le disposizioni recate dall'articolo 5, che riconosce maggiori agevolazioni ai datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni nelle regioni del Sud e delle isole devono essere più adeguatamente approfondite.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, assicura che, nella proposta di parere, approfondirà e terrà conto delle questioni emerse nel corso del dibattito. Ricorda che l'articolo 3, nel definire le caratteristiche dei lavoratori beneficiari del credito d'imposta, stabilisce che essi debbano essere cittadini comunitari dalla nascita, nati dal 1969, che abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia. Ritiene che quest'ultima prescrizione dovrebbe essere superata.

Alberto TORAZZI (LNP) concorda con il relatore sull'opportunità di approfondire il vincolo dei 24 mesi e ribadisce la necessità di definire più dettagliatamente i requisiti dei soggetti beneficiari degli incentivi previsti nel provvedimento in esame.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, sottolinea che l'obiettivo precipuo della proposta di legge in esame non è quello di far

rientrare i « cervelli italiani » all'estero, ma di attrarre alte professionalità operanti nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea ad investire nel nostro Paese, assicura che approfondirà gli aspetti evidenziati dai deputati intervenuti.

Alberto TORAZZI (LNP) sottolinea che, se il provvedimento fosse volto unicamente ad incentivare il rientro di italiani che lavorano all'estero, sarebbe contrario, perché in Italia si registra una grave carenza di lavoro per i residenti. Ritiene invece che l'obiettivo della proposta di legge in esame sia il recupero di alte professionalità per lo sviluppo del sistema Paese.

Lido SCARPETTI (PD), nel riservarsi di approfondire i contenuti della proposta di legge in esame, giudica secondario l'obiettivo del rientro di lavoratori italiani rispetto a quello di incentivare gli investimenti sul territorio nazionale. Ritiene condivisibile la proposta di definire più accuratamente i requisiti dei beneficiari delle misure di incentivazione, condividendo peraltro l'impostazione dell'articolo 5 che prevede particolari agevolazioni per chi decide di investire nelle regioni più svantaggiate del Paese.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.

C. 3447 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, sottolinea che la Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Roma il 15 ottobre 2002, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Qatar, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.

La *ratio* di questa tipologia di accordi internazionali è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano transnazionale.

Per quanto riguarda le competenze della X Commissione, ricorda che il Qatar ha acquisito, negli ultimi anni, una crescente rilevanza geopolitica, grazie al progressivo aumento dell'importanza del gas naturale come risorsa energetica: con il 15 per cento delle riserve comprovate di gas al mondo, l'Emirato gioca, infatti, un ruolo di primaria importanza sul mercato energetico globale.

Passando ad esaminare sinteticamente i contenuti della Convenzione in esame, la Convenzione, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello predisposto dall'OCSE e si applica esclusivamente all'imposizione sul reddito. Alla Convenzione è allegato un Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.

Gli articoli 1 e 2 delimitano il campo d'applicazione della Convenzione. I soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti; per l'Italia sono considerate le imposte sono sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività produttive; per il Qatar, invece, l'unica imposta considerata è quella sul reddito. È peraltro prevista l'applicazione della Convenzione in esame anche a future imposte di natura analoga a quelle sopra contemplate, che dovessero aggiungersi o sostituire le medesime.

Gli articoli da 3 a 5 recano le definizioni dei termini impiegati nel testo normativo stesso: è « residente di uno Stato contraente » colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione « stabile organizzazione » indica una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7), a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione.

All'articolo 23 viene definito il metodo per evitare le doppie imposizioni che, per entrambi i contraenti, è quello dell'imputazione ordinaria.

Gli articoli da 24 a 28 stabiliscono, in primo luogo, il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Si prevede lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità per facilitare l'applicazione dell'accordo e per prevenire l'evasione, l'elusione e la frode fiscale; lo scambio di informazioni potrà riguardare ogni tipo di imposta, e non solo quelle incluse nella Convenzione. Le informazioni ricevute saranno tenute segrete o comunicate solo a persone o autorità incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte. L'articolo 28 definisce le procedure di rimborso delle imposte rimosse mediante ritenuta alla fonte in uno Stato contraente.

Gli articoli 30 e 31 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli

effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'accordo – ma solo dopo cinque anni dall'entrata in vigore – da parte di uno Stato contraente, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.

Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l'ordine di esecuzione ed il quarto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'articolo 3 contiene la clausola di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della

Convenzione, valutati in 43 mila euro per il 2010 e in 158 mila euro annui, a partire dal 2011, reperiti con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82-322-331-380-527-691-870-916-1279-1377-1448-1504-1995-2273-A 259

INTERROGAZIONI:

5-02662 Nicola Molteni: Vicende occupazionali dell'azienda Sisme di Olgiate Comasco 259

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 262

5-02698 Madia: Situazione occupazionale dell'azienda Videocon di Anagni 260

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 263

5-02843 Di Biagio: Occupazione dei lavoratori italiani impiegati nel settore dell'editoria all'estero 260

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 264

5-02853 Gatti: Dati sull'utilizzo dei voucher nei diversi settori lavorativi 260

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 265

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli 261

COMITATO DEI NOVE

Martedì 18 maggio 2010.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

C. 82-322-331-380-527-691-870-916-1279-1377-1448-1504-1995-2273-A.

Il comitato dei nove si è riunito dalle 13.25 alle 13.45 e dalle 18 alle 18.15.

INTERROGAZIONI

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 13.45.

5-02662 Nicola Molteni: Vicende occupazionali dell'azienda Sisme di Olgiate Comasco.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, che ritiene abbia offerto rassicurazioni in ordine al futuro impegno dell'Esecutivo sulle tematiche in oggetto, anche rispetto all'esigenza di scongiurare un trasferimento all'estero delle realtà produttiva descritta nell'atto di sindacato ispettivo. Sul tema più comples-

sivo dei processi di delocalizzazione che coinvolgono sempre più frequentemente le imprese italiane, ricollegandosi al dibattito in atto nel Paese circa la necessità di garantire un sostegno concreto ai settori produttivi in crisi, ritiene importante che il Governo continui a seguire sul tema una politica di incentivi, la cui concessione sia tuttavia subordinata alla permanenza sul territorio italiano delle realtà imprenditoriali coinvolte.

5-02698 Madia: Situazione occupazionale dell'azienda Videocon di Anagni.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Grazia GATTI (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta fornita, manifesta tuttavia una forte preoccupazione per le sorti dell'azienda descritta nell'atto di sindacato ispettivo, soprattutto in vista delle possibili ricadute che si potrebbero determinare sul versante occupazionale, atteso che, allo stato, sussiste una completa incertezza sui piani industriali della relativa proprietà. Nel far presente che il suo gruppo continuerà a monitorare gli sviluppi della vicenda, invita il Governo a sollecitare la proprietà dell'azienda in questione a fare chiarezza soprattutto circa gli obiettivi industriali che intende perseguire per il proprio rilancio produttivo.

5-02843 Di Biagio: Occupazione dei lavoratori italiani impiegati nel settore dell'editoria all'estero.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Aldo DI BIAGIO (Pdl), nel ringraziare il rappresentante del Governo, si dichiara soddisfatto dalla risposta fornita, auspicando la sollecita messa in campo di interventi mirati a sostegno dell'editoria

all'estero. Ritiene, infatti, che tale settore, alla luce di una recente innovazione legislativa, abbia subito una significativa riduzione di risorse, suscettibile di mettere a rischio i livelli occupazionali e produttivi di numerose realtà editoriali, le quali, al contrario, rappresentando la cultura italiana all'estero ed incarnando un modello positivo di *made in Italy*, meriterebbero un forte aiuto. Si augura, quindi, che il Governo possa al più presto predisporre misure adeguate a favore dei predetti settori in crisi, tutelando una categoria di cittadini italiani residenti all'estero – soprattutto in Paesi in cui già sussistono situazioni critiche sotto il profilo occupazionale ed economico – che rischiano di trovarsi in condizioni disperate a seguito dell'avvio delle procedure di licenziamento da parte delle imprese editoriali.

5-02853 Gatti: Dati sull'utilizzo dei voucher nei diversi settori lavorativi.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria Grazia GATTI (PD), dopo aver evidenziato che il contenuto del suo atto di sindacato ispettivo si intreccia con i dati acquisiti dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso sui fenomeni distorsivi del mercato del lavoro, prospetta l'esigenza di riflettere seriamente sull'opportunità dello strumento del *voucher*, atteso che da un'analisi accurata sulle sue forme di utilizzo – che si fondano su dati ufficiali forniti da soggetti istituzionali – sorgerebbero forti dubbi circa la sua reale efficacia a contrastare il lavoro irregolare, sussistendo piuttosto quasi una relazione inversamente proporzionale tra la sua diffusione e l'emersione del lavoro nero. Osserva poi che l'utilizzo di tale strumento coinvolge committenti sempre più numerosi e diversi, tra cui cita gli istituti scolastici, nell'ambito dei quali il *voucher* sembra aver trovato un'applicazione quasi generalizzata, anche in relazione ai tagli di personale operati dall'Ese-

cutivo su tale terreno. Ritiene che l'estensione eccessiva del *voucher* — particolarmente diffuso nel settore dell'agricoltura e tra le donne lavoratrici —, unitamente alle sue particolari modalità di corresponsione, che rendono difficoltoso riferire l'importo medio a un parametro di riferimento temporale certo, testimoniano una tendenza distorsiva, che conduce ad un utilizzo mirato esclusivamente a risparmiare sul costo del lavoro, a scapito delle necessarie tutele assicurative e previdenziali dei lavoratori.

In conclusione, constatata la genericità delle informazioni rese in tale sede dal rappresentante del Governo, dichiara che tornerà ad interrogare l'Esecutivo al fine di acquisire dati più precisi in merito all'utilizzo del *voucher*, prospettando la necessità di ascoltare in futuro anche le organizzazioni sindacali, che potranno offrire un valido contributo in vista di una più corretta interpretazione della normativa in materia.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 18 maggio 2010.

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra.

C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO 1

5-02662 Nicola Molteni: Vicende occupazionali dell'azienda Sisme di Olgiate Comasco.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'atto parlamentare in discussione, l'onorevole Molteni chiede di conoscere quali iniziative si intendano adottare, nei confronti del gruppo Sisme, per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali, il mantenimento del sito produttivo di Olgiate e la competitività sul mercato.

La società SISME SPA, presente in Provincia di Como, con unità operative nel Comune di Olgiate Comasco, opera nel settore metalmeccanico e, nello specifico, nella produzione di motori per la ventilazione, motopompe per lavastoviglie, rotostatori per compressori frigoriferi.

Preliminarmente, pare opportuno ricordare che, a seguito di apposito verbale di accordo, siglato il 22 dicembre 2008 con le organizzazioni sindacali presso il Ministero che rappresento, la società sta usufruendo di un periodo di CIGS, di durata biennale, per crisi aziendale per cessazione parziale dell'attività, presso lo stabilimento di Olgiate Comasco (Como).

Con il citato accordo, l'azienda, al fine di salvaguardare l'occupazione, si è impegnata a garantire un'efficace gestione delle eccedenze, attraverso il ricorso alla mobilità volontaria, alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori.

Conseguentemente, con decreto del Ministero che rappresento del 17 marzo 2009 è stato approvato il programma di gestione ed è stato concesso il trattamento di CIGS per il periodo 7 gennaio 2009-6 gennaio 2010. È attualmente in corso di emana-

zione il decreto di concessione della seconda annualità di corresponsione del trattamento di CIGS in scadenza al 6 gennaio 2011.

I lavoratori interessati dall'intervento del trattamento di integrazione salariale sono complessivamente n. 170 su 799 dipendenti.

In attuazione del predetto piano, le cessazioni di lavoro sono state ad oggi 88 di cui 8 per dimissioni, 69 per mobilità, 2 per scadenza dei contratti a termine, 5 per adesione ad attività formative e 4 per pensionamento.

Allo stato attuale, premesso che non sembra compromessa la presenza dell'insediamento industriale in Olgiate Comasco, le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno prospettato ad Azienda e Confindustria, al termine della CIGS ed ai fini di salvaguardia dei livelli occupazionali, il possibile ricorso ai contratti di solidarietà, articolo 1 legge 863/1984, cioè la riduzione condivisa dell'orario di lavoro e della retribuzione, con integrazione economica a carico del fondo CIGS.

Resta inteso, in conclusione, che al termine del periodo di CIGS autorizzato, questo Ministero si rende disponibile ad esaminare le eventuali situazioni di criticità che dovessero determinarsi e ad individuare ogni possibile soluzione diretta a tutelare la posizione dei lavoratori e delle loro famiglie.

ALLEGATO 2

5-02698 Madia: Situazione occupazionale dell'azienda Videocon di Anagni.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La grave situazione della Videocon, società controllata da una delle maggiori multinazionali indiane, con 1300 dipendenti nello stabilimento di Anagni, è stata più volte oggetto di atti ispettivi proprio in considerazione del forte impatto occupazionale che tale vicenda ha sull'intero territorio della provincia di Frosinone e per le rilevanti conseguenze sull'indotto.

Al fine, quindi, di delineare, in questa sede, un panorama aggiornato della complessa vicenda, sono state acquisite notizie presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, della Regione e del Ministero dello Sviluppo economico, che più da vicino segue la situazione societaria, con le seguenti risultanze.

In particolare il predetto Ministero, presso il quale è aperto, da oltre un anno un tavolo, ha comunicato che, dopo mesi di forte preoccupazione, è stato recentemente sottoscritto, tra la società in questione e il gruppo industriale arabo-canadese SSIM, un Accordo di esclusiva (*Memorandum of Understanding*) e sono stati avviati conseguentemente i negoziati per giungere il più rapidamente possibile alla vendita del complesso aziendale.

Il MSE ha reso noto di aver comunque sollecitato i futuri acquirenti ad anticipare l'avvio delle attività anche ricorrendo, in

modo transitorio, all'affitto dei rami che consentirebbero la ricollocazione parziale ma immediata di 100 lavoratori.

Presso il Ministero dello sviluppo economico, lo scorso 10 maggio, si è tenuto il primo incontro per la presentazione del gruppo arabo-canadese SSIM; in quella sede i vertici della SSIM hanno illustrato, alla presenza delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni locali, le linee generali del piano industriale che sarà oggetto, a partire dalle prossime settimane, di approfondimenti con le parti sociali.

Premesso che, ad oggi, le Parti sociali non hanno richiesto alcun incontro presso l'Amministrazione che rappresento per l'esame della situazione occupazionale, né è pervenuta alcuna altra segnalazione al riguardo, sono sicuramente in grado di assicurare che il Governo continuerà a seguire con attenzione questa delicata situazione aziendale nell'intento di individuare, nel più breve tempo; soluzioni che consentano la ripresa delle attività produttive, salvaguardando l'importante patrimonio di competenze presente nel complesso di Anagni, e il reimpiego dei 1300 lavoratori.

In questo senso i rappresentanti del MSE hanno invitato i vertici della SSIM ad accelerare il più possibile l'avviato iter negoziale.

ALLEGATO 3

5-02843 Di Biagio: Occupazione dei lavoratori italiani impiegati nel settore dell'editoria all'estero.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Di Biagio inerente la salvaguardia dei contributi a sostegno delle realtà editoriali italiane oltre confine, passo ad illustrare quanto reso noto dal Dipartimento per l'informazione e l'Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento.

Come ricordato dall'interrogante, l'articolo 10-*sexies* della legge 26 febbraio 2010, n. 25, che ha convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 196 (cosiddetto milleproroghe), ha ridotto, per l'anno 2009, le provvidenze all'editoria relativamente alle imprese editrici di testate quotidiane e periodiche, edite e diffuse all'estero, nella misura del 50 per cento del contributo calcolato per ciascuna impresa.

La decisione parlamentare di rispettare il vincolo di copertura della spesa anche attraverso una riduzione dei contributi in favore dei quotidiani diffusi e editi all'estero è stata assunta, probabilmente, a seguito di una valutazione delle priorità, che ha tenuto conto dei fattori di crisi che attualmente rendono difficile la sopravvi-

venza delle imprese del settore operanti sul territorio nazionale, imprese che impiegano risorse umane, strumentali e materie prime più strettamente connesse all'economia del Paese.

Per quanto riguarda la problematica occupazionale, faccio presente che i trattamenti di sostegno ai redditi, previsti dalla legislazione vigente, si riferiscono a lavoratori che hanno una posizione contributiva ed assicurativa aperta presso gli istituti previdenziali italiani. Pertanto, per i lavoratori dipendenti da realtà editoriali operanti fuori del territorio italiano, risulta necessario verificare, in via preliminare, tale posizione, al fine del riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale per sospensione, riduzione ovvero cessazione dal lavoro.

Da ultimo, informo che il Governo, sensibile alla situazione di difficoltà rappresentata dall'interrogante, è orientato ad affrontare il prospettato problema nell'ambito degli Stati Generali dell'editoria, programmati a breve, dai quali scaturiranno le linee guida per una razionale riforma del settore e per la scelta di eventuali interventi mirati a sostegno di settori in crisi.

ALLEGATO 4

5-02853 Gatti: Dati sull'utilizzo dei voucher nei diversi settori lavorativi.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto ispettivo dell'onorevole Gatti, sulla base degli elementi informativi acquisiti presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento, nonché di quelli forniti dall'INPS e dall'INAIL.

Preliminarmente pare opportuno ricordare che l'istituto del lavoro occasionale di tipo accessorio è stato introdotto nel nostro ordinamento al fine di ricondurre in ambito di diritto determinate prestazioni di lavoro che altrimenti rischierebbero di rimanere totalmente sommerse. Ciò, in particolare, attraverso il sistema dei *voucher* che consente la massima semplificazione degli obblighi retributivi e contributivi connessi alla prestazione lavorativa.

L'istituto in parola consente al committente di poter beneficiare di prestazioni lavorative nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto formalizzato.

Consente al lavoratore, altresì, di poter integrare le sue entrate attraverso prestazioni occasionali, il cui compenso, esente da ogni imposizione fiscale, dà diritto all'accantonamento previdenziale presso l'INPS e alla copertura assicurativa presso l'INAIL ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.

La disciplina in tema di lavoro occasionale accessorio, contenuta negli articoli 70-73 del decreto legislativo 276/2003, è stata successivamente modificata da diversi interventi normativi che ne hanno progressivamente ampliato il campo di

applicazione sotto il profilo delle attività, dei settori di intervento e dei destinatari.

Ciò ha comportato la trasformazione del lavoro accessorio in uno strumento flessibile di politica attiva del lavoro e di emersione del lavoro nero.

Tanto premesso, sono in grado di informare, sulla base dell'analisi dei dati gestionali forniti dall'INPS, che i prestatori assicurati tramite lo strumento dei *voucher*, nei primi mesi del corrente anno, ammontano a 80.944, con una netta prevalenza degli uomini: 55.901 (uomini) contro 25.043 (donne).

La ripartizione per classi di età evidenzia una concentrazione maggiore nel gruppo dei lavoratori maturi: il 31,7 per cento è stato utilizzato per pagare servizi effettuati da prestatori con più di 65 anni di età, il 19,7 per cento con età compresa tra 60 e 65 anni.

Per le altre classi di età si riscontra una equa distribuzione, che vede il 26,7 per cento dei 25-59enni e il 21,9 per cento con meno di 25 anni. In media ogni prestatore ha effettuato 1,6 prestazioni.

Per quanto riguarda i settori di utilizzo, si annota l'utilizzo ancora considerevole nell'ambito delle attività agricole, in cui si concentra il 48 per cento del totale dei *voucher* venduti, seguito dall'ambito delle manifestazioni sportive, fieristiche, culturali e dei lavori di emergenza e solidarietà (15 per cento), dalle prestazioni effettuate dai soggetti cosiddetti « trasversali » (studenti, pensionati, percettori di prestazioni a sostegno del reddito e personale *part time*) in altri settori di attività (12 per cento) e dal commercio (9 per cento).

Dalla distribuzione percentuale di prestatori, da cui risulta una prevalenza di pensionati (ultrasessantenni) e giovani (in gran parte studenti), e dall'importo medio riscosso per prestatore, rilevato a gennaio 2010, pari a circa 530 euro (in dettaglio 250 euro per prestatore impiegato con il sistema « cartaceo » e circa 820 euro per prestatore impiegato con il sistema telematico, preferito dai « grandi » committenti, come le associazioni di categoria, per le prestazioni ripetute), si rileva un ricorso al sistema dei *voucher* congruente con le finalità delle indicazioni normative.

Da una prima analisi degli effetti che l'introduzione dei *voucher* ha avuto nell'ambito dei settori produttivi più interessati dall'impiego degli stessi, con riferimento in particolare al settore agricolo, si osserva che dall'esame degli importi dei contributi tariffati dall'Istituto previdenziale e pagati dalle aziende agricole per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, relativamente ai primi due trimestri dell'anno 2009 a confronto con i primi due trimestri dell'anno 2008, non si rilevano elementi che evidenzino una destrutturazione dei rapporti di lavoro in agricoltura, in quanto non risulta una sostanziale diminuzione degli importi contributivi.

Inoltre, dal confronto tra i prestatori impiegati con in *voucher* e gli iscritti nelle gestioni dell'Istituto emerge che circa il 75 per cento dei prestatori risulta già titolare di una posizione assicurativa. La maggioranza risulta iscritta nella gestione del

fondo lavoratori dipendenti (per cui si può ragionevolmente presumere che si tratti di soggetti in cassa integrazione o mobilità e titolari di disoccupazione), circa un terzo risulta iscritto come lavoratore agricolo mentre quote più contenute si riferiscono al settore del lavoro autonomo o domestico.

Il 25 per cento dei prestatori assicurati per la prima volta all'INPS tramite i *voucher* è composto per la maggioranza da giovani sotto i 25 anni e da soggetti con più di 60 anni, che rappresentano le categorie « elettive » dei prestatori.

In ogni caso faccio presente che un'analisi più dettagliata, anche Regione per Regione, dei dati richiesti dall'interrogante potrà essere idoneamente fornita allorquando entrerà a regime il coordinamento informativo tra INPS ed INAIL, avente ad oggetto i dati relativi al lavoro accessorio, in attuazione del disposto di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 276/2003.

Tengo comunque a precisare che eventuali monitoraggi volti a confrontare sotto il profilo statistico, in determinati settori di attività e in ambito regionale, l'eventuale andamento riduttivo dei contratti di lavoro subordinato con il *trend* di sviluppo del lavoro occasionale sarebbero poco significativi, essendo comunque riferiti a fenomeni che, sebbene compatibili, presentano caratteristiche diverse sotto il profilo dei destinatari, della tipologia dei committenti e delle modalità di svolgimento delle prestazioni.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento. Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	267
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)</i>	272

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola e C. 2343 Farinone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	269
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.30.

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento.

Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, ed abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione, anche ai fini del trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo

delle proposte di legge n. 2459, approvata in sede deliberante dalla 7^a Commissione permanente del Senato della Repubblica, e abbinata: « Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento », adottato come nuovo testo base nel corso dell'esame in sede referente.

In proposito, ritiene utile riepilogare brevemente l'*iter* della proposta di legge in esame. Nella seduta del 27 ottobre 2009, la Commissione ha già esaminato un nuovo testo di tale proposta di legge, elaborato dal Comitato ristretto a tal fine istituito presso la VII Commissione, e ha espresso parere favorevole con due condizioni e un'osservazione. A seguito di questo e degli altri pareri espressi dalla Commissioni competenti in sede consultiva, la VII Commissione ha nuovamente modificato il testo del provvedimento in sede di Comitato ristretto, elaborando l'ulteriore nuovo testo che giunge oggi all'esame della Commissione: non è possibile, pertanto, risalire dai resoconti delle sedute alle considerazioni che hanno indotto la Commissione di merito

a disattendere le condizioni e l'osservazione contenute nel predetto parere. Al riguardo, desidera stigmatizzare la decisione della VII Commissione di non recepire le condizioni e l'osservazione apposte al parere approvato il 27 ottobre 2009, il cui recepimento avrebbe, a suo avviso, notevolmente migliorato la qualità del provvedimento in esame.

Passando a illustrare le principali modificazioni apportate al testo della proposta di legge in esame, dal confronto con quello già esaminato dalla Commissione emerge quanto segue. All'articolo 1, il comma 2 è stato soppresso per recepire una delle condizioni poste dalla V Commissione, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Pertanto, la prima condizione contenuta nel parere della Commissione può considerarsi superata.

All'articolo 2, non sono state apportate modificazioni, se si eccettua la sostituzione, al comma 1, lettera *f*), del termine «assicurare» con «favorire», anche in questo caso per recepire una condizione della V Commissione. Non è stata perciò recepita la seconda condizione posta dalla Commissione, di sopprimere l'indicazione, tra le finalità della legge, della diagnosi precoce dei disturbi specifici di apprendimento (DSA).

All'articolo 3, il comma 1 – il quale stabiliva il riconoscimento della diagnosi di DSA effettuata dagli specialisti del Servizio sanitario nazionale e prevedeva che tale diagnosi fosse comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dell'alunno – è stato sostituito dal seguente: «La diagnosi di DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da spe-

cialisti o strutture accreditate». In proposito, fa presente che non appare corretto inserire la diagnosi di DSA tra i «trattamenti», trattandosi piuttosto di accertamento preliminare all'eventuale trattamento. Pertanto, sembrerebbe opportuno sostituire il nuovo comma 1 con il seguente: «La diagnosi di DSA è effettuata dal neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza o dallo psicologo clinico nell'ambito delle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale disponibili a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Nelle regioni in cui non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei servizi erogati dal Servizio sanitario nazionale, la diagnosi può essere effettuata, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, da specialisti che operano in strutture a tal fine accreditate».

Segnala, infine, che non è stata recepita l'osservazione riferita all'articolo 3, comma 3, il quale non è stato affatto modificato. Segnala, altresì, che le restanti modificazioni apportate al testo del provvedimento sono riferite esclusivamente ai profili di natura finanziaria.

Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*), al fine di agevolare il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa, secondo quanto richiesto dalla VII Commissione. Peraltro, preannuncia che, qualora il testo dovesse passare all'esame dell'Assemblea, presenterà emendamenti volti ad apportare le modifiche prospettate nella proposta di parere.

Anna Margherita MIOTTO (PD) segnala, innanzitutto, la difficoltà di esprimere un giudizio compiuto sulla proposta di legge in esame, atteso che larga parte della disciplina della materia è demandata ai decreti di cui all'articolo 7. Rileva, inoltre, come la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 9 rischi, di fatto, di rendere inattuabili le disposizioni contenute nel provvedimento. Osserva, altresì, come l'ar-

articolo 3, comma 1, ammetta espressamente che alcune regioni non sono in grado di assicurare i servizi di neuropsichiatria infantile, sebbene questi rientrino tra i livelli essenziali di assistenza, e come il confronto tra il comma citato e il successivo comma 3 evidenzia una confusione di responsabilità tra le strutture del Servizio sanitario nazionale e le scuole, in capo alle quali la VII Commissione sembra volere impropriamente spostare competenze in materia di diagnosi sanitarie. Segnala, infine, che il diritto sancito all'articolo 6, comma 1, per i familiari di studenti con DSA è destinato a restare inattuato in conseguenza della clausola di invarianza degli oneri finanziari contenuta al successivo comma 2 e che, comunque, sarebbe necessario coordinare la disposizione in commento con quanto previsto dalla legge n. 53 del 2000. Invita, pertanto, il relatore e la maggioranza a valutare l'opportunità di riconsiderare la proposta di parere testé illustrata.

Lucio BARANI (PdL) dichiara di apprezzare il senso di responsabilità di cui ha dato prova il relatore nel formulare la sua proposta di parere, volta, come la stessa collega Bocciardo ha chiarito, a non ostacolare il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa. Ritiene, inoltre, che il mancato recepimento delle condizioni e dell'osservazione apposte al parere della Commissione confermi che sarebbe stata preferibile un'assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite VII e XII. Osserva quindi, rivolto all'onorevole Miotto, che in assenza di servizi di neuropsichiatria infantile adeguati, il ricorso alle strutture accreditate è comunque una soluzione valida e che, specie in periodi di crisi economica, bisogna cercare di contenere il più possibile gli oneri derivanti dagli interventi normativi in materia socio-sanitaria.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa che la competenza della XII Commissione risulta comunque adeguatamente valorizzata dal fatto che la stessa è chiamata ad esprimere un parere rinforzato, ai sensi

dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento. Dichiara, peraltro, di condividere le perplessità espresse dai colleghi intervenuti per il mancato recepimento delle condizioni e dell'osservazione apposte al parere approvato dalla Commissione nella seduta del 27 ottobre 2009.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLO.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola e C. 2343 Farinone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2009.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, considerata la lunga interruzione dei lavori della Commissione sul provvedimento in esame, reputa opportuno ricordare che, sette mesi fa, il Governo aveva preannunciato la presentazione di un disegno di legge in materia. Poiché, tuttavia, tale disegno di legge non è stato ad oggi presentato, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di riprendere l'esame. Ricorda, inoltre, come, in seguito all'abbinamento di diverse proposte di legge, l'oggetto del provvedimento si sia progressivamente ampliato, includendo il problema del rapporto tra uomini e ani-

mali e, in particolare, della prevenzione di aggressioni da parte di animali randagi.

Andrea SARUBBI (PD) stigmatizza il fatto che il sottosegretario Martini, dopo aver più volte annunciato iniziative in materia e aver adottato ordinanze urgenti, non abbia presentato alcun disegno di legge sulla problematica oggetto delle proposte di legge in esame. Ritiene, inoltre, che tale problematica dovrebbe essere affrontata e risolta in modo radicale, superando l'assimilazione civilistica degli animali ai beni inanimati. Peraltro, le disposizioni contenute nei progetti di legge in titolo, se approvate, costituirebbero comunque un significativo progresso. Ritiene, inoltre, che siano da respingere le argomentazioni con cui alcuni colleghi, nel corso dell'esame, hanno fatto riferimento ad altre priorità ed emergenze, per suggerire di soprassedere sulle proposte di legge in discorso. Osserva, peraltro, come alcune delle disposizioni contenute nelle citate proposte di legge, quali ad esempio l'articolo 5 della proposta n. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, rischino di accreditare le accuse di quanti attribuiscono simili iniziative a *lobby* animaliste, poco attente alle esigenze degli esseri umani. Nel caso specifico, ritiene che una buona soluzione di compromesso potrebbe consistere nell'individuazione di tratti di spiaggia da riservare alle persone con cani al seguito. Esprime, invece, apprezzamento per le sanzioni amministrative proposte a carico di chi si sottragga alle responsabilità che derivano dal possesso di animali di affezione. Invita, infine, il relatore e la Commissione a considerare con attenzione quanto previsto dalla proposta di legge n. 2343 Farinone, in materia di detenzione di cani pericolosi. Auspica, quindi, che l'esame delle proposte di legge in titolo veda un'ampia convergenza politica all'interno della Commissione, in modo da evitare uno scontro tra *lobby* contrapposte, come quello che si è di recente determinato in materia di caccia.

Fiorella CECCACCI RUBINO (PdL) esprime apprezzamento per la decisione

della Commissione di riprendere l'esame delle proposte di legge in titolo. Sottolinea, quindi, che tale decisione, adottata nella consapevolezza delle numerose altre emergenze ed esigenze che la Commissione è chiamata ad affrontare, è confortata, tra l'altro, dai costi significativi del randagismo per la collettività. Ricorda, altresì, che la legge n. 281 del 1991 ha certamente prodotto effetti assai positivi, ma la sua applicazione ha evidenziato la necessità di rafforzare gli strumenti concreti volti al perseguimento dei suoi obiettivi. Con riferimento, in particolare, all'articolo 5 della sua proposta di legge n. 1172, cui ha fatto riferimento il collega Sarubbi, fa presente che esso è volto a superare la miriade di divieti imposti da leggi regionali e ordinanze comunali ai possessori di animali di affezione, atteso che proprio tali divieti contribuiscono, in modo anche significativo, a determinare il fenomeno degli abbandoni di animali, specie nel periodo estivo. Concorda, peraltro, con il collega Sarubbi nel ritenere che si dovrebbe provvedere a riservare tratti di spiaggia alle persone con cani al seguito.

Lucio BARANI (PdL) ringrazia il relatore per la perseveranza con cui porta avanti l'esame delle proposte di legge in titolo. Ritiene che il problema degli animali abbandonati, specie in prossimità delle vacanze estive, debba essere urgentemente affrontato, dal momento che la legge n. 281 del 1991 non prevede strumenti idonei a prevenire tale fenomeno. Auspica, infine, che il Comitato ristretto possa elaborare un testo ampiamente condiviso.

Laura MOLTENI (LNP) sottolinea l'ottimo lavoro svolto dal Governo e, in particolare, dal sottosegretario Francesca Martini sulla problematica oggetto delle proposte di legge in esame. In particolare, evidenzia il ruolo fattivo svolto dal Governo in questi due anni, volto anche all'emanazione di provvedimenti *ad hoc* in riferimento all'insorgenza di particolari situazioni emergenziali, sempre riferite al

randagismo. Esprime, infine, apprezzamento per l'impegno del Governo nel portare avanti la propria azione in questo settore, mediante l'adozione degli atti di sua competenza.

Carlo CICCIOLO, *presidente*, avverte che sono così esauriti gli interventi dei colleghi in sede di esame preliminare e che questa

fase dell'*iter* si concluderà nella prossima seduta, con l'intervento del relatore e del rappresentante del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

**Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.
Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7^a
Commissione permanente del Senato, ed abb.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2459, approvata dalla 7^a «sup» a «reset» Commissione permanente del Senato e abb., recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento», quale risultante dagli emendamenti approvati;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La diagnosi di DSA è effettuata dal neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza o dallo psicologo clinico nell'ambito delle strutture territoriali del Servizio sa-

nitario nazionale disponibili a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Nelle regioni in cui non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei servizi erogati dal Servizio sanitario nazionale, la diagnosi può essere effettuata, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, da specialisti che operano in strutture a tal fine accreditate »;

b) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: « f) favorire adeguati percorsi didattici riabilitativi »;

c) all'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, segnalare alle famiglie interessate, qualora non ne siano già a conoscenza, i casi sospetti di DSA degli studenti. La segnalazione non costituisce diagnosi di DSA ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00922 Negro: Iniziative per fronteggiare il fenomeno dei danni provocati dalle nutrie e per il loro inserimento tra le specie cacciabili	273
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	278
5-01597 Zazzera: Rapporti tra l'Istituto sperimentale di viticoltura di Turi e un imprenditore agricolo di Agro di Taranto	274
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	279
5-02079 Mario Pepe (PD): Iniziative per il rilancio dell'agricoltura nel Mezzogiorno	274
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	280
5-02214 Miglioli: Tutela delle produzioni di aceto balsamico di Modena IGP	274
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	281
5-02603 Marco Carra: Agevolazioni per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre ...	275
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	283

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Atto. n. 197 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	275
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260-2646-2743/A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	275
Sostegno agli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i>)	276

INTERROGAZIONI

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.15.

5-00922 Negro: Iniziative per fronteggiare il fenomeno dei danni provocati dalle nutrie e per il loro inserimento tra le specie cacciabili.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanna NEGRO (LNP), replicando, invita il Governo ad impegnarsi per tro-

vare una soluzione al problema segnalato, che non può essere fronteggiato con interventi di carattere locale, spesso oggetto di ricorsi amministrativi. Si potrebbe per esempio qualificare diversamente le nutrie, equiparandole ai ratti. Fa presente che il problema causato dai danni provocati dalle nutrie è particolarmente sentito dai sindaci dei comuni delle zone interessate da questo fenomeno, rilevato in molte parti d'Italia.

5-01597 Zazzera: Rapporti tra l'Istituto sperimentale di viticoltura di Turi e un imprenditore agricolo di Agro di Taranto.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dal Governo, poiché essa non tiene conto della circostanza che l'imprenditore in questione è stato sostanzialmente « usato » da un istituto pubblico di ricerca, per la realizzazione di un impianto innovativo di coltivazione della vite. Fa presente infatti che tale sperimentazione ha consentito all'Istituto un innegabile successo a livello internazionale mentre si è risolto con un notevolissimo danno economico per il proprietario dei terreni, anche a causa della inadeguatezza dei materiali forniti dalla ditta incaricata di realizzare l'impianto, suggerita dall'Istituto stesso. In ogni caso, segnala la necessità di fare chiarezza nei rapporti tra enti pubblici e soggetti privati.

5-02079 Mario Pepe (PD): Iniziative per il rilancio dell'agricoltura nel Mezzogiorno.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mario PEPE (PD), nel ricordare che la sua interrogazione è stata presentata da tempo e che la risposta giunge dopo tanti solleciti, fa presente che l'argomento del rilancio dell'agricoltura nel Mezzogiorno d'Italia è ancora oggi un argomento che necessita di un impegno puntuale. Esso però – come già rilevato nel corso della audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – risulta non onorato, viste le argomentazioni evasive ed elusive contenute nella risposta all'interrogazione che non forniscono agli agricoltori, ai produttori e alle imprese agricole le indicazioni da essi attese in un momento di grande incertezza e difficoltà. Auspica in ogni caso che il Governo possa finalmente farsi carico delle questioni sollevate.

5-02214 Miglioli: Tutela delle produzioni di aceto balsamico di Modena IGP.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ivano MIGLIOLI (PD) rileva che la sua interrogazione reca la data del 10 dicembre 2009, anche se rileva parimenti che la Commissione ha dovuto rinviarne la trattazione in più di una occasione. Pur apprezzando il lavoro svolto dal Ministero e dagli enti interessati per la salvaguardia del prodotto in questione, si dichiara non soddisfatto della risposta del Governo che giudica – pur ripromettendosi un più compiuto esame della stessa – evasiva ed elusiva, giacché essa non fornisce adeguate spiegazioni con riferimento ai fatti specifici riportati nella interrogazione. In particolare, non si spiega quali misure intenda porre in essere il Ministero di fronte alla vicenda che ha visto, nel periodo intercorrente tra il dissequestro amministrativo di una grande quantità di bottiglie di aceto balsamico, successivo al suo sequestro, e un nuovo sequestro convalidato dal GIP, la scomparsa di una ingente quantità di prodotto. Ribadisce infine l'esi-

genza che il Ministero presti costante attenzione alla salvaguardia dei prodotti italiani.

5-02603 Marco Carra: Agevolazioni per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre.

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO risponde alla interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marco CARRA (PD), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta, pur prendendo atto della volontà del Governo di promuovere un intervento legislativo per mantenere al passo con i concorrenti europei i coltivatori nazionali di prodotti sotto serra. Lamenta in particolare che il Governo non ha però ritenuto di fare propri nella presentazione del maxiemendamento, su cui ha posto la fiducia, gli emendamenti presentati dalla sua parte politica al cosiddetto « decreto incentivi ». Preannuncia che, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2260, sul rilancio della competitività del settore agroalimentare, presenterà proposte emendative al fine di assicurare misure per il comparto serricolo, come ad esempio un credito d'imposta, in termini formalmente corretti con riferimento alle norme europee.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Atto n. 197.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 4 maggio 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, all'atto dell'assegnazione, il Presidente della Camera aveva segnalato alla Commissione l'esigenza di non pronunciarsi definitivamente sul provvedimento, fino a che non fosse stato trasmesso il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni. Tale parere è stato poi inviato alla Camera dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e trasmesso alla Commissione dal Presidente della Camera.

Avverte tuttavia che la Commissione sarà chiamata a deliberare nella seduta di domani, dopo aver acquisito i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario da parte della Commissione Bilancio.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

C. 2260-2646-2743/A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge rinviato nella seduta del 6 maggio 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita il relatore ad illustrare lo stato di avanzamento dei lavori.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, ricorda il travagliato iter seguito dal disegno di legge che, dopo la conclusione della sede referente in Commissione, la conclusione della discussione sulle linee generali in Assemblea e dopo l'approvazione dell'articolo 1 e di alcuni articoli aggiuntivi, è stato rinviato in Commissione. Ricorda inoltre che il disegno di legge è inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea del mese di giugno.

Nel merito, il provvedimento e gli emendamenti presentati contemplano numerosi interventi attesi dagli operatori del settore. È evidente pertanto l'esigenza di un confronto con il Governo per conoscerne gli orientamenti e definire gli interventi che sarà possibile introdurre. Il Ministro Galan, nel corso della sua recente audizione in Commissione, ha già preannunciato di voler presentare, nell'ambito del disegno di legge in esame, un emendamento per il settore bieticolo-saccarifero. Restano inoltre aperte numerose altre questioni, già oggetto di emendamenti dei gruppi. In sostanza, la Commissione dovrà riprendere quanto lasciato in sospeso al momento del rinvio in Commissione. Giudica pertanto opportuno riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti, per poter poi procedere ad una valutazione analitica delle singole questioni rimaste aperte. Invita infine a non riproporre argomenti che, seppure ampiamente condivisi nel merito, non potranno presumibilmente pervenire a soluzione.

Angelo ZUCCHI (PD) ritiene importante conoscere quali siano gli orientamenti del Governo e la sua disponibilità a trovare soluzione a questioni che richiedono una copertura finanziaria. Al riguardo, il suo gruppo si dichiara disponibile a ragionare

affinché, anche sulla base dell'esperienza fatta in occasione delle precedenti fasi di esame, si possa definire un testo in grado di affrontare positivamente l'esame in Assemblea.

In conclusione, il suo gruppo ritiene che, atteso che il disegno di legge reca norme sul rilancio della competitività del sistema agroalimentare, esso dovrebbe contenere tutte le misure ritenute necessarie a quello scopo.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ritiene che il provvedimento non potrà essere efficace qualora il Governo persistesse nella sua decisione di non dotarlo delle adeguate risorse finanziarie. È quindi essenziale conoscere la disponibilità del Governo su tale aspetto prioritario.

Chiede infine al Governo chiarimenti sulle risorse finanziarie annunciate per il fondo bieticolo-saccarifero.

Paolo RUSSO, *presidente*, tenuto conto del dibattito svoltosi e del fatto che il provvedimento è iscritto al primo punto del programma dei lavori dell'Assemblea di giugno ritiene che il termine per la presentazione degli emendamenti possa essere fissato per il prossimo lunedì 24 maggio.

Rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.

Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.

(Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta del 12 maggio 2010.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha esaminato gli emendamenti al

testo unificato, approvandone alcuni. Resta ora da affrontare la questione della copertura finanziaria, al fine di rendere concretamente praticabile il successivo *iter* del provvedimento. Al riguardo, considerata la stretta connessione di tale questione con quella delle risorse complessivamente disponibili per il disegno di legge C. 2260, ritiene che esse debbano essere valutate in un contesto comune. Propone

pertanto di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00922 Negro: Iniziative per fronteggiare il fenomeno dei danni provocati dalle nutrie e per il loro inserimento tra le specie cacciabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, concernente i gravi danni arrecati dalle nutrie, specie molto diffusa in tutto il territorio padano, non solo alle colture agricole, ma anche all'ambiente, a causa dell'erosione dei corsi d'acqua e dei canali di irrigazione, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportuno far presente che la legge venatoria nazionale n. 157 del 1992 ha ipotizzato gli strumenti atti a combattere le situazioni analoghe a quella segnalata dall'interrogazione.

In particolare, ci si riferisce all'articolo 26, che prevede la costituzione, a cura delle regioni, di un fondo per far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, causati alla produzione agricola e al pascolo dalla fauna selvatica, in particolare quella protetta.

Parimenti, si fa riferimento anche alla disciplina relativa al controllo della fauna selvatica, introdotta dagli articoli 19 e 19-bis della predetta legge nazionale.

Infine, è esclusa la possibilità di introdurre la specie in questione tra quelle cacciabili ai sensi dell'articolo 18 della

legge quadro n. 157, in quanto non compresa nell'elenco comunitario delle specie cacciabili.

Inoltre, si fa presente che l'ISPRA ha elaborato linee guida per il controllo della nutria, che sono consultabili, da chiunque abbia interesse, sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra le pubblicazioni dei « Quaderni di Conservazione della Natura », al numero 5.

La citata collana « Quaderni di Conservazione della Natura » nasce dalla collaborazione instaurata tra la Direzione Conservazione della natura del predetto Ministero e lo stesso Istituto e persegue lo scopo di divulgare le strategie di tutela e gestione del patrimonio faunistico nazionale.

In particolare, il numero 5 di tale collana è dedicato all'individuazione di linee guida per il controllo della nutria, ove, tra l'altro, si affrontano i problemi collegati alla gestione della specie in un capitolo *ad hoc* articolato sui seguenti temi: « Sistemi di prevenzione dei danni; Tecniche di controllo numerico; Smaltimento delle carcasse; Competenze; Eradicazione o controllo numerico?; Proposte ».

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01597 Zazzera: Rapporti tra l'Istituto sperimentale di viticoltura di Turi e un imprenditore agricolo di Agro di Taranto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.

Il signor De Quarto, proprietario di un'azienda agricola (di uva da tavola), si rivolse all'allora Sezione Operativa Periferica di Turi (di cui il professor Liuni è stato Direttore *pro-tempore* fino al 2001) appartenente all'Istituto di viticoltura di Conegliano, per avere dei suggerimenti tecnici innovativi da parte degli esperti dell'Istituto.

L'Istituto propose quindi l'applicazione di quella che all'epoca dei fatti (anni '90) era una tecnica innovativa (la coltivazione protetta) e che avrebbe potuto dare all'azienda un vantaggio competitivo con riflessi positivi in termini economici e di miglioramento qualitativo del prodotto, tanto che tale tecnica divenne sempre più conosciuta ed applicata a livello internazionale.

L'Istituto propose, come ulteriore innovazione tecnologica, l'applicazione di due coperture (un telo in materiale plastico lungo il filare e una rete sopra al telo, trasversale al filare, con funzione « frangivento » a maggior protezione della copertura in plastica).

L'azienda agricola si rivolse ad un fornitore (Retiplast) per la fornitura delle reti ed instaurò un rapporto diretto col fornitore stesso.

Per quanto premesso e verificato si osserva quanto segue:

1. Il rapporto tra l'azienda e l'Istituto non ha previsto da parte di nessuna delle parti un impegno finanziario (trattandosi

di una richiesta e fornitura di suggerimenti tecnici da applicare in azienda) o una partecipazione diretta dell'azienda in progetti finanziati da questo Ministero e, pertanto, non si è correttamente ravvisata la necessità, da entrambe le parti, di regolare i rapporti attraverso forme contrattuali;

2. L'Istituto ha dato dei suggerimenti validi e innovativi, come dimostrato dalla diffusione a livello internazionale della pratica suggerita;

3. L'Istituto non è entrato nel merito dei rapporti diretti tra azienda e fornitore delle reti, non essendo suo compito; pertanto, la Sezione di Turi non può essere ritenuta responsabile degli accordi presi tra le parti, né della disattesa di tali accordi;

4. La lettera cui si fa genericamente riferimento, datata 30 aprile 1994, rappresenta una prassi consolidata da parte di enti che fanno ricerca che ha il duplice scopo di divulgare presso i portatori di interesse e principali fruitori della ricerca pubblica (in questo caso specifico i produttori di uve da tavola) in merito ai risultati ottenuti da una sperimentazione e avere dei *feedback* utili a migliorare la ricerca stessa, in un'ottica di reciproco scambio di *know how* tra ricercatori e produttori.

Per quanto sopra, questo Ministero non poteva e non può assumere iniziative come quelle indicate nella interrogazione citata in oggetto.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02079 Mario Pepe (PD): Iniziative per il rilancio dell'agricoltura nel Mezzogiorno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.

In primo luogo si sottolinea l'impegno di questo Ministero per il sostegno delle imprese agricole specie nell'attuale fase di difficoltà economica.

In particolare, si evidenzia l'opportunità legata all'innalzamento del tetto dei contributi *de minimis* a 15.000 euro che ha ottenuto parere positivo in sede comunitaria per l'anno 2010. Tale risultato potrà sostenere interventi di urgenza anche attraverso i Piani di sviluppo rurale (PSR).

Si sottolinea, inoltre, l'attenzione alle problematiche settoriali sostenute, in accordo con le regioni, attraverso i tavoli di filiera ed i piani di settore, dal settore del latte a quello dei cereali, dai suini all'olio di oliva, dall'ortofrutta al vino.

Infine, si sottolinea lo sforzo messo in atto da questo Ministero in occasione della legge finanziaria 2010, che ha costituito un risultato importante per il comparto agricolo con interventi quali, il rifinanzia-

mento del Fondo di solidarietà nazionale (stanziamenti per il triennio 2010-2012 di un pacchetto minimo di 725,3 milioni di euro, di cui 90 milioni l'anno minimo di risorse provenienti dalla PAC e le restanti dal bilancio dello Stato), che permette di garantire la continuità degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, la proroga della rideterminazione delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate (per oltre 120 milioni di euro) e la disponibilità di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008.

Inoltre, al fine di favorire l'accesso al credito da parte degli agricoltori attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli, è previsto che, per l'anno 2010, sia possibile accedere al fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale SpA nei limiti di 20 milioni euro.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02214 Miglioli: Tutela delle produzioni di aceto balsamico di Modena IGP.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica quanto segue.

L'iscrizione con Regolamento (CE) 583/2009 della denominazione « Aceto Balsamico di Modena » nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette impone a tale denominazione la disciplina prevista dal Regolamento (CE) 510/2006 e, pertanto, la stessa è sottoposta alla protezione di cui all'articolo 13 del citato Regolamento (CE) 510/2006 ed alle deroghe ivi previste dall'articolo 14, paragrafo 2, che consente, nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13, depositato, registrato o acquisito con l'uso in buona fede anteriormente alla data di protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica.

Con riferimento alla nota del 6 agosto 2009, questo Ministero – in risposta alla espressa richiesta dei Consorzi che hanno avanzato la domanda di riconoscimento della IGP Aceto Balsamico di Modena e considerati i tempi tecnici di produzione dell'Aceto Balsamico di Modena e ritenuto, inoltre, necessario salvaguardare gli interessi dei soggetti che hanno legalmente prodotto e commercializzato Aceto Balsamico di Modena in tutta la fase antecedente il riconoscimento comunitario, nello spirito del Regolamento (CE) 510/2006 – ha ritenuto opportuno concedere lo smaltimento del prodotto in giacenza ottenuto nella zona di produzione e delle etichette stampate in data anteriore all'entrata in vigore del Regolamento (CE) 583/2009.

Le modalità di concessione delle autorizzazioni di cui alla citata nota del 6 agosto 2009 sono state chiarite con successiva nota del 29 ottobre 2009.

Si rappresenta, inoltre, che le citate note del 6 agosto e del 29 ottobre 2009, si sono rese necessarie alla luce delle richieste avanzate dai Consorzi di cui sopra e che non sono pervenute a questo Ministero ulteriori richieste in merito alla possibilità di smaltire il prodotto in giacenza e le etichette stampate in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento comunitario che ha iscritto la denominazione « Aceto Balsamico di Modena » nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Oltre a quanto sopra, si rappresenta che questo Ministero ha posto in essere tutte le misure previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche protette, sia con riferimento all'attività di vigilanza sulla IGP Aceto Balsamico di Modena, garantita tra l'altro dal decreto legislativo n. 297 del 2004, sia con riferimento al rispetto del disciplinare di produzione, verificato da un organismo di controllo terzo appositamente autorizzato dal Ministero.

Si rappresenta, inoltre, che a livello nazionale qualunque contraffazione o comunque alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punita dall'articolo 517-*quater* del codice penale (Contraffazione di indicazioni geografiche o deno-

minazioni di origine dei prodotti agroalimentari) introdotto dall'articolo 15 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Da ultimo, con riferimento alla tutela internazionale della IGP « Aceto Balsamico Modena », questo Ministero – per il tramite di Buonitalia SpA nell'ambito del progetto avviato per la registrazione dei prodotti DOP e IGP e per la loro tutela

legale in campo internazionale, sta procedendo al deposito della domanda di registrazione negli Stati Uniti di Balsamico di Modena IGP (deposito internazionale OMPI). Tale deposito, permetterà una maggiore protezione del marchio a livello internazionale, dove ad oggi non esiste un sistema di tutela delle indicazioni geografiche analogo a quello comunitario.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-02603 Marco Carra: Agevolazioni per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.

In primo luogo, si rileva che l'azzeramento dell'accisa sul gasolio agricolo destinato al riscaldamento delle serre è stato dichiarato incompatibile con il mercato comune dalla Commissione europea con la decisione C(2009) 5497 del 13 luglio 2009.

La decisione in questione riguarda i benefici percepiti nel periodo dal 3 ottobre 2000 al 30 giugno 2001, nonché negli anni 2002, 2003 e 2004.

Una misura analoga sarebbe compatibile con le regole sulla concorrenza solo qualora fosse estesa a tutto il settore agricolo che, invece, a tutt'oggi, beneficia di un'accisa ridotta al 22 per cento.

L'estensione dell'esenzione dall'accisa sul gasolio a tutto il settore agricolo, e non solo al riscaldamento delle serre, tuttavia, comporterebbe un aggravio al momento insostenibile per il bilancio dello Stato.

Questa Amministrazione, fin da prima che intervenisse la decisione comunitaria, si è sempre fatta parte attiva nel tentare di trovare utili soluzioni al problema dell'accisa sul gasolio destinato al riscaldamento delle serre.

Dai tavoli di confronto avviati dal competente Dipartimento di questo Dicastero, è emersa l'urgenza di disciplinare la materia con l'emanazione di una nuova norma di legge, compatibile con il mercato comune, che consenta di continuare a sostenere il settore, nel rispetto degli obblighi assunti in sede comunitaria.

Si segnala, infatti, che questo Ministero si era attivato per presentare un apposito emendamento governativo al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 40 del 25 marzo 2010 (C. 3350), il cosiddetto « decreto-incentivi », che disciplina la riduzione dell'accisa sul gasolio destinato al riscaldamento delle serre fino al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE, pari a euro 21 per 1.000 litri, qualora l'impresa agricola, all'atto dell'assegnazione del gasolio, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

Allo stato, l'iniziativa non ha avuto un esito positivo: tuttavia, si precisa che sono previsti sia a livello regionale che nazionale validi strumenti e misure di intervento volti ad incoraggiare l'uso di energie alternative.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	284
Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	285
Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa. Nuovo testo C. 2128 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	286

ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI. COM(2010)94 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	287
ALLEGATO (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	293

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Atto n. 197 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	288
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	289
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	292
AVVERTENZA	292

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto

finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.

C. 3446 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, a nome del relatore, onorevole Dell'Elce, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire da lunedì 24 maggio prossimo e che pertanto la XIV Commissione dovrà esprimersi entro la settimana corrente.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame reca disposizioni in materia di incentivazione fiscale per il rientro dei lavoratori in Italia e che nella giornata odierna la VI Commissione Finanze, competente in sede referente, dovrebbe inviare un nuovo testo del provvedimento. Si riserva quindi di integrare la relazione nella seduta di do-

mani per dare conto delle modifiche apportate dalla Commissione.

Con riferimento alle disposizioni rilevanti ai fini della valutazione della compatibilità con il diritto dell'Unione europea, segnala in primo luogo che l'articolo 2 disciplina le modalità di utilizzo del credito d'imposta spettante ai lavoratori cittadini comunitari in possesso di determinati requisiti individuati dall'articolo 3. Il beneficio è riconosciuto nel rispetto dei limiti degli aiuti di minima entità stabiliti dalla normativa europea (cosiddetti aiuti *de minimis*) e pertanto non è soggetto all'obbligo di notifica e all'autorizzazione comunitaria.

Analogamente l'articolo 5 la disciplina del credito d'imposta in favore dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori in possesso delle caratteristiche di cui all'articolo 6 per strutture produttive ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise. Anche in questo caso il beneficio è riconosciuto nel rispetto dei limiti degli aiuti di minima entità stabiliti dalla normativa europea (aiuti *de minimis*) e pertanto non è soggetto all'obbligo di notifica e all'autorizzazione comunitaria. Al riguardo, ricorda che il regolamento CE n. 1998/2006, approvato per il periodo 2007-2013, ha fissato il limite di aiuti triennali a 200.000 euro per ciascun beneficiario; il limite è stato elevato, in presenza di specifiche condizioni, a 500.000 euro con riferimento al triennio 2008-2010 nella comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01 ed è stato recepito in Italia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2009. In tal senso la disposizione appare compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 9 garantisce ai lavoratori rientranti in Italia l'attestazione delle competenze e dei titoli acquisiti tramite il rilascio della documentazione «Euro-pass». Al riguardo rammenta che la Decisione n. 2241/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, al fine di favorire la libera circolazione dei cittadini mediante la realizza-

zione di un quadro comunitario unico per l'attestazione delle qualifiche e delle competenze, ha previsto l'istituzione di una raccolta personale e coordinata di documenti, cosiddetti Europass, che i cittadini possono utilizzare su base volontaria per meglio comunicare e presentare i dati sulla propria formazione.

L'articolo 11 prevede, tra le altre cose, il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli della previdenza nazionale. La normativa in materia nell'ambito dell'Unione europea (valevole anche per la Svizzera) è contenuta nel Regolamento (CEE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che ha contestualmente abrogato (articolo 90) il Regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Le modalità applicative del regolamento sono state stabilite con il successivo Regolamento (CE) n. 987/2009. La disciplina concernente la totalizzazione dei periodi assicurativi e previdenziali lavorati in Paesi al di fuori dell'Unione europea è invece rimessa agli specifici accordi bilaterali di sicurezza sociale in materia.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa.

Nuovo testo C. 2128 Meta.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire da lunedì 24

maggio prossimo e che pertanto la XIV Commissione dovrà esprimersi entro la settimana corrente.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, segnala che l'articolo 1 della proposta in esame prevede l'attribuzione di un contributo quindicennale di 300 milioni di euro annui, con decorrenza dal 2011, alla Società Ferrovie dello Stato S.p.A. finalizzato all'acquisto di nuovi veicoli ferroviari da destinare al trasporto di passeggeri. La concessione del contributo ha lo scopo di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti, con particolare riguardo per il trasporto pendolare in ambito interregionale, regionale e locale, specialmente nelle aree del Mezzogiorno (comma 1).

Alla copertura dell'onere (comma 2) si provvede mediante l'aumento delle accise su benzina, olio da gas o gasolio usato come carburante e gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante. L'aumento è fissato in 10 euro per mille litri di prodotto.

Per l'erogazione del contributo viene istituito un apposito Fondo per il rinnovo del materiale rotabile nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale verranno iscritte annualmente le risorse finanziarie (comma 2-bis).

Gli interventi finanziabili saranno individuati con apposito provvedimento ministeriale da adottare entro il 15 marzo di ciascun anno (comma 2-ter).

L'articolo 1-bis reca misure atte a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. In particolare, con alcune modifiche al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 162 del 2007 viene previsto l'inquadramento nell'organico dell'Agenzia di personale tecnico, con particolare capacità e competenza, anche proveniente da F.S. S.p.A., R.F.I. S.p.A. e da società controllate da F.S. S.p.A., individuato con procedura

selettiva, entro il limite del 50 per cento dei posti previsti.

Per quel che concerne i profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, rilevo che la previsione di un contributo quindicennale di 300 milioni di euro annui alla società Ferrovie dello Stato Spa di cui all'articolo 1 del provvedimento deve essere valutata con riferimento alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che dichiarano incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, pur delineando alcune eccezioni.

Al riguardo, al fine di valutare tale aspetto, potrebbe risultare opportuno prevedere la notifica della misura di sostegno prevista dall'articolo 1 alla Commissione europea e, conseguentemente, subordinare l'entrata in vigore della disposizione all'autorizzazione della Commissione stessa.

Segnala poi che la misura delle aliquote fissate dalla proposta di legge in esame è in linea con i livelli minimi di imposizione applicabili ai carburanti per motori, stabiliti dalla direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ed è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 26/2007.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI COMUNITARI

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.35.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI.COM(2010)94 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, nel rinviare ad una successiva seduta l'esame della Proposta di direttiva ai fini del parere da rendere alla II Commissione Giustizia, si sofferma sui profili riguardanti la sua conformità al principio di sussidiarietà.

Rileva in primo luogo come il fenomeno della pedopornografia risulti in crescita, con dimensioni preoccupanti, anche se non esistono dati certi: nell'UE tra il 10 e il 20 per cento di minori sarebbero esposti al rischio di abusi sessuali e solo nel 2008 sarebbero stati 1500 i siti internet individuati che recavano materiale pedopornografico. Occorre peraltro ricordare che si tratta di un mercato che registra una forte presenza della criminalità organizzata e spesso connesso con reati quali la tratta di esseri umani. Si tratta quindi di un fenomeno di carattere prevalentemente transnazionale che impone necessariamente un intervento normativo a livello di UE.

La proposta di direttiva in esame abroga la disciplina vigente (decisione quadro 2004-68-GAI) ritenuta non sufficiente, anche sulla base delle disposizioni più incisive previste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007 (Convenzione di Lanzarote). Si amplia cioè l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria includendovi fattispecie non attualmente previste, in particolare con riferimento alle forme di abuso e di sfruttamento che si avvalgono delle tecnologie

informatiche. La proposta prevede inoltre prevede che le sanzioni comminate in uno Stato siano applicate in tutti gli Stati membri, favorisce lo svolgimento di indagini attraverso la cooperazione transfrontaliera tra le competenti autorità, garantisce alle vittime una protezione totale e introduce una serie di misure di carattere preventivo. Tra le altre cose, si stabilisce l'introduzione di meccanismi volti ad impedire l'accesso a siti internet contenenti materiale pedopornografico.

La proposta segna un forte riavvicinamento del diritto penale sostanziale degli Stati membri al fine di contrastare la tendenza a commettere il reato negli Stati che prevedono normative meno severe. Si tratta, quindi, di un intervento ad ampio raggio, che tocca profili procedurali e sostanziali in una logica coerente e organica e che prevede, tra l'altro, la possibilità di perseguire il reato anche se compiuto al di fuori del territorio degli Stati membri.

In conclusione, la proposta merita un largo apprezzamento e appare pienamente rispondente al principio di sussidiarietà in ragione delle caratteristiche dei reati e della diffusione di pratiche transfrontaliere.

Alla luce di tali considerazioni formula una proposta di documento che esprime una valutazione di conformità al principio di sussidiarietà (*vedi allegato*).

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Atto n. 197.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 aprile 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che è pervenuto nella giornata di ieri il parere della Conferenza Stato-Regioni sull'atto e che pertanto la XIV Commissione può esprimersi.

Luca BELLOTTI (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.

Atto n. 207.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Massimo NICOLUCCI (PdL), *relatore*, illustra i contenuti dello schema di regolamento in esame, volto alla semplificazione e al riordino della disciplina degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP), al fine di semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali. L'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 112/2008 (convertito con modificazioni dalla legge 133/2008) demanda a un regolamento di delegificazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988, la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 447/1998, sulla base di specifici principi e criteri.

La necessità dell'intervento di riordino nasce dal fatto che lo strumento dello sportello unico non ha avuto un'effettiva diffusione su tutto il territorio nazionale e non è avvenuta inoltre la completa sostituzione della tradizionale procedura cartacea. Si è cercato quindi di individuare le carenze e le criticità della normativa vigente che hanno portato ad un'attuazione incompleta dello strumento, e di impostare l'intervento normativo in modo da superarle. L'obiettivo generale del provvedimento è quello di abbreviare la durata dei procedimenti inerenti i rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese sul territorio.

Dal punto di vista operativo, ci si propone di: aumentare il grado di certezza sui tempi per gli atti conclusivi dei procedimenti, rendendoli omogenei sul territorio nazionale entro 3 anni; instaurare un collegamento effettivo tra la fase di nascita dell'impresa e il concreto inizio dell'attività; informatizzare adeguatamente sui temi legati allo Sportello Unico per le attività produttive tutti i Comuni, e in particolare quelli piccoli; omogeneizzare a livello nazionale il «portafoglio essenziale» dei servizi erogati.

Ricorda che l'articolo 38 del decreto-legge 112/2008 precisa che la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello Unico deve essere attuata nel rispetto della legge 241/1990, specificando il riferimento alla dichiarazione di inizio attività (DIA, articolo 19, comma 1, legge 241/1990) e, per contro, ai procedimenti per i quali è esclusa la possibilità dell'istituto del silenzio-assenso (articolo 20, comma 4, legge 241/1990). Pertanto lo schema di regolamento è stato strutturato in modo da rendere evidente la distinzione fra il procedimento automatizzato (nel quale è compresa la DIA) e il procedimento ordinario (che rientra tra i casi dell'articolo 20, comma 4, della L. 241/1990).

Il provvedimento abroga il precedente regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 447/1998 e attua un riordino complessivo della disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive che – già individuato come canale unico tra imprenditore ed Amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali – è caratterizzato dall'introduzione dell'esclusivo utilizzo degli strumenti telematici. Si è addirittura scelto di considerare «non idoneo» lo Sportello Unico per le attività produttive del Comune che non sia in grado di operare esclusivamente per via telematica.

Il regolamento dispone inoltre un coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo, e prevede un piano di formazione che consenta ai dipendenti pubblici di fornire

risposte adeguate alle modifiche normative introdotte, con livelli minimi di omogeneità sul territorio nazionale.

Allo scopo di garantire al sistema degli Sportelli Unici l'effettiva operatività e salvaguardare gli investimenti tecnologici già effettuati dalle Regioni, è stato affidato al portale www.impresainungiorno.it il compito di facilitare il collegamento con quelli già realizzati dalle Regioni stesse.

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, ricorda che il comma 6 dell'articolo 38 reca la clausola di invarianza finanziaria ribadita dallo schema di regolamento. In accordo ad essa, la relazione illustrativa precisa che le attività e le procedure prefigurate dallo schema di regolamento devono intendersi sostitutive di quelle attualmente svolte dalle Amministrazioni statali, regionali e locali, che sono tenuta a riorganizzare i propri servizi e i propri uffici in relazione ai nuovi obiettivi. In tal modo le Amministrazioni conseguiranno economie gestionali a compensazione degli oneri derivanti dall'attuazione del regolamento, attraverso uno sforzo di riqualificazione della spesa pubblica effettuato in autonomia operativa e decisionale. È proprio per assecondare tempi, modalità applicative ed organizzative delle Amministrazioni che il regolamento ha indicato un'entrata in vigore progressiva. Tutte le disposizioni del provvedimento, pertanto, devono intendersi prive di effetti di maggiore spesa per le Amministrazioni interessate, e non si rende dunque necessaria la relazione tecnico-finanziaria.

L'articolo 1 riporta le definizioni ai fini del regolamento.

L'articolo 2 definisce il ruolo dello Sportello Unico per le attività produttive quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, ivi compresi quelli di cui alla citata direttiva «servizi». Si prevede l'esclusivo utilizzo dello strumento telematico per le pratiche gestite dallo Sportello Unico.

A conferma dell'importanza attribuita allo strumento telematico, l'articolo 3 è interamente dedicato al portale [\[presainungiorno.it\]\(http://presainungiorno.it\) che consente la gestione telematica delle funzioni dello Sportello unico.](http://www.im-</p></div><div data-bbox=)

Ai sensi dell'articolo 4 allo Sportello Unico spetta fornire una risposta telematica unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. È inoltre chiamato a curare l'informazione tramite il portale che rappresenta la sede virtuale nella quale indicare, tra l'altro, le attività per le quali è consentito l'immediato avvio dell'attività, nonché lo stato dell'iter procedurale delle domande presentate. Al SUAP sono attribuite anche le competenze dello sportello unico per l'edilizia. A garanzia di un'omogenea distribuzione degli Sportelli Unici sul territorio nazionale si introduce un meccanismo che prevede un'autovalutazione dei Comuni rispetto al possesso dei requisiti per svolgere correttamente il ruolo di Sportello Unico (cioè per essere unico punto di accesso in relazione alle vicende amministrative dell'attività di impresa).

L'articolo 5 prevede numerose novità che consentono di velocizzare l'avvio di un'impresa, tra cui la possibilità di una contestuale presentazione della DIA e della comunicazione unica per la nascita dell'impresa presso il Registro delle imprese, che quindi trasmette immediatamente allo Sportello Unico la DIA al fine di velocizzare la reale operatività di un'impresa sin dalla sua costituzione.

L'articolo 6 realizza un aspetto essenziale del sistema di semplificazione relativo allo Sportello Unico, poiché affida a soggetti privati accreditati, le Agenzie per le imprese, la funzione di attestare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme vigenti per la realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività di impresa, nel caso di attività soggette alla disciplina della DIA (o a quella del silenzio-assenso); in caso di esito positivo dell'istruttoria l'Agenzia rilascia una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. L'Agenzia inoltre trasmette gli esiti dell'istruttoria allo

Sportello Unico che li inserisce sul portale ai fini della trasparenza del procedimento amministrativo. L'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 112/2008, nel demandare ad un regolamento la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive, prevede la possibilità di affidamento a soggetti privati accreditati (Agenzie per le imprese) dell'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa.

L'articolo 7 riguarda invece il procedimento ordinario, relativo alle attività estranee alla disciplina della DIA (o del silenzio-assenso). Decorsi 7 giorni dalla presentazione allo Sportello Unico della domanda di avvio del relativo procedimento unico senza che quest'ultimo richieda documentazione integrativa, la domanda si intende correttamente presentata; lo Sportello Unico adotta quindi il provvedimento conclusivo entro 20 giorni lavorativi.

L'articolo 8 interviene sulla fase procedimentale relativa ai rapporti tra progetto di impianto produttivo e strumento urbanistico, prevedendo, in particolare, l'indizione della conferenza di servizi, su istanza dell'interessato, per i progetti di impianti produttivi contrastanti con gli strumenti urbanistici. Viene inoltre concessa all'interessato la facoltà di richiedere una pronuncia all'ufficio competente sulla conformità del progetto preliminare al fine di ottenere, in caso di pronuncia favorevole, un dimezzamento dei termini del procedimento.

L'articolo 9 appronta una apposita procedura semplificata per il superamento di problematiche richiedenti chiarimenti tecnici.

L'articolo 10 reca norme volte a semplificare le procedure sulla chiusura dei lavori ed il collaudo, prevedendo che sia il direttore dei lavori ad attestare la conformità dell'opera al progetto presentato.

L'articolo 11 individua le modalità procedurali ed organizzative per il monito-

raggio sistematico e l'analisi delle problematiche relative all'attività e al funzionamento degli Sportelli Unici, prevedendo che sia i cittadini sia le imprese possono segnalare eventuali criticità, di cui vengono informati se necessario il responsabile del SUAP e le amministrazioni interessate per le verifiche di competenza.

L'articolo 12 prevede un'entrata in vigore progressiva del provvedimento, in relazione alla complessità dei procedimenti da attivarsi, in modo da mettere in condizione i Comuni e le Camere di Commercio di attuare la nuova disciplina effettivamente e per fasi successive. In particolare, mentre le disposizioni relative al procedimento automatizzato (oltre a quelle relative ai principi generali, all'organizzazione degli Sportelli Unici e al monitoraggio istituzionale) entrano in vigore trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione del regolamento, le disposizioni relative al procedimento ordinario entrano in vigore trascorso un anno dalla sua pubblicazione. Trascorso quest'ultimo termine è abrogato il precedente regolamento sugli Sportelli Unici (decreto del Presidente della Repubblica 447/1998). Lo Stato e le Regioni concludono accordi di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività del sistema degli Sportelli Unici.

Con riferimento alla normativa comunitaria, ricorda che il provvedimento dà attuazione ai principi contenuti nella direttiva « servizi » 2006/123/CE, in particolare negli articoli 6, 7 e 8. Difatti, in linea con l'articolo 25 del D.Lgs. 59/2010 che ha recepito la citata direttiva, si prevede:

l'espletamento per via telematica, attraverso lo Sportello Unico per le attività produttive, di tutte le procedure necessarie per poter svolgere attività di servizi;

la possibilità, a favore dei prestatori, di presentare le domande per l'esercizio di attività di servizi sia presso lo Sportello Unico che presso soggetti privati accreditati (Agenzie per le imprese);

la possibilità di presentare le domande di inizio attività contestualmente alla comunicazione unica;

la delega, anche in mancanza di provvedimenti espressi, alle Camere di Commercio a sostituire il Comune che non abbia istituito lo Sportello Unico ovvero il cui lo Sportello Unico non corrisponde ai requisiti previsti.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI COMUNITARI

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore ».

COM(2009)487 def.

Libro verde « Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento ».

COM(2009)329 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI.

COM(2010)94 def.

ALLEGATO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (COM(2010)94 def.).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI, sotto il profilo della compatibilità con il principio di sussidiarietà, ai sensi della procedura di allerta precoce prevista dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona;

considerato che:

l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia sono fenomeni in crescita con dimensioni preoccupanti: nell'UE tra il 10 e il 20 per cento di minori sarebbero esposti al rischio di abusi sessuali e ammontano a circa 1500 i siti Internet individuati nel 2008 recanti materiale pedopornografico;

quello della compravendita di materiale pedopornografico è un fenomeno che vede una forte presenza della criminalità

organizzata e che in molti casi risulta connesso con reati quali la tratta di esseri umani;

si tratta di un fenomeno di carattere prevalentemente transnazionale che impone necessariamente un intervento normativo a livello di UE;

la proposta di direttiva in oggetto segna un forte riavvicinamento del diritto penale sostanziale degli Stati membri al fine di contrastare la tendenza a commettere il reato negli Stati che prevedono normative meno severe; si tratta pertanto di un intervento ad ampio raggio, che tocca profili procedurali e sostanziali in una logica coerente e organica;

la proposta merita un largo apprezzamento e appare pienamente rispondente al principio di sussidiarietà in ragione delle caratteristiche dei reati e della diffusione di pratiche transfrontaliere;

VALUTA CONFORME

la Proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 294

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 296

ALLEGATO (*Nuova formulazione della proposta di parere dei relatori*) 301

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, il Ministro per le riforme per il federalismo, Umberto Bossi.

La seduta comincia alle 10.10.

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.

Atto n. 196.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 maggio 2010.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che, in relazione alla richiesta deliberata dalla Commissione nella seduta del 13

maggio 2010, il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, ha disposto, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 42 del 2009, la proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sullo schema in esame.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD) pur apprezzando il lavoro svolto dai relatori e dal Governo, ritiene che il testo del decreto possa essere ulteriormente migliorato in relazione a talune questioni. In particolare, ricorda che il direttore dell'Agenzia del demanio ha dichiarato che il valore di libro del patrimonio disponibile è pari a circa 3,2 miliardi di euro, la cui distribuzione sul territorio non risulta uniforme. Infatti, da una verifica effettuata risulta che su 364 milioni dei beni collocati nel Veneto ben 160 milioni sono concentrati nel solo capoluogo di Venezia. Il problema della variabilità nella distribuzione territoriale dei beni potenzialmente trasferibili rischia di irrigidire un sistema che necessita di essere riequilibrato attraverso meccanismi di perequazione, altrimenti si favorirebbero solo al-

cune comunità, che potendo destinare quote dei proventi delle alienazioni alla riduzione del loro debito avranno l'opportunità di effettuare più investimenti. A tal fine, ricorda di aver presentato un emendamento volto a modificare le quote percentuali (portandole entrambe al 50 per cento) dei proventi delle alienazioni da destinare all'ente locale e allo Stato ai fini della riduzione del debito pubblico.

Con riferimento ai procedimenti *in itinere*, chiede al Governo chiarimenti in merito al valore di trattativa dei beni che sono oggetto di vendita da parte dell'Agenzia del demanio, trattandosi in parte degli stessi beni che, sulla base del decreto in esame, sono potenzialmente trasferibili tra alcuni mesi agli enti territoriali, a titolo gratuito.

Il ministro Roberto CALDEROLI condivide le questioni sollevate dal senatore Stradiotto e precisa che, in relazione alla proposta emendativa citata, si possa trovare una soluzione soddisfacente.

La seduta, sospesa alle 10.25, è ripresa alle 12.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nell'invitare i relatori ad esprimersi sulle proposte emendative formulate, segnala che sono in corso di predisposizione da parte dei medesimi alcune modifiche al testo di parere iniziale, che verranno quanto prima formalizzate.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, esprime, anche a nome del collega Corsaro, il parere dei relatori sulle proposte di modifica presentate sul testo iniziale del parere da essi predisposto.

Il parere è favorevole per le proposte emendative n. 35 e n. 34 a firma del senatore Belisario, nonché Vitali n. 1 e n. 3 (quest'ultimo con una parziale riformulazione) e Vitali n. 10 se riformulato in termini di osservazione.

A seguito della predisposizione in corso da parte dei relatori di alcune modifiche al parere inizialmente presentato, ritiene che numerose proposte di modifica for-

mulate dai componenti della Commissione siano da ritenersi sostanzialmente assorbite, e pertanto ne formula l'invito al ritiro. Si tratta delle proposte emendative Lanzillotta n. 27, Lanzillotta n. 29, Vitali n. 2, Misiani n. 24, Boccia n. 13, Vitali n. 20, Vitali n. 4, Lanzillotta n. 31, Vitali n.7, Vitali n. 6, Vitali n. 9, Boccia n. 14, Vitali n. 8, Nannicini n. 18, Vitali n. 19, Lanzillotta n. 30 e Stradiotto n. 22.

Ritiene inoltre che siano altresì da considerare assorbite le seguenti proposte emendative sulla base di alcune specifiche riformulazioni: in particolare segnala gli emendamenti Lanzillotta n. 28 (del quale andrà espunta la seconda parte e parzialmente modificata la prima), Misiani n. 21, sul quale peraltro la riformulazione è ancora in via di definizione, Saro n. 26 e Belisario n. 33.

Relativamente alle proposte emendative Misiani n. 23, Nannicini n. 17, Vitali n. 5, quest'ultima limitatamente all'ultima parte (in quanto la restante parte risulta assorbita), Vitali n. 32, Vitali n. 11 e Nannicini n. 15, dichiara il parere contrario, con l'invito al ritiro, da parte del relatore Corsaro, mentre esprime il proprio parere favorevole.

Relativamente alla proposta emendativa Boccia n. 12, ne propone l'accantonamento in attesa di alcuni approfondimenti da compiere.

Il parere è infine contrario per le proposte emendative Misiani n. 16 e Paolo Franco n. 25.

Per quanto riguarda le due proposte alternative di parere presentate, rispettivamente, dal deputato Lanzillotta, nonché dal deputato Galletti e dal senatore D'Alia, esprime un invito al ritiro.

Il senatore Walter VITALI (PD), nell'auspicare una pronta predisposizione delle nuove proposte da parte dei relatori, segnala la necessità di una particolare attenzione sulla questione concernente gli oneri che verranno a gravare sulle Regioni a seguito del trasferimento dei demani, ritenendo in proposito necessario la valutazione della Ragioneria generale dello Stato.

Il ministro Roberto CALDEROLI si associa alle considerazioni dei relatori, precisando peraltro in relazione alle proposte emendative per le quali il parere dei relatori risulta difforme, di condividere la posizione del relatore Corsaro. Con riferimento alla questione posta dal senatore Vitali, precisa che, ai fini dell'adozione del decreto legislativo, sarà in ogni caso necessario l'assenso della Ragioneria generale dello Stato.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, chiudendo la seduta, ricorda che la Commissione è convocata questa sera alle ore 20.

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, il Ministro per le riforme per il federalismo, Umberto Bossi, il Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 21.15.

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.

Atto n. 196.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, chiede ai relatori di illustrare la proposta di parere messa in distribuzione (*vedi allegato*), che integra, in relazione alle proposte emendative presentate ed al dibat-

tito finora intervenuto, il contenuto della proposta iniziale di parere presentata nella seduta del 13 maggio.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (Pdl), *relatore*, illustra le principali modifiche apportate alla prima stesura del parere, ad iniziare da quelle inserite nelle premesse e volte a rafforzare i presidi tesi a garantire la neutralità finanziaria del trasferimento dei beni oggetto del provvedimento. Per quanto concerne le condizioni, è stata inserita una apposita richiesta concernente l'osservanza del rapporto di coerenza tra i beni trasferiti e le funzioni di ciascun livello istituzionale destinatario del trasferimento stesso. Oltre ad alcune opportune precisazioni tecniche tese ad escludere dal trasferimento particolare categorie di giacimenti e di siti di stoccaggio, ritiene significativa la previsione che beni già inclusi nella prima fase del trasferimento possano poi, qualora non attribuiti, essere successivamente destinati negli ulteriori trasferimenti regolati dai successivi decreti biennali.

Segnala infine la previsione di particolari vincoli procedurali nella fase del trasferimento, prevedendosi che i beni trasferiti possano essere alienati solo previa valorizzazione mediante varianti allo strumento urbanistico e, inoltre, solo a seguito di attestazione di congruità da parte delle Agenzie competenti.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, proseguendo nell'illustrazione del parere avviata dall'altro relatore, sottolinea come, recependosi numerose richieste in tal senso, siano stati esclusi dal trasferimento i parchi nazionali e le riserve naturali statali. È stato inoltre potenziato il ruolo dell'Agenzia del demanio, affidandole la facoltà di chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse dalle amministrazioni ai fini dell'esclusione dei beni dal trasferimento. Particolarmente significativo appare inoltre l'intervento sulla disciplina dei fondi immobiliari, per i quali è stata eliminata la parte suscettibile di essere fuori delega e si è fatto invece riferimento all'articolo 37 del decreto legislativo n. 58 del 1998. Rispetto a tale

norma si è peraltro introdotto uno specifico vincolo, secondo cui il conferimento del bene avviene solo dopo la relativa valorizzazione e sulla base di un valore la cui congruità deve essere attestata dall'Agenzia del demanio, ovvero da quella del territorio. Ciò al fine di rendere più trasparenti le procedure e più esatte le stime dei valori, mirandosi in tal modo ad evitare alcuni errori compiuti in precedenti procedure di dismissione, quali quelle intervenute con le due operazioni SCIP.

Al fine di dar seguito alla necessità, da tutti condivisa, di evitare duplicazioni di spese, si è inoltre previsto che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale addetto alle funzioni medesime. Infine, oltre a stabilirsi che la ripartizione dei proventi sia distribuita tra l'ente territoriale e lo Stato per un ammontare rispettivamente pari al 75 ed al 25 per cento delle risorse stesse, è stata maggiormente dettagliata la parte contenente le osservazioni, con riferimento, tra l'altro, all'utilità di una legislazione quadro in materia di canoni concessori nell'ambito del demanio marittimo, nonché all'individuazione di una più stringente procedura in ordine ai beni della Difesa.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime le proprie considerazioni su alcune delle proposte emendative non ricomprese nel parere dei relatori; non condividendo le proposte di modifica Vitali n. 5, in quanto contraria allo spirito del provvedimento, Misiani n. 23, rilevando che nel decreto si parla di valorizzazione e non di « uso ottimale » dei beni, Nannicini n. 17, in quanto il riordino del regime giuridico del demanio esula la delega e comunque la questione è già contenuta nel parere, Vitali n. 32, con la quale si rischierebbe di moltiplicare i soggetti coinvolti nelle procedure previste dal provvedimento.

Ritiene sostanzialmente assorbite dalla riformulazione del parere dei relatori le proposte Boccia n. 12 e Vitali n. 11, pur rilevando, con riferimento a quest'ultima,

qualche differenza in merito al trasferimento delle risorse finanziarie e rammentando a tale proposito il parere contrario della Ragioneria generale dello Stato.

Con riferimento alla proposta di modifica Franco n. 25, per il quale era stato espresso dai relatori parere contrario, riterrrebbe utile che sia riformulato includendo tra i beni esclusi, oltre ai fiumi sovraregionali, i laghi di ambito sovraregionale, per i quali non si pervenga ad una intesa tra le regioni interessate, ferma restando l'eventuale disciplina di livello internazionale.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, con riferimento alla proposta Nannicini n. 17 ritiene che non sia sufficientemente assorbito dalla riformulazione dei relatori, con particolare riferimento alla parte in cui prevede il ricorso al comodato d'uso. Quanto alla riformulazione della proposta Franco n. 25, si dichiara contrario.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore*, accoglie il suggerimento del Ministro di riformulare la proposta prevedendo la specifica intesa delle regioni interessate. A tal fine, alla lettera v) della proposta di parere dei relatori, le parole « ad esclusione dei beni di ambito sovraregionale » andrebbero sostituite con le parole « ad esclusione dei fiumi di ambito sovraregionale e dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale. ».

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) si dichiara d'accordo con la formulazione proposta.

Il deputato Gian Luca GALLETTI (UdC), in relazione alla disciplina dei fondi immobiliari pubblici, dichiara di condividere la soluzione adottata dai relatori ma esorta la Commissione ad una ulteriore riflessione in ordine alla necessità di non considerare la variante urbanistica quale forma di valorizzazione del relativo cespite. Dissente in ordine a tale tesi in

quanto, sottolinea, un comune potrebbe attuare una successiva variante urbanistica rispetto a quella originaria privando il bene del valore precedentemente acquisito. Reputa pertanto opportuno precisare che un bene oggetto di trasferimento non possa essere sottoposto a più varianti urbanistiche.

Il ministro Roberto CALDEROLI fa notare che potrebbe apparire improprio ed ultroneo, rispetto al perimetro definito dai principi e criteri posti dalla delega, prescrivere limitazioni e vincoli, anche temporali, dell'esercizio delle potestà degli enti territoriali. Per tale motivo ritiene preferibile collocare la definizione di eventuali vincoli all'autonomie degli enti locali, quali quelli prospettati dal deputato Galletti, nella sede istituzionale delle conferenze di servizi, ove il confronto tra tutti gli enti interessati potrebbe più legittimamente determinare l'apposizione di eventuali limiti e vincoli in ordine alle modalità di gestione e valorizzazione dei beni demaniali trasferiti.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (PD), intervenendo in ordine alle modalità con cui si stanno svolgendo i lavori della Commissione, esprime alcune perplessità sulla possibilità che, alla luce delle considerazioni svolte dal Ministro, sia possibile consentire la riformulazione di proposte emendative, i cui termini di presentazione, come è noto, sono scaduti nella giornata precedente.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore*, precisa che, condividendo quanto segnalato dal ministro Calderoli, rileva l'opportunità di riformulare in tal senso la proposta emendativa del senatore Paolo Franco concernente la questione della lacualità interregionale.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, condivide le perplessità espresse dal senatore Barbolini, anche considerando che in presenza della sostanziale novità di una procedura incentrata sulla figura del doppio relatore, ritiene singolare che uno dei

due relatori possa presentare modifiche alla proposta di parere già formulata dai relatori medesimi. In proposito segnala che, pur condividendo alcune proposte di modifica al parere, le stesse sono state presentate da altri deputati del proprio Gruppo.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, conferma la correttezza della procedura adottata, atteso che, stante la funzione che riveste la figura del relatore ai fini della redazione definitiva della proposta di parere, è facoltà dello stesso proporre, alla luce degli elementi che emergono nel corso del dibattito, eventuali riformulazioni di proposte emendative già presentate, che ovviamente devono essere accettate dai presentatori delle proposte stesse, come avvenuto nel caso in esame per la proposta emendativa n. 25, a firma del senatore Paolo Franco.

Il senatore Valter VITALI (PD) pur considerando positivamente la nuova proposta di parere come riformulata dai due relatori, in quanto accoglie molte delle proposte di modifica presentate dagli altri componenti della Commissione, pone due questioni su cui riflettere ulteriormente.

Con riferimento alla questione del rapporto tra patrimonio e debito, pone in evidenza la funzione di garanzia svolta da quest'ultimo in relazione alla sostenibilità del debito, richiamando a tale proposito l'articolo 1, comma 5, della legge finanziaria 2006, che ha disposto la destinazione dei maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato alla riduzione del debito, vincolo che viene meno per quella parte dei beni che saranno trasferiti agli enti territoriali se questi prediligeranno gli investimenti. Ricorda, quindi, la proposta di modifica n. 32 di cui è firmatario che si prefigge lo scopo di destinare una quota maggioritaria del patrimonio pubblico ad una società a capitale interamente pubblico che lo valorizzi, utilizzando i proventi ricavati dalla vendita del patrimonio alla riduzione del debito. Chiede a tale proposito una valutazione al Governo sulla

validità dell'impianto del provvedimento in relazione alla gestione delle finanze pubbliche. Una seconda questione riguarda i costi di gestione che gli enti territoriali destinatari dei beni dovranno sopportare a seguito del trasferimento. Richiama, a tale proposito, la proposta di modifica n. 11, che prevede l'attribuzione ai medesimi enti, contestualmente al trasferimento dei beni, anche delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative e, ricordando il parere contrario della Ragioneria generale dello Stato, chiede di riconsiderare la proposta, eventualmente anche attraverso una riformulazione.

Il ministro Roberto CALDEROLI nel ricordare che il testo originario del provvedimento prevedeva che il demanio marittimo e il demanio idrico venissero assegnati su richiesta degli enti territoriali, mentre ora la Commissione ha previsto il trasferimento diretto *ope legis* alle regioni, osserva che a seguito di tale previsione le regioni beneficiano di maggiori entrate derivanti dai canoni del demanio idrico e dai proventi della concessione delle spiagge e, pertanto, ritiene che l'assegnazione alle regioni stesse di ulteriori risorse per la manutenzione di tali beni sia eccessivo, anche in considerazione del vincolo di neutralità finanziaria stabilito dall'articolo 28 della legge delega.

In merito alla destinazione alla riduzione del debito dei proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato disposta dall'articolo 1, comma 5, della legge finanziaria per il 2006, sottolinea che, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, la Repubblica è costituita, oltre che dagli enti territoriali e dalle regioni, anche dallo Stato: conseguentemente, la disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2006, in quanto riferita allo Stato medesimo, non va ritenuta essere applicabile obbligatoriamente anche agli immobili degli enti territoriali. Ritiene peraltro che la ripartizione percentuale dei proventi da alienazione proposta dalla Commissione, ai fini della

riduzione del debito, nella misura del 75 per cento agli enti territoriali e del 25 per cento in favore dello Stato, sia valida.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD), illustrando le finalità dell'emendamento 22 a sua firma, ritiene preferibile che le percentuali delineate nella condizione *qq)* della proposta di parere, relative, rispettivamente, alle risorse derivanti a ciascuna regione ed ente locale dall'alienazione degli immobili del patrimonio disponibile ed alla residua quota destinata al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, siano entrambe fissate nel valore di 50 per cento rispetto a quelle proposte dai relatori, pari a settantacinque e venticinque per cento. Sostiene che la sua proposta contribuirebbe ad evitare un'accentuazione delle differenze tra enti locali in relazione ai diversi effetti sul territorio dei trasferimenti del patrimonio demaniale. Reputa necessario che si addivenga ad una condizione di maggiore equilibrio a favore degli enti locali che intendono riutilizzare i beni acquisiti rispetto a quelle amministrazioni locali che procederanno invece ad una successiva alienazione dei beni loro trasferiti. Ribadisce quindi il profilo virtuoso del proprio emendamento, in quanto teso ad affermare il principio della responsabilità nella gestione del patrimonio immobiliare acquisito.

Il deputato Gian Luca GALLETTI (UdC), nel condividere le considerazioni formulate dal senatore Stradiotto, rileva in generale che sarebbe opportuno trasmettere alle generazioni future non soltanto poste di debito e passività ma anche un patrimonio che possa essere ben valorizzato. Fa notare che il profilo della valorizzazione dei beni è contemplato dalle previsioni della legge delega e la proposta emendativa del senatore Stradiotto contribuisce a non penalizzare le amministrazioni degli enti locali virtuosi che hanno attivato e realizzato i programmi unitari di valorizzazione.

Il deputato Antonio MISIANI (PD) chiede che in ordine alla questione dei

laghi di interesse interregionale sia opportuno un chiarimento, al fine di consentire una valutazione della validità della soluzione proposta nel parere.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) ritiene necessario, a tal fine, che venga confermato che i laghi sovraregionali sono costituiti esclusivamente da quelli di Garda e Maggiore.

Il ministro Roberto CALDEROLI, nel confermare che i due laghi in questione costituiscono un ambito dimensionale che coinvolge quattro regioni, sottolinea come l'emendamento richieda l'intesa come presupposto necessario per il trasferimento della proprietà, sulla base di una logica tesa a far funzionare meglio la gestione dei beni in esame.

Il deputato Francesco BOCCIA (PD) in riferimento alla questione considerata dal collega Stradiotto, osserva che i dubbi che emergono nel proprio Gruppo sono legati non solo alle incertezze nello stimare gli impatti economici degli interventi in materia immobiliare e, conseguentemente, l'ammontare effettivo della conseguente riduzione del debito statale o locale, ma, più ancora, alla difficoltà di individuare quali siano le tipologie di enti locali che beneficieranno della riduzione del debito. Occorre infatti evitare che la norma in esame possa determinare aspetti sperequativi, premiando i comuni meno virtuosi, che hanno alti debiti, rispetto a quelli che hanno invece una situazione finanziaria in equilibrio. Ciò al fine di non ripetere gli elementi distorsivi indotti dall'abolizione dell'ICI, che fanno sì che i comuni che avevano una alta aliquota di imposta, ricevono ora maggior trasferimenti rispetto a comuni più virtuosi che avevano stabilito un'aliquota più bassa.

Il ministro Giulio TREMONTI, in merito alle considerazioni svolte dal senatore Vitali, sottolinea che l'impatto del provve-

dimento in esame sulla sostenibilità del debito italiano rappresenta un argomento non particolarmente pertinente in quanto il parametro cui ricondurre la sostenibilità del debito risiede principalmente nello *stock* di ricchezza prodotta dal Paese; al riguardo, evidenzia che il patrimonio complessivo della ricchezza finanziaria italiana è pari ad otto volte l'entità del debito pubblico. Fa notare che già dal 2002 aveva avviato la costruzione del conto patrimoniale dello Stato. Sostiene che di fatto il trasferimento dei cespiti patrimoniali immobiliari dallo Stato agli enti territoriali, vale a dire tra soggetti pubblici, assume un valore economico neutro o irrilevante mentre produce effetti positivi sul versante della valorizzazione dei relativi beni. Evidenzia che la vera difficoltà risiede nella vendita del patrimonio immobiliare. Al riguardo ritiene da approfondire la prospettiva di costituire un apposito fondo finalizzato alla gestione e valorizzazione dei beni oggetto di trasferimento. Ricorda che l'ipotesi di utilizzare i proventi dei cespiti patrimoniali acquisiti ad abbattimento del debito nasce al fine di evitare forme di elusione nella disciplina sui conti pubblici; come detto, risulta tuttavia arduo vendere i beni ed è questa la reale difficoltà che occorre superare. In merito alle previsioni delle percentuali del settantacinque e del venticinque per cento, osserva che l'esperienza dell'attuazione della norma potrà suggerirne eventuali modifiche. Sostiene che la riforma che si sta compiendo assume di fatto una valenza di carattere costituzionale e quindi un elevato valore simbolico; apprezza il metodo di collaborazione e confronto che la Commissione sta adottando e che auspica possa proseguire anche nelle successive fasi dell'esame dei decreti legislativi delegati.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.35.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.
(Atto n. 196).**

**NUOVA FORMULAZIONE
DELLA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42», approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2009;

premesso che:

sullo schema di decreto non è stata acquisita l'intesa con la Conferenza unificata prescritta dall'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge n. 42 e che, conseguentemente, è stata trasmessa alle Camere la relazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della medesima legge, che indica le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata conclusa entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

lo schema di decreto è stato sottoposto, su iniziativa del Ministro per la semplificazione normativa, alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e che tale organismo ha espresso parere favorevole su un testo, allegato alla predetta relazione, che ha recepito una serie di indicazioni emerse dal confronto con le Autonomie locali ed, in particolare, con l'ANCI e l'UPI;

considerato che:

l'attribuzione di un patrimonio alle Regioni e agli Enti locali trova il suo

fondamento nell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante riforma del Titolo V della Costituzione;

il trasferimento di beni statali agli enti territoriali, prefigurato dallo schema di decreto, costituisce il primo adempimento formale del processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione delineato dalla legge n. 42, i cui criteri direttivi dovranno tutti trovare una compiuta e coerente declinazione nei successivi decreti delegati, al fine di preservare il complesso equilibrio politico, raggiunto in sede di esame parlamentare della legge delega, tra i canoni dell'autonomia e della responsabilità degli enti territoriali ed i principi di solidarietà sociale e coesione nazionale sottesi al nostro ordinamento costituzionale; la realizzazione del federalismo fiscale potrà in tal senso configurarsi come un nuova e più avanzata modalità di governo di un sistema istituzionale policentrico e multilivello, volta a consentire una attuazione più efficace ed efficiente delle politiche pubbliche, migliorando quantità, qualità, economicità ed uniformità sul territorio nazionale del livello dei servizi pubblici offerti a cittadini ed imprese;

in tale quadro, il federalismo patrimoniale, lungi dall'essere inteso come uno strumento volto al soddisfacimento di egoismi territoriali ovvero a depauperare il patrimonio statale, vuole rappresentare un nuovo e più moderno approccio per la

gestione e la valorizzazione dei beni pubblici, un'opportunità per ampliare le potenzialità di utilizzo di un patrimonio spesso, in passato, trascurato o inadeguatamente messo a reddito; esso costituisce inoltre un'occasione per riqualificare beni demaniali che scontano oggi, sovente, una divaricazione tra il soggetto proprietario, l'ente gestore delle funzioni amministrative ed il livello territoriale sul quale gli stessi beni insistono, che ne rende complessa e farraginoso la effettiva valorizzazione nell'interesse della collettività;

constatato che:

negli ultimi anni il Legislatore è più volte intervenuto in materia di ricognizione, dismissione e valorizzazione del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, con un approccio in larga parte rinvenibile nell'esigenza di razionalizzazione e contenimento della spesa; a tal fine, con la legge finanziaria per il 2010 si è da ultimo provveduto, tra l'altro, a riunificare in capo all'Agenzia del Demanio ulteriori compiti di gestione degli immobili, configurando un meccanismo finalizzato all'ottimizzazione degli spazi allocativi a disposizione delle Amministrazioni – sia a titolo di locazioni passive, sia a titolo di usi governativi –, alla razionalizzazione degli interventi manutentivi e al monitoraggio dei relativi oneri; è stata inoltre avviata una vasta opera di ricognizione del patrimonio pubblico, supportata anche attraverso l'introduzione di stringenti obblighi di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai portafogli immobiliari detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli enti territoriali, finalizzati, tra l'altro, alla redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato;

sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio i beni del patrimonio disponibile dello Stato sono 18.959, di cui 9.127 fabbricati e 9.832 terreni, distribuiti in modo disomogeneo sul territorio nazionale, con una accentuata loro concentrazione in alcune regioni centro settentrionali; il valore inventariale di tali beni

ammonta nel complesso a circa 3,2 miliardi di euro, di cui circa 1,9 rappresentati da fabbricati e 1,3 miliardi da terreni; i beni del patrimonio indisponibile sono invece 22.716, di cui 20.135 fabbricati e 2.581 terreni, per un totale a valore di libro di circa 30 miliardi di euro; i beni del demanio storico artistico, riferiti sia ai beni in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali, sia all'Agenzia del demanio, sono 4.642, di cui 3.161 fabbricati e 1.481 terreni, per un valore risultante dal conto generale del patrimonio 2008 pari a circa 16,3 miliardi euro; le altre categorie di demanio non sono ad oggi oggetto di valutazione economica;

tra i beni rientranti nel patrimonio disponibile, il valore dei beni in uso agli enti locali ammonta a circa 0,73 miliardi di euro, quello dei beni di dichiarato interesse dei medesimi enti a 0,39 miliardi, quello dei beni oggetto di formali accordi con gli enti a 0,96 miliardi; il valore dei beni liberi ammonta invece a 1,04 miliardi di euro e quello dei beni in uso a privati a 0,18 miliardi;

sulla base di tale consistenza patrimoniale e di quanto riportato dalla Corte dei Conti, i beni trasferibili rappresentano circa il 3 per cento della consistenza del patrimonio locale al 31 dicembre 2008; ove si guardi al solo patrimonio immobiliare disponibile (sempre in termini di terreni e fabbricati), i beni attribuibili comporterebbero un incremento del 16,2 per cento dei valori patrimoniali disponibili degli enti locali;

rilevato, in particolare, che:

nella prospettiva del migliore esercizio delle funzioni pubbliche articolate tra i diversi livelli di governo, lo schema di decreto legislativo in titolo rinvia correttamente nel principio della « *massima valorizzazione funzionale* » il criterio generale che presiede l'attribuzione di beni statali agli enti territoriali; tale criterio, enunciato all'articolo 1, comma 2, e richiamato nel successivo articolo 2, comma 4 – che ne rafforza la valenza ponendo a carico degli enti il dovere assicurare forme

di pubblicizzazione dei processi di valorizzazione intrapresi – non è peraltro inteso come un obbligo di utilizzare i beni trasferiti in via strumentale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei compiti istituzionali propri dei diversi enti territoriali, posto che ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera *b*), le Regioni e gli Enti locali possono anche autonomamente decidere di inserire i beni acquisiti in processi di alienazione e dismissione, secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in ordine alle quali occorre peraltro tenere conto della sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 2009, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 2, del predetto decreto-legge n. 112, per contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto nella materia « governo del territorio » lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio;

seppur ribadito in diverse parti del testo dello schema di decreto, il criterio della *valorizzazione funzionale* non assume un carattere peculiare rispetto alle altre opzioni di utilizzo dei beni trasferiti da parte degli enti, stante anche l'assenza della previsione di una motivazione delle richieste di assegnazione dei beni da parte degli enti territoriali;

al fine di soddisfare il criterio della capacità finanziaria, lo schema di decreto prevede che i beni possano essere attribuiti in via diretta a uno o più fondi immobiliari già costituiti o da costituire da parte di uno o più enti territoriali, prevedendo altresì, all'articolo 6, un riordino della disciplina vigente di tali strumenti da effettuare con appositi regolamenti di delegificazione, ciò ancorché la legge di delega non rechi un esplicito criterio direttivo per l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni immobiliari chiusi istituiti con apporto di beni immobili;

lo schema di decreto non reca alcuna indicazione in ordine alla destina-

zione dei proventi di eventuali processi di alienazione dei beni immobili trasferiti – a differenza di quanto previsto per le dismissioni immobiliari dello Stato, per le quali vige un vincolo di destinazione dei relativi proventi a riduzione del debito pubblico – i quali potrebbero pertanto essere utilizzati per coprire disavanzi di bilancio ovvero il mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, come del resto previsto dal criterio di delega di cui di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *e*), della legge n. 42 del 2009, che prevede l'introduzione, nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, di un sistema sanzionatorio che dispone il divieto dell'assunzione di personale e di iscrizione in bilancio di spese discrezionali sino all'assunzione da parte dell'ente di provvedimenti idonei a raggiungere gli obiettivi, fra i quali è specificamente annoverata anche l'alienazione di beni rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente;

la possibile dismissione di beni immobili da parte degli enti meno virtuosi in termini di equilibri di bilancio al fine di sottrarsi all'applicazione delle sanzioni in caso di scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, potrebbe determinare fenomeni di sperequazione tra gli enti che abbiano sul proprio territorio un diverso numero e valore di cespiti immobiliari trasferibili ai sensi dello schema di decreto, considerato anche che le aree e i fabbricati di proprietà dello Stato suscettibili di trasferimento sono distribuiti in modo disomogeneo sul territorio nazionale;

la definizione di criteri e tempi per la riduzione delle risorse spettanti agli enti territoriali a seguito dell'attribuzione di beni statali è demandata, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dello schema di decreto, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza tuttavia prevedere un coinvolgimento degli enti territoriali, ciò nonostante la materia del coordinamento della finanza pubblica sia og-

getto di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

considerato che, in relazione alla disciplina delle concessioni di derivazione idroelettrica, emerge la possibilità che vengano stabiliti dalle amministrazioni regionali canoni di concessione che potranno essere anche notevolmente diversificati da regione a regione e che questa possibilità, già consentita nel vigente assetto costituzionale e ordinamentale (in particolare a seguito dell'attuazione della legge n. 59 del 1997 e della legge costituzionale n. 3 del 2001), anche alla stregua della giurisprudenza costituzionale, potrebbe comportare conseguenze sulla tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale, posto che, in effetti, l'assenza, riduzione o aumento del costo rappresentato dai canoni per l'utilizzo delle derivazioni d'acqua incide sul confronto competitivo per le imprese, il quale si realizza, peraltro, non nell'ambito di singoli territori, ma a livello nazionale, attraverso la Borsa elettrica; tenuto conto, inoltre, del fatto che un regime di costi eccessivamente differenziati tra Regioni rischia verisimilmente di determinare dei sovracosti che, sebbene originati in uno specifico territorio, si rifletterebbero su tutti i consumatori italiani, per via del vigente criterio del prezzo unico nazionale (PUN), criterio equitativo finalizzato proprio a spalmare sull'intera collettività gli eventuali maggiori costi dell'energia in alcune zone del paese, maggiori costi determinati da fattori strutturali;

sottolineata, pertanto, l'esigenza di:

definire una procedura di consultazione preventiva tesa a favorire l'utilizzo ottimale dei beni pubblici da parte dei diversi livelli territoriali in relazione alle funzioni pubbliche primarie loro attribuite, disponendo a tal fine che gli enti territoriali e le Amministrazioni statali periferiche possano procedere, in ambito provinciale, a reciproche consultazioni attraverso il coordinamento del Presidente della Giunta regionale d'intesa con i Prefetti competenti;

procedere ad una attribuzione dei beni statali agli enti territoriali che tenga conto del riparto delle funzioni pubbliche tra i diversi livelli di governo e della disomogeneità della distribuzione dei beni statali sul territorio nazionale, prevedendo in particolare una equilibrata ripartizione dei beni demaniali tra le Regioni e le Province, anche con riferimento alla fruizione dei proventi dei canoni concessori concernenti, segnatamente, il demanio idrico;

coordinare la disciplina introdotta dallo schema di decreto con la normativa codicistica in materia di beni pubblici, specificando in particolare che resta riservato allo Stato la dichiarazione dell'eventuale passaggio al patrimonio dei beni demaniali trasferiti agli enti territoriali;

delimitare con maggiore chiarezza il perimetro dei beni suscettibili di essere trasferiti, rivisitando al contempo le procedure di individuazione, attribuzione e trasferimento dei beni delineate dallo schema di decreto, anche al fine di prevedere, a carico degli enti territoriali, specifici obblighi di motivazione delle domande di attribuzione dei beni – alle quali dovrebbe essere allegata una declaratoria in ordine alle finalità e modalità di utilizzazione dei beni – da rendere cogenti per gli enti territoriali attraverso l'introduzione di meccanismi sanzionatori, in caso di utilizzo difforme dei beni, attivabili attraverso l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo;

riconoscere più estese forme di partecipazione a favore delle autonomie territoriali, con particolare riferimento al coinvolgimento degli enti territoriali nel procedimento di riduzione delle risorse ad essi da attivare a seguito del trasferimento dei beni;

prevedere una esplicita esclusione dai vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno degli oneri di gestione del bene trasferito per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato, disponendo altresì, al fine di evitare duplicazioni di spesa, le occorrenti variazioni

di bilancio per la corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato interessati;

introdurre, al fine di preservare gli equilibri di bilancio e contribuire al risanamento dei conti pubblici, stringenti vincoli in ordine alla destinazione dei proventi derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dall'eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi dello schema di decreto legislativo, disponendo in particolare un vincolo prioritario non derogabile di destinazione della quota prevalente di tali proventi alla riduzione del debito dell'ente e, in assenza del debito o comunque per l'eventuale parte restante, a spese di investimento, e della residua quota al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

evidenziata la necessità di fare della valorizzazione del patrimonio, a vantaggio delle comunità locali e di tutta la collettività nazionale, l'elemento cardine del processo di trasferimento dei beni dello Stato agli enti territoriali, anche al fine di un più efficiente e razionale governo del territorio;

considerato che l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, della legge 42 del 2009 e del decreto legislativo in oggetto non può che realizzarsi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 114 della Costituzione medesima;

rilevata la necessità della stabilità del sistema economico-finanziario pubblico in relazione alla contingente esigenza di ridurre il debito pubblico attraverso il finanziamento del Fondo ammortamento titoli di Stato;

considerata l'opportunità di prevedere, onde assicurare la neutralità finanziaria del trasferimento dei beni, la riorganizzazione delle strutture amministrative statali, delle dotazioni finanziarie e di organico, in relazione al minor carico di lavoro per le amministrazioni centrali, attuando procedure di trasferimento del personale dello Stato agli enti territoriali destinatari dei beni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, si espunga il riferimento alla richiesta dell'ente territoriale interessato ai fini dell'attribuzione a titolo non oneroso dei beni statali, stante l'esigenza di consentire, limitatamente ad alcune tipologie di beni – e segnatamente dei beni del demanio marittimo ed idrico – una attribuzione *ope legis* dei beni medesimi;

b) con riferimento alla procedura di individuazione e attribuzione dei beni, si riformulino il commi 1 e 2 dell'articolo 2, al fine di chiarire che lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, secondo i criteri specificati dal comma 5 del medesimo articolo 2 e sulla base di quanto previsto dall'articolo 3;

c) con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, il quale dispone che, in applicazione del principio di sussidiarietà, qualora un bene non sia attribuito ad un ente territoriale di un determinato livello di governo, lo Stato può comunque procedere, sulla base delle domande avanzate, all'attribuzione del bene medesimo ad un ente territoriale di un diverso livello di Governo, si chiarisca la portata della previsione, specificando che lo Stato è tenuto comunque a procedere all'assegnazione del bene ad un diverso livello di governo;

d) con riferimento al comma 4 dell'articolo 2 dello schema, sia specificato, al primo periodo, che l'ente territoriale dispone del bene a «*seguito del trasferimento*» e non, come previsto nel testo, «*dell'attribuzione*» del medesimo;

e) con riferimento al medesimo comma 4 dell'articolo 2, si sostituisca il termine «*pubblicazione*» con quello di «*divulgazione*»; al secondo periodo si estenda inoltre la facoltà di indire forme di consultazione popolare ad ogni ente

territoriale impegnato nella valorizzazione funzionale dei beni, non limitandola, come previsto dal testo, solo ai comuni;

f) con riferimento alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 2, in luogo al generico riferimento alla « *tipologia dei beni trasferiti* » si faccia riferimento alla « *tipologia del singolo bene o del gruppo di beni* » quale criterio cui ricorrere, in applicazione dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza e territorialità, ai fini dell'attribuzione dei beni ad un livello di governo diverso da quello comunale;

g) con riferimento alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 2, si integri la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, prevedendo che la deliberazione dell'ente territoriale di approvazione del piano di alienazioni sia trasmessa ad un'apposita conferenza di servizi (alla quale partecipano il comune, la provincia, la città metropolitana e la regione interessata), la cui determinazione finale costituisca provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale, e ne fissi limiti e vincoli; in conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera ed al fine di salvaguardare le prerogative in tale ambito riconosciute alle regioni, si specifichi altresì che sono fatte salve le procedure e le determinazioni adottate da organismi istituiti da leggi regionali con le modalità ivi stabilite;

h) con riferimento alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 2 dello schema, si sostituiscano le parole « *valorizzazione del bene* » con le seguenti: « *valorizzazione dei beni* » e si espunga il secondo periodo laddove si prevede, tra l'altro, che l'attribuzione dei beni immobili appartenenti allo Stato possa avvenire mediante attribuzione diretta dei beni a fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti o da costituire, da parte di uno o più enti territoriali;

h-bis) all'articolo 2, al comma 5, lettera a) si specifichi che in applicazione dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza e territorialità occorre tenere conto del rap-

porto che deve esistere tra beni trasferiti e funzioni di ciascun livello istituzionale;

i) si riformolino le procedure di attribuzione e trasferimento dei beni di cui all'articolo 3, al fine di prevedere, mediante l'inserimento nel testo dell'articolo di uno o più commi, che ferme restando le funzioni amministrative già conferite agli enti territoriali in base alla normativa vigente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, siano trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio marittimo ed i beni del demanio idrico, ad eccezione dei laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia, che assieme alle miniere ubicate su terraferma, che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze, nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, debbono essere trasferiti alle Province; si disponga, inoltre, che una quota dei proventi dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico trasferito, tenendo conto dell'entità delle risorse idriche che insistono sul territorio della Provincia e delle funzioni amministrative esercitate dalla medesima, sia destinata da ciascuna Regione alle Province, sulla base di un'intesa conclusa fra la Regione e le singole Province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico; si preveda infine che decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto senza che sia stata conclusa la predetta intesa, il Governo eserciti il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di determinare, tenendo conto dei medesimi criteri, la quota da destinare alle singole Province;

l) con riferimento al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, il quale di-

sponde che i beni sono individuati e attribuiti ad uno o più livelli di governo territoriale, mediante l'inserimento in appositi elenchi, si riformuli la disposizione specificando che – salvo quanto indicato nella condizione di cui alla lettera *i*) del presente parere – i beni sono individuati ai fini della loro attribuzione ad uno o più enti appartenenti a uno o più livelli di governo, coordinandola in tal modo con il disposto dell'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto;

m) sia soppresso il riferimento di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 – che senza stabilire un termine temporale prevede l'adozione di eventuali decreti del Presidente del Consiglio dei ministri integrativi o modificativi degli elenchi per l'individuazione ed attribuzione dei beni;

n) alla fine del primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, sia specificato che i beni da attribuire agli enti territoriali possono essere individuati singolarmente o per gruppi;

o) con riferimento al terzo periodo del già citato comma 1 dell'articolo 3, si integri la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, specificando che gli elementi informativi di cui devono essere corredati gli elenchi dei beni da trasferire riguardano anche lo stato giuridico, la consistenza, il valore del bene, le entrate corrispondenti ed i relativi costi di gestione; si sostituisca, inoltre, la locuzione « producono effetti » con la seguente: « acquistano efficacia »;

p) con riferimento al comma 2 dell'articolo 3 dello schema, si riformuli il primo periodo al fine di prevedere che le Regioni e gli enti locali che intendano acquisire i beni contenuti negli elenchi sono chiamati a presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del Demanio, alla quale deve essere allegata una relazione sottoscritta dal rappresentante legale del-

l'ente che specifichi finalità e modalità di utilizzazione del bene, la relativa tempistica ed economicità, nonché la destinazione del bene medesimo; per i beni che nei citati elenchi sono individuati in gruppi, si preveda, inoltre, che la domanda di attribuzione debba riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo e che la citata relazione indichi le finalità e le modalità prevalenti di utilizzazione; conseguentemente, si inserisca nel testo un apposito comma volto a prevedere un meccanismo sanzionatorio in base al quale qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella suddetta relazione il Governo eserciti il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ciò al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento del medesimo ad un apposito patrimonio vincolato;

r) al fine di determinare il regime applicabile ai beni suscettibili di essere trasferiti inseriti negli elenchi ma per i quali non sia stata presentata alcuna domanda di attribuzione, si aggiunga alla fine dell'articolo 3, uno specifico comma il quale preveda che in base ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi con le medesime procedure di cui al comma 1, i beni per i quali non sia stata presentata domanda di attribuzione confluiscono in un patrimonio vincolato affidato all'Agenzia del Demanio o all'Amministrazione che ne cura la gestione, che provvede alla valorizzazione e alienazione degli stessi beni, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa; si disponga, inoltre, che decorsi trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di inserimento nel patrimonio vincolato, i beni per i quali non si sia proceduto alla stipula degli accordi di programma ovvero dei protocolli d'intesa, rientrano nella piena disponibilità dello Stato e possono essere comunque attribuiti con i decreti biennali di cui alla condizione *l*) del presente parere;

s) con riferimento al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3, si estenda da trenta a sessanta giorni il termine entro il quale è adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, l'ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante l'attribuzione dei beni, prevedendo altresì che lo stesso sia adottato sentite le Regioni e gli enti locali interessati;

t) con riferimento al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4, si integri la disposizione prevedendo che i beni sono trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi « *salvo quanto previsto dall'articolo 111 del codice di procedura civile* »; al medesimo periodo, siano sostituite le parole « e comunitarie di settore », con le seguenti : « e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza »; al secondo periodo, si specifichi che ove ne ricorrano i presupposti, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attribuzione dei beni demaniali diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, « *può disporre motivatamente il mantenimento dei beni stessi nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile* »; infine, in conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera, si aggiunga un periodo volto a specificare che « *per i beni trasferiti che restano assoggettati al regime dei beni demaniali ai sensi dell'articolo 4, l'eventuale passaggio al patrimonio è dichiarato dall'amministrazione dello Stato ai sensi dell'articolo 829, primo comma, del codice civile* »; si statuisca, inoltre, che « *sui predetti beni non possono essere costituiti diritti di superficie* »; si aggiunga, infine, un comma il quale preveda che i beni trasferiti in attuazione del presente decreto che entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, e a seguito di attestazione di congruità rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa

richiesta, da parte dell'Agenzia del Demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze;

u) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, si specifichi che assieme ai beni immobili statali indicati dall'articolo sono trasferiti anche « *i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio* »

v) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, si espunga, alle lettere a), b), c), d) ed e), la parola « tutti »; alla lettera b) si espunga inoltre il riferimento ai beni del demanio idrico « di interesse regionale o provinciale », specificando che i beni trasferibili sono quelli appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, « *ad esclusione dei beni di ambito sovra regionale* »;

z) con riferimento alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, la quale annovera, tra le tipologie dei beni immobili statali potenzialmente trasferibili, tutti gli aeroporti di interesse regionale, si integri la disposizione al fine di contemplare anche gli aeroporti di interesse « *locale* » appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze; si specifichi altresì che sono esclusi dal trasferimento gli aeroporti « *diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione* »;

aa) con riferimento alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5, si sostituisca il riferimento, tra i beni trasferibili, alla categoria delle aree e dei fabbricati di proprietà dello Stato, con il richiamo alla categoria residuale degli « *altri beni immobili dello Stato* »;

bb) all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5, si includano tra i beni in ogni caso esclusi dal trasferimento le reti stradali di interesse statale, i parchi nazionali e le riserve naturali statali specificando altresì che i beni immobili in uso

per finalità istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di economicità e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti;

cc) con riferimento al primo periodo del comma 3 dell'articolo 5, il quale stabilisce che le amministrazioni statali e gli altri enti devono predisporre l'elenco dei beni immobili per i quali si richiede l'esclusione, si integri la disposizione prevedendo che l'Agenzia del Demanio può chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse, anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per locazioni passive a carico del bilancio dello Stato; si specifichi, inoltre che anche l'Agenzia del demanio compila a sua volta l'elenco dei beni di cui richiede l'esclusione;

dd) con riferimento al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5, si fissi in 45 giorni successivi al termine (di novanta giorni) entro il quale le amministrazioni trasmettono alla Agenzia del Demanio gli elenchi dei beni immobili di cui richiedono l'esclusione, il termine entro il quale il Direttore dell'Agenzia del demanio dovrà provvedere alla predisposizione e alla pubblicazione sul proprio sito internet dell'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento; si integri inoltre la disposizione stabilendo che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Demanio debba essere redatto previo parere della Conferenza Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni;

ee) con riferimento al comma 4 dell'articolo 5, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni che li richiedono, si integri la disposizione stabilendo che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata; si preveda, inoltre,

che i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa debbano essere non solo individuati ma anche « attribuiti » con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; si specifichi, infine, che i beni in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti ai sensi del comma 1, sono tra gli altri anche quelli non oggetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

ff) dopo il comma 4 dell'articolo 5, si inserisca un comma volto a prevedere che »nelle città sedi di porti di rilevanza nazionale possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al Comune aree già comprese nei porti e non più funzionali all'attività portuale e suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione dell'Autorità portuale se istituita o della competente Autorità marittima;

gg) ancora con riferimento all'articolo 5, si integri la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, al fine di inserire nel corpo dell'articolo un nuovo comma, il quale preveda che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, lo Stato provveda, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3 del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

hh) con riferimento al comma 5 dell'articolo 5, il quale esclude in ogni caso il trasferimento dei beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, si integri la disposizione nel senso indicato nei rilievi resi dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera, prevedendo anche l'esclusione dei beni in uso a qualsiasi titolo al Senato della Repubblica, alla

Camera dei Deputati e alla Corte Costituzionale, nonché di quelli in uso a qualsiasi titolo agli organi di rilevanza costituzionale;

ii) con riferimento all'articolo 6, in conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera, si espungano dal testo le disposizioni di cui al comma 1 che demandano ad uno o più regolamenti il riordino e l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliari con apporto pubblico, di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 86 del 1994 – in considerazione del fatto che la legge di delega n. 42 del 2009 non reca un esplicito criterio direttivo in materia di riordino della disciplina dei fondi comuni immobiliari chiusi istituiti con apporto di beni immobili; conseguentemente, si sostituiscano i restanti commi dell'articolo prevedendo che al fine di favorire la massima valorizzazione dei beni e promuovere la capacità finanziaria degli enti territoriali, anche in attuazione del criterio di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *c)*, i beni trasferiti agli enti territoriali possono, previa loro valorizzazione, attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *b)*, essere conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86. Si specifichi, inoltre, che ciascun bene è conferito, dopo la relativa valorizzazione attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico, per un valore la cui congruità è attestata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. Sia inoltre stabilito che la Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, può partecipare ai predetti fondi. Si disponga, infine, che agli

apporti di beni immobili ai fondi effettuati ai sensi del decreto si applichino, in ogni caso, le agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86;

ll) si inserisca nel corpo dello schema di decreto un nuovo articolo volto a definire una procedura di ulteriore attribuzione di beni a cadenza periodica, prevedendo in particolare che a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ogni due anni su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, su richiesta di Regioni ed enti locali e sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo medesimo, possono essere attribuiti ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti. Si disponga, inoltre, che gli enti territoriali interessati possano individuare e richiedere ulteriori beni non inseriti in precedenti decreti né in precedenti provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del Demanio e che tali beni siano trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; si preveda infine che a corredo di tali richieste sia allegata una relazione attestante i benefici derivanti alle pubbliche amministrazioni da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una loro migliore valorizzazione in sede locale;

mm) si inserisca nel corpo dello schema di decreto un nuovo articolo volto a definire una procedura di consultazione preventiva tesa a favorire l'utilizzo ottimale dei beni pubblici da parte degli enti territoriali. In questa prospettiva, sia statuito che gli enti territoriali, al fine di assicurare la migliore utilizzazione dei beni pubblici per lo svolgimento delle funzioni pubbliche primarie attribuite possano procedere a consultazioni fra di loro e con le amministrazioni periferiche

dello Stato, anche all'uopo convocando apposite conferenze di servizi, coordinate dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato; si preveda quindi che le risultanze di tali consultazioni siano trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della migliore elaborazione delle successive proposte di sua competenza e che le stesse possano essere richiamate a sostegno delle richieste avanzate da ciascun ente;

nn) con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, si riformuli il primo periodo prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa sancita in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le modalità per ridurre, a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli enti locali contestualmente e in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 e dei decreti biennali di cui alla condizione *ll)* del presente parere;

oo) con riferimento al medesimo comma 2 dell'articolo 7, si integri la disposizione in conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera e nel senso indicato dalle autonomie locali, stabilendo che i decreti del presidente del Consiglio indicati dalla norma debbono essere adottati previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ciò anche in considerazione del fatto che la disposizione in oggetto è riconducibile alla materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di com-

petenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

pp) sempre con riferimento all'articolo 7, si integri la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, al fine di inserire nel corpo dell'articolo un nuovo comma, il quale preveda che alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti; si precisi, inoltre, che tale importo dovrà essere determinato secondo criteri e con modalità da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Al fine di evitare possibili e indesiderabili duplicazioni di spesa sia infine specificato che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati. Si aggiungano, infine, al medesimo articolo 7, due ulteriori commi, il primo dei quali disponga che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ai trasferimenti dei beni immobili di cui al presente decreto legislativo, sia assicurata la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni; con il secondo comma sia invece specificato che nell'attuazione del presente decreto legislativo è comunque assicurato il rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

qq) ancora con riferimento all'articolo 7, si inserisca nel corpo dell'articolo un ulteriore nuovo comma, il quale preveda che le risorse nette derivanti a cia-

scuna Regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del decreto legislativo, nonché quelle derivanti da eventuali cessioni di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti, sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse; si preveda, inoltre, che dette risorse siano destinate alla riduzione del debito dell'ente e, in assenza del debito o comunque per la eventuale parte restante, a spese di investimento e che la residua quota del venticinque per cento sia destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo, la definizione delle modalità applicative di tale disciplina. Al fine di ottimizzare i proventi derivanti da eventuali processi di dismissione, si preveda, infine, che ciascuna Regione o ente locale possa procedere all'alienazione di immobili previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta;

e le seguenti osservazioni:

1) con riferimento alla lettera *d*) del comma 5 dell'articolo 2 dello schema, la quale prevede la correlazione tra le competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dall'ente cui è attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene medesimo, valuti il Governo, in conformità con i rilievi espressi dalla I Commissione affari costituzionali della Camera, l'esigenza di tenere conto delle modifiche che potrebbero essere apportate all'assetto delle competenze e delle funzioni esercitate da province, comuni e

città metropolitane, ad opera del disegno di legge C. 3118, recante la cosiddetta « Carta delle autonomie », attualmente all'esame della medesima Commissione affari costituzionali;

2) valuti il Governo le modalità più idonee affinché sia introdotta – nei limiti e nell'ambito dell'esercizio della competenza statale esclusiva in materia di « tutela della concorrenza » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione – una disciplina che, in vista del trasferimento del demanio idrico e marittimo alle Regioni, preveda criteri uniformi per l'individuazione, da parte delle Regioni medesime, dei canoni e dei sovracani per le concessioni idroelettriche e per le altre concessioni idriche, collegate alla produzione industriale di beni di mercato, nonché per le opere connesse e ausiliarie, determinando a tal fine valori minimi e massimi, modulabili a livello regionale e stabilisca altresì uniformi procedure estimative per la valutazione degli investimenti effettuati. Tali criteri potrebbero essere definiti tramite apposito decreto del Ministro per lo sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previo parere della Conferenza unificata;

3) valuti il Governo le modalità più idonee affinché siano accelerate le procedure per assicurare piena attuazione all'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 concernente le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

4) valuti il Governo l'opportunità di provvedere ad un riordino organico ed alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, disciplinati da legge statale, per la valorizzazione dei beni oggetto di trasferimento, ivi compresa la disciplina di strumenti quali la finanza di progetto, attuando anche in questo settore i principi ed i criteri della delega di cui all'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

5) valuti il Governo l'esigenza di definire in relazione alla disciplina delle

concessioni di demanio marittimo ad uso turistico balneare una legislazione quadro in materia di canoni concessori, affinché sia introdotta – nell’ambito dell’esercizio della competenza statale esclusiva in materia di « tutela della concorrenza » di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera *e*) della Costituzione – una disciplina che preveda criteri per l’individuazione dei canoni fondati su procedure competitive e trasparenti. Valuti, in particolare, il Governo l’opportunità di procedere ad un complessivo riordino della materia finalizzato a:

a) commisurare la proficuità dell’uso di beni pubblici ai vantaggi di qualsiasi natura procurati ai concessionari;

b) stabilire che in osservanza del principio di concorrenza ed ai fini della miglior cura dell’interesse finanziario pubblico, il ricorso al meccanismo della gara costituisca la regola generale ai fini dell’assegnazione delle concessioni;

c) prevedere una partecipazione dei Comuni agli introiti finanziari derivanti dai canoni di concessione;

d) garantire la manutenzione del demanio marittimo da parte delle Regioni per finalità turistiche;

6) valuti il Governo le modalità più idonee al fine di accelerare le procedure per la stipula degli accordi di valorizzazione secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio;

7) valuti il Governo l’opportunità che il trasferimento del demanio marittimo ed idrico agli enti territoriali sia accompagnato da un contestuale riordino, ai sensi della delega dell’articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, del regime

giuridico del demanio pubblico, con particolare riferimento alle esigenze di coordinamento della disciplina introdotta dal decreto legislativo con quella codicistica di cui agli articoli da 822 a 831 del codice civile, ciò al fine di minimizzare possibili contenziosi in sede giurisdizionale che potrebbero insorgere in esito al trasferimento dei beni del demanio marittimo ed idrico;

8) valuti il Governo le modalità più idonee per stabilire un termine certo per il completamento:

a) dell’individuazione dei beni utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale e per il perfezionamento delle procedure concernenti gli immobili della difesa di cui all’articolo 14-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui all’articolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, anche al fine di ricomprendere i beni così resi disponibili tra quelli oggetto dei decreti biennali di attribuzione successivi alla prima applicazione del decreto legislativo, nella prospettiva di una migliore e più spedita valorizzazione dei beni medesimi e a beneficio degli equilibri di bilancio;

b) delle procedure di trasferimento di beni statali, diversi da quelli di cui alla lettera *a*), già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto;

9) valuti il Governo l’opportunità di integrare la disciplina concernente i fondi comuni di investimento immobiliari in modo da circoscrivere, in relazione alle fattispecie contemplate dal presente decreto, la partecipazione ai medesimi fondi ai soli investitori istituzionali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione	314
PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO:	
Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191) (Seguito dell'esame e rinvio)	314
ALLEGATO (Testo degli emendamenti esaminati in Commissione)	317

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattaccini.

La seduta inizia alle 13.50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Sui lavori della Commissione.

Il deputato BELTRANDI (PD) segnala la gravità della perdita di segnale di Rai-news24 verificatasi nella giornata odierna.

Concordano i senatori VITA (PD), MORRI (PD) e PARDI (IdV), evidenziando

come non sia del tutto convincente la giustificazione di un problema tecnico.

I deputati DE ANGELIS (Pdl) e RAO (UdC) esprimono preoccupazione per la modalità dell'oscuramento della rete, pur ritenendo poco credibile l'ipotesi di un boicottaggio da parte della RAI.

Il PRESIDENTE, vista la convergenza della Commissione sulla decisione di porsi in termini molto critici su quanto è successo, assicura che si porrà come portavoce presso i vertici RAI della preoccupazione generale.

**PARERE PARLAMENTARE
SU ATTI DEL GOVERNO**

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il PRESIDENTE riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il senatore BUTTI (PdL) preannuncia una possibile richiesta di voto per parti separate sul parere predisposto dal relatore.

Il deputato CAPARINI (LNP) ritiene che il parere del relatore consista comunque in una serie di emendamenti, che vanno votati singolarmente, ed invita il Presidente a procedere in tal senso.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del contratto di servizio.

I senatori PARDI (IdV) e MORRI (PD) e i deputati BELTRANDI (PD) e CAPARINI (LNP) illustrano i propri emendamenti, mentre i rimanenti si intendono illustrati.

Il relatore, deputato RAO (UdC), si rimette alla Commissione sugli emendamenti 1.6, 1.1 e 1.3, mentre si dichiara favorevole ai restanti emendamenti.

Si passa quindi alla votazione.

La Commissione approva gli emendamenti 1.01 (Proposta n. 1), 1.14, 1.9, 1.8, 1.10 e 1.15, respingendo gli emendamenti 1.6, 1.2, 1.5 – previa richiesta di controprova del senatore MORRI (PD) – e 1.7.

Il senatore MORRI (PD) dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento 1.1.

Risultano quindi accolti gli emendamenti 1.1 e 1.11 e respinto l'1.3.

I senatori VITA (PD) e PARDI (IdV) dichiarano di non condividere il testo dell'articolo 1 come emendato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del contratto di servizio.

Il deputato BELTRANDI (PD) e i senatori VITA (PD) e PARDI (IdV) illustrano i propri emendamenti.

Illustrando il 2.37, la deputata MELANDRI (PD) evidenzia che gli emendamenti del Gruppo PD sull'immagine della donna nel servizio pubblico corrispondono a specifiche segnalazioni provenienti dalla società civile.

Il senatore MORRI (PD), nel condividere la sostanza degli emendamenti, ritiene opportuno valutare l'impatto economico delle proposte anzidette.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore RAO (UdC), sottolineando come la costituzione di nuovi osservatori comporterebbe maggiori spese, ritiene comunque accettabile l'istituzione di quello sulle pari opportunità. Ritiene invece non inseribile nel contratto di servizio il concetto di « identità di genere », già oggetto di altri disegni di legge all'esame delle Camere, e pone in risalto l'obiettivo di monitorare la pubblicità occulta contenuto nelle sue proposte. Si dichiara dunque contrario agli emendamenti 2.1, 2.7 e 2.32, e invita il senatore Pardi a ritirare il 2.6. Suggestisce quindi al senatore Vimercati di modificare la dizione del 2.11 e del 2.12, e al deputato Beltrandi di riformulare il 2.34. Si rimette invece alla Commissione sugli emendamenti 2.3, 2.30 e 2.10, dichiarandosi favorevole ai restanti emendamenti. Propone infine una riformulazione del proprio emendamento 2.16.

Si passa alla votazione.

Il deputato BELTRANDI (PD) ritira l'emendamento 2.31.

Risultano approvati gli emendamenti 2.17, 2.37 e 2.15.

Il senatore VIMERCATI (PD) riformula il 2.11, che viene approvato nel testo modificato.

Vengono quindi successivamente approvati gli emendamenti 2.38, 2.39, 2.18, 2.40, 2.01 (Proposta n. 2), 2.19, 2.16, 2.02 (Proposta n. 3), 2.03 (Proposta n. 4), 2.33, 2.04 (Proposta n. 5), 2.05 (Proposta n. 6), 2.06 (Proposta n. 7), 2.07 (Proposta n. 8) e 2.13 (Nuovo testo) ed è respinto l'emendamento 2.1.

Il senatore PARDI (IdV) insiste sulla votazione dell'emendamento 2.6, che viene respinto.

Il deputato BELTRANDI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.3.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MORRI (PD), viene respinto l'emendamento 2.3; non sono accolti quindi gli emendamenti 2.30, 2.7, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9 e 2.35. Previa richiesta di controprova del senatore VITA (PD), risulta respinto anche il 2.14, così come successivamente gli emendamenti 2.10 – con dichiarazione di astensione del senatore MORRI (PD) – e 2.36.

Il deputato BELTRANDI (PD) e il senatore VIMERCATI (PD) si dichiarano disponibili a una riformulazione rispettivamente degli emendamenti 2.34 e 2.12,

come suggerito anche dal senatore BUTTI (PdL).

Il deputato LUPI (PdL) ritiene necessario definire un obiettivo chiaro per l'osservatorio che si intende istituire, mentre il deputato LANDOLFI (PdL) sottolinea il rischio di un eccessivo irrigidimento dei controlli su un tema molto poco definito come quello delle pari opportunità.

La deputata MELANDRI (PD) chiede una breve sospensione dei lavori per individuare una formulazione condivisa.

La seduta, sospesa alle 15.25, è ripresa alle 15.45.

La deputata MELANDRI (PD) dà lettura dell'emendamento 2.34 (*Nuovo testo*).

Il senatore VIMERCATI (PD) ritira l'emendamento 2.12.

Il relatore RAO (UdC) si dichiara favorevole al nuovo testo, su cui il deputato CAPARINI (LNP) preannuncia la propria astensione.

Posto ai voti, risulta quindi approvato l'emendamento 2.34 (*Nuovo testo*).

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, già convocata per domani, mercoledì 19 maggio 2010, alle 13.30.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).

TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE

ART. 1.

Al titolo dell'articolo 1, aggiungere, in fine, la parola: nazionale.

1. 01 (Proposta n. 1) Il Relatore.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: dalla Costituzione italiana e dall'Unione europea con le seguenti: dalla Costituzione, dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, dalla versione consolidata del Trattato sull'Unione Europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dal Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve altresì uniformarsi ai principi posti dalla Direttiva TV senza frontiere 1989 e successive modifiche, dal IX Protocollo sulla televisione pubblica allegato al Trattato di Amsterdam del 1993 e dalla Comunicazione della Commissione Europea relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione.

1. 6. Pardi, Formisano.

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: al fine di soddisfare, inserire le seguenti: , con riferimento al contesto nazionale ed europeo,.

1. 14. Morri, Vimercati.

All'articolo 1, comma 2, dopo la parola: pluralismo, sostituire la parola: inclusa con le seguenti: imparzialità, indipendenza, completezza, obiettività e apertura ai diversi soggetti politici, sociali, culturali, religiosi nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne e.

1. 2. Beltrandi.

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: qualità dell'informazione, pluralismo, con le seguenti: il pluralismo, l'imparzialità, l'obiettività, la completezza e la correttezza dell'informazione.

1. 5. Pardi, Formisano.

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: inclusa la diversità culturale e linguistica, aggiungere le seguenti: intesa nel quadro della più ampia identità nazionale italiana e comunque ribadendo il valore indiscutibile della coesione nazionale.

1. 9. De Angelis, Colucci, Laffranco, Landolfi, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli, Amato, Baldini, Barelli, Butti, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Lainati.

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: culturale e linguistica, inserire le seguenti: Parte integrante della missione del servizio pubblico è quella di valorizzare le esperienze provenienti dalla società civile in un'ottica di applicazione del principio di

sussidiarietà orizzontale. In particolare, verrà riservato adeguato spazio ad enti ed organizzazioni non profit.

1. 8. Il Relatore.

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: culturali e sociali della collettività, aggiungere le seguenti: e di coesione della comunità nazionale.

1. 10. De Angelis, Colucci, Laffranco, Landolfi, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli, Amato, Baldini, Barelli, Butti, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Lainati.

All'articolo 1, comma 2, sopprimere, in fine, le parole: senza comportare effetti sproporzionati sul mercato.

1. 7. Vita.

All'articolo 1, comma 4, dopo le parole: nella programmazione nazionale e regionale inserire le seguenti: e in quella rivolta all'estero.

1. 15. Morri, Peluffo.

All'articolo 1, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto delle prerogative delle emittenti locali intese come soggetti attivi del servizio pubblico radiotelevisivo.

1. 1. Caparini, Bricolo, Mauro.

All'articolo 1, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , rilanciando e ribadendo contestualmente i valori irrinunciabili di unità e coesione nazionale.

1. 11. De Angelis, Colucci, Laffranco, Landolfi, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli, Amato, Baldini, Barelli, Butti, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Lainati.

All'articolo 1, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La concessionaria si impegna, inoltre, a favorire la stipula dei Contratti di servizio regionali previsti dalla legislazione. A tal fine predispone, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, un progetto con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177.

1. 3. Beltrandi.

ART. 2.

All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: un'offerta complessiva di qualità, rispettosa dell'identità inserire le seguenti: nazionale e.

2. 17. De Angelis, Colucci, Laffranco, Landolfi, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli, Amato, Baldini, Barelli, Butti, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Lainati.

All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: diffusi nel Paese inserire le seguenti: e nell'Unione Europea.

2. 37. Morri, Melandri.

All'articolo 2, comma 3, dopo le parole: degli ideali diffusi nel Paese inserire le seguenti: che non siano in alcun modo contrari ai principi costituzionali.

2. 15. Il Relatore.

All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: figura femminile con le seguenti: identità di genere.

2. 1. Beltrandi.

All'articolo 2, comma 3, lettera a), sostituire la parola: lealtà con la seguente: libertà.

2. 6. Pardi, Formisano.

All'articolo 2, comma 3, lettera a), dopo le parole: memoria storica del Paese inserire le seguenti: e del patrimonio culturale europeo.

2. 38. Morri, Vita.

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

a-bis) promuovere l'organizzazione di seminari interni al fine di evitare il ripetersi di una distorta rappresentazione di genere, con risorse interne ed esterne, anche in base a indicazioni provenienti dalle categorie professionali interessate;

a-ter) valorizzare la rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicità di ruoli del mondo femminile, anche nelle fasce di maggior ascolto;

2. 11. Vimercati.

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

a-bis) promuovere l'organizzazione di seminari interni al fine di evitare il ripetersi di una distorta rappresentazione della figura femminile, con risorse interne ed esterne, anche in base a indicazioni provenienti dalle categorie professionali interessate;

a-ter) valorizzare la rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicità di ruoli del mondo femminile, anche nelle fasce di maggior ascolto;

2. 11. (Nuovo testo) Vimercati.

All'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo le parole: costituiti dall'orizzonte inserire le seguenti: europeo ed.

2. 39. Morri, Procacci.

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) assicurare una costante programmazione informativa sui casi di violazione dei diritti umani e civili perpetrati

in ambito internazionale, distribuita sull'intero palinsesto Rai, istituendo una apposita struttura o format a ciò dedicata, in grado di ampliare anche l'offerta informativa sulla situazione politica, economica e sociale dei Paesi extra UE, con particolare attenzione ai Paesi in grave ritardo di sviluppo economico e sociale, nonché a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle azioni di pace e di cooperazione internazionale, secondo le modalità previste all'articolo 13 del presente contratto;

2. 3. Beltrandi.

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) assicurare una costante programmazione informativa sui casi di violazione dei diritti umani e civili perpetrati in ambito internazionale, distribuita sull'intero palinsesto Rai, in grado di ampliare anche l'offerta informativa sulla situazione politica, economica e sociale dei Paesi extra UE, con particolare attenzione ai Paesi in grave ritardo di sviluppo economico e sociale, nonché a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle azioni di pace e di cooperazione internazionale, secondo le modalità previste all'articolo 13 del presente contratto;

2. 30. Beltrandi.

All'articolo 2, comma 3, lettera f), dopo le parole: patrimonio storico, artistico sostituire le parole: e ambientale a livello con le seguenti: , linguistico e ambientale.

2. 18. De Angelis, Colucci, Laffranco, Landolfi, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli, Amato, Baldini, Barelli, Butti, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Lainati.

All'articolo 2, comma 3, lettera f), dopo le parole: contesto internazionale inserire le seguenti: ed europeo.

2. 40. Morri, Ceruti.

All'articolo 2, comma 3, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) valorizzare il ruolo dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale;

2. 7. Pardi, Formisano.

All'articolo 2, comma 3, lettera h), aggiungere le parole: e le azioni di pace e di cooperazione internazionale.

2. 01. (Proposta n. 2) Il Relatore.

All'articolo 2, comma 3, lettera l), dopo le parole: della coesione sociale inserire le seguenti: e nazionale, tutelare e valorizzare la lingua italiana.

2. 19. De Angelis, Colucci, Laffranco, Landolfi, Lupi, Mazzuca, Mottola, Santelli, Amato, Baldini, Barelli, Butti, Casoli, Fasano, Gasparri, Lauro, Palmizio, Lainati.

All'articolo 2, comma 3, lettera m), dopo le parole: della solidarietà, inserire le seguenti: della sussidiarietà, in particolare modo per la sua accezione orizzontale, ovvero di valorizzazione del ruolo della società e dei corpi intermedi,.

2. 16. Il Relatore.

All'articolo 2, comma 3, lettera m), dopo le parole: della solidarietà, inserire le seguenti: della sussidiarietà, in particolare modo per la sua accezione orizzontale, ovvero di valorizzazione del ruolo della società e delle associazioni di categoria,.

2. 16. (Nuovo testo) Il Relatore.

All'articolo 2, comma 3, lettera m), eliminare le parole: delle pari opportunità e l'impegno ad una rappresentazione significativa e rispondente al ruolo delle donne nella società.

2. 02. (Proposta n. 3) Il Relatore.

All'articolo 2, comma 3, inserire, in fine, la seguente lettera:

m-bis) promuovere e valorizzare un nuovo corso nell'impiego della figura femminile, nel pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, anche al fine di contribuire alla rimozione degli ostacoli che di fatto limitano le pari opportunità.

2. 03. (Proposta n. 4) Il Relatore.

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera m), inserire la seguente:

m-bis) La Rai promuove l'organizzazione di seminari di formazione per operatori Rai, in modo specifico per, conduttori, registi, sceneggiatori, autori, giornalisti, tecnici, al fine di garantire una rappresentazione di genere non discriminatoria su tutta la programmazione.

2. 32. Beltrandi, Vita, Melandri, Peluffo, Vimercati.

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera m), inserire la seguente:

m-bis) La Rai valorizza nella propria programmazione, anche nelle fasce di maggior ascolto, la rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicità di ruoli del mondo femminile;.

2. 33. Beltrandi, Vita, Melandri, Peluffo, Vimercati.

All'articolo 2, comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) garantire, nel rispetto e nei limiti della normativa vigente, la continuità della programmazione per l'Accesso in tutte le sue forme, in particolare prevedendo una collocazione fissa dei relativi programmi nel palinsesto.

2. 04. (Proposta n. 5) Il Relatore.

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) garantire la pluralità nella rappresentazione dei soggetti della società civile e delle organizzazioni civiche, ispirandosi al criterio della competenza e della rilevanza sul tema trattato.

2. 4. Beltrandi.

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis): garantire la tutela dei diritti degli utenti dell'informazione intesa come bene pubblico.

2. 5. Beltrandi.

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) promuovere, ampliare e valorizzare i contenuti dei portali internet della RAI garantendone il più ampio accesso, con particolare riferimento alla totalità dei contenuti radiotelevisivi;

2. 8. Pardi, Formisano.

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) promuovere la formazione continua e permanente dei dipendenti con particolare riguardo per quella dei giovani giornalisti;

2. 31. Beltrandi.

All'articolo 2, comma 3, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) prevedere la formazione continua dei dipendenti, con particolare riferimento alla valorizzazione dei giovani giornalisti; ».

2. 9. Pardi, Formisano.

Alla proposta n. 6), dopo le parole: dei responsabili dei programmi. *inserire le seguenti*: La Rai affida il monitoraggio ad enti esterni, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, che rispondano ai necessari requisiti di esperienza pluriennale, correttezza dei dati e capacità tecnologica nello specifico settore.

2. 35. Beltrandi.

All'articolo 2, comma 3, aggiungere la seguente lettera:

p-bis) garantire la comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate all'ambiente, alla salute, alla qualità della vita, ai diritti e ai doveri civili, allo sport sociale, alla disabilità e ai diritti, agli anziani, assegnando spazi adeguati alle associazioni rappresentative del settore.

2. 05. (Proposta n. 6) Il Relatore.

All'articolo 2, sopprimere il comma 4.

2. 14. Vita.

All'articolo 2, comma 5, sopprimere le seguenti parole: il Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radio-televisive, sottoscritto il 21 maggio 2009,.

2. 10. Pardi, Formisano.

All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. La Rai adotta un adeguato sistema di contrasto delle forme di pubblicità occulta. A tal fine monitora l'eventuale presenza, all'interno dei programmi televisivi e radiofonici, di riferimenti a specifici marchi o attività commerciali, nonché di beni o servizi ad essi riconducibili, ed all'esito del monitoraggio assume le opportune iniziative aziendali, inclusa, ove del caso, l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei responsabili dei programmi. I dati del monitoraggio sono trasmessi semestralmente al Mini-

stero, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il relativo report descrive i criteri generali di rilevazione, individua le tipologie di pubblicità legittime ai sensi della normativa vigente (quali interruzioni per spot, sponsorizzazioni, televendite, pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici, sensibilizzazione degli utenti alla lettura di libri, eventuale inserimento di prodotti a titolo di *product placement*) e per ciascuna tipologia indica gli spazi televisivi e radiofonici di messa in onda. Il report segnala altresì specificatamente ciascun caso rilevato al di fuori di tali spazi, indicando la rete, la trasmissione, la data, l'ora, la durata e la tipologia dei potenziali destinatari del messaggio, nonché il marchio o l'attività che potenzialmente ne beneficiano ».

2. 06. (Proposta n. 7) Il Relatore.

All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Operare un monitoraggio, con produzione idonea di reportistica semestrale, che consenta di controllare il rispetto di quanto previsto dal presente Contratto di servizio o da altre disposizioni che la Rai è tenuta ad osservare circa le pari opportunità. I report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e contenere un'informazione che sia quanto più possibile esaustiva ».

2. 07. (Proposta n. 8) Il Relatore.

All'articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La Rai istituisce, entro un anno dall'entrata in vigore del presente contratto, un Osservatorio che monitori la rappresentazione di genere, con particolare attenzione a quello femminile, nell'ambito della programmazione comples-

siva, affidato a una o più società di provata esperienza e capacità scientifiche selezionate attraverso procedure di evidenza pubblica. L'Osservatorio provvede a:

a) effettuare un monitoraggio quotidiano della programmazione per analizzare la presenza di stereotipi di genere (con la precisa individuazione di questi ultimi, secondo una classificazione già nota ed effettuata da diversi istituti, università e segnalata in specifici rapporti internazionali) al fine di pervenire al loro superamento, con la redazione di report semestrali. I risultati delle rilevazioni semestrali dovranno essere resi pubblici dalla concessionaria attraverso pubblicazioni sul proprio portale web, con apposite pagine a ciò dedicate del servizio Televideo, e comunque attraverso modalità che garantiscano la diffusione di tali dati all'universalità dell'utenza.

b) effettuare ricerche e analisi qualitative e quantitative su contenuti e modalità della rappresentazione di genere, anche con riferimento alle categorie professionali rappresentate, con cadenza almeno semestrale i cui risultati dovranno essere resi pubblici dalla concessionaria attraverso pubblicazioni sul proprio portale web, con apposite pagine a ciò dedicate del servizio Televideo, e comunque attraverso modalità che garantiscano la diffusione di tali dati all'universalità dell'utenza;

c) prevedere, sul portale Rai, una sezione dedicata alla raccolta di comunicazioni degli utenti sulla attività svolta dall'Osservatorio, al fine di migliorare il proprio servizio, rendendola nota con appositi avvisi anche su tutte le altre piattaforme tecnologiche utilizzate per la programmazione;

d) fornire tempestivamente, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e comunque non oltre un mese dalla loro redazione i dati risultanti dal monitoraggio. Analoga comunicazione dovrà essere inviata alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Sede Permanente di confronto. ».

2. 34. Beltrandi, Vita, Melandri, Peluffo, Vimercati.

All'articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La Rai istituisce, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Contratto, un Osservatorio la cui missione è di monitorare la corretta rappresentazione della dignità della persona nella programmazione complessiva, con particolare riferimento alla distorta rappresentazione della figura femminile e di promuoverne un'immagine reale e non stereotipata. Tale Osservatorio è affidato a una o più società di provate capacità scientifiche ed esperienza selezionate attraverso procedure di evidenza pubblica ».

2. 34. (Nuovo testo) Beltrandi, Vita, Melandri, Peluffo, Vimercati.

All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente contratto, la Rai istituisce un Osservatorio, affidato a una o più società di provata esperienza e capacità scientifiche, selezionate attraverso procedure di evidenza pubblica. Tale Osservatorio dovrà monitorare la rappresentazione di genere con particolare attenzione alla rappresentazione del soggetto femminile, nell'ambito della programmazione complessiva.

L'Osservatorio provvede a:

a) effettuare un monitoraggio quotidiano della programmazione per analizzare la presenza di stereotipi di genere (con la precisa individuazione di questi ultimi, secondo una classificazione già nota ed effettuata da diversi istituti, università e segnalata in specifici rapporti internazionali) al fine di pervenire al loro superamento, con la redazione di report semestrali. I risultati delle rilevazioni semestrali dovranno essere resi pubblici dalla concessionaria attraverso pubblicazioni sul proprio portale web, con apposite pagine a ciò dedicate del servizio Televideo, e comunque attraverso modalità che garantiscano la diffusione di tali dati all'universalità dell'utenza;

b) effettuare ricerche e analisi qualitative e quantitative su contenuti e modalità della rappresentazione di genere, anche con riferimento alle categorie professionali rappresentate, con cadenza almeno semestrale i cui risultati dovranno essere resi pubblici dalla concessionaria attraverso pubblicazioni sul proprio portale web, con apposite pagine a ciò dedicate del servizio Televideo, e comunque attraverso modalità che garantiscano la diffusione di tali dati all'universalità dell'utenza;

c) prevedere, sul portale Rai, una sezione dedicata alla raccolta di comunicazioni degli utenti sulla attività svolta dall'Osservatorio, al fine di migliorare il proprio servizio, rendendola nota con appositi avvisi anche su tutte le altre piattaforme tecnologiche utilizzate per la programmazione;

d) fornire tempestivamente, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e comunque non oltre un mese dalla loro redazione i dati risultanti dal monitoraggio. Analoga comunicazione dovrà essere inviata alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Sede permanente di confronto ».

2. 12. Vimercati.

Alla proposta n. 7), dopo le parole: circa le pari opportunità. inserire le seguenti: La Rai affida il monitoraggio ad enti esterni, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, che rispondano ai necessari requisiti di esperienza pluriennale, correttezza dei dati e capacità tecnologica nello specifico settore. ».

2. 36. Beltrandi.

Alla proposta n. 8), primo periodo, sostituire le parole: Operare un monitoraggio con le seguenti: La Rai opera un monitoraggio.

2. 13. Il Relatore.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	324
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del dottor Raoul Chiesa	324

Martedì 18 maggio 2010. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 13.50.

Comunicazioni del Presidente

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori del Comitato, in relazione alle quali intervengono, formulando osservazioni e proposte, i senatori ESPOSITO (PdL) e RUTELLI (Misto-ApI) e il deputato ROSATO (PD).

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del dottor Raoul Chiesa.

Il Comitato procede all'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del dottor Raoul Chiesa, il quale svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il presidente D'ALEMA (PD), il senatore RUTELLI (Misto-ApI) e il deputato ROSATO (PD).

La seduta termina alle 15.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	325
Audizione del Presidente della Regione Basilicata, dottor Vito De Filippo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	325
Audizione del Direttore dell'ARPA Basilicata, dottor Vincenzo Siggillito (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	325

Martedì 18 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo DE LUCA.

La seduta comincia alle 14.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del Presidente.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, informa che, con lettera del 30 aprile 2010, l'avvocato Arnaldo Sala, consulente della Commissione con incarico a tempo parziale non retribuito, ha comunicato di rinunciare all'incarico.

Audizione del Presidente della Regione Basilicata, dottor Vito De Filippo.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni prelimi-

nari, introduce l'audizione del Presidente della Regione Basilicata, dottor Vito De Filippo.

Vito DE FILIPPO, *Presidente della Regione Basilicata*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mauro LIBÈ (UdC), Alessandro BRATTI (PD), Pietro FRANZOSO (PdL) ed i senatori Gianpiero DE TONI (IdV) e Magda NEGRI (PD).

Vito DE FILIPPO, *Presidente della Regione Basilicata*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ringrazia il dottor Vito De Filippo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta sospesa alle 14.45, riprende alle 14.50.

Audizione del Direttore dell'ARPA Basilicata, dottor Vincenzo Siggillito.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni prelimi-

nari, introduce l'audizione del Direttore dell'ARPA Basilicata, dottor Vincenzo Siggillito

Vincenzo SIGGILLITO, *Direttore dell'ARPA Basilicata*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Vincenzo DE LUCA, *presidente*, e Alessandro BRATTI (PD).

Vincenzo SIGGILLITO, *Direttore dell'ARPA Basilicata*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ringrazia il dottor Vincenzo Siggillito per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	327
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti del Coordinamento delle famiglie adottanti in Bielorussia	327

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 18 maggio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.15 alle 13.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 18 maggio 2010.

Audizione informale di rappresentanti del Coordinamento delle famiglie adottanti in Bielorussia.

L'audizione informale si è svolta dalle
13.20 alle 14.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

AUDIZIONI:

Audizione del ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, sugli effetti del Trattato di Lisbona sulle forme di interazione tra livello statale e regionale nella fase discendente ed ascendente di definizione delle decisioni adottate a livello comunitario (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XIV)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'interno, Roberto Maroni, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (COM(2010)61 def.) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, del regolamento, e conclusione</i>) ...	4
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

SEDE REFERENTE:

Riforma delle professioni. C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti, C. 1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Anna Teresa Formisano, C. 2239 Mantini e C. 3131 Buttiglione (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3131 Buttiglione</i>)	5
<i>ALLEGATO (Documento depositato dal relatore per la Commissione giustizia, onorevole Maria Grazia Siliquini)</i>	8

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Nomisma SpA, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00276 Realacci, 7-00284 Garofalo e 7-00305 Monai sulla adozione di misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico	21
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
SEDE REFERENTE:	
Variazioni nella composizione del Comitato permanente per i pareri	22
Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	23
<i>ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i>	31

SEDE REFERENTE:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini e C. 2892 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Emendamenti testo unificato C. 82-A Stucchi ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	30
AVVERTENZA	30

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	113

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2010: Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. C. 3443 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	111
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	116

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio. Atto n. 198 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	111
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	118
AVVERTENZA	112
ERRATA CORRIGE	112

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.	
Audizione di Emmanuel Raison, coordinatore dell'Ufficio internazionale per i diritti umani di Azione Colombia (OIDHACO) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	119

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000. C. 3366 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	120
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005. C. 2252 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) .	122
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. C. 2451 Governo, approvato dal Senato, C. 12 Zeller e C. 1298 Froner (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	125
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	126

DL 63/2010 Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero. C. 3443 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	127
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. C. 3261 Bitonci e abb. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	128
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</i>	131
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	132
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	129
IV Difesa	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2009. Atto n. 210 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	133
INTERROGAZIONI:	
5-00353 Paglia: Sui criteri adottati per il trasferimento del personale militare	137
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	139
5-02335 Zazzera: Sulla dismissione del deposito carburanti di grande capacità di Monopoli	137
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	142
5-02372 Ruggia: Sull'uso di uniformi delle Forze armate italiane da parte di sedicenti membri dell'Associazione nazionale rangers d'Italia	137
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	144
AVVERTENZA	138
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizioni – Parere su emendamenti</i>)	145
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione – Parere su emendamenti – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, n. 196 del 2009 su emendamenti</i>)	166
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	172
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere presentata dal relatore)</i>	178
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere presentata dagli onorevoli Galletti e Ciccanti)</i>	181

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo. C. 3447 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	188
Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario. Nuovo testo C. 2128 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	193
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	198

SEDE REFERENTE:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	196
---	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-02424 Siragusa: Sul riordino delle classi di concorso nelle materie del disegno e della progettazione presso gli istituti tecnici	200
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	206
5-02452 Vannucci: Sul restauro del complesso monumentale Mura urbiche – Orto dell'Abbondanza di Urbino	200
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	207
5-02617 Lovelli: Sulle provvidenze per l'editoria per le imprese radiofoniche e televisive locali, per gli anni 2007 e 2008.	
5-02640 Caparini: Ripristino delle provvidenze per l'editoria per le imprese radiofoniche e televisive locali per l'anno 2009	200
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	208
5-02649 Froner: Realizzazione di programmi televisivi diretti al contrasto e alla prevenzione della pedofilia sui canali RAI	201
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	209
5-02673 De Pasquale: Sui criteri di erogazione dei finanziamenti alle scuole per il funzionamento didattico e amministrativo	201
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	211
5-02674 Ghizzoni: Ispezioni sull'applicazione della normativa in materia di riconoscimento delle scuole paritarie	201
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	212
5-02703 Pes: Sulla circolare dell'ANSAS relativa ai criteri di valutazione dei titoli inerenti la figura professionale dei tutor	202
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	214
5-02716 Gozi: Sui criteri relativi all'assegnazione di fondi per il Sud per la ricerca	202
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	216
5-02732 Taddei: Sull'equipollenza delle lauree del vecchio ordinamento con quelle attuali, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici	202
5-02746 Antonino Russo: Inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2008-2009 di alcune categorie di docenti	202
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	219

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà. Nuovo testo C. 2596 Di Stanislao e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	203
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. Testo unificato C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e C. 3299 Vannucci (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	221
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di AICAI (Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali), nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) ..	224
--	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	224
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 203 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	225
Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	227

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	230
--	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO	248
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione. Atto n. 214 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	249
Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 211 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	252

SEDE CONSULTIVA:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	252
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007. C. 3447 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	256

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO DEI NOVE:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. C. 82-322-331-380-527-691-870-916-1279-1377-1448-1504-1995-2273-A 259

INTERROGAZIONI:

5-02662 Nicola Molteni: Vicende occupazionali dell'azienda Sisme di Olgiate Comasco 259

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 262

5-02698 Madia: Situazione occupazionale dell'azienda Videocon di Anagni 260

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 263

5-02843 Di Biagio: Occupazione dei lavoratori italiani impiegati nel settore dell'editoria all'estero 260

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 264

5-02853 Gatti: Dati sull'utilizzo dei voucher nei diversi settori lavorativi 260

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 265

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra. C. 637 Polledri, C. 638 Polledri, C. 959 Tenaglia, C. 987 Schirru, C. 1347 Rigoni, C. 1457 Paglia, C. 1719 Rosato, C. 1793 Pelino, C. 1953 Iannarilli 261

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento. Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 267

ALLEGATO (Proposta di parere del relatore) 272

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola e C. 2343 Farinone (*Seguito dell'esame e rinvio*) 269

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI:

5-00922 Negro: Iniziative per fronteggiare il fenomeno dei danni provocati dalle nutrie e per il loro inserimento tra le specie cacciabili 273

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 278

5-01597 Zazzera: Rapporti tra l'Istituto sperimentale di viticoltura di Turi e un imprenditore agricolo di Agro di Taranto 274

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 279

5-02079 Mario Pepe (PD): Iniziative per il rilancio dell'agricoltura nel Mezzogiorno 274

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 280

5-02214 Miglioli: Tutela delle produzioni di aceto balsamico di Modena IGP 274

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 281

5-02603 Marco Carra: Agevolazioni per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre ... 275

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 283

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Atto. n. 197 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 275

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260-2646-2743/A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	275
Sostegno agli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i>)	276

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. C. 3446 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	284
Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	285
Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa. Nuovo testo C. 2128 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	286

ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI. COM(2010)94 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	287
ALLEGATO (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	293

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Atto n. 197 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	288
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	289
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	292
AVVERTENZA	292

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	294
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio. Atto n. 196 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	296
ALLEGATO (<i>Nuova formulazione della proposta di parere dei relatori</i>)	301

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sui lavori della Commissione	314
------------------------------------	-----

PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO:

Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	314
<i>ALLEGATO (Testo degli emendamenti esaminati in Commissione)</i>	317

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	324
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del dottor Raoul Chiesa	324

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Comunicazioni del Presidente	325
Audizione del Presidente della Regione Basilicata, dottor Vito De Filippo <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	325
Audizione del Direttore dell'ARPA Basilicata, dottor Vincenzo Siggillito <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	325

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	327
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti del Coordinamento delle famiglie adottanti in Bielorussia	327

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 17,60

Stampato su carta riciclata ecologica



16SMC0003260